


EMILIO PODESTÀ

Storia di Parodi Ligure e dei suoi antichi Statuti



Comune di Parodi Ligure
Accademia Urbense - Ovada
1998

MEMORIE DELL'ACCADEMIA URBENSE

Nuova Serie – Studi – n. 25 – Ovada 1998

A cura di Alessandro Laguzzi

ACCADEMIA URBENSE – piazza Cereseto 7 – 15076 OVADA


La pubblicazione dei documenti è stata autorizzata dall'Archivio di Stato di Genova con il n. 18/98, prot. 2705.V/9.98 del 30 luglio 1998

Emilio Podestà

**STORIA DI PARODI LIGURE
E DEI SUOI
ANTICHI STATUTI**

**COMUNE DI PARODI LIGURE
ACCADEMIA URBENSE – OVADA**

1998



La reliquia della Santa Croce entra nel Castello di Parodi.
(affresco di Luigi Gainotti (1859-1940) nella Chiesa Parrocchiale dedicata a S. Rocco)

Presentazione

Molte sono le ragioni che ci hanno spinto alla pubblicazione di questo volume: il desiderio di favorire la conoscenza della storia del nostro paese, l'importanza che essa ha avuto per il vasto territorio che Parodi rappresentava, l'orgoglio, come parodesi, di esserne stati protagonisti attraverso i nostri antenati, la totale assenza presso gli archivi comunali di documenti e pubblicazioni che ne diano testimonianza e possano essere consultati e conosciuti, dovuta all'incendio dell'edificio municipale avvenuto nel 1945 per opera di militari tedeschi.

A questi motivi si è aggiunta la fortuna di poter disporre della traduzione "volgare" degli antichi Statuti di Parodi risalenti al 1432, pubblicata alla fine del secolo scorso dal cav. Domenico Maria Guarco, già sindaco di Parodi.

È con grande interesse ed emozione che se ne percorrono i capitoli e, attraverso di essi, si ripercorrono esigenze e modi di vita appartenenti ad anni lontani eppure così familiari, usi e consuetudini spesso giunti sino a noi, molti tuttora rispettati ed altri di cui abbiamo sentito parlare dai nostri nonni se non addirittura dai nostri padri, figure e ruoli cardine di una vita sociale attiva, complessa e pulsante, nomi e cognomi che da secoli fanno parte o, meglio, sono la "nostra gente".

Ma gli Statuti, con tutto l'interesse che rivestono, non ci avrebbero portato a questa pubblicazione se non si fossero aggiunte la competenza e la disponibilità di un appassionato studioso di storia locale, il dott. Emilio Podestà.

Grazie a lui gli Statuti sono corredati da una relazione storica che ricostruisce l'autenticazione della copia ufficiale da parte del Senato Genovese ed accompagnati da una approfondita analisi circa la struttura ed il significato delle normative in essi contenute che risulta di grande aiuto a chi, come noi, ne affronta la lettura oggi.

Oltre agli Statuti il libro contiene anche una prima parte dedicata alla storia del nostro paese.

Qui è organicamente tracciata la vicenda che ha visto protagonisti Parodi e le altre località allora appartenenti al suo territorio: Tramontana, Cadepiaggio, Bosio, Spessa, Marcarolo. Qui emerge il ruolo di rilievo ricoperto nei secoli scorsi, testimoniato sia dalla partecipazione diretta a vicende di grande importanza quali le Crociate, la battaglia della Meloria, le contese tra Genova e le altre potenze del tempo, sia dalla presenza di suoi cittadini illustri quali i Guarco, Dogi di Genova alla fine del secolo XIV.

All'interno della nostra storia il libro propone una particolare attenzione al monastero di S. Remigio, testimone quasi millenario e tuttora monumento di grande interesse nel territorio comunale.

Infine è presente nell'appendice una testimonianza relativa alla storia recente della costituzione di Bosio in Comune avvenuta nel 1948 con conseguente divisione del territorio. Questa parte, curata dalla dott.ssa Franca Guelfi, è stata tratta dal diario di Don Carlo Civera, parroco in quegli anni.

Stendendo questa presentazione mi rendo ancor più chiaramente conto di quanto risulti ricco di contenuto e di significato il volume.

Nel ringraziare quanti ne hanno reso possibile la pubblicazione, in particolare l'autore dott. Emilio Podestà e la dott.ssa Franca Guelfi che ne è stata convinta sostenitrice, mi auguro che esso possa rappresentare per ogni parodese, per chi qui è nato e per chi è venuto successivamente, per chi a qualunque titolo ami la nostra zona, i nostri paesi e la nostra gente, un contributo alla loro migliore conoscenza, un motivo di interesse, uno stimolo, attraverso la storia di ieri, a sentirsi partecipi e protagonisti anche di quella di oggi.

Bruno Merlo
Sindaco di Parodi Ligure

INDICE GENERALE

| | |
|---|--------|
| Nella notte dei tempi | p. 9 |
| L'avvento degli Obertenghi | p. 12 |
| La vicenda di San Remigio | p. 17 |
| <i>I primordi - La pretesa del Vescovo di Tortona - L'iniziativa privata riprende vigore - Si infittiscono i legami con Genova - La famiglia Isola padrona del Priorato - I parroci guidano la ribellione - L'inarrestabile declino</i> | |
| L'espansione genovese | p. 36 |
| L'indomita Matilde alla riscossa | p. 39 |
| Il tramonto degli imperiali | p. 42 |
| L'ultima rivolta dei marchesi | p. 44 |
| Sorge la Benedicta | p. 47 |
| Parodi, terra genovese | p. 48 |
| Il prezioso registro di Parodi | p. 48 |
| <i>La genesi - La popolazione - Nomi e soprannomi - Il territorio - Le colture e le modalità di conduzione - Il grande Bosco - Il sistema tributario - Castellani e torrigiani</i> | |
| Dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento | p. 57 |
| Genova recupera Ovada, Parodi e Gavi | p. 61 |
| La sentenza del 5 ottobre 1611 | p. 66 |
| La guerra del 1625 | p. 73 |
| La guerra di successione austriaca (1745-1748) | p. 77 |
| Dalla metà del secolo XVIII alla fine del secolo XIX | p. 82 |
| Gli antichi Statuti | p. 84 |
| <i>Una vicenda imbarazzante - La copia ufficiale - Le rubriche dei capitoli - La sostanza ed il significato delle normative - I bandi campestri - Il diritto pubblico - Il diritto privato - Le procedure - Il glossario</i> | |
| Conclusione | p. 99 |
| Appendice : | |
| - Statuta et ordinamenta seu capitula comunitatis Palodii | p. 103 |
| - Testo anastatico della traduzione in lingua italiana degli Statuti, edita nel secolo XIX | p. 125 |
| - Una testimonianza di don Civera | p. 181 |
| - Indice dei nomi di persona e di luogo e di altre cose notevoli | p. 191 |

Nella notte dei tempi

Parodi Ligure è oggi un piccolo comune situato nei pressi della più nota cittadina di Gavi, nella zona collinare solcata dal Lemme, un importante affluente del fiume Orba, il quale ha anche, come suo tributario, il torrente dell'Albedosa.

Questo territorio, non è solo di grande bellezza per il suo paesaggio incontaminato, ma è anche ricco di tanta storia, che, relativamente sconosciuta, ne accresce l'indubbio fascino.

Le più antiche memorie relative a questa zona risalgono a non molti secoli prima dell'Era Cristiana e ci attestano che essa era abitata da alcune bellicose tribù liguri sempre pronte a dar filo da torcere alle legioni romane.

Mentre le tribù della costa tirrenica avevano raggiunto uno sviluppo notevole attraverso i traffici marittimi e l'introduzione di nuove colture, come l'olivo e la vite, la segale e l'orzo, instaurando rapporti persino con i popoli nord-africani e con quelli del Levante, quelle insediate nelle più aspre zone montane e nei più isolati luoghi collinari non si erano discostate molto dal costume e dal livello di vita dei tempi preistorici. Così erano certamente gli abitanti del territorio che più ci interessa, ai margini del quale si sviluppava - in quei remoti tempi - il tracciato delle due più importanti strade che collegavano i porti liguri con il retroterra padano: la via *Postumia*, diretta da Genova per *Libarna* e *Derthona* fino a *Placentia*, e la via *Aemilia Scauri* che da *Vada Sabatia* portava ad *Aquae Statiellae* ed ancora a *Derthona*¹.

Sull'importante raccordo pedemontano, che collegava poi *Libarna* con *Acqui*, passando per Gavi e *Castelvero* (*Castrum Vetus* presso Castelletto d'Orba), sboccavano inoltre, con più diramazioni a ventaglio, le frequentate vie del sale, le quali muovevano da Genova verso il nord, utilizzando il valico di Reste (presso la Bocchetta) e soprattutto quello di Marcarolo.

Esse erano anche dette vie "marenche", cioè che portano al mare. Il loro tracciato si snodava seguendo le dorsali appenniniche preferibili ai percorsi di fondo valle, che, percorrendo le più tortuose gole torrentizie, erano assai spesso ed a lungo interrotti. Una zona nevralgica per il traffico e tale quindi

¹ - La via *Postumia* è realizzata nel 148 a.C., la via *Aemilia Scauri* nel 109 a. C.; esse evidentemente ricalcano itinerari già consolidati che portano rispettivamente da Genova per Serravalle a Tortona e Piacenza e da Savona ad Acqui e ancora a Tortona.

anche dal punto di vista militare; ma anche una zona con scarse risorse proprie e difficile da controllare, caratterizzata da grandi boschi sui gioghi montani e sulle colline e da zone paludose e ancora da boschi nella pianura.

Tra i Liguri abitatori di questo tratto appenninico, si trovavano i *Viturii*, insediati a cavallo dell'alta Valle del Lemme, ed in particolare i *Langenses*, stanziati nell'Alta Valpolcevera nella zona di Langasco, che, a causa della maggiore importanza assunta dal loro territorio con l'attraversamento della via Postumia, inaugurano, nei confronti dei Genuati, la plurisecolare sequela delle liti per i confini, di cui troveremo protagonisti i loro discendenti. A Roma si è costretti a mandare appositamente due arbitri a dirimere la vertenza. Il giudicato che essi pronunciano il tredici dicembre del 117 a.C., è quello riportato nella famosa tavola di bronzo che, dissepolta nel 1506 da un contadino ad Isola di Pedemonte, adorna oggi l'ufficio del Sindaco di Genova.

Oltre ai due litiganti risulta che gravitano sugli stessi pascoli altre tribù liguri limitrofe; i Dectunini, i Cavaturini, gli Odiati, ed infine i Mentovini. Al momento la materia del contendere è sostanzialmente costituita da terreni definibili come agro, pubblico o privato, ma, nei secoli a noi più vicini, le ricorrenti controversie si estenderanno a tutto il grande bosco che ha il suo culmine in Marcarolo.

Alcuni ritrovamenti nei pressi di questa località attestano la presenza di nuclei di transito fin dall'età della pietra e del bronzo. Marcarolo, detto negli antichi documenti anche *Mercurolio*, era quindi nodo viario e luogo di scambi molto importante. Lassù, fin dai più lontani tempi, i mulattieri, i commercianti e i viandanti, che salivano dalla Valpolcevera e da Voltri, incrociavano quelli che, lungo le già ricordate vie del sale, venivano dalla pianura padana alla marina.

L'evangelizzazione di questa nostra area ligure-montana prese le sue mosse da Derthona, una colonia romana divenuta rapidamente importantissimo centro di smistamento del traffico ed una città assai ricca. Costruita su sette colli a somiglianza di Roma, dotata di numerosi templi dedicati agli Dei romani, di un foro e di un anfiteatro, essa era assunta, sotto Augusto, al rango di capoluogo effettivo della "Nona Regione". Anche qui, come nella grande capitale latina, i primi cristiani vennero duramente perseguitati dalle autorità imperiali.

Solo con l'avvento dell'Imperatore Costantino l'espansione del Cristianesimo poté avere un diverso impulso, ed è di quel tempo l'azione nella vasta diocesi tortonese del vescovo Innocenzo, grande amico di papa Silvestro, entrambi dalla Chiesa onorati come Santi.

Le notizie attinenti al periodo successivo, quello cioè che registra il definitivo declino dell'Impero Romano e che vede succedersi nel nord-Italia le ondate delle invasioni barbariche, sono, per quanto riguarda specificatamente la nostra zona, altrettanto scarse.

Quelle poche ci raccontano lo stupore di Alarico, re dei Goti, nel trovare qui un fiume chiamato *Urbs* (che in latino vuol dire città), e ci narrano ancora

del passaggio di Attila re degli Unni, soprannominato il flagello di Dio, al quale viene attribuita la distruzione di Libarna, così totale che ne fu cancellato persino il nome per più di millequattrocento anni.

Proprio contro queste invasioni correva ai piedi delle colline, da Serravalle a Gavi e a Capriata, una linea fortificata di difesa, il cosiddetto *limes* bizantino. Di esso doveva far parte l'antico fortilizio di *Castrum Vetus*, che venne in seguito trasformato in un tempio dedicato a San Marziano, mentre i ruderi esistenti presso il cimitero di Silvano potrebbero essere le superstiti vestigia del suo tratto più occidentale.

Gli estensori delle più antiche cronache ci parlano poi della grande Selva dell'Orba, dove i Re Longobardi Cuniberto detto il Pio, Alachi e Liutprando venivano a caccia.

È bene sottolineare che i barbari invasori, ed in particolare gli ultimi di essi, i Longobardi ed i Franchi di Carlo Magno, consideravano la terra d'Italia appena conquistata come il loro nuovo paese, e ne avevano quindi rispettato, tutto sommato, l'apparato produttivo, che i vecchi proprietari terrieri avevano da parte loro difeso, affidandone la gestione alle strutture monastiche.

Mentre in tutta la Cispadania si poteva ormai considerare compiuta, attraverso la conversione religiosa, l'effettiva integrazione sociale delle varie etnie barbariche, sopravvenute alla caduta dell'impero romano, con la popolazione preesistente, tra il 900 e il 950, veniva a determinarsi, con le invasioni saracene della parte nord-occidentale della pianura padana, una drammatica rottura, foriera di gravi ripercussioni economiche globali.

Ben diversa infatti era l'ottica, esclusivamente predatrice, con cui questi Saraceni muovevano dalla loro roccaforte provenzale di Frassinét (vicino a Saint-Tropez) attraverso i valichi alpini per dilagare nella pianura padana, portando ovunque sterminio e distruzioni.

È un lungo periodo di sanguinose scorrerie, addebitabili anche a confuse vicende politiche e a bande di malviventi: dopo i centri costieri minori dell'intero arco ligure persino Genova viene saccheggiata nel 935 da una spedizione saracena.

In tutta la padania nord-occidentale i monaci sono costretti ad abbandonare i monasteri scaglionati lungo le vie di comunicazione e quelli sparsi nelle campagne. Si ritirano nel recinto delle grandi città, e chi può partecipa al loro esodo.

Oltre alle grandi città murate, solo pochi borghi e casali delle plaghe più eccentriche ed impervie sfuggono ai feroci incursori.

Quando la mobilitazione generale ricaccerà i Saraceni al di là delle Alpi e distruggerà il loro covo, lunga e difficile si presenterà l'azione da perseguire per il recupero della struttura produttiva agricola e per la ripresa dei traffici, sconvolti in modo così radicale.

Nel timore di un ritorno saraceno viene innanzitutto attuata una fondamentale ristrutturazione dell'apparato difensivo militare. In questo quadro, nel 950, ad opera di Berengario II re d'Italia, il territorio della parte nord-occidentale della nostra penisola viene diviso in tre grandi circoscrizioni, le

Marche, che saranno rispettivamente chiamate Arduinica, Aleramica ed Obertenga, dal nome dei loro primi titolari, Arduino, Aleramo ed Oberto.

Quale fosse lo stato in cui i Saraceni avevano ridotto particolarmente la zona di Acqui, lo attesta il diploma del 23 marzo 967, dato in Ravenna dall'Imperatore Ottone I, il quale, donando ad Aleramo molte corti le definisce *in desertis locis*, cioè abbandonate dagli abitanti. I confini della Marca affidata ad Aleramo, dal quale discenderanno i Marchesi del Monferrato, del Carretto, di Ponzone e del Bosco, appaiono qui fissati *a flumine Tanard usque ad flumen Urbam et litus maris*².

A ponente del Tanaro era quindi la marca Arduinica e a levante dell'Orba quella Obertenga, nell'ambito della quale rientra il territorio di nostra competenza.

Risale a quest'epoca la predisposizione di una rete di torri di avvistamento e di segnalazione, che dal litorale marino si estendeva oltre i gioghi dell'Appennino: ne restano testimonianza sulle nostre colline i ruderi della Torre dell'Albarola a nord di Lerma, così come ve ne erano altri ancora al principio dell'Ottocento sul monte Colma. E tali sarebbero state anche la torre del Gazzolo poi inglobata nel castello di San Cristoforo, e quella del distrutto castello di Parodi.

L'avvento degli Obertenghi

Dopo che Oberto I, capostipite delle dinastie marchionali che da lui prendono nome, inimicatosi con Berengario II, si rifugia in Germania presso Ottone I, si trova a lui sostituito il marchese Lamberto del fu Ildebrando, di stirpe gherardenga.

Arroccato nel suo castello di **Baliano** sul fiume Ombrone, il **18 aprile 973** il suddetto Lamberto vende ad un certo prete Roprando, numerosissime terre con rispettive chiese e castelli. Tra di esse sono ricomprese la Corte 41a di Palode (Parodi), la 38a di Montealto e Castello di Gavi, la 39a di Massa, la 40a di Massa Minore, la 42a di Capriana (Capriata) con suo castello e la 43a di Roverito³. Questa numerazione, indice di una ben precisa divisione territoriale, risale al periodo Carolingio (VIII - IX sec.). In quel tempo il Comitato (o Contea, assimilabile alla nostra Provincia), comprensivo di più corti, era retto dal *Comes* (Conte), che rivestiva contemporaneamente funzioni militari e civili. Quasi sempre il territorio del Comitato corrispondeva al distretto vescovile, cosicchè i limiti delle due giurisdizioni, civile ed

² - *Historiae Patriae Monumenta* (d'ora innanzi H.P.M.), *Chartae. I*, col. 217 - 218; G.BARELLI, *Il diploma di Ottone I ad Aleramo V del 23 marzo 967*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", LV, 1957, pp. 103-133.

³ - C.DE SIMONI, *Annali storici della città di Gavi - Documenti ed estratti di documenti per la storia di Gavi*, 2 voll., Alessandria, 1896, p. 34; F.GABOTTO, *Per la storia di Tortona nell'età del Comune*, Torino, 1922, doc. V, p. 201.

ecclesiastica, venivano a coincidere. Abbiamo nella citata elencazione dei luoghi venduti, una esplicita conferma della esistenza a Gavi e a Capriata di antichi castelli, forse quelli che appartenevano alla struttura del *limes* bizantino.

Il trasferimento al prete Roprando risulta temporaneo⁴. Da un atto che Ermengarda, la vedova di Lamberto, stipula sedici anni dopo, risulta infatti che essa ha nel frattempo riacquisito dallo stesso prete Roprando tutti i beni già compresi nella favolosa vendita fatta dal marito nel 973, poco prima di morire⁵.

Gli Obertenghi, dopo la restaurazione della loro autorità sulla marca, graviteranno ancora per qualche tempo prevalentemente in Emilia e in Lunigiana, dove daranno vita ai più importanti e noti loro rami: i Pallavicino, gli Estensi ed i Malaspina. Alla morte di Ottone III, senza prole, gli Obertenghi sosterranno Arduino contro Enrico, eletto Imperatore e Re d'Italia e di Germania, al quale tenteranno ancora di ribellarsi nel 1014. Condotti prigionieri in Germania (uno solo di essi riesce a fuggire), vi rimarranno qualche anno. L'ultimo a rientrare, Adalberto, tornato in grazia dell'Imperatore, combatterà contro i Saraceni di Sardegna e di Corsica e ridurrà quest'ultima isola in suo potere⁶.

Qui da noi, a sud-ovest del fiume Scrivia, la loro penetrazione avverrà pertanto più tardi; siamo infatti al confine tra la loro Marca e quella Aleramica, in una zona certamente periferica, per la maggior parte caratterizzata dal bosco, al margine del quale sussistono ancora a lungo, in una situazione di relativa autonomia, diversi importanti feudatari.

Attraverso le numerose vie mulattiere che scendono da Marcarolo lungo i crinali montani, è intanto tornata, dopo il nuovo assetto amministrativo-militare costituito con le marche, a rifluire la maggior parte del traffico commerciale tra la pianura padana e Genova. Questa, che si è ripresa molto rapidamente, già nel 958 riesce a farsi riconoscere da Berengario II gli antichi privilegi⁷. Poi, con l'obiettivo di garantire al suo

⁴ - Ferdinando Gabotto sostiene che esso è soltanto un espediente architettato dalla obertenga Ermengarda, moglie di Lamberto, per impedire che le terre in questione vengano ereditate dai collaterali parenti del marito e per farle invece confluire nel patrimonio della sua famiglia di origine. Romeo Pavoni ritiene invece che già nel 959 il predetto Lamberto aveva fatto ricorso a un'investitura da parte del vescovo di Tortona, per meglio difendere il suo dominio su Gavi e Montalto, subinfeudando a sua volta questo piccolo borgo, sito tra Pratolongo e Rigoroso, ad altri vassalli, e che quindi anche questa vendita fittizia ad un ecclesiastico sia intesa ad eludere le rivendicazioni di Oberto I, rientrato in Italia, nel 961, al seguito di Ottone I.

⁵ - F.GABOTTO, p. 69 e sgg.

⁶ - M.NOBILI - G.SERGI, *Le marche del regno italico: un programma di ricerca*, in "Nuova rivista storica", LXV, 1981, pp. 399-405.

⁷ - *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di A.Rovere, vol. I/1, Genova, 1992, n. 1.

flusso commerciale la maggiore speditezza e sicurezza, si preoccupa di predisporre a cavallo dei gioghi appenninici, lungo gli itinerari che più la interessano, delle "stazioni" di assistenza, controllate direttamente dai suoi cittadini o indirettamente tramite le strutture monastiche che fanno capo a San Siro di Genova e a San Fruttuoso di Capodimonte. Tale sembra, senz'altro, essere l'obiettivo dell'acquisto di certi terreni che Oberto, Vice Comes de Civitate Genua fa nel 978 in territorio *Vico Molonie ... ubi dicitur in Campora*⁸. Questo, che corrisponde all'odierna Carbonara Scrivia, è un luogo abitato prevalentemente da mulattieri, assai idoneo quindi a costituire una specie di capolinea genovese nei pressi di Tortona, che, a quel tempo, sta ritornando ad essere il più importante nodo di traffico della pianura padana. Così, per mettere l'Abbazia di San Siro in grado di istituire, ove necessario, altre idonee infrastrutture di supporto ai traffici e per dotarla di adeguati mezzi di sussistenza, Giovanni, vescovo di Genova, costituendola nel febbraio 1007 sotto la regola di San Benedetto, le concede decime e beni in diverse località tra cui Langasco, Voltaggio, Carosio e Gavi⁹.

Alla stessa linea politica genovese è ispirato un altro atto che interviene qualche decennio dopo e che vede, il 1° gennaio 1017, il Conte Guidaldo del fu Ingone, il quale si trova in Tramontana, donare al già ricordato Monastero di San Siro una *manso cum omnibus rebus ad ipsum pertinentibus*, sito in Monte Mauro, cioè vicino a Marcarolo¹⁰.

Lo stesso Guidaldo, signore di Summaripa, che si è riservato l'usufrutto vita natural durante, concederà a livello nell'aprile successivo il medesimo manso, pattuendo che il pagamento del relativo canone dovrà avvenire "in loco Summaripa"¹¹. L'anno seguente i fratelli Rainfredo, Oberto suddiacono e Ido,

⁸ - L.T. BELGRANO, *Cartario Genovese*, Atti della Società Ligure di Storia Patria (d'ora innanzi ASLSP, vol. II, p. I, (1870), doc. X.

⁹ - A.BASILI - L.POZZA, *Le carte del monastero di S. Siro dal 952 al 1224*, Genova 1974, doc. IX.

¹⁰ - Romeo Pavoni identifica questo Guidaldo del fu Ingone come appartenente alla famiglia dei Conti di Acqui (R. PAVONI, *Il regime politico di Acqui nei secoli X-XIV*, in "Saggi e documenti", II, tomo primo, Civico Istituto Colombiano, Genova 1982, pp. 83 e 84, nota n. 10).

¹¹ - Nella bolla con la quale, il 13 aprile 1216, papa Innocenzo III conferma al monastero di San Michele della Chiusa diverse dipendenze, sono comprese, *in episcopatu Terdonensi, ecclesiam Summeripe, ecclesiam de Nizolasco, ecclesiam sancti Gregorii de Ceta, ecclesiam sancti Michaelis de Campo, ecclesiam de Rondonaria, ecclesiam de Castro Veteri, ecclesiam de Morellusc.*

Avvalendosi di altri documenti Lorenzo Tacchella identifica in modo certo l'*Ecclesiam Summaripe* del diploma con il Priorato di San Michele, fondato sulla destra del torrente Scrivia, di fronte a Serravalle, acclarando anche che il territorio di Summaripa si dilatava fino al Borbera. Anche la chiesa di Rondonaria, la cui ubicazione neppure le successive bolle del 1245, 1414 e 1459 aiutano ad identificare, era quindi una dipendenza della Abbazia di San Michele della Chiusa, così come quella di Castelvero vicino a Castelletto d'Orba. Vedi: L.TACCHELLA,

figli del fu Ingone, vendono ad Anna, figlia del fu Oberto Visconte, capostipite dei Carmandino (quello che aveva acquistato i terreni in Vico Molonie) la metà dei beni che il padre possedeva nel Comitato genovese e nella Valle di Lavagna¹².

Questi atti sembrano indirettamente attestare il nuovo ritorno in auge degli Obertenghi e la pressione territoriale che essi stanno esercitando per assumere il concreto possesso delle parti relativamente periferiche della loro Marca. Per dare un sostanziale impulso alla ricostruzione post-saracena, che qui, a ponente dello Scrivia, è ancora in ritardo, essi non mancano di ricorrere al già collaudato strumento delle strutture monastiche benedettine, tanto efficienti sotto l'aspetto organizzativo quanto capaci dal punto di vista tecnico.

A tal fine il Marchese Adalberto e la moglie Adelasia, con atto del 10 giugno 1033¹³, dotano il Monastero di Santa Maria di Castiglione, già da essi costituito qualche anno prima vicino a Parma, di moltissimi beni e diritti immobiliari siti in diversi Comitati del Regno Italico *que sunt de areas de terra cum muras atque petras in parte super habentes, que iam solarias atque salas fuerunt*, costituiti cioè da terreni su cui restano ruderi di mura e pietre sparse. La frase è chiaramente indicativa della perdurante situazione di rovina, tanto degli edifici rurali (solarium è il locale dove si conservano i prodotti del suolo) quanto di quelli di abitazione (salas).

Nel lungo relativo elenco sono comprese molte località che ci interessano da vicino, site nel Comitato Tortonese. In particolare sono citati Gavi e Parodi, dove i monaci venuti da Santa Maria di Castiglione, daranno faticosamente vita ai Monasteri di Sant'Eusebio di Gavi, di San Nicolò di Tassarolo e di San Remigio di Parodi.

Qui secondo la tradizione raccolta dal Rev. Antonino Sasso, prevosto di San Remigio di Parodi, in un suo scritto del 1876, e ripresa dai Remondini¹⁴, essi bonificheranno la palude, che l'Albedosa formava nel piano tra Cadepiaggio e la Reguardia, aprendo nella roccia, ai piedi della Reguardia stessa verso San Cristoforo, in canale atto a dare libero sfogo alle acque dei colli Guastese e Schiavolo. E il monte così tagliato prenderà il nome di Macagnano (dal verbo macare, che significa fare a pezzi, macellare)¹⁵.

Insedimenti monastici delle Valli Scrivia, Borbera, Lemme, Orba e Stura, Novi Ligure 1985; Archivio di Stato di Torino, Abbazie, S.Michele della Chiusa, mazzo 1, n. 3bis).

¹² - L.T. BELGRANO, *Cartario cit.*, docc. LXVIII, LXIX e LXX. Nell'atto del 1.1.1017 è previsto che la donazione del manso abbia effetto dopo la morte del donatore.

¹³ - L.A. MURATORI, *Delle antichità estensi*, p. 119 e sgg.

¹⁴ - A. e M. REMONDINI, *Parrocchie dell'Archidiocesi di Genova*, Genova, 1882-1897, parte II, Regione XIII, p. 76 e sgg.

¹⁵ - D.M.GUARCO, *manoscritto*, Parodi L. 1878, presso l'Accademia Urbense di Ovada.

Il rev. Sasso ci dice anche che il monastero di San Remigio, prima che la palude venisse bonificata, sorgeva sul monte che unisce la Guardia ed i Ranieri.

Ma se i Benedettini di Castiglione Parmense vengono nella nostra zona per restaurarne l'agricoltura, da Genova, oltre quelli di San Siro già ricordati, ne vengono altri, con l'obiettivo prioritario di fornire assistenza ai viandanti. Nei primi decenni del Duecento, infatti, quando ormai, trascorso quasi due secoli dalla donazione Adalbertina, si può finalmente dire che essa ha raggiunto i suoi effetti, troviamo, in due atti di donazione di una parte del Bosco di Rovereto presso Gavi, la conferma che anche i monaci di Sant'Andrea di Sestri e quelli di Tiglieto sono operanti rispettivamente in quel di Bisio ed a Bosco Marengo¹⁶, ed altri documenti ancora attestano la loro presenza a Voltaggio e a *Castrum Vetus*.

Persino le monache cisterciensi partecipano, alla fine del XII secolo, alla nuova ondata di attività colonizzatrice e alla istituzione della rete alberghiera per la ripresa dei traffici. Colorata di miracolosi particolari è la leggenda che fra Jacopo d'Acqui, nel suo *Chronicon Imaginis Mundi*, ci riporta circa la nascita di questo monastero e la sua consacrazione¹⁷. Egli narra che una nobildonna genovese, transitando nelle parti dette di Banno, vide una gallina bianca con una gran moltitudine di polli bianchi e, ammonita da un sogno, costruì in quel luogo un monastero di cui divenne Abbadessa. Aggiunge fra Jacopo che il vescovo di Tortona, venuto nel 1158 a consacrare l'altare, inspiegabilmente nelle orazioni liturgiche si sbagliò più volte, cosicchè finì per dare al monastero una doppia intitolazione: a Santa Maria e alla Santa Croce, la medesima di quello di Tiglieto.

In base a questa constatazione e ad altri elementi non vi è dubbio che la nascita del Monastero di Banno sia avvenuta ad opera della Badia di Tiglieto, ma che lo stesso, inizialmente, sia stato unicamente maschile. Solo alla fine del secolo esso verrà affiancato da un altro femminile, fondato da Giacomina Canefri, una nobildonna di Sezzadio, e da alcune appartenenti a nobili famiglie genovesi¹⁸.

Il monastero genovese di San Siro riceve nel 1065, un'altra donazione, consistente in due massarizie site in Tramontana, rette e lavorate da Benedetto e Bernardo massari, uomini liberi.

¹⁶ - Il 4.1.1127, con atto stipulato nel monastero di Sant'Eusebio di Gavi, (C.DE SIMONI, *Annali*, p. 12) e con altro atto dello stesso anno (F.GUASCO DI BISIO, *Dizionario feudale degli antichi stati sardi e della Lombardia*, Pinerolo, 1911, p. 239). Le donazioni sono fatte dal marchese Alberto di Gavi (vedi anche D.T. MORENO e G.P.MARISCOTTI, *Documenti su di un fondazione cistercense nella Val Lemme: Bisio*, in "Novinostra", Novi L., n. 4, dic. 1966).

¹⁷ - F.GASPAROLO, *Memorie storiche di Sezzè Alessandrino - L'abbazia di S. Giustina*, voll. 2, Alessandria, 1912, vol. II, doc. VI.

¹⁸ - F.GASPAROLO, *Memorie*, vol. I, p. 221 e sgg.

La vicenda di San Remigio

I primordi

La prima testimonianza documentata della avvenuta edificazione del monastero di San Remigio interviene però solo quando è ormai trascorso oltre un secolo dalla donazione adalbertina. Ce la offrono due bolle pontificie, con le quali a breve distanza di tempo, il 13 aprile 1143 ed il 10 maggio 1144, rispettivamente papa Innocenzo II e papa Lucio II confermano San Remigio ed altre dipendenze alla casa madre di San Maria di Castiglione, che a sua volta, risulta dipendere direttamente dalla Sede Apostolica, cui pagava censo¹⁹.

Nel 1188 San Remigio ha già, come sua dipendenza, la vicina chiesa di Santo Stefano: ed all'intorno si sono ormai formate due importanti comunità agricole, due ville, che si oppongono con successo al tentativo della vicina Molonesio (l'odierno Mornese) di attrarre nella sua orbita i Gualdi ed i Ponassi.

Le due ville "in potestatie Pallodi", San Remigio e Santo Stefano, già hanno, come la stessa Molonesio, i loro sindaci, e si sono quindi affrancate, almeno amministrativamente, dal dominio assoluto degli Obertenghi marchesi di Gavi e di Parodi, discendenti dal marchese Adalberto²⁰.

La pretesa del Vescovo di Tortona

Non solo i Comuni di Genova e di Tortona, ma anche le rispettive diocesi si contendono questa fetta dell'Oltregiogo: così il monastero di San Remigio è costretto a difendere contro il Vescovo di Tortona la sua dipendenza da S. Maria di Castiglione.

Nell'importante processo del 1228 il procuratore del Vescovo di Tortona vorrebbe provare che, se non il monastero, comunque la chiesa di San Remigio appartiene alla Diocesi di Tortona, dipendendo dalla Pieve di Gavi.

E così i testimoni dell'una e dell'altra parte si danno battaglia: quelli favorevoli al Vescovo di Tortona, tra cui troviamo il prete Vassallo di Tramontana ed un certo *Oddinus de Pratolungo*, affermano che un nunzio del Priore di San Remigio ricevette al sabato santo il Crisma dalla Pieve di Gavi e così pure che alcuni chierici della chiesa di San Remigio ricevettero gli ordini dal Vescovo di Tortona ed intervennero al capitolo del vescovo stesso.

Ribattono i monaci di San Remigio che ciò avvenne "propter guerram ed impedimentum temporis" e che i loro chierici possono ricevere gli ordini

¹⁹ - A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia*, Vol. I, doc. XXXVIII e XXXIX.

²⁰ - E. PODESTÀ, *Mornese nella storia dell'Oltregiogo Genovese (tra il 1000 e il 1400)*, Genova 1983.

dal Vescovo che più loro aggrada. Gli avversari accettano l'obiezione per quanto riguarda l'ordinazione ma la respingono a proposito del crisma.

Replicano ancora per San Remigio il priore Rolando, il prete Azario e don Oglerius che il Vescovo di Tortona mai è venuto a visitare la loro chiesa, e gli altri prontamente smentiscono: Opizo, *episcopus Terdone*, non solo ha visitato San Remigio, ma anche la cappella di Santo Stefano che è sotto San Remigio²¹.

I monaci cistercensi la spunteranno: le bolle di papa Innocenzo II e di papa Lucio II che abbiamo più sopra ricordato non lasciavano dubbi in proposito. Posto sotto la protezione papale, il monastero di S. Maria di Castiglione con le sue diverse dipendenze, godeva "ipso facto" dei diversi privilegi che il Vescovo di Tortona aveva appunto tentato di obliterare.

Ma, a quanto pare, le vertenze che opponevano le istituzioni monastiche alla struttura ecclesiale erano tipiche della congiuntura.

Ad un'analogia controversia partecipa infatti nel 1231, in veste peraltro solo di testimone, Manfredo, priore di San Remigio, presente in Acqui il 29 settembre, quando il Vescovo Ottone e l'Arciprete Arnaldo di Vesima emettono una sentenza sulla giurisdizione del monastero di San Pietro²².

Sono questi episodi un significativo segno che mentre l'attività monastica ha adempiuto alla sua missione promozionale, la struttura ecclesiale vera e propria si è rinforzata. Superata la situazione di emergenza si è ormai approdati ad una nuova fase di ripresa e di sviluppo.

Anche nella nostra zona, il difficile, silenzioso ed importante lavoro compiuto dai monaci nei due secoli che sono trascorsi dopo la donazione adalbertina, ha dato i suoi frutti. Nonostante che le notizie ed i documenti di cui disponiamo in proposito siano assai scarsi, è certo che, non solo nelle più fertili aree di pianura, ma anche nelle zone collinari, l'economia agricola è tornata a fiorire.

L'iniziativa privata riprende vigore

Parallelamente l'iniziativa privata ha ripreso spazio: persino i genovesi - marinai e mercanti - ora vengono ad investire qui nell'Oltregiogo, in acquisti terrieri, i capitali che il grande sviluppo dei traffici intervenuto con le crociate e dopo le crociate, ha permesso loro di accumulare.

La nuova situazione politica, che, come vedremo, ha frattanto visto Genova esautorare ed estromettere i marchesi Obertenghi, e soprattutto la lontananza

²¹ - C. DE SIMONI, *Documenti Gavi* cit., doc. VIII, XIII e XVII. Opizo fu vescovo di Tortona a partire dal 1205 (A. FERRETTO, *I primordi e lo sviluppo del cristianesimo in Liguria e in particolare a Genova*, ASLSP., vol. XXXIX, Genova 1907).

²² - A. ROVERE, *Le carte del monastero di S. Benigno di Capodifaro (Sec. XII-XV)*, ASLSP, vol. XXIII (nuova serie), fasc. I., Genova 1983.

da Parma, accentuano per i monaci di San Remigio le difficoltà di una gestione, già fattasi problematica per l'evoluzione che è intervenuta nel contesto politico e nel mercato della manodopera.

Tutti fattori concomitanti che consigliano la casa madre di Castiglione Parmense a prendere in seria considerazione la possibile cessione di una cospicua parte delle proprietà immobiliari dei loro monasteri.

Ma naturalmente non tutto va liscio: il più generale aumento della litigiosità coinvolge anche i monasteri, dimostrandoci che le antiche immunità ed il tradizionale rispetto di cui essi godevano stanno ormai entrando in crisi a seguito della evoluzione economica e sociale.

È una nuova situazione che si manifesta con chiarezza anche nella vertenza che nasce tra i genovesi Pasqualino e Giovanni di Negro, da una parte, e l'Abate del monastero di S. Maria di Castiglione, dall'altra, in ordine alla vendita "facta vel facienda", cioè già perfezionata o da perfezionare, dei possedimenti di questo monastero in territorio di Gavi, Tassarolo e Parodi (e che riguarda quindi direttamente San Remigio), vertenza che si trascinerà molto a lungo.

Da un primo documento, datato 22 settembre del 1233, risulta che i Di Negro indicano come loro arbitri di parte, in ordine alla suddetta vertenza, i più alti notabili parmensi.

Poco più di un anno dopo, non soddisfatti dell'andamento procedurale, i due fratelli riescono persino a provocare l'interessamento di Papa Gregorio IX, che incarica l'arciprete della Pieve di Moneglia di esperire i dovuti controlli.

La vicenda si trascina e si inasprisce fino al punto che Pasqualino Di Negro viene addirittura scomunicato dal sommo Pontefice e così l'8 giugno 1237 deve costituire un suo procuratore per ottenere l'assoluzione²³.

Genova, consolidato il suo dominio in tutto l'Oltregiogo, è riuscita frattanto ad ottenere che la giurisdizione del suo vescovo si estenda a queste terre, che divengono così genovesi anche a tale effetto.

Compreso San Remigio: troviamo infatti che, nel 1289, l'Abate di S. Maria di Castiglione, conferendo un'ampia procura al prete Francesco Misante, quale rettore, ministro e priore di San Remigio, specifica che quest'ultimo si trova ora nella diocesi genovese²⁴. Ciononostante, i Benedettini di S. Maria di Castiglione restano ancora a lungo nel possesso del monastero di San Remigio.

Ce lo attestano con precisione alcuni atti nei quali compare, come rettore e ministro della chiesa di San Remigio di Palodio, "subiecta monasterio et Conventui S. Mariae de Castejono, diocesis parmensis", il benedettino d. Opizo. A questi, i fratelli Romino e Loarengo Di Negro, insieme a Capretto Di Negro q. Manuelo, che agisce anche per conto degli altri suoi fratelli,

²³ - A. FERRETTO, *Documenti genovesi cit.*, Vol. II, doc. CDLXXI e CDLXXXII.

²⁴ - C. DE SIMONI, *Documenti Gavi cit.*, doc. XVI.

rilasciano, in data 13 novembre 1302 e 5 luglio 1303, quietanza di canoni terratici e di livello relativi a terre in Parodi.

Sono queste evidentemente le proprietà conseguite dai loro avi a seguito della già citata vertenza. Ma ora le cose si sono appianate.

A Capretto e Francesco Di Negro infatti il benedettino d. Opizo rilascerà procura il 19 gennaio del 1310 per ottenere il risarcimento dei danni provocati ai beni della chiesa di San Remigio dall'esercito genovese impegnato nell'Oltregiogo contro Opizzino Spinola²⁵.

Secondo quanto asserito dal prete Antonio Sasso e riferito dai fratelli Remondini pare che il monastero sia stato abbandonato nel 1375, mentre nel 1383 la sua Chiesa sarebbe stata costituita in Parrocchia, annoverando duecento anime.

In questi anni i legami di San Remigio con S. Maria di Castiglione finiscono per allentarsi sempre più e, correlativamente, è naturale, pervengono ad essere più stretti quelli con Genova: in un atto del 1378 compare come rettore di San Remigio il genovese Aleramo Spinola di Luccoli, peraltro ancora monaco parmense²⁶; il 3 settembre 1385 fratel Dionigio, priore di San Remigio di Parodi, è a Genova, nel monastero di San Benigno di Capo Faro, dove fa da testimoniaio in un atto notarile²⁷.

La parrocchia di San Remigio, compresa nel Vicariato di Gavi, è così fiorente che compare nelle "rationes decimarum" della Chiesa genovese negli anni 1364-1368 per lire una e soldi dieci, mentre nel lodo o compromesso steso nel 1387, per fissare la quota in caso di tassazione a tutte le chiese di Genova, è registrata al n° 274 per lire 8, con lo stesso imponibile cioè assegnato alla parrocchiale di Gavi²⁸.

Il patrimonio terriero che appartiene al monastero di San Remigio è ora sempre più appetito dai patrizi genovesi: per decreto di papa Bonifacio IX consegue il 21 febbraio 1400 sui beni in questione - "andati per molti anni incolti", così si legge nel breve pontificio- un livello per ventinove anni il "nobilis vir miles ianuensis" Illario de Auria q. Percivale, cognato di Manuele II Paleologo, Imperatore greco.

Lo stesso Illario ne prende possesso il 12 dicembre di quell'anno tramite suo fratello don Gerolamo, Rettore di Sant'Erasmo di Campi in Polcevera, che ne diviene quindi il beneficiario di fatto²⁹.

²⁵ - ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (d'ora innanzi ASG), ms. 541, cc. 1549, 1478 e 1499.

²⁶ - N. PERAZZO, *Memorie e notizie di Chiese e Opere Pie di Genova*, ASG, ms. n. 837 (sec. XVIII).

²⁷ - A. ROVERE, *Le carte del monastero di S. Benigno di Capodifaro (Sec- XII- XV) cit.*

²⁸ - Archivio Segreto Vaticano. Collect. 132, f. 74; L.T BELGRANO, *Illustrazione del Registro Arcivescovile*, ASLSP, parte I, fasc. II, Genova 1886, pag. 393.

²⁹ - Illario viene definito da papa Bonifacio IX: "nobilis vir miles januensis", cioè, alla lettera, nobile e valoroso uomo, militare di professione e cittadino genovese.

Le vicende ed il potere politico hanno pur sempre i loro riflessi.

Qualche anno dopo, è priore di San Remigio il genovese frate Antonio Spinola, anch'egli benedettino, il cui nonno Alaone ha sposato una figlia naturale del duca Galeazzo Visconti³⁰. Ed è un procuratore di questo frate Antonio Spinola quegli che stipula in Genova, il 14 luglio 1403, con Marco Doria, che si dichiara figlio del q. Nicolò, un atto, che si riferisce ad un momento particolare della vita del Monastero, tuttora retto dai monaci benedettini.

Stilato dal notaio Cristoforo Revellino, in contrada di Piccapietra, sotto la loggia della casa dello stesso notaio, è interessante sotto diversi profili e merita quindi un sommario cenno del suo contenuto.

L'accordo intervenuto tra Marco Doria e Paolo di Prementorio, il quale appunto agisce per conto di Frate Antonio Spinola, prevede che questi, dietro compenso di lire 250 di Genova, rinuncerà al beneficio di San Remigio a favore di Nicolò figlio di Marco Doria, o di un altro dei figli dello stesso Marco.

Garantiscono la corresponsione del suddetto compenso, in ragione di lire 25 ciascuno, Scipione figlio del q. Percivale e Pietro Doria del q. Luchino, mentre per il residuo debito dovranno reperirsi idonei fideiussori in Genova, Capriata, Gavi e Voltaggio.

L'atto è fatto a richiesta di Carlo Spinola di Lucoli, figlio di Giuliano e fratello del reverendo Antonio.

È intenzione di Marco Doria, dichiarata nell'atto, di conseguire a favore del figlio, anche il livello che in data 21 febbraio 1400 Papa Bonifacio IX aveva concesso per ventinove anni allo "spectabili militi domino Illario de Auria q. Percivalis", genero di Manuele II Paleologo Imperatore Greco³¹.

L'operazione non andrà a buon fine: diversi atti notarili ci confermano infatti che frate Antonio Spinola resta ancora per diversi decenni titolare del Priorato di San Remigio.

Particolarmente chiarificatrice dei costumi del tempo è la supplica che egli, nella suddetta qualità, rivolge il 18 agosto 1430 a papa Martino V, per

All'immissione in possesso, è interessante rilevarlo, provvede il Vicario Oltregiogo del Comune di Genova che, con atto rogato dal notaio Biasino Costa di Ovada, agisce in virtù di lettere esecutorie di fra Giacomo de Laude, priore di S. Matteo, date il 29 novembre e registrate negli atti di Giovanni de Pineto (A. CALCAGNINO, *Annali di casa Doria*, ms. sec. XVI (propr. privata), parte I, pag. 449).

Per altre notizie su Illario Doria vedi E.PODESTÀ, *Uomini monferrini signori genovesi*, Genova 1986, cap. 1).

³⁰ - N. BATTILANA, *Genealogie delle famiglie nobili di Genova (famiglia Spinola di Luccoli)*, cc. 83 e 84. Genova 1825-1833.

³¹ - Pietro Doria q. Luchino è condomino a metà di Mornese, assieme a Marco Doria. Illario Doria, cugino di Marco, aveva sposato una figlia naturale di Manuele Paleologo (v. E.PODESTÀ, *Uomini Monferrini, signori genovesi*, Genova 1986, cap. I, nota 22).

avere confermato il beneficio di San Remigio, che ricorda di aver conseguito dopo la morte del q. Corrado Spinola ed il cui reddito, precisa, non eccede i sessanta fiorini annui. Teme di trovarsi in difetto, dato che al beneficio è annessa la cura delle anime, cui non soddisfa direttamente, essendo tuttora insignito del solo carattere di chierico, non avendo conseguito il sacerdozio perché impedito dallo studio delle lettere e da altre diverse occupazioni. Chiede quindi al Sommo Pontefice e da lui ottiene di poter continuare ad avvalersi, per il culto e la cura delle anime, di un apposito cappellano.

Tale prassi proseguirà senza ulteriori difficoltà molto a lungo ed anzi, come vedremo, verrà eretta a sistema: frattanto il 27 maggio 1444, in Genova, con uno specifico atto contrattuale, Antonio Spinola ed il suo cappellano Bartolomeo di Negro, priore del priorato di S. Maria del Priano (sita vicino a Borzoli), provvedono a regolare i reciproci diritti e doveri.

Da parte sua Bartolomeo di Negro promette di espletare in modo lodevole il suo ruolo sacerdotale, con diligenza e sollecitudine come è costume nella Chiesa di San Remigio, di celebrare la messa e gli altri uffici di culto, di provvedere alla cura delle anime e di amministrare la chiesa ed i parrocchiani in conformità alle consuetudini da sempre rispettate.

Tutto ciò in nome e per conto di frate Antonio. È dovere di frate Bartolomeo di adempiere ai medesimi uffici anche per le chiese viciniori, laddove frate Antonio dovesse mandarlo. L'impegno decorrerà dal prossimo 10 giugno ed avrà la durata di dieci anni, durante i quali il di Negro dovrà mantenere la sua residenza in San Remigio, cioè nell'annessa canonica.

Garantisce frate Bartolomeo che durante i dieci anni suddetti non si allontanerà senza il consenso di frate Antonio, essendogli peraltro lecito di venir a Genova una volta al mese e di impiegare tra viaggio e permanenza non più di quattro giorni.

Quale corrispettivo del servizio prestato riceverà annualmente sette mine di grano e sette metrete di vino, rispettivamente al tempo del raccolto e della vendemmia ed inoltre, alla festa di San Martino, gli verrà dato un porcellino od una porcella che potrà allevare, mentre gli spettano anche, una volta tanto, sette polli. Nulla dovrà pagare per il *condeccente* alloggio che gli viene assegnato nella casa del priorato di San Remigio, dove abiterà anche la sua "famula seu servitrice", e parimenti gratuita sarà quella quantità di legname che ogni anno potrà prelevare per suo uso e consumo nei boschi di proprietà della Chiesa.

Con apposite clausole viene poi previsto che le offerte in natura dei fedeli - comprese le uova ricevute o raccolte durante la Settimana Santa - e le somme comunque da essi corrisposte, in relazione ai servizi del cappellano, spetteranno a questi solo per la metà, essendo la rimanente parte da devolversi a frate Antonio Spinola, eccezion fatta per le candele dei funerali che, secondo consuetudine, restano appannaggio del celebrante.

Si stabilisce inoltre che, nel caso venga mandato altro sacerdote a celebrare in San Remigio allorchè frate Bartolomeo è impegnato nelle chiese circoscrive - o viceversa - i due dovranno ripartirsi in egual misura la metà

delle offerte, restando confermato che l'altra metà spetta comunque ad Antonio Spinola.

Questi concede quindi a frate Bartolomeo in godimento tanta terra ortiva quanta può servire a coltivar gli ortaggi consumabili da lui e dalla sua servitrice. Da ultimo viene pattuito a favore di frate Bartolomeo che, qualora in caso di guerra o di sua infermità (reale e non fittizia) non potesse ulteriormente risiedere in loco, gli sia consentito di venirsene a Genova ad aspettare la fine delle ostilità e, rispettivamente, il ricupero della salute, ritornando immediatamente ai suoi impegni non appena siano cessate le cause suddette ³².

Si infittiscono i legami con Genova.

Nel 1460 i Doria di Mornese conseguono finalmente il Priorato di San Remigio. Con una sentenza del 12 settembre viene infatti dichiarato decaduto dalla carica il benedettino frate Aronne di Busalla, perché da tre anni si è assentato, portando seco una parrocchiana, con la quale vive *more uxorio*, ed il priorato viene quindi assegnato al suo accusatore il ventenne Taddeo Doria, figlio di Giovanni q. Marco, che si fa monaco in S. Maria di Parma.

È interessante rilevare che Antonio de Cortesiis, priore della Chiesa di San Matteo di Genova, la chiesa gentilizia dei Doria, incaricato dal Pontefice Papa Pio II di svolgere la relativa procedura istruttoria, invia a Mornese, per

³² - B. NOGARA. D. PUNCUH e A. RONCALLO, *Suppliche di Martino V relative alla Liguria*, ASLSP, XIII, pag. 317, n. 363; ASG, *not. Andrea de Cairo*. fz. 2, c. 76.

Frate Antonio Spinola compare in altri atti qualificandosi Priore di S. Remigio: il 21 gennaio 1410, in una imbreviatura notarile che si riferisce ad imprecisati benefici già vacanti o prossimi ad esserlo nelle diocesi di Genova e di Savona (ASG, *not. Lorenzo Villa*, fz. 1, c.V); il 14 maggio 1418, risultando anche commendatario della Chiesa di S. Maria di Granarolo in Genova (ASG, *not. Lorenzo Villa*, fz. 2, c. 240); il 24 novembre 1419, essendo in vertenza circa la commenda di S. Maria di Granarolo, supplica papa Martino V ricordando di averla avuta a suo tempo a seguito di promessa di papa Alessandro V (B. NOGARA. D. PUNCUH e A. RONCALLO *cit.*, p. 99, n. 86); il 22 febbraio 1438 nomina fra Domenico da Voltaggio cappellano della chiesa di S. Maria di Granarolo, di cui è commendatario (ASG, *Notari Ignoti*, fz. 82); nel 1439 ottiene da papa Eugenio IV l'approvazione della cessione fatta della chiesa di S. Maria di Priano presso Borzoli a Giovanni de Gatti, priore di S. Teodoro (A. FERRETTO - G. PARODI, *Annali Storici di Sestri Ponente*, ASLSP, XXXIV, Genova 1904, pag. 37).

Il 9 gennaio 1412, Teodoro II Marchese di Monferrato, Signore e Capitano di Genova, ed il Consiglio degli Anziani raccomandano al Papa frate Antonio, priore di San Remigio, e Giacomo, Arcidiacono di Pavia, definendoli due illustri cittadini genovesi, entrambi di casa Spinola tra le più cospicue di Genova e chiari per scienza e virtù, che si dispongono a presentare una supplica per mezzo del Generale dei Predicatori, Rev. Padre Tommaso di Fermo, professore in Teologia (ASG, *Archivio Segreto, Litterarum*, fz. 1777. lett. n. 463).

notificare l'atto di citazione, frate Domenico de Arecho di Moronesio, uno dei Cappellani della suddetta chiesa genovese.

La formalità avviene il 28 agosto 1460 nel Ricetto, dove, in casa di Giovanni Pistarino, abita il notaio Bartolomeo Lanerio di Giuliano da Gavi, che a Mornese ricopre anche la carica di podestà.

A Mornese ancora, "ad bancum juris", vengono raccolte dallo stesso notaio le due uniche testimonianze che figurano agli atti processuali, quelle del notaio Giacomo Rabito q. Oberto di Palodio e di frate Gasparre de Mauro, monaco di San Fruttuoso di Capodimonte. Il documento relativo viene rogato il 10 settembre.

Taddeo Doria non resterà a lungo nel possesso del priorato di San Remigio di Parodi; risulta infatti che già rinuncia, probabilmente per ragioni di salute, nel 1464³³, ed il Pontefice Paolo II dispone che il medesimo venga conferito al diciottenne Luciano Doria, fratello di Taddeo, riservando a questi una pensione annua di trenta fiorini d'oro da prelevare sui redditi del priorato. Alle lettere papali si darà esecuzione il 2 gennaio 1465³⁴.

Luciano Doria a sua volta ne farà rinuncia nel maggio del 1474, ed in sua vece, il 15 dello stesso mese verrà nominato da papa Sisto IV Masino Fieschi, canonico di San Lorenzo. Questi, che troveremo ancora commendatario di San Remigio il 6 novembre 1481, ne prende materialmente possesso il 19 giugno successivo, in presenza di Bartolomeo Grimaldi, che interviene come Podestà di Gavi ed in rappresentanza di Antonio Guasco, Signore di Gavi³⁵.

Mentre nel 1487 il monastero di S. Maria di Castiglione passa dai Cistercensi agli Olivetani³⁶, i legami con Genova si concretizzano - alla fine del secolo XV - anche sotto altri profili: sia perché è diminuito il numero di monaci ed anche scarseggiano i preti secolari, sia perché molte chiese e monasteri cittadini non godono di rendite sufficienti, vengono presi

³³ - Il 12 giugno 1464 viene ad assumere la cura della chiesa di San Silvestro di Mornese frate Gaspare di Mauro, che aveva precedentemente tenuto quella della chiesa parrocchiale di S. Marziano di Parodi (oggi Bosio). Nel 1460 aveva testimoniato contro frate Aronne di Busalla, nell'interesse di Taddeo Doria.

³⁴ - Per Taddeo Doria: ASG, *notaio Andrea de Cairo*, fz. 16, atti nn. da 253 a 265.

Per Luciano Doria: ASG, *notaio Andrea de Cairo*, fz. 20, atti nn. 3 e 4. Le missive papali sono indirizzate a Bartolomeo Quaquaro, Abate di S. Andrea di Sestri Ponente (v. anche N. PERAZZO, ms. cit.; A. FERRETTO - G. PARODI cit. p. 327).

Luciano Doria è soltanto chierico: la concessione del beneficio è fatta nella prospettiva di una sua professione come monaco.

³⁵ - ASG, *not. Andrea de Cairo*, fz. 29, c. 186.

Nel 1481 il Fieschi viene indicato come Vescovo di Tripoli (N. PERAZZO, ms. cit.); nel 1461 era Commendatario dell'Ospedale di S. Maria di Morigallo (ASG, *not. Andrea de Cairo*, fz. 17, atto dell'8.1.1461).

³⁶ - Enciclopedia Cattolica, alla voce Parma, p. 850.

provvedimenti come quello che già aveva visto nel 1436 l'unione del priorato di San Remigio al monastero di San Maria della Cella di San Pier d'Arena ³⁷.

Ora, sessantanni più tardi, per i medesimi motivi, viene unito alle due parrocchiali di Santo Stefano di Parodi e di San Marziano di Bosio il monastero di Santa Maria di Promontorio, detto volgarmente degli Angeli, da poco fondato per i carmelitani ³⁸.

Questa unione della parrocchiale di Santo Stefano al monastero carmelitano genovese risulta in vigore anche al tempo della visita pastorale che mons. Francesco Bossio fa a tutta la vasta diocesi genovese nel 1582.

Dalle prescrizioni con cui egli conclude la suddetta sua visita risulta che, mentre è operante presso San Remigio la Casaccia di S. Maria, ancora non vi è stata istituita la Società del Santissimo Sacramento.

L'autorevole visitatore ordina fra l'altro che San Remigio venga dotato di un nuovo battistero, da costruire entro un anno a spese del popolo, che l'altar maggiore sia portato a misure più confacenti e che altrettanto si faccia per quello di San Giovanni, pena la sua demolizione; ordina inoltre che venga steso un pavimento in laterizio e che le pareti della chiesa vengano intonacate, imbiancate e decorate. Prescrive ancora mons. Bossio che la Chiesa non venga affidata ad un Vicario ma che il rev. A. Camillo Scribanis vi risieda effettivamente per adempiere al suo ufficio di Parroco.

Alle orecchie di monsignor Bossio sono giunte notizie poco piacevoli; così prescrive che l'ordinario assuma informazioni, verificando se la cessione dei beni della Chiesa, alienati surrettiziamente è stata fatta in evidente utilità della stessa e provveda ad ottenere, in caso negativo, il dovuto risarcimento ³⁹.

Apprendiamo così che il patrimonio immobiliare costituito in beneficio del Priorato di San Remigio - già così appetito dai patrizi genovesi - era a quel tempo nonostante tutto, ancora assai consistente ⁴⁰.

L'elenco conseguentemente redatto da Camillo Scribanis da Gavi, protonotario apostolico (che nel 1587 risulta ancora rettore di San Remigio e Commendatario Perpetuo del suo Priorato) elenca infatti ben 51 appezzamenti, i cui toponimi spaziano in tutto il vasto territorio palodiense⁴¹.

³⁷ - N.PERAZZO, ms. cit.

³⁸ - La Chiesa di S. Stefano di Parodi viene unita al monastero di S. Maria degli Angeli il 25.1.1497; quella di S. Marziano di Bosio il 3.3.1498. (ASG, ms. 841; A. FERRETTO, *I primordi* cit., p. 674).

³⁹ - ASG, ms. 547.

⁴⁰ - Nel suo manoscritto, più volte citato, il Perazzo annota anche che il 10.10.1587 vennero uniti al Priorato di S. Remigio la Chiesa rovinata ed i beni di S. Marziano de Arcisio (Alice), con atto del notaio Gio. Antonio Roccatagliata.

⁴¹ - La consistenza patrimoniale dei beni spettanti al Priorato era pari a circa 58 ettari. Elenchiamo i diversi toponimi desumibili dal: "Registro di tutte le terre lavorative, prative, vineate e zerbide, castaneti del Priorato di S.to Remigio di Palodi ord. Scti Benedicti Januensis diocesis, possedute dal molto Rev. mons.

Alcuni anzi risultano sconfinare in quello di San Cristoforo.

In questo elenco, ed in uno successivo redatto il 9 aprile 1600 da prete Bartolomeo Ghito, che si qualifica vicario perpetuo, - il quale secondo elenco appare essere incompleto - si ritrovano in comune alcuni elementi che ci indicano con sufficiente precisione quale fosse la configurazione della zona immediatamente circostante la Chiesa di San Remigio ⁴².

Si cita nella descrizione dei beni suddetti una casa del prete detta anche "canonitta", vicina alla Chiesa, con retrostante giardino, recintato con una "mascera" (muro a secco) il quale giardino si estende dalla "mascera" stessa in su verso Cadepiazzo sino alla via comune e da detta casa verso il campanile sino alla chiesa. Sono inoltre elencati: una casa "sopra la cascina", un orto, sito di sotto l'aia dal pozzo, ed una casetta sita tra la stalla grande e la torretta.

È sintomatico che non si parli di "monastero".

Si parla invece di una casa vecchia sita sopra alla casaccia. È questa, già ricordata, l'oratorio della S.S. Annunziata, così vetusto e malandato che per esso mons. Bossio così aveva disposto: "cum sit nimis depressa, et aedibus in quibus abitatur subjaceat, a Missae celebratione interdicatur" ⁴³.

Camillo de Scribanis, protonotario apostolico e perpetuo Commendatario di detto Priorato" (anno 1582-1587). (ASG, N. PERAZZO, ms. cit.). Dal registro suddetto risulta la superficie complessiva pari a bolche 179, stara 59 e quarti 5 1/2 (in totale circa 58 ettari).

Significativa è la misurazione in "bolche" in quanto la biolca è misura emiliana che a Parma valeva mq. 3081, 43; lo staro è invece misura ligure-piemontese (a Torino = mq. 457,24).

Toponimi:

l' Arbiosa (Albedosa); Cadepiazzo (Cadepiaggio); il Pradono; il Giarino; le Dotti; al Ceppo; via Crosa; Riva Bianca; Revegotto; Calcinara; al Ferro; al Mulino; in Matora, ovvero al Begale; la Gargana; in le Prini; al Gatton ossia alli Pianazzi; Valle di Lazarino ossia al Bergognone; alli Pianazzi ossia a Cà de Demenino; Campo Rainero ossia a Cà de Demenino; Fistogna; Cà de Zam Barbero; alle deslobie; Cà de Ghiotti ossia alle gabette; alle vignazze; in Cerchiarolo; Camon; Peeroso (Perusso); Piandolfo; alla Taverna; alle Cabbane; Valle Scura ovvero alla Tagliata della Chiesa; Valle della Chiesa; la Rocca; al Cerreto; Bosco del Priore; in le Fosse; in Sergatta; alla Grilla; in li Cravi; in Fontanelle sotto la costa di Val Rossara; in Renesso; in Garbagna.

Tra i confinanti è citato il sig. Francesco Pallavicino (evidentemente i Pallavicino hanno già acquistato la tenuta che da loro prenderà il nome).

I toponimi in corsivo sono ricordati anche nell'estratto 9.2.1714 del Registro dell'Abbate Enrico Isola (ASG, *Magistrato Comunità*, fz. 319). dove sono anche citati i seguenti: Abiosa (Albedosa); la Gabara; il Rizziale; il riale della Forchella.

Tra i confinanti è citato Antonio Pallavicino (N. PERAZZO, ms. cit.).

⁴² - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 10.

⁴³ - Essendo troppo in basso e per di più sottostante a locali dove si abita viene proibito di celebrarvi la messa. L'oratorio verrà demolito nel 1709, con licenza di permutarne il sito (Archivio Storico della Curia Arcivescovile di Genova (d'ora innanzi A.S.C.) n. 172).

Prete Bartolomeo Ghito, dopo aver stipulato il 18 marzo 1602, con Gregorio Bricola q. Battista, un atto di permuta ⁴⁴, rinuncia nel 1610 alla cura del Priorato e viene eletto in sua vece prete Arcangelo Galletto.

Dalla relativa bolla di papa Paolo V del 1 settembre, eseguita il 12 ottobre dello stesso anno, risulta che la Chiesa e il Priorato di San Remigio sono "ordinis Sancti Benedicti Ianuensis diocesis", appartengono cioè ancora all'ordine Benedettino e alla diocesi di Genova ⁴⁵.

Anche il Galletto rinuncia ben presto a sua volta e ottenutane licenza si provvede di un certificato della curia genovese datato 24 ottobre 1612 con il quale si attesta "fuisse et esse religiosum bone vocis et famae, non excommunicatum, suspensum, interdictum aut aliquo crimine maculatum" ⁴⁶.

Una svolta assai importante si verifica dopo le distruzioni della guerra del 1625 - durante la quale viene devastato l'archivio parrocchiale di San Remigio e bruciato il castello di Parodi - e dopo il grave flagello della peste che dal 1627 al 1634 distrusse tante vite.

Mentre in questo periodo la parrocchia è retta dal rev.do Gio. Antonio Re ⁴⁷, l'Abbazia di San Remigio, rimasta senza cura, viene data da papa Urbano VIII in commenda al Cardinale Laudivio Zacchia con un breve del 28 febbraio 1630, insieme a due cappellanie, la prima di San Pietro in San Giacomo di Gavi e la seconda di San Francesco in Santa Maria di Novi ⁴⁸.

Un nuovo Rettore della Chiesa Parrocchiale di San Remigio viene poi nominato nella persona di don Gio. Battista Oliviero ⁴⁹. Venuto questi a morte, il 24 luglio 1643 diventa economo e curato don Francesco Carlone fu Taddeo, che a sua volta passa "a miglior vita in età d'anni 50 in circa e fu sepolto nella Chiesa parrocchiale di San Remigio de Palodio a di 17 marzo 1647".

⁴⁴ - Copia dell'atto, a rogito notaio Carlo de Bonis, è inserita nel manoscritto del Perazzo.

⁴⁵ - Copia dell'atto di esecuzione della bolla papale, a rogito notario Giacomo Cuneo, è inserita nel manoscritto del Perazzo.

⁴⁶ - "che è stato ed è un religioso, che gode buona reputazione, non scomunicato, sospeso, interdetto. nè macchiato di alcun crimine". Copia del documento è inserita nel manoscritto del Perazzo.

⁴⁷ - A. e M. REMONDINI cit. p. 85.

⁴⁸ - ASG, *Archivio Segreto. Bolle e Brevi* 1554/D, n. 278.

Laudivio Zacchia (1565-1637) era stato nominato cardinale nel 1626 con il titolo di S. Sisto. Nel 1632 è probabilmente Commendatario di S. Remigio il cardinale Gian Domenico Spinola, figlio di Gio. Maria, (1578-1646). Il 23 maggio di quell'anno i sindacatori dell'Oltregiogo esaminano infatti un reclamo degli Agenti della Comunità di Gavi contro il Pretore di Parodi, Giacomo de Lucchi, stando "in aula domus exc.mi Cardinalis Sc. te Ceciliae". Lo Spinola, fatto cardinale da Urbano VIII nel 1626 con il titolo di S. Clemente, era stato poi traslato nel 1629 a quello di S. Cecilia (ASG, *Sindacatori dell'Oltregiogo*, fz. 849).

⁴⁹ - A. e M. REMONDINI cit., p. 85.

Aveva questi, qualche anno prima, eretto - nella frazione di Parodi allora denominata *cò de' Piazzo* - una cappella dedicata a S. Maria della Misericordia, destinata a diventare la Chiesa parrocchiale di Cadepiaggio, oggi sotto il titolo dei S.S. Remigio e Carlo. Francesco Carlone era fratello di Gio. Battista, - il più celebre dei numerosi e valenti pittori annoverati dalla famiglia - ed entrambi possedevano in Cadepiaggio diverse proprietà immobiliari, tanto che la località da essi abitata assunse naturalmente la denominazione, tuttora attuale, di Carlona.

A Giovanni Battista Carlone vengono attribuiti quattro dipinti fatti per San Remigio di Parodi: una Madonna del Rosario per la Cappella della Confraternita, ora scomparso; un martirio di San Lorenzo sulla graticola, deteriorato dalla fiamma e dal fumo delle candele; un Sant'Antonio Abate nel deserto ed infine il quadro del battistero⁵⁰.

L'ultima residua presenza monastica in San Remigio viene comunque ad estinguersi nel 1658.

Il 30 novembre di quell'anno, infatti, il cardinale Stefano Durazzo, arcivescovo di Genova, provvede a dare esecuzione alla lettera del 30 maggio pervenutagli dal cardinale Spada, la quale - con riferimento alla bolla papale promulgata per la estinzione e soppressione dei piccoli conventi - elenca anche la "cura e grancia di Parodi", che risulta appartenere alla Congregazione Carmelitana di Mantova⁵¹.

Nel 1655 poi, lo stesso Cardinale Durazzo, volendo ulteriormente sostenere economicamente il Seminario dei Chierici da esso eretto e già generosamente dotato dal suo patrimonio personale nella cattedrale di San Lorenzo "valendosi dell'autorità che le competeva a tenore delle

⁵⁰ - Giovanni Battista Carlone (1603-1684) operò anche in Gavi (affreschi nell'oratorio della Confraternita dei Bianchi ed in S. Giacomo) ed a S. Cristoforo (un dipinto ed una pala d'altare nella Chiesa Parrocchiale). Ebbe diversi figli: tra di essi risultano presenti in Parodi tra il 1678 ed il 1683 un certo Giuseppe ed un certo Giovanni; quest'ultimo deceduto a 50 anni, venne sepolto in S. Remigio.

Un altro figlio di G. Battista, di nome Gio. Giacomo, fattosi prete, restò coinvolto nel 1666, a 26 anni, in una rissa notturna con alcuni sbirri e fu imputato come responsabile della morte di uno di essi.

Incarcerato e posto poi a domicilio coatto, garantendo per lui il rev. Francesco Maria Isola fu Pompeo, nello stesso anno 1665 otteneva di ritirarsi prigioniero nella villa del padre a Parodi.

La sentenza, intervenuta un mese dopo, lo condannava a 5 anni di esilio da tutto il Dominio della Repubblica e quindi anche da Parodi: non sappiamo però se, ottenuta nell'anno seguente "buona, vera e perfetta pace" dai famigliari dell'ucciso questo esilio sia in qualche modo terminato prima,

Nel 1670 il rev.do don Gio. Giacomo Carlone è comunque presente in San Remigio, come padrino di battesimo (L. ALFONSO, *Liguri illustri: "I Carlone a Genova"*, in La Berio - Bollettino della Biblioteca Comunale - 1977).

⁵¹ - L. TACHELLA, *Busalla e la Valle Scrivia nella Storia*, Verona 1981, p. 263 e sgg..

Deve trattarsi della grangia pertinente alla Chiesa di S. Stefano.

costituzioni del Concilio di Trento fra gli altri applicò et unì al Seminario medemo il Beneficio semplice di detto Priorato di San Remigio con suoi redditi et emolumenti, ed avere effetto detta applicazione doppo la vita o rinuncia del R. Nicolò Andrea Queirolo, Primicero di detta Chiesa Cattedrale che ne era beneficiato".

Questo atto, datato 17 novembre 1655, segna il totale passaggio di San Remigio sotto l'egida della Curia Genovese ⁵².

L'unione, confermata il 18 dicembre 1670 dal Pontefice Clemente X, non doveva però durare per molto ⁵³.

Già nel 1644, quando i parrocchiani chiedevano di far alzare e "perfezionare" il campanile, risultava che la canonica era in cattive condizioni: segno assai evidente che le rendite su cui il Cardinale Stefano Durazzo contava a favore del suo seminario erano assai poco consistenti e soprattutto di difficile realizzazione senza una più forte presenza in luogo.

La famiglia Isola padrona del Priorato.

Si faceva così strada una proposta della famiglia Isola, naturalmente genovese, che si assicurava il patrimonio immobiliare, già costituente il beneficio del Priorato di San Remigio, dando in permuta al Seminario dei Chierici di San Lorenzo sei botteghe in Coltelleria e tre appartamenti.

Una bolla di papa Clemente X scioglieva quindi il 15 dicembre 1671 l'unione di San Remigio al Seminario suddetto, ed il 1° aprile 1672 gli Isola prendevano possesso delle loro nuove proprietà ⁵⁴.

L'obiettivo di carattere immobiliare veniva poi perfezionato con un'istanza di Gio. Benedetto Isola q. Pompeo, "padrone del Priorato di San Remigio", perché Priorato e Rettoria (ossia *jus* parrocchiale e cura delle anime) venissero unificati, tale Rettoria essendo da esercitarsi o dal Priore stesso (e dai suoi successori) o da un sacerdote delegato da esso Priore (e suoi successori), salva l'approvazione dell'ordinario pro tempore.

Per vincere ogni perplessità ed opposizione contraria dei parrocchiani, l'Isola si offriva anche di portare il reddito annuo spettante allo *jus* parrocchiale sino a lire quattrocento, moneta corrente di Genova ⁵⁵.

La consistenza patrimoniale dei beni spettanti alla Chiesa Parrocchiale, cioè alla Rettoria, era certamente inferiore a quella dei beni costituiti a beneficio del Priorato.

Lo si constata facilmente esaminando l'atto che nel corso della istruttoria relativa viene rogato in Gavi il 17 giugno 1673. Esso contiene l'inventario immobiliare presentato da don Rocco de Moti, Rettore di San Remigio, a

⁵² - N. PERAZZO, ms. cit.

⁵³ - A.S.C. - n. 172.

⁵⁴ - A.S.C. - n. 172, doc. 7.8.1664; 8.1.1665; 15.12.1671; 1.4.1672.

⁵⁵ - A.S.C. - n. 172, doc. 28.8.1664; Perazzo ms. cit.

richiesta del Vicario generale Episcopale di Genova; rispetto ai 51 appezzamenti elencati dallo Scribanis, ne sono qui citati 11 soltanto ⁵⁶.

È curioso che nella descrizione della canonica non ci si attardi a fornire più precisi elementi circa le otto stanze di cui essa è composta, ma ci si compiaccia nella divertente e minuziosa enumerazione delle piante che adornano "il suo sito intorno" dove "vi è l'orto dentro del quale vi sono alquante viti di uva Soria, un melo boccaprete, con alquante piante di rose, l'ara dove si batte, la cassina attaccata al giardino nel quale vi sono alberi di brune damaschine e altre sorte, la noce ed un albero di melerose".

Decisamente molto interessante invece la deposizione del più anziano testimone, l'ottantenne Bernardo Bricola q. Bernardo *de Villa Reguardiae*.

Da essa abbiamo conferma che il Rettore Rocco è a San Remigio da oltre trent'anni; che l'abate "nuovo" (si allude al Benedetto Isola) appena venuto "ha fatto levare l'orto, arrancare la chiodenda (cioè la siepe) et anco tagliare alberi fruttiferi nel giardino e pretende levarle altre terre".

Il Bricola ricorda la visita di altri cardinali ed in particolare quella del cardinale Stefano Durazzo che ordinò si facesse la muraglia intorno al cimitero ⁵⁷.

Proseguendo la sua testimonianza il Bricola ci fornisce preziose notizie circa un intervento modificativo sulla struttura edilizia della Chiesa: "la nostra chiesa quando esso vi venne era all'aria de' coppì e lui con esortazioni fatte al popolo e sollecitudine operò che se li facesse la volta come le capelle vi sono, e la sacrestia nuova e l'ha ridotta che può con l'altre".

Continua il racconto del Bricola: "mi ricordo che l'oratorio dei nostri confratelli era dov'è ora la cantina del Rettore, si aggiustò col Rettore di quel tempo di farlo dov'è ora e davanti la porta della chiesa vi era un albero di pero di due sorti, che godeva detto Rettore, dopo aver fatto la permuta del sito, poi ho veduto dove era l'oratorio vecchio vi si è fatto la stalla e che dove è l'orto i l Rettore d'allora le faceva il mucchio del lettame. La canonica conteneva otto

⁵⁶ - Allegato alla lettera di cui a nota 55. Oltre a toponimi già citati nei precedenti registri ed inventari si trovano qui i seguenti: Castelletto, il Laganone, il Costigliolo d' Antonio, Ledoba, il Canepà (tra i confinanti il sig. Filippo Pallavicino).

⁵⁷ - Per fronteggiare la diffusione del protestantesimo il Concilio di Trento, al termine del ventennio (1545-1563) che ne vide il difficile svolgimento, stabilì - fra l'altro - importanti norme per la formazione del clero (istituzione presso ogni Chiesa Cattedrale di un Seminario) e per il ristabilimento della disciplina ecclesiastica (decreto sull'obbligo della residenza).

Le visite fatte dai vescovi nella seconda metà del secolo XVI a tutte le Parrocchie dell'intera loro diocesi, in ossequio a precise disposizioni conciliari, concretizzano l'energica azione che viene intrapresa anche per la ricostruzione organizzativa e materiale delle strutture periferiche. Ad esse conseguono infatti numerose prescrizioni, non solo per il rilancio della catechesi e per il rispetto della liturgia, ma anche per la manutenzione delle chiese, la costruzione di nuovi fonti battesimali, la recinzione dei cimiteri nonché per la costituzione ed il rinnovamento delle associazioni laico-religiose.

stanze. Ho veduto anche che dove è ora la cassina vi era un cabannone e poi vi si fabbricò la cassina, quale per fabbricarla il rettore di quel tempo che fu il Reverendo Arcangelo Galletto con licenza de superiori fece tagliare un castagneto per fare li legni da ponere al tetto e finalmente il Reverendo presente Rettore v'ha fatto davanti un portico e detta cassina come anche l'ara che v'è davanti sempre l'ho veduta godere e possedere alli Rettori; ho anco veduto che tutti li Rettori hanno avuto la strada attraverso il prato dell'Abbatia per andare alle terre della Chiesa che sono di la dall'Albiosa, ne mai alcuno v'ha contraddetto, di più che gli abbati erano obbligati a pagare lire cinquanta".

Nel conflitto di interessi che emerge evidente tra la Rettoria, cioè la Parrocchia, ed il Priorato non v'è dubbio che la Comunità di Parodi si schierò a favore della prima, reclamando contro il nuovo venuto ed i suoi fittavoli per danni provocati alle strade contigue ⁵⁸.

Il 13 ottobre 1674, comunque, mons. Gio. Battista Spinola, arcivescovo di Genova, accoglie la richiesta del Gio. Benedetto Isola, ed il 20 dicembre dell'anno successivo troviamo che l'Abbatia di San Remigio è goduta dal rev.do Francesco Maria Isola, fratello del Benedetto ⁵⁹.

Non risulta con sufficiente chiarezza quale sia il motivo per cui nel 1677 il Senato della Repubblica Genovese richiede al Capitano di Novi informazioni sulla situazione della Chiesa di San Remigio.

Dal tenore della risposta, che accenna anche ad un episodio nel frattempo intervenuto, facendosi premura di configurarlo come una ragazzata, nasce comunque il sospetto che i rapporti degli Isola con i loro vicini non fossero propriamente amichevoli.

Scriva il Capitano di Novi ai Serenissimi Signori:

"Essegundo i comandi di VV.SS. Ser.me espressi nella riveritissima loro de 23 settembre ho procurato di avere notizia della Chiesa di San Remigio distante poco più di mezzo miglio dall'abitazione ordinaria del m.co Podestà di Palodi, e mi vien riferito da buona parte essere detta Chiesa a cura di un Prete salariato da Giuseppe Maria e fratello Isola e detto Giuseppe Maria oggidì abita seco nelle stanze contigue alla Chiesa medesima la di cui porta da buchi o siano troniere fatte nel muro di essa abitazione puole commodamente difendersi quando alcuno tentasse di entrarvi per forza et al suddetto Giuseppe Maria successe sabbato 25 di settembre prossimo passato che volendo corrispondere come suole alli figli del pittore Carlone li quali sparavano per gusto, le crepò in mano la canna dell'archibuggio da cui le furono offese leggermente tre dita della mano sinistra; a quanto ascendano le rendite di detta Chiesa di San Remigio, e qual salario abbia il prete Rettore non ho sin ora saputo precisamente, ne ho

⁵⁸ - ASG, *Magistrato Comunità*, fz. 316, doc. 20.12.1675.

⁵⁹ - *Ibidem*.

bensì data incombenza a chi doverà avisarmelo per riferirlo a VV.SS. Ser.me alle quali intanto profondamente m'inchino.

Novè 2 ottobre 1677. Di VV.SS. Ser.me

Umilissimo Servitore
Agostino Saluzzo ⁶⁰

I parroci guidano la ribellione

Nella visita vescovile che il 22 ottobre del 1681 viene fatta alla Arcipretura di San Giacomo di Gavi, troviamo un curioso richiamo a carico del Rettore di San Remigio, che come gli altri Rettori delle vicine Parrocchie di Santo Stefano, di San Pietro e di San Marziano, non si reca nel giorno del Sabato Santo "ad faciendum fontem" nella Chiesa di San Giacomo di Gavi ⁶¹.

I rapporti tra i parodesi ed il loro parroco sono comunque di reciproca solidarietà. Non si può dire altrettanto di quelli che ormai si sono consolidati con gli Isola, che continuano ad autodefinirsi "padroni" dell'Abazia e che evidentemente si comportano in modo da suscitare le maggiori antipatie ⁶². Anzichè migliorare col tempo, essi sfociano nel 1713 in due effimere ribellioni, che hanno come loro comune matrice lo strano diritto - che tuttora i successori di Benedetto Isola adoperano a loro vantaggio - di esercitare direttamente o tramite un loro delegato la funzione di Parroco.

La prima di queste ribellioni si risolve positivamente per i parrocchiani di Parodi che ormai - ed è comprensibile - trovano più comodo specie d'inverno che si possa celebrare tutti i giorni nella cappella di San Rocco, su in paese ⁶³.

⁶⁰ - M.co = Magnifico. Epiteto d'onore attribuito ai preposti al governo delle città e dei comuni appartenenti al dominio genovese; nel corso del XVII secolo diventerà sinonimo di nobile, VV.SS. Ser.me = Vostre Signorie Serenissime. Formula di rito con cui ci si doveva rivolgere al governo genovese.

La lettera del Capitano di Novi si trova in ASG, *Archivio Segreto*, fz. 84.

⁶¹ - *Ad faciendum fontem* = a prender l'acqua benedetta (ASG, ms. 570).

⁶² - Nel frattempo gli Isola hanno effettuato, a titolo privato, altri acquisti di terreni, per i cui carichi tributari sono in disaccordo con il comune di Parodi, che non riconosce loro le deduzioni cui hanno diritto come cittadini genovesi. (ASG, *Magistrato comunità*, fz. 319, doc. del 9.2.1714).

⁶³ - Un reclamo presentato dai Parodesi nel 1732 contro l'ex podestà Nicolò Maria Zino lamenta che questi, violando le norme statutarie relative alla carica, ha voluto esporsi a vendere merluzzo e altri salumi a chi si sia, e ciò in tempo festivo, nella pubblica piazza della Capella di S.Rocco di detto luogo, quando v'era il concorso del Popolo per udire in detta Capella la Santa Messa (E.PODESTÀ, *Un giudice indecoroso*, in "NOVINOSTRA", n. 4, dicembre 1987).

Se il rev. Lazzaro Ramella viene disdettato dagli Isola come "sollevatore di detta Parrocchia contro del Signor Abbate" i parodesi otterranno ancora nel 1725, in sede civile, davanti al Magistrato delle Comunità della Repubblica di Genova, la conferma del decreto che in proposito aveva loro rilasciato, fin dal 26 ottobre 1681, l'Arcivescovo Giulio Vincenzo Gentile ⁶⁴.

La pressione per trasferire la parrocchia in paese, previa la sua separazione dal Beneficio di San Remigio, è alle radici della seconda ribellione, di cui è protagonista il rev. Andrea Benegassi, che i fratelli Enrico ed Orazio Isola vorrebbero revocare *ad nutum*.

I parrocchiani di Parodi, di cui si fa portavoce il capitano Silvestro Guarco q. Benedetto, si oppongono a tale revoca con ricorso alla Congregazione del Concilio di Roma. Gli Isola, sfruttando l'ipersensibilità della Repubblica Genovese, sempre pronta a difendere i suoi privilegi contro la stessa Curia Genovese e contro quella Romana, aprono un nuovo processo a Genova contro il rev. Andrea Benegassi.

È una battaglia senza esclusioni di colpi: l'Abate Gio. Enrico Isola denunciando infine che, nonostante il processo in corso, il Benegassi, tenuto a non allontanarsi da Genova, se ne è venuto a Cadepiaggio, dove normalmente abita, riesce a farlo sfrattare da Genova e a metterlo in gravi difficoltà.

Il rev. Benegassi otterrà soltanto di essere amnistiato, quando, nonostante anonime diffamazioni e calunnie, la solidarietà dei parrocchiani di Santa Maria della Castagna di Quarto lo accoglierà a braccia aperte, mentre il Capitano Guarco, chiamato a rendere ragione del suo operato, si protesterà estraneo, inviando al giudice genovese un certificato medico attestante che ha "una flussione al petto".

Vittoria completa degli Isola questa volta: le testimonianze chiave della vertenza meritano però qualche cenno per i loro particolari.

È il parodese Antonio Maria Ghiotto, figlio di Giacomo, quello che per primo depone davanti al notaio Gio. Maria Costa di Gavi il 7 marzo 1734, ad istanza di Gio. Maria Gualco per conto del Rev. mo Abate D. Gio. Enrico Isola.

Racconta il trentaseienne Ghiotto che il 26 febbraio, andando con suo fratello Francesco e con i rispettivi bestiami verso Genova, giunti verso mezzogiorno ai Molini di Voltaggio, vengono superati dal Rev. Andrea Benegassi, anch'egli diretto a Genova.

Questi ne approfitta per accordarsi con il Francesco Ghiotto circa il ritorno del suo cavallo, che gli avrebbe fatto avere a Sampierdarena, "dove si spedisce il grano per Francia", per riportarlo a casa di sua madre.

Francesco Ghiotto (trentaquattro anni) conferma il racconto del fratello: ma Andrea Benegassi è stato visto in cima alla Bocchetta verso le 14 anche da un altro Parodese, il ventenne Francesco Gualco figlio di Gio. Battista che, a sua volta, se ne veniva dalla Marina a Pallodio ⁶⁵.

⁶⁴ - ASG, *Jurisdictionalium*, fz. 1200, n. 77.

⁶⁵ - ASG, *Jurisdictionalium*, fz. 1214.

L'episodio ci conferma di per sè che la nuova strada aperta nel 1585 dalla Repubblica Genovese per l'antico valico della Bocchetta è ormai la più frequentata fra tutte quelle che collegano l'emporio ligure con l'hinterland padano; e tale resterà infatti per oltre due secoli.

L'inarrestabile declino

Negli anni intercorrenti tra l'una e l'altra delle sollevazioni, che abbiamo testé rievocato, era stato necessario procedere a ristorare il campanile che minacciava rovina. Ce lo attesta un discendente del capitano Silvestro, il cav. Domenico Maria Guarco, appassionato di storia locale vissuto alla fine del secolo scorso, già segretario del Comune di Parodi, che il Parroco arciprete Antonio Sasso dipingeva come un Gualco che si scrive Guarco "credendosi nipote del Doge Guarco Antonio" e che "va in traccia di documenti e dove mancanti se li forma come ieri l'altro passando per la strada che conduce alla Reguardia vidi in un suo muro nuovo, impressi con scalpello, anni prima e dopo il 1000"⁶⁶.

Ma i particolari che il Guarco ci tramanda in proposito in un suo manoscritto, sembrano degni di fede:

"Nel piccolo chiostro della Chiesa di San Remigio eravi in antico il cimitero dei monaci del Convento. Correndo l'anno 1718 si dovette procedere a ristorare il campanile che minacciava rovina. Lavorandosi alle fondamenta fu scoperto un cadavere, avvolto in armatura di ferro. Dal collo di esso, appeso con catena di ferro, scendeva un medaglione, creduto di bronzo, che portava l'impronta come di un vescovo.

L'abate della chiesa avuta novella del ritrovato cadavere, si affrettò di accorrere sul luogo e vietando si procedesse ad innovazioni, fece ridurre al pristino stato il deposito, che quel cadavere rinserrava.

Dopo qual tempo, ch'io mi sappia, non si operò ricerca o cambiamento alcuno in quel luogo".

L'abate in questione, Enrico Isola q. Bartolomeo q. Pompeo, - già da noi ricordato - era zio del celebre poeta Carlo Maria Innocenzo Frugoni, che fu poi pur esso abate di San Remigio, ed alla cui morte avvenuta nel 1768 i beni dell'Abbazia passarono ai Doria⁶⁷.

Erano questi del ramo di Lamba, con cui gli Isola si erano imparentati per via del matrimonio di Dorotea Isola, che già prima del 1760, con lo stesso suo marito Nicolò Doria e col di lui fratello Innocenzo, usava villeggiare a

⁶⁶ - A.S.C., n. 172, lettera s.d., circa anno 1784.

⁶⁷ - L' Abate Enrico Isola fu sepolto davanti all'altar maggiore della Chiesa.

La lastra tombale, a suo tempo rimossa e conservata sopra un solaio della casa dell' Abazia, portava la seguente iscrizione: "D.O.M. , Hic jacet in spem beatae immortalitatis Joannes Enrico Insula Abbas Huius Ecclesiae Obiit 17 9bris 1738" (Accademia Urbense - Ovada, *ms. Domenico Maria Guarco*, anno 1878, c. 43).

Parodi. In quegli anni era Rettore di San Remigio il rev. Antonio Maria Quaglia, che ricoperse l'incarico dal 1734 al 1783, morendo alla veneranda età di 88 anni. Successivamente, nel 1784 e 1816 si trova come beneficiario il rev. Domenico Bartolomeo Doria, figlio di detti Nicolò e Dorotea, il quale mantiene il diritto all'elezione del parroco con l'obbligo della congrua ⁶⁸.

Il 28 ottobre del 1784 il Rettore padre Angelo Granello verbalizza infatti un accordo che interviene tra il suddetto Abate Doria ed i Massari Domenico Gualco, Gio. Battista Lagagio e Simone Arecco, in virtù del quale viene ceduto all'Abate il sito attiguo al nuovo cimitero dirimpetto al Torchio della Massaria, mentre la Chiesa viene ricompensata con altrettanto sito sopra il cimitero ⁶⁹.

Nel 1825 il Rettore Gio. Andrea Arata, probabilmente in un estremo tentativo di salvarne il ruolo di Parrocchia, ingrandisce la Chiesa, portandola a tre navate, divise da cinque arcate per lato, e con tre altari in capo.

Scrivono in proposito i fratelli Remondini: "Si allarga quasi m. 15, e dall'ingresso alla balaustrata è lunga quasi 19 metri, più metri undici del coro e presbiterio ricco di cupola, e balaustrata. Sino allora prima dell'ingrandimento ebbe tre altari, e così sono segnati nel 1821, ma nel 1838 fu trovato averne quattro e poi cinque nel 1862. Questi cinque altari sono, il maggiore cui dietro è il coro, in alto 1862 era una statua di Santa Brigida, che nel 1876 fu surrogata dall'ancona ove è raffigurato il D. Salvatore che porge la Santissima Comunione alla detta Santa. Il secondo è l'altare di Nostra Signora del Rosario rappresentata in istatua: cappella questa arricchita di cupola e balaustrate.

Il terzo ha un quadro del Carlone raffigurante San Lorenzo martire; così erano anco nel 1821 gli altari, ma nel 1838 un quarto altare era intitolato a Nostra Signora della Salute, sino allora contenta d'essere venerata in un sottoquadro: nel 1862 Nostra Signora della Salute stava all'altar maggiore, ed il quarto altare s'intitolava invece all'Immacolata; nel 1876 finalmente un quinto nuovo altare era occupato dall'icona della Salute. Organo non ebbe prima del 1838, ma nel 1862 si indica come assai meschino.

Non così della torre per le campane che se due sole erano nel 1771, già erano aumentate a quattro nel 1821, e solo nel 1862 viene segnato starvi del pari un orologio di grande utilità".

Nel 1838, la rendita del Benefizio, ovvero dell'Abbazia, ammontava pur tuttavia alla non indifferente cifra di L. 4.800, essendo iscritti a catasto i beni della mensa per un capitale di lire 281.093.30.

Nel 1845, con decreto dell'8 maggio, la chiesa di San Rocco, già succursale di Parodi Spessa, viene finalmente eretta in parrocchia indipendente, mentre Parodi assurge al rango di vicariato e San Remigio ne diviene la Chiesa plebana, alla quale, a sua volta elevata al rango di Prevostura,

⁶⁸ - ASG, *Magistrato comunità*, fz. 323; N. BATTILANA cit., famiglia Doria, c. 67.

⁶⁹ - Allegato alla lettera di cui alla nota 55.

venivano assegnate, a scapito di Gavi, quattro chiese già suffraganee di Gavi: San Marziano, Santo Stefano e San Rocco, tutte di Parodi, più quella di Tramontana il cui parroco veniva eletto Vicario Foraneo⁷⁰.

Ma nel 1876 il Vicariato di Gavi verrà reintegrato ed anzi verrà estesa la sua giurisdizione comprendendovi la nuova parrocchia di San Rocco.

Arriviamo così al 1858, quando l'ultimo titolare del beneficio vende per L. 74.000 tutto il patrimonio parrocchiale comprese parecchie sale dell'abitazione⁷¹.

L'allarme è scattato in ritardo: quando perviene alla Curia genovese la lettera del procuratore del Re, che in data 21 ottobre 1860 esprime il timore che Nicolò Doria q. Orazio, nipote del rev. Domenico Bartolomeo, venda beni a pregiudizio delle rendite della mensa di San Remigio, l'operazione si è già perfezionata⁷².

Il Prev. Leonardo Sasso, ridotto a contare sul sussidio governativo, muore nel 1878, creditore di venti annate di congrua: e pertanto dopo la sua morte il beneficio rimarrà sprovvisto di una investitura canonica.

Così ne scrivono appunto conclusivamente nel 1891 i fratelli Remondini; e con questa ultima notizia si chiude anche per noi la rievocazione della lunga ed interessante storia di uno dei più antichi monasteri di tutta la zona.

L'espansione genovese

Ritorniamo alla fine del secolo XI.

Ligi ai doveri della casta militare cui appartengono, anche i marchesi di Parodi partecipano alla prima delle crociate, con un folto manipolo di balestrieri ed arcieri, e da quell'epopea della spada e della croce, portano con sé, emblematicamente, al ritorno, una preziosa reliquia della Santa Croce.

Più concretamente, i genovesi, che con i loro navigli hanno sostenuto un ruolo di primo piano nel trasporto delle armate cristiane, colgono l'occasione loro offerta dalla vittoria sugli infedeli, per creare nelle terre d'oriente una rete commerciale basata su di un gran numero di piccole colonie, alle quali sono garantite franchigie ed autonomia amministrativa.

La posizione di predominio navale in tutto il Mediterraneo, cui la città ligure è intanto assurta, fanno sì che il volume delle merci che affluiscono al suo emporio cresca rapidamente in misura superiore ad ogni aspettativa.

Già a metà del secolo XII i vecchi ed i nuovi itinerari che, passando da Marcarolo, collegano la costa con la pianura padana, risultano insufficienti di fronte al grande sviluppo dei traffici.

⁷⁰ Cfr. *La Parrocchiale dei Santi Rocco e Sebastiano di Parodi Ligure tra medioevo ed età contemporanea*, Genova 1995, edito a cura di Claudio Paolucci in occasione del 150.mo anniversario di erezione a parrocchia.

⁷¹ - A. e M. REMONDINI cit., pp. 80 e 81.

⁷² - A.S.C., n. 172.

La storia di Genova marinara, da tutti conosciuta, si arricchisce di pagine altrettanto affascinanti, ma meno note, quando i nostri navigatori, non delegando ad altri più facili guadagni a coronamento delle loro fatiche, vengono con le loro merci a percorrere sempre più numerosi le mulattiere ed i sentieri che passano per la valle del Lemme.

I marchesi di Gavi non avvertono il cambiamento che vede le ragioni dell'economia prevalere sulle prerogative della casta militare, cui restano ostinatamente ancorati, e così, anziché mutare a loro volta ruolo e costumi, non solo continuano, nella zona da loro controllata, a pretendere pedaggi eccessivi, ma neppure disdegnano di partecipare in prima persona alle quotidiane ruberie a danno degli indifesi commercianti.

Allo scopo di rendere più sicure le strade che confluiscono su Voltaggio, utilizzando il valico di Reste (la Bocchetta), il fondovalle ed il suo crinale di levante, divenute della massima importanza, i genovesi, abbandonato temporaneamente il remo, impugnano spade e lunghe lance e conquistano nel 1121 Fiaccone, l'odierna Fraconalto, Chiappino, Mondasco e Pietra Bissara. Contemporaneamente, con la duttilità dettata loro dall'esperienza, assolutamente convinti che il denaro è uno strumento che assicura acquisti più duraturi di quelli procacciati con le armi, con quattrocento lire comprano dai marchesi di Gavi il borgo e il castello di Voltaggio, per farne il loro avamposto di frontiera.

Per un pò di tempo i rapporti tra le due parti, che continuano ad ispirarsi a logiche tanto diverse, restano relativamente amichevoli, ma, più tardi, i marchesi, nel tentativo di eludere le negative conseguenze degli acquisti territoriali genovesi, riprendono in modi diversi ad intralciare il traffico ed a vessare i viandanti.

Genova allora, prima li diffida - siamo nel gennaio del 1130 - a non pretendere pedaggi dai propri cittadini, nonché dagli abitanti di Voltaggio e di Fiaccone, a non molestare il transito sulle strade di Gavi, di Valle Scrivia e di Marcarolo, e così pure a limitare i pedaggi riscossi sulla strada di Gavi e a non imporne di nuovi su altre strade. Poi, il primo ottobre dello stesso anno, Genova, alleandosi con i Pavesi contro Tortona, non manca di includere nella lista dei comuni nemici tutti gli Obertenghi della nostra zona.

Tutti i maggiori comuni di pianura si sono ormai sottratti al dominio dei grandi feudatari, e sempre per fronteggiare l'ostilità dei marchesi, Genova arriva nel 1140 persino ad accordarsi con la stessa Tortona, per lunghi anni sua grande rivale.

La sicurezza dei traffici è un fattore troppo essenziale per le due operose comunità: così esse, temporaneamente unite di fronte a questa esigenza, fissano le rispettive aree di espansione territoriale in valle Scrivia a danno tanto dei marchesi di Gavi quanto di quelli di Parodi, che, gli uni e gli altri, vantano possedimenti e diritti feudali sulle due sponde.

La manovra che, legittimata da questo trattato, Genova sviluppa, intorno al 1145, per l'accerchiamento dei marchesi di Gavi, al fine di indebolire il loro

fianco occidentale, è decisamente abile e, al pari delle straordinarie vicende successive, merita di essere raccontata in tutti i suoi particolari.

Nella continua ricerca di sicuri percorsi alternativi, possibilmente anche meno onerosi, Genova ha da tempo instaurato con i signori di Castelletto, vassalli dei marchesi di Parodi, che tendono a rendersi sempre più autonomi, rapporti che risultano di reciproco vantaggio, concretizzatisi anche con la presenza in Castelletto dei monaci di San Fruttuoso di Capodimonte.

Durante l'assenza del marchese Alberto di Parodi che, dopo il rientro del padre dalla prima Crociata, rimane a lungo in Palestina guadagnandosi l'appellativo di Zueta, che in arabo vuol dire fortezza, Genova ha sostenuto, e forse addirittura sobillato, gli atteggiamenti di indipendenza dei Castellettesi.

Dalla spedizione in terre tanto lontane, la tradizione dice che tornarono in patria solo dodici componenti del glorioso drappello: ed anche questo non del tutto felice esito può aver concorso a determinare la situazione di tensione per cui, quando, morto il padre, Alberto Zueta ritorna nella sua terra e tenta di ripristinare i precedenti vincoli di soggezione a danno dei suoi vassalli, il conflitto armato diviene inevitabile.

Fatto prigioniero, il marchese Alberto resta in mano dei signori di Castelletto per tre anni, finché sua moglie, la Contessa Matilde, giunta al colmo della disperazione, si rivolge al Comune di Genova e promette di vendergli il "castro", la torre e la metà della Curia di Parodi, compresi i feudi degli uomini di Montecucco e di Castelletto, se Genova otterrà la liberazione del marito.

Negli accordi con la contessa Matilde l'impudenza genovese giunge al punto di promettere un premio ad Alberto Zueta se Genova acquisterà in qualche modo Gavi, premio che sarà anche più consistente se, anziché rimanere estraneo all'operazione, egli stesso collaborerà attivamente alla sottomissione del confinante ed omonimo Alberto marchese di Gavi, suo consanguineo.

Sempre fedele ai suoi principi, e per mantenersi al di sopra delle parti, Genova non interviene direttamente sul piano militare, ma sollecita l'anziano marchese Raineri di Monferrato, padre di Matilde, ad occupare le alture di Montaldeo, sovrastanti Castelletto, assicurandogli un congruo rimborso spese.

Nella drammatica congiuntura non può dare aiuto alla povera contessa Matilde, come sarebbe più logico, suo fratello Guglielmo, in quanto egli si trova a sua volta in Terrasanta, prendendo parte alla seconda Crociata.

Genova, che ha già in mano la promessa di affrancamento degli uomini di Castelletto e di quelli di Montecucco dal rapporto di vassallaggio verso i marchesi di Parodi, recita la sua parte e preme "diplomaticamente" su coloro che tengono prigioniero Alberto Zueta, garantendo loro che non vi saranno rappresaglie o ritorsioni di sorta.

L'epilogo di questa manovra a largo raggio avviene proprio come vuole Genova, e così, dopo che il marchese di Parodi è stato liberato, nel maggio del 1150, anche i suoi consanguinei marchesi di Gavi, non avendo più altra scelta, finiscono per giurarle fedeltà. Altrettanto farà, al suo ritorno dalla Crociata,

lo stesso marchese Guglielmo di Monferrato, fratello della contessa Matilde, rinunciando al rimborso spese spettantegli per il servizio a suo tempo prestato dal padre, nel frattempo defunto, in quel di Montaldeo.

Genova non ha perseguito obiettivi di conquista e di espansione territoriale, e quindi, come di consueto, per sua tranquillità, si è limitata a far giurare la "compagna" non solo ad Alberto di Gavi ma anche ai suoi figli: Giovanni, Manfredo e Guglielmo.

Quanto interessava sostanzialmente Genova era la sicurezza del traffico e la sua libertà da esosi balzelli. E sotto questo riguardo, Genova ha ottenuto un risultato decisamente importante: non solo i suoi cittadini, ma tutti gli uomini abitanti nel territorio sui cui ha giurisdizione l'episcopato genovese, sono stati, dai marchesi di Gavi e Parodi, esonerati da ogni pedaggio.

L'indomita Matilde alla riscossa

Sono trascorsi poco più di quindici anni, quando il Barbarossa, perseguendo il suo disegno di restaurazione dell'autorità imperiale, discende nuovamente in Italia e, occupata Roma, obbliga papa Alessandro III a fuggire dalla città.

Guglielmo di Monferrato, che con Federico è imparentato⁷³, è tra i più potenti fautori del suo disegno di restaurazione.

A lui, rientrato dall'Oriente dopo aver conquistato i regni di Gerusalemme e Salonicco, Federico conferma in feudo, con diploma del 5 ottobre 1164, diversi possedimenti dell'Alto Monferrato, tra i quali sono compresi Castelletto, Rocca, Rondinaria, Tagliolo e Casaleggio.

Scriva l'annalista Oberto Cancelliere⁷⁴ che *Guglielmo per addietro né lode né grande magnificenza aveva avuto, ma come si ebbe dallo imperatore Federico molti onori e ville e terre e castella date in sua balia e dominio, andò ricercando ai Genovesi danni e molestie, con malizia e con frode.*

Nel novembre del 1166, violando il giuramento che per addietro aveva fatto, egli aiuta il nipote Guglielmo Saraceno a recuperare il castello di Parodi. Dell'esercito, che muove sotto il suo comando, fanno parte la madre Gisla e la sorella Matilde, vedova di Alberto Zueta, la quale approfitta dell'occasione, a lungo attesa, per vendicare la prigionia sofferta dal marito. Così, per raggiungere Parodi, aggirando a monte Castelletto, il marchese

⁷³ - Guglielmo V di Monferrato, detto il Vecchio a causa della precoce canizie, risulta imparentato con Federico Barbarossa in quanto:

- sua madre Gisla di Burgundia è zia di Beatrice di Burgundia, seconda moglie del Barbarossa;

- sua moglie Giulietta d'Austria è figlia di Agnese di Franconia, nonna del Barbarossa. Guglielmo e il Barbarossa diventeranno anche consuecieri a seguito del matrimonio dei rispettivi figli Beatrice e Corrado.

⁷⁴ - *Annali genovesi*, vol. II, p. 71.

monferrino, prima distrugge Rondinaria, che frà Iacopo d'Acqui⁷⁵ configura come una *civitas* e cioè un nucleo abitativo di tutto rispetto, situato in *Valle Urbis et Sture*, di cui sono consignori i Montecucco ed i Drogo di Tagliolo⁷⁶, e risalita poi la valle del Piota fino alla confluenza con il Gorzente, incontra la decisa resistenza *dei de Pobleto*, che appartengono al consortile *dei de Summaripa*, ivi insediati.

I *de Pobleto*, che risultano, nei primi decenni del secolo XII, vassalli del vescovo di Tortona, incaricati della riscossione delle decime sulla montagna di Ceta⁷⁷, sulle quali essi stessi vantano una notevole partecipazione, già

⁷⁵ - IACOPO D'ACQUI, *Chronicon Imaginis Mundi*, H.P.M., *Scriptores*, III, Torino 1848, coll. 1540-1542.

⁷⁶ - Riteniamo che gli Zucchi di Silvano appartengano ad un ramo dei Montecucco, insediati anche a levante di Gavi. Circa i Drogo ricordiamo che i fratelli Guglielmo e Alberto Drogo di Rondinaria, con atto rogato in Genova il 28 marzo 1203 dal notaio Lanfranco, rilasciano quietanza di lire 7 di Pavia a Maria, priora di Santa Maria di Banno, quale prezzo di una vigna sitata in Tagliolo, regione Chargi, e che, nel 1293, uno dei tre castelli esistenti in territorio di Tagliolo viene indicato come *de Droguis* (H.P.M., *L.Iurium II*, col. 300).

Circa i beni concessi in feudo al Marchese di Monferrato dal Barbarossa, il Moriondo (G.B. MORIONDO, *Monumenta Aquensia*, 1789-1790) e il Sangiorgio (B.SANGIORGIO, *Cronica del Monferrato*, Torino, 1780) danno elenchi diversi, segno che non sono mancate le interpolazioni in tempi posteriori.

In particolare, secondo taluni, nel sopra citato diploma federiciano del 1164 non esiste la virgola tra Rocca e Rondinaria. Ne deducono quindi che dalla distruzione di Rondinaria sarebbe sorta Rocca Rondinaria, l'attuale Rocca Grimalda (cfr. G.B. ROSSI, *OVADA e dintorni*, 1908, pp. 109, 143, 144 e 147, con notizie in parte inesatte e contraddittorie).

A nostro avviso il diploma in questione si rifà ad altri più antichi ed in esso quindi Rocca, se non sta ad indicare la *Rocca Vallis Urbarum*, cioè Rocca Grimalda, potrebbe riferirsi al territorio di Silvano che nel 1219 (cfr. B.SANGIORGIO cit., p. 57) si trova distinto in Silvano (superiore) e Rocca degli Zucchi (Silvano inferiore).

⁷⁷ - In proprio e come procuratori del Vescovo di Tortona, Mascaro ed Aymerico de Pobleto, anche per conto dei loro fratelli, partecipano nel 1127 ad una transazione con il Comune di Genova, mediante la quale viene rinviata ad un arbitrato di quattro uomini, due di Voltaggio e due di Fiaccone, l'eventuale controversia relativa al tenimento di Ronco e resta invece definita quella relativa alla *decima de bosco montanee de Ceta*.

Stabilendo che al Comune di Genova ne spetta la metà, essi ricevono dai consoli di Genova lire dieci *denariorum brunitorum* per sé e lire otto per il Vescovo.

Nel gennaio del 1141 Aymerico apre la controversia relativa al tenimento di Ronco, sostenendo che la valle di Porta Crosa e la relativa decimaria vi appartengono. Riesumato l'accordo del 1127 e nominati gli arbitri, questi danno ragione ai consoli del Comune di Genova, sentenziando che la valle suddetta è della montagna di Ceta (R.ALLEGRI, *La feudalità tortonese: i Rati Opizzoni*, in "Biblioteca della Società di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", n. 20, Alessandria 1973, p. 66; R. PAVONI, *Signorie* cit.;

costretti a cedere il passo ai Rati Opizzoni⁷⁸ ed ai Marchesi di Gavi e di Parodi, pur mantenendo proprietà allodiali ed abitazioni in val Borbera, hanno ricercato nuovi spazi di potere ad occidente, probabilmente in quanto esattori e percettori di decime anche nella parte più occidentale del bosco.

Non è da escludere che essi siano condomini di Casaleggio e che quindi contestino, come già i signori di Rondinaria, il diploma federiciano che li rende vassalli di Guglielmo il Vecchio. È comunque verosimile che, di fronte alla innovativa prepotenza, essi reagiscano con grande determinazione, sostenuti dalla consapevolezza che il castello di Parodi è nel saldo possesso del Comune genovese.

Le forze messe in campo dal marchese monferrino sono tuttavia soverchianti e la resistenza dei *de Pobleto*, alias *de Sommaripa*, viene sanguinosamente debellata, il loro territorio ed il loro castello vengono devastati e distrutti. Intimorito dalla rapidità del successo avversario, il presidio, che dovrebbe difendere il castello di Parodi, si arrende fin troppo facilmente, quando già è arrivata a Voltaggio una spedizione di soccorso.

Il 30 di quel novembre, nel pubblico parlamento a Genova in San Lorenzo, i castellani fedifraghi sono bollati come traditori e i loro servi e le loro ancelle vengono posti in libertà.

Genova protesta con la massima energia nei confronti dell'Imperatore tornato in Lombardia. Sa che il Barbarossa ha bisogno della sua flotta per poter realizzare la progettata conquista della Sicilia Normanna. Così quando egli, imbarazzato, propone che i marchesi, con i quali è imparentato, si tengano il castello e restituiscano il prezzo a suo tempo ricevuto per la vendita, Genova non ci sta, e insiste per far valere i suoi diritti d'acquisto: L'imperatore, che non può inimicarsi Genova, deve arrendersi o fingere di farlo.

Il 13 febbraio 1167 il suo Vicario in Italia, Rainaldo arcivescovo di Colonia, dopo aver inutilmente convocati i marchesi di Parodi, prima a Marengo poi a Gavi, ordina loro di restituire a Genova il castello, pena il bando imperiale e proibisce a Guglielmo di Monferrato d'intervenire ancora contro i Genovesi.

L'imperatore ha fatto quanto sarebbe dovuto bastare, ma è lecito sospettare che, se i marchesi sono rimasti sordi al perentorio invito del suo Vicario, sapevano di poter contare su di una sostanziale solidarietà del loro grande congiunto.

H.P.M., *L. Iurium*, 2 voll., Torino, 1854 e 1857, I, col. 29, n. XIX; *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di A.ROVERE, vol. I/1, Genova 1992, atto n. 51).

⁷⁸ - cfr. R.ALLEGRI, p. 67, il quale precisa che gli Opizzoni sono signori di Pobleto nel 1155.

Il tramonto degli imperiali

Il disegno politico del Barbarossa, sempre più anacronistico, spinge i Comuni italiani a far fronte unico contro di lui. Il 7 aprile 1167 viene costituita a Pontida la lega Lombarda e nel 1168 nasce, in chiave antimperiale, la città di Alessandria.

Mentre gli abitanti di Alessandria si dichiarano sudditi del papa Alessandro III, le città lombarde giurano guerra contro il Barbarossa, il marchese di Monferrato e gli altri suoi sostenitori italiani.

Nel marzo del 1169, i condomini di Castelletto (Bernardo Agacia, Manfredo de Stulto, Oberto de Babilonia, Anrico, Adalardo, Opizzo, Occulus Grossus e Racherius) danno in potere degli Alessandrini il loro castello.

Che la situazione si stia facendo sempre più difficile per l'Imperatore, lo capiscono anche i marchesi di Parodi e Genova riesce a ritornare pacificamente in possesso del loro castello. La riconsegna avviene il 10 maggio 1171 e magnanimamente tutto viene riconcesso in feudo ai fratelli Guglielmo e Rainero, che promettono di far prestare il debito giuramento di fedeltà dai loro eredi, quando compiranno 14 anni.

Promettono anche che giureranno fedeltà il marchese di Monferrato ed i suoi figli e che tutti gli anni daranno alla chiesa di San Lorenzo, nel giorno della festa patronale, un cero di 25 libbre.

Poi giurano fedeltà a Genova una ventina di nobili e di vassalli legati ai marchesi e tutti gli uomini di Parodi dai 16 ai 70 anni.

Nel 1174 il Barbarossa torna nuovamente in Italia, ma la sua testarda volontà di restaurazione si infrange contro la imperterrita resistenza dei Comuni e del Papato.

Perduta la battaglia di Legnano, l'Imperatore è costretto alla pace di Venezia del 1° agosto 1177, che mentre segna formalmente una tregua, di fatto suggella il riconoscimento delle autonomie comunali.

Anche Guglielmo di Monferrato comprende che, tutto sommato, il disegno di restaurazione imperiale è ormai un'utopia e comunque non collima con gli interessi dei feudatari italiani. Sottoscritta il 13 giugno 1178 la pace con gli Alessandrini, decide anche di giurare fedeltà al Comune di Genova.

I marchesi di Gavi, tornati amici di Genova, che stipula con Alessandria un trattato per la sicurezza delle strade, fanno ulteriori donazioni ai Benedettini di S. Andrea di Sestri Ponente per l'ampliamento della loro grangia di Bisio.

Nella nuova situazione politica il marchese di Parodi, Guglielmo detto il Saraceno, riesce ad insignorirsi nuovamente di Castelletto.

Una decina di anni prima Guglielmo Asdente, uno dei condomini locali, in lite con gli *Auracis qui stabant in villa de Castelleto et qui iam predictum Guilielmum Asdentem de predicto castro de possessione eiecerant*, aveva chiesto protezione a Guglielmo il Vecchio, marchese del Monferrato, donandogli la

sua proprietà, pari ad un sedicesimo, *et ipse marchio ibidem incontinenti id quod sibi dederat in Castelletto in feudum ei redidit.*

Guglielmo Asdente ed il marchese monferrino avevano quindi portato a compimento la costruzione della torre e del domogione.

Morto nel 1175 Guglielmo Asdente, il marchese Guglielmo di Parodi riesce ad acquistare le quote che Manfredo de Stulto, Ocullo Grosso, Racherio e *Guslerius de Oriis* possedevano in Castelletto, ma per ottenere quelle pervenute a domina Matelda, la vedova di Guglielmo Asdente, deve acconsentire alle nozze di suo figlio Palodino con Sibillia, figlia del suddetto Guglielmo Asdente.

L'imperatore Federico Barbarossa addiviene quindi alla assegnazione di Castelletto a Guglielmo marchese di Parodi, mentre alla formale infeudazione provvede Guglielmo il Vecchio, marchese di Monferrato, nella sua qualità di Vicario Imperiale.

Il quale Guglielmo il Vecchio, nel 1182, essendo in guerra con gli Alessandrini, ordina a Palodino, che è andato a visitarlo, di consegnare il castello di Castelletto ai propri figli, Bonifacio e Corrado.

Nel giorno dell'Ascensione, Bonifacio va a Silvano e chiede a Guglielmo Zucca di accompagnarlo a Castelletto, dove si fa consegnare dal castellano Beltrame di Pavia quel castello, che appresta alla difesa introducendovi una guarnigione, alla cui formazione concorrono anche uomini di Parodi. Sopraggiunge poi Corrado, anch'egli andato prima a Silvano, a sua volta accompagnato da Ascherio Zucca.

Palodino, ritornando dal Monferrato, trova che gli Alessandrini stanno assediando Castelletto e si deve fermare a Capriata.

Frattanto i Genovesi, capitanati da Guglielmo Muzio, assediano ed espugnano Silvano, coadiuvati dagli Alessandrini, i quali successivamente desistono dall'assedio di Castelletto, da cui Bonifacio e Corrado possono quindi ritirarsi⁷⁹.

Quattro mesi prima che la pace di Costanza, il 26 maggio 1183, riconosca le libertà comunali anche formalmente, lo stesso Barbarossa si riconcilia con Tortona.

La città riprende in pieno il suo ruolo e la sua importanza ed è certo in una prospettiva politica che, con un atto del 26 aprile, il marchese Guglielmo di Parodi dona al Monastero tortonese di Rivalta Scrivia tutti i suoi possedimenti nella corte di Bassignana, l'odierna Francavilla Bisio.

L'atto è fatto in Parodi, che Guglielmo tiene ora come feudatario di Genova.

Ad esso fanno seguito a distanza di cinque anni, il 4 e 19 aprile 1188, due atti, mediante il primo dei quali diversi condomini del bosco di Sommaripa (*Obertus Babilonie, Anselmus Adairadi, Rubaldus e Bertraminus* di Castelletto; Guido, *Rainerius, Drogus, Guilielmus, Albertus, Pastor e Fredericus* di

⁷⁹ - Archivio Gonzaga di Mantova, *Archivio del Monferrato*, n. 22; Archivio di Stato di Torino, sezione I, *Monferrato Feudi*, mazzo 24, n. 1

Montecucco; Surleone di Tagliolo; Ughezzone di Ovada; i fratelli Enrico, Ascherio e Oberto Zucca), radunatisi alla Pieve di Casaleggio, concedono al monastero di Rivalta Scrivia di estrarre il legname da opera occorrente per la costruzione della grangia di Bassignana. Con il secondo atto il marchese Guglielmo Saraceno e Beltramo concedono al medesimo monastero, con atto rogato in Gavi, lo *ius boscandi, pascendi et adaquandi* nelle curie di Parodi e di Castelletto e nel bosco di Sommaripa.

L'ultima rivolta dei marchesi

Guglielmo Saraceno, marchese di Parodi, e suo figlio Muruello, pur essendo stati reinvestiti dal Comune di Genova del castello di Parodi, vivono ora alla corte dell'Imperatore, ed al loro seguito vi è anche uno dei condomini di Lerma, Giacomo de Mirbello. Questi, in data 6 aprile 1183, è testimone alla infeudazione di Volpeglino che, *iuxta monasterium de Ripalta*, Guglielmo Saraceno, marchese di Parodi, e suo figlio Muruello, fanno a Bernardo Guidoboni ⁸⁰.

Il Barbarossa, per rialzare il proprio prestigio, non può esimersi dal partire per la quarta crociata, bandita dopo che Gerusalemme nel 1187 è ricaduta in mano ai Saraceni. Muovendo per via di terra e giunto in Cilicia, il 9 giugno 1190 egli muore miseramente, annegando mentre guarda il fiume Salef.

Mentre la corona imperiale passa al figlio Enrico VI, Genova approfitta del momento per farsi assegnare in feudo l'agognato castello di Gavi.

I marchesi, che, pur conservando le loro quote di pedaggio, ne restano estromessi, non possono certo gradire la volontà imperiale. Nell'attesa di una rivincita decidono la costruzione di un nuovo castello a Carrosio, accordandosi con i figli di Guglielmo il Saraceno, Muruello e Palodino, il quale, coinvolto nella guerra tra Alessandria e i marchesi di Monferrato, a conclusione di un assedio durato otto mesi, nel 1188, ha perduto Castelletto.

Intanto, mentre per la difesa del castello di Gavi, Genova si allea con Alessandria, diversi castellani di Valle Scrivia, su mediazione dei marchesi di Gavi e di Parodi, promettono di obbedire al Podestà ed ai Consoli di Tortona.

È, da parte dei marchesi, il riconoscimento di una situazione d'indipendenza raggiunta dai loro vassalli e al tempo stesso una disperata ricerca di alleanze, nel tentativo di rinverdire le antiche rivalità tra Genova e Tortona.


La manovra registra un qualche successo: i rapporti tra le due città si inaspriscono fino a sfociare in aperte ostilità, mentre il vecchio Guglielmo Saraceno riesce anche a farsi nominare, nel 1194, Podestà di Tortona.

⁸⁰ - F.GABOTTO, *Per la storia di Tortona*, BSSS, Torino 1922, doc. XXII.

A capodanno del 1195, per ingraziarsi vieppiù quella comunità, egli dona al Monastero di Rivalta Scrivia, assunto a grande importanza, tutta la sua parte dell'Alpe di Parodi.

Con questa donazione fatta "per amor di Dio ed a suffragio della propria anima e di quella dei suoi genitori" egli persegue anche il fine di sottrarre le sue proprietà private alle prevedibili ritorsioni genovesi.

A distanza di qualche mese, ne seguono l'esempio i fedelissimi di Parodi, i quali concedono al medesimo monastero altre vaste proprietà in Marcarolo, per il simbolico canone di dieci soldi l'anno.



Ux Benedicta

La Benedetta, cascina degli Spinola, da un manoscritto del 1818

Sorge la Benedicta

Ottemperando all'impegno assunto nel sopra citato atto di donazione, i monaci di Rivalta, con molta sollocitudine, danno corso alla costruzione cui sono tenuti: nasce così la grangia di Bruersa (o Riversa), quella che prenderà più tardi il nome di Benedicta, con la sua Cappella, a circa mezz'ora di cammino dalla Chiesa di Marcarolo dedicata a Santa Maria.

Dell'adempimento con grande tempestività di questo loro obbligo da parte dei monaci, abbiamo la conferma in una sentenza del 14 gennaio 1206⁸¹ pronunciata dai castellani di Gavi, i quali esiliano per debiti un certo Guercio Tignoso di Gavi e ne confiscano i beni a favore dell'erario genovese, mentre resta soltanto stigmatizzato sul piano generale il fatto che costui "immo postea turpia commisit quia cum aliis latronibus Mansionem Ripalta de Bruersa depredavit et devotos expoliavit, stratum pluries fregit, quorundam hominum necem ut audivimus adimplevit", cioè: "ed inoltre commise di poi turpi misfatti, poiché insieme ad altri ladroni depredò la grangia di Rivalta nella Bruersa e spogliò i pellegrini, interruppe più volte la strada

⁸¹ - H.P.M., *L.Jurium* I, col. 524.

danneggiandola ed inoltre, stando a quanto ci è stato riferito, fece strage di un certo numero di uomini".

L'importanza cui è frattanto giunto il monastero di Rivalta Scrivia è comprovata dal diploma del 6 aprile 1217⁸² con il quale Federico II lo prende sotto la sua protezione e gli conferisce particolari privilegi, nominando espressamente le grangie di Bassignana e della Riversa. Da Ripalta dipendeva anche il Monastero del Porale: ce lo dice il pontefice Onorio III, con sua bolla del 4 giugno dello stesso anno, confermando all'Abate del Porale i beni siti in territorio di Parodi, ed estendendo a questo Monastero la protezione papale⁸³.

Sono gli anni della sua massima espansione: tra l'altro troviamo che i monaci di Rivalta prendono in affitto da diversi di Tagliolo beni situati in Lerma ed in Sommaripa, con un atto del 29 maggio 1236⁸⁴. Da un altro atto del 3 dicembre 1258, mediante il quale un certo Guglielmo figlio del q. Giovanni, mulinaro di Casaleggio, dona al Monastero di Rivalta alcuni beni siti in detto luogo, apprendiamo in particolare che esistevano all'interno dello stesso un ricovero ed un ospedale per i poveri⁸⁵.

Successivamente - ed è probabile una connessione con il provvedimento di Papa Alessandro IV che nel 1255⁸⁶ toglie al Vescovo di Tortona le chiese oltre giogo assegnandole al Vescovo di Genova - i Benedettini di Rivalta sono chiamati a comprovare i loro diritti nell'Alpe di Parodi ed a precisarne i confini, producendo la copia dell'atto notarile relativo⁸⁷.

Il suddetto provvedimento papale (preceduto da altra bolla del 3 giugno 1248)⁸⁸ è inteso a punire la diocesi di Tortona per l'appoggio dato a Federico II, il grande imperatore, l'ultimo della casa Sveva, che tra il 1230 e il 1250, anno della sua morte, ha rinnovato invano contro i Comuni e il Papato la lotta che suo nonno, il Barbarossa, aveva dovuto abbandonare.

Trascuriamo volutamente, nell'economia del nostro racconto, queste e altre vicende assai importanti per la storia di Genova e dell'Italia: una ispezione che il Podestà di Genova accompagnato da Nicolò del Conte e da Lanfranco della Volta compie nel 1251 ai castelli di Gavi, Voltaggio e Parodi⁸⁹ ci conferma lo stato di allarme e di disordine che, a causa degli eventi del difficile ventennio precedente, si è instaurato in tutta la zona.

⁸² - E. GABOTTO, doc. XCII.

⁸³ - L. TACCHELLA, *L'abbazia di S. Maria del Porale di Ronco Scrivia*, Bobbio 1974.

⁸⁴ - F. A. TRUCCO, *I cartari dell'Abbazia di Rivalta Scrivia*, voll. 2, Pinerolo 1910-1911, doc. DCCXIII.

⁸⁵ - F. A. TRUCCO cit., doc. DCCXVI.

⁸⁶ - A. FERRETTO, vol. II, doc. DCCCXCIX.

⁸⁷ - F.A. TRUCCO cit. Il documento DCCXVII è una copia estratta il 14.4.1255 dall'originale doc. CLV.

⁸⁸ - A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, Fraz 1957, vol. II, p. 1090.

⁸⁹ - A. FERRETTO, *Documenti genovesi ecc. cit.*, vol. II, doc. DCXVIII del 2.5.1251.

Forse, già in questi anni, si ravvisano anche i primi sintomi che è iniziata per le istituzioni benedettine, ovvero per il loro ruolo agricolo-produttivo, la parabola discendente.

Mentre tra Genova e Tortona si aprono ben presto trattative e prospettive di pace, i più giovani dei marchesi di Gavi e di Parodi non accettano l'ineluttabile realtà e nel 1197, muovendo dal loro nuovo castello di Carrosio, si mettono temerariamente a far prede a danno di mercanti genovesi ed astigiani.

Accorre il Podestà di Genova, Drudo Marcellino, e distrugge il castello di Carrosio costringendo i marchesi di Gavi a ritirarsi in quello di Tassara, mentre Palodino si arrocca in Parodi. Passa l'inverno e l'anno dopo, a giugno, Guido, marchese di Gavi, cerca di entrare nel castello di Gavi, approfittando dell'assenza del castellano.

Il tentativo non ha successo e Guido, che salva a stento la vita, nonostante l'aiuto dei Tortonesi e di Alberto Malaspina, più bravo come poeta che come guerriero, perde anche il castello di Tassara, suo ultimo baluardo, distrutto da Alberto Mandello, nuovo Podestà di Genova.

Questi non si accontentano di mezze misure e va oltre ad espugnare Parodi, mettendo in fuga Palodino e Muruello che si rifugiano in Toscana dai loro consorti marchesi di Massa.

Mentre l'anziano Guglielmo di Gavi si sottomette a Genova nel 1198, contro i più giovani dei marchesi di Gavi, che non vogliono rassegnarsi ad un destino inevitabile e contro quelli di Parodi - che morto nel 1199 Guglielmo Saraceno, restano più a lungo, pur dalla lontana Massa irriducibili avversari - Genova ha rinnovato con gli Arata, consignori di Castelletto, la tradizionale alleanza ed ha anche loro concesso, contestualmente, un mutuo di lire cento, specificatamente destinato a comperare cinque "cavalli militari".

Ben presto i fedelissimi dei marchesi di Parodi, rimasti senza capi, chiedono ed ottengono il perdono del Comune di Genova, mentre garantiscono per loro con una cauzione in denaro altri notabili del luogo. Ai primi due, che giurano fedeltà il 19 maggio 1202, fanno seguito il 22 maggio, il 2 giugno ed il 30 agosto successivo parecchi altri già posti al bando. Per quelli di loro, che non posseggono beni mobili od immobili costituibili in pegno, si offrono come mallevatori parenti ed amici.

Finalmente, il 25 settembre 1202, dopo aver ceduto ogni loro diritto e salvato il salvabile, cioè le loro quote di pedaggio, anche Alberto, Raineri e Guglielmo di Gavi devono arrendersi e immettono Genova nel possesso dei castelli di Gavi, Montalto, Tassarolo, Gattorba, Aimero, Pastorana e Croce e notificano i nomi dei vassalli della curia di Gavi. Fra essi, con successivo atto del 31 maggio 1203, viene ricompreso il defunto Guglielmo Saraceno, già titolare, in feudo di Gavi, di un pedaggio a favore di Parodi.

Anche gli eredi di Palodino e di Muruello, ormai stabilmente radicati in Massa, rinunciano definitivamente, nel 1223, contro l'assegnazione di 100 lire annue sul pedaggio di Gavi, a tutte le loro ragioni ed azioni competenti sul castello di Parodi: e Andrea di Massa, il figlio di Muruello, viene anche decorato del Cingolo di Cavaliere.

Parodi, terra genovese

Genova ha così finalmente conseguito il dominio incontrastato di Gavi, di Parodi e del loro distretto.

Nel secolo XIII, Parodi è un borgo assai importante: nel suo vastissimo territorio, grosso modo corrispondente ai bacini dell'Albedosa e del Gorzente, si trova la maggior parte del grande bosco di Marcarolo, ricco di castagni, roveri e faggi. Molti sono i nuclei abitativi e le cascine, sparsi e relativamente distanti, che gli appartengono: Tramontana, Cadepiaggio, Val Rossara, Ponassi, Cà de Gualchi, Santo Stefano, la Costa, la Serra, la Spessa e Bosio.

La prima testimonianza dell'emergere di questi nuclei abitativi si trova in un documento del 19 marzo 1256, il quale contempla le testimonianze *super facto quorundam hominum de Palodo qui servi et arimani Castris Palodii seu marchionum esse dicebantur*.

Tra i testi compaiono infatti: *Willelmus Cedius de Costa, Rubadacius de Costa, Henricus de Spixa, Berniolus de Capite Pladii, Albericus de Ecclesia de Tramontana e i Fornarii de Montadello*.

Cinque anni dopo, nel registro tributario della Curia di Parodi risultano censite, ben 294 unità agricole, appartenenti a circa 350 famiglie. La popolazione totale della comunità assomma quindi ad oltre duemila anime, a servizio delle quali si trovano le chiese di San Remigio e di Santa Maria di Tramontana.

L'imponente castello, che sovrasta il Borgo, racchiude un grande Ricetto ed è munito a settentrione di una importante fortificazione, detta la Reguardia.

Il prezioso registro di Parodi

La genesi

Apriamo una parentesi per ricordare la genesi di un così prezioso *Registro* e per analizzare meglio quanto esso ci rivela.

A seguito del reclamo, che gli è pervenuto da parte dei monaci di Rivalta, Guglielmo Boccanegra, capitano del Popolo di Genova, chiede ai Castellani di Parodi elementi aggiornati circa la situazione delle proprietà e dei relativi tributi che la locale Curia incassa dai suoi contribuenti.

Il giudice Simone di Bonoaldo chiama i due gastaldi in carica e quattro probiviri e fattili giurare e dato loro l'incarico di procedere ai necessari accertamenti, si sente osservare per tutta risposta che il lavoro è già stato fatto al tempo di Martino da Fano e che le relative risultanze sono state inviate, come di dovere, al capitano di Genova.

Nient'altro i Gastaldi sanno o possono acclarare, salvo alcune variazioni che non ritengono di aver trasmesse a suo tempo e che quindi, a scampo di responsabilità, precisano a memoria.

Nonostante siano passati pochi mesi, giacché Martino da Fano, celebre giureconsulto, è stato Podestà di Genova nel 1260, colà la pratica non si trova. Così l'11 luglio del 1261, sempre in seguito a ordine del capitano di Genova, lo scrivano Nicolò del Castello, essendo castellani di Parodi Guglielmo Piccamiglio ed Enrico de Tyba, estrae copia del Registro del Castro e della Curia di Parodi. La troviamo a nostra volta riprodotta in trentun colonne del *Liber Jurium*, e, come già sottolineato, da essa si ricavano numerose, dettagliate ed assai interessanti informazioni, che sinteticamente qui di seguito riassumiamo, dividendo, per comodità del lettore, la materia in appositi paragrafi.

La popolazione

Sono censite, ai fini tributari:

- 235 unità agricole a conduzione familiare cui corrisponde, come contribuente, il capofamiglia (otto di questi capofamiglia sono femmine)
- 15 unità agricole a conduzione consortile (il capo è di sesso femminile in un solo caso)
- 44 unità agricole costituite da comunioni ereditarie a proprietà indivisa (in due casi il capo è di sesso femminile).

In totale 294 unità agricole, per lo più costituite da una pluralità di terreni e vigne, dislocati in località diverse.

Si tratta di circa 350 famiglie, per cui, ipotizzando una media di 4/5 componenti ogni nucleo familiare e calcolando in circa 600 teste coloro che sono esenti da imposta e cioè i soldati di guarnigione, le famiglie dei nobili e dei militari, nonché gli ecclesiastici, si arriva ad una popolazione di circa 2000/2350 anime.

Nell'ambito del Registro troviamo citate le seguenti professioni e mestieri:

- i Gastaldi in numero di cinque, (al momento sono in carica Gualco dei Gualchi e Oberto Gastaldo);
- lo *Scriba*, le cui funzioni somigliano a quelle di un Segretario comunale dei nostri tempi;
- il *Cintracus* che ha mansioni importanti, di custodia e di rappresentanza, ma che, nei secoli successivi, scadrà come ruolo, limitandosi a quello di banditore e di semplice messo;
- un *Presbiter* (un prete che nella fattispecie possiede alcune proprietà immobiliari);
- un *Magister* (forse un capomastro);

- e inoltre uno o più individui, che fanno i seguenti mestieri : *fornarius, calegarius, ferrarius, lignarolius, panaterius, pastor, pecorarius,*
- *boverius, asenarius, macagnanus (macellaio), testor, botacius, gualcus* (fabbricante di panni), *galanus* (lattaio).

Sono da ritenersi originarie da altri paesi, in funzione dei loro soprannomi :

- 7 famiglie di Gavi (Gavazzano)
- 1 famiglia da Ponzone
- 1 " da Cremona
- 1 " dalla Toscana
- 1 " da Mornese (*Otto da Molonesio*)
- 1 famiglia di Casaleggio (*Rapiolus de Casaleggio*).

Risultano poi, immigrate da poco in territorio di Parodi, due famiglie di Montaldeo (*Fornarius* = Fornaro; *Masarignus*= Mazzarino). Lo stesso cardinale Giulio Mazzarino accredita una presenza della sua famiglia a Montaldeo, dove i suoi antenati sarebbero giunti da Castelletto, immigrati dalla Sicilia alla fine del secolo XIV per ragioni politiche. La presenza di questo *Petrus Masarignus* apre altre prospettive: o l'immigrazione è di parecchio anteriore o il cognome è anche qui endemico.

Vi è per contro un Gandolfo e relativi eredi, emigrati a Capriata, proprietari o feudatari di terreni, condotti da altri che pagano in tutto o in parte i relativi tributi.

Nomi e soprannomi

I nomi più usati sono nell'ordine : Giovanni, Guglielmo, Oberto, Rufino e Rainerio.

Seguono poi: Pietro, Fulco, Enrico, Lanfranco, Otto, Giacomo, Ugo, Guido, Pagano, Facio, ecc.

Tralasciando i patronimici, quelli indicativi della professione o del mestiere, dell'origine o della località dove abitano, citiamo i più significativi dei soprannomi :

- *Silvanus, Baitanus, Boderatus*, (che indicano persone che abitano nei boschi, nelle baite, o in casupole);
- *Verrus, Grillus, Cagnonus, Gambaronus, Bove, Riccius, Cagnaccius, Gattus* (allusivi di una somiglianza ad animali);
- *Barberius, Gimbus, Grassus, Piguncius, Mezena, Guercius, Surdus* (per caratteristiche o difetti fisici);
- *Trincamezena, Trencherius e Cacatonus* (che si commentano da soli).

Tra i soprannomi, che, riferendosi a nuclei famigliari più numerosi, si trasformeranno presto in veri e propri cognomi, citiamo, in quanto d'interesse locale : i Barberi, Boderato, Bruno, Gastaldo, Gavazzano, Gualco e Macagnano.

Il territorio

La descrizione dei beni assoggettati a tributo - o direttamente, o indirettamente attraverso la citazione di quelli confinanti - ci fornisce numerosi elementi descrittivi del territorio appartenente alla Curia di Parodi :

- il Castello, con il Recepto e la Reguardia (rispettivamente il luogo all'interno delle mura *del Castrum*, dove si rifugiava la popolazione in caso di pericolo per attacchi esterni, e le opere di fortificazione che "riguardavano" il castello a nord) sovrasta il Borgo.

Subito intorno a questo sono le terre "braide" (una parte delle quali, già demanio a gestione diretta del Marchese, è detta "braida donnica" o "bragida donnega"). Ricordiamo che il Marchese possedeva "ad dominicum" anche una notevole parte dell'Alpe di Parodi, nonché prati, campi e vigne detti appunto "doneghi". Vicino al Borgo vi è poi il Foresto (che significa fuori del Castro, e potrebbe essere indicativo di un bosco chiuso, sottratto all'uso comune, dove un tempo si allevavano le fiere per la caccia dei Signori. Il toponimo è tuttora vivo).

- Le Chiese di San Remigio, e di Santa Maria di Tramontana sono al servizio del Borgo e dei nuclei più importanti sparsi all'intorno. La Chiesa di Tramontana qui citata era sita in valle di Rocca Macera : verrà demolita nel 1582 perché pericolante e troppo distante dall'abitato⁹⁰.

- Troviamo citati nel Registro, facilmente identificabili con le loro odierne denominazioni:

- Campo Rainerio (Raineri)
- Grilli (*in contracta Grullorum*)
- Cadepiaggio (allora detta *in Capite Plazi* o *Pladii*)
- Villa Colla (Colla)
- Costa Santo Stefano (Costa)
- Fistogna (il toponimo deriva da *festuca*)
- Tramontana
- Tramontanino (allora detto Tramontino)
- I Listri (il toponimo significa campi lunghi e stretti)
- Spessa (Spissa)
- Val Rossara (valle *Ursaria Scura*, dove certo più anticamente abitavano degli orsi, come attesta l'altro toponimo la *Tana de Urso*, sita a nord della Reguardia)
- Cà de Gualchi
- I Nebioli (*Niblariis*)
- Bosio (*Boso*, *Bossulo*, toponimo da collegare a *Bosolus*, specie arborea di basso fusto)
- Alice.

⁹⁰ - A. e M. REMONDINI cit., p. 105 e sgg.

Tra i confinanti troviamo citati "illi de Sancto Bartolomeo" (masseria vicino alla Pieve di Gavi tuttora esistente).

Le abitazioni non sono censite tutte in quanto come tali non pagavano tributi; sono citate solo quelle confinanti con i terreni e le vigne, cioè quelle alla periferia del borgo e altre dei nuclei sparsi.

Si possono riscontrare, nonostante tale limite, ben trentadue *domus*, cioè abitazioni vere e proprie e sette *sedimen*, (abitazioni povere).

I poderi agricoli citati sono : tre *cassamenta*; un *maxio*; un *maxio sive poderio*, due *poderia*, due *clausure*, un'*insula*⁹¹.

É citato anche un mulino.

Il territorio coltivabile è solcato dall'Albedosa (*Ablosa*) e da diversi rivi (*de Lista, rivolum; riparoliis*) e fossati (Albereta, Carpaneto, Pereto, Rivadona, Tramontino).

Sono citate due fonti: *in fontanellis* (l'odierna valle Fontanelle?) e la fonte Bonexina.

I terreni (comunemente detti "terra"), sono distinti con toponimi che si riferiscono soprattutto alla natura geologica o alla vegetazione :

- *calcinaria, moleta, clapam de crivellitis, claporeto, copum, ronco clapucio, rup, lalungalaria, tuvo, petralata* (quelli di natura tufacea e rocciosa)⁹²;
- *plano, planolum, campo plano, in camporis, prato de la valle, seregata* (toponimo tuttora esistente), *seregara, serigaia, molia, mobilis, bulegum, risar, canevela* (quelli piani o acquitrinosi);
- *felegariolas, feregarolum, fregarolis* (dove vi sono felci), *castaneto asconso, castaneto godentio, cerato*⁹³, *maiola, magiolis*⁹⁴.

Di altri il significato è più specifico :

- *duxiasco, duxillasco* (vi è censito un castagneto, e significa terra rinchiusa nel peribolo del recinto di un edificio dedicato al culto);
- *galacium* = latteria;
- *taxariis* = dove viene accumulato il fieno conferito tributariamente;
- *zuca* = dove si trebbia (con gli zoccoli del cavallo o di altri equini);
- *amblatorium* = pergolato.
- *nadalencio* (di significato ignoto) = *lagarenzo* (toponimo attuale).
- ecc. ecc.

Sono precisati i nomi di diversi monti e di ancor più numerose valli:

⁹¹ - Cassamenta = casa data in feudo vitalizio; maxio (lo stesso che mansio, massa) = casa con il relativo terreno agricolo; poderia = un nucleo di più case agricole col terreno ad esse pertinente, ossia una grossa fattoria; clausura = recinto, per lo più chiuso da siepi, in cui sono custoditi gli animali, ma vale anche per campi, prati e vigne recintati; insula = casa isolata.

⁹² - Moleta = calcare; lalungalaria = terra crostosa (da *lalungola* che significa piccola lingua).

⁹³ - Querceto. più esattamente bosco di *cerri* o *serri*.

⁹⁴ - Vigne di uva nera, oblunga, dolcissima. Il vocabolo nell'odierno dialetto indica le barbatelle.

Monti: *De Bericis* ⁹⁵ (il Brisco) , *Iohanencio*, *Palodino*, *Vegio*, nonché i *Podio Rossignolo*, il *Podio*, il Monte (senza qualificazione) ;

Valli: *Albarica*, *de Boderatis*, *de Castagneta*, *de Ferrariis*, *de Gatis*, *de Listra*, *illorum de Capite vivi*, *de Nasco*, *de Nuxeta*, *Ponasca*, *de Rapiolis*, *de Salicanis*, *Ursaria Scura*, *Scura*, nonché il *Vallegum*, e una località detta *Vallega ad tentenam*.

Quanto alla viabilità sono nominati un *Trebiium* e una *via Calva*, e si dice spesso che un dato appezzamento confina con la via, ma non si qualifica questa in alcun modo. Trebio (che significa trivio) è un toponimo tuttora esistente.

Le colture e le modalità di conduzione

Numerose sono le vigne , i campi seminati a spelta e i castagneti. Tra gli altri prodotti citati ricordiamo : messi, fieni e biade in genere, il barbaregato (l'orzo), il grano, le noci.

Canepa e riso potrebbero essere **rispettivamente** collegati ai toponimi "canevella" e "risar" sopracitati.

Viene attestata la presenza di altre speci arboree : i serri, i fichi, i roveri, il sambuco e persino l'olivo.

É citato anche un "ortoralio".

A parte i terreni di proprietà (espressa con le locuzioni: *habet, per alodium, pro-indiviso*) sono evidenziate :

- locazioni (*tenet pro-fictu*)
- gestioni per conto (*tenet pro-curia, tenet pro-gastaldo; pro illis de Capriata*)
- conduzioni di tipo familiare (*heredes; vel sui heredes; cum fratribus eius, et eius frater. et uxor*)
- conduzioni di tipo consortile (*et eius consortes, cum eorum consortibus*).

Il grande Bosco

Il grande Bosco (*boscum maximum*), che appartiene alla Curia di Parodi, qui descritto nei suoi confini, appare, attraverso il confronto che è possibile fare con quelli precisati per le donazioni al Monastero di Rivalta, anche di maggiore ampiezza. Sono evidentemente compresi terreni che già a quel tempo appartenevano alla Comunità e non al Marchese e che quindi non erano disponibili in ordine alle donazioni da questi fatte.

Si dice che il bosco va dalla *Costa Aratoris* oltre, verso il Tobbio e la Bruversa, e dalla Costa del Tobbio fino al piano del Nespolo e di qui fino al Gorzente.

Dal **Gorzente** va oltre verso la "faiga" fino al luogo denominato "ad lischetum" e di qui fino alla strada "que cingit et volvit Montemmorum" e

⁹⁵ - *De Bericis* = delle ginestre.

seguendo questa strada fino allo "strazetum" dei prati "de aratis" e, per la strada, lungo la costa "de piro" fino ed oltre la Castagnola,

Va notato che in questa delineazione, facilmente ricostruibile in base ai toponimi per la maggior parte tuttora sussistenti, sono ricordate le tre fasce boschive del castagno, del rovere e del faggio (castagnola, bruversa, faiga).

Di particolare interesse per noi la puntualizzazione del tratto di confine che dai prati "de aratis", cioè degli Arata di Castelletto (dove è oggi la Cascina Cornaglietta), segue la Costa di Piro, percorsa dall'itinerario più antico proveniente dalle Capanne di Marcarolo e va "usque ultra Castagnolam", toponimo piuttosto generico che qui indica la zona compresa tra il Gorzente e il Roverno, mentre in altri documenti contraddistingue anche la costiera sopra Tramontana. È un'importante conferma che la linea di demarcazione tra il Parodese e il Monferrato qui passa da antichissimo tempo.

Essa sarà ripetutamente contestata da quelli di Valpolcevera che, abusando della legge del più forte, arriveranno nel secolo XVI ad usucapire la regione delle Nebbie e delle Ferriere.

Va rilevato che in questa descrizione del bosco, che pur deve risalire ad un tempo alquanto anteriore all'11 luglio 1261, non si fa menzione dell'appartenenza di una vasta porzione di esso al Monastero di Rivalta, che certamente rientra nel perimetro delle coerenze in essa citate.

È questa omissione che ci fa ritenere come l'estratto del Registro della Curia di Parodi sia stato fatto proprio a seguito del reclamo dei monaci, cui segue l'accordo del 20 maggio 1262.

È invece ricordato che, pur avendo la Curia diritto di *sexenum* (fienagione) e boscativo, taluni di Parodi hanno il diritto di cavare (zappare), lavorare, raccogliere e seminare nel grande bosco, senza corrispondere alcun canone (*sine aliqua dacita*) e tutta la Comunità, in genere, ha diritto di boscare e pascolare senza dover pagare alcuna specifica contribuzione.

Il sistema tributario

La struttura tributaria che troviamo applicata nella Curia di Parodi appare costituita da:

- una tassazione di base in prodotti e/o in denaro, legata essenzialmente alla produzione dei cereali, dei vigneti e dei castagneti;
- una tassazione complementare in natura (le cosiddette *exeniae*), convertibile in denaro (tra l'altro ci informa che un pane vale due denari e che ci sono capponi da un denaro e polli da due denari).
- alcuni tributi, di entità estremamente modesta, e determinati frazionariamente, evidenziano una parcellizzazione della proprietà, che si è talmente esasperata nel tempo, da comportare, in certi casi, il pagamento di una metà, di un terzo e persino di un sesto di un pollo o di un cappono o di un pane;
- una tassazione come rendita pattizia (*pro-condicione*) e quindi indipendente dal reddito prodotto.

Vi è poi l'obbligo di prestare l'opera in occasione della fienagione, della vendemmia, ecc. (*segaricia, rastellanea, medaricia, strenzaricia, podaricia*) ivi compresa la sorveglianza delle messi e dei frutti pendenti (i sorveglianti sono detti "pastores"), con l'impegno a carico della Curia di assicurare vitto e bevande, (in certi casi il corrispondente controvalore in denaro) ai prestatori d'opera.

Per quanto trattasi di attività a ciclo annuale, la frequenza della prestazione è talvolta prevista con decadenza pluriennale (vi sono casi in cui si dice ogni sei, otto e addirittura dodici anni).

Circa l'entità del prodotto da conferire tributariamente si va dalla decima sul grano ad un terzo, un quarto o addirittura la metà per le biade ed il vino.

La scadenza è generalmente annuale, "in die festo Sancto Stephani", che non ha da intendersi come festa patronale ma come inizio dell'anno, che allora, secondo l'uso genovese cominciava con il Natale.

Per le contribuzioni in denaro, in alcuni casi è precisato che sono da pagarsi in moneta papiense (di Pavia).

Talvolta il tributo è sospeso quando la terra non viene coltivata.

Sono iscritti nel registro al nome dei diversi contribuenti i redditi che spettano alla Curia non solo per i terreni di proprietà dei contribuenti stessi, ma anche quelli relativi ai terreni della Curia che essi tengono in affitto o ad altro titolo o che conducono per conto del Gastaldo (cui sono stati dati in beneficio) od anche per conto di altri.

Particolari prestazioni in natura sono poste a carico di alcuni a favore dei pastori del grano (che vigilano contro i danni da incendio, delle bestie selvatiche, degli uccelli) e degli addetti alla pigiatura (*ad pestandum vinum*): il che sta ad indicare che questa operazione aveva carattere collettivo, ed infatti non è mai previsto il conferimento di uva, ma solo di vino.

Alcuni devono pagare direttamente al Gastaldo in ragione del suo ufficio (*pro-gastaldia*) o pro-feudo. A questo stesso titolo sembrano iscritti nel Registro alcuni pagamenti o prelievi di prodotto posti a carico di taluni privati ed a favore di altri.

In altri casi è prevista una solidarietà con altri contribuenti, senza che ne sia spiegato il motivo. L'elenco dei contribuenti riporta in calce, dopo le persone fisiche soggette al tributo, anche tre comunità: i Comuni di Montaldeo, di Casaleggio e di Mornese (*Molonesio*) che debbono conferire ogni anno alla Curia di Parodi quattro moggi di spelta, misurati con lo stajo piccolo, e inoltre (quest'ultima contribuzione riguarda solo *Molonesio*), nove pollastri.

I castellani di Parodi, forse citando a memoria, avevano in un primo tempo scritto a Guglielmo Boccanegra, capitano di Genova, che Casaleggio e Mornese pagavano solo 3 moggi di spelta ciascuno.

Il Rossi ravvisa in queste contribuzioni il retaggio di una antica dipendenza dei tre comuni suddetti da Parodi. Altri elementi, desumibili da documenti dei secoli successivi, fanno invece ritenere che si tratta di un forfait pattuito per i pedaggi.

In particolare nella normativa sui pedaggi di Gavi unificati con quelli di Parodi, si può riscontrare che, ancora nel 1629, "la Comunità di Moronese è solita dare ogni anno M.g. 0/2 di biava e soldi 9 o 12, il quale (daziere) è solito dare da disnare a due antiani et al messo quando li portano dette biave e denari"⁹⁶.

Castellani e torrigiani

Oltre al Registro della Curia troviamo pubblicato nelle *Leges Genuenses*⁹⁷ un regolamento relativo ai castellani del distretto di Genova ed in particolare del castello di Gavi, che ci fornisce interessanti particolari, validi anche per quanto riguarda Parodi.

Tra le norme di carattere generale un'attenzione speciale è rivolta all'avvicendamento e alle parentele dei castellani, per evitare possibili collusioni locali: e sembra proprio di capire che queste sono il frutto delle amare vicende del 1166.

È poi prescritto che i castellani abbiano il loro destriero ed un certo numero di servitori.

Tra questi sono compresi i balestrieri, gli acquaioli, i legnaioli ed i torrigiani; questi ultimi, è stabilito debbano essere genovesi o delle Podesterie di Bisagno, Voltri, Polcevera, Recco o Rapallo.

I castellani devono essere provvisti di otto armature ciascuno e, inoltre, di corazze, giubbe e altre armi idonee.

A sua volta il Comune di Genova deve fornire altri servienti ed un notaio "bene armati et bene muniti et cum panceriis", tra cui un certo numero di balestrieri, e possibilmente tutti volontari.

Il notaio non sarà costretto ad abitare nel castro, ma potrà risiedere nel borgo, dove potrà anche esercitare la professione. Essendo, tra l'altro segretario dei castellani, terrà sottochiave l'armeria e le riserve di grano e compilerà la contabilità di magazzino con lo scarico delle armi e dei viveri consegnati al Podestà.

Tra i servienti (da questo vocabolo deriverà la figura del ser gente) a carico del Comune di Genova sono compresi un maestro in muratura ed uno in legname e due custodi delle porte.

I torrigiani debbono stare sempre nella torre, da cui possono discendere quattro volte all'anno "pro minutione sanguinis", e poi soltanto al Natale, al venerdì santo e a Pasqua, per non più di 24 ore.

Per quanto riguarda il castello di Parodi in particolare, l'organico previsto è di due castellani, uno scriva, quattro torrigiani, un prete, due portieri e dodici (ridotti a dieci) tra servienti e balestrieri.

⁹⁶ - ASG, ms. n. 218. M.g 0/2 = mezzo moggio. Il tributo risulta ormai convertito pressoché interamente in denaro.

⁹⁷ - H.P.M., *Leges Genuenses*, col. 15-24.

Alla comunità di Parodi fanno carico in materia particolari oneri.

Da un atto dell'11 aprile 1248⁹⁸ sembra di poter arguire che essa ha l'obbligo di mobilitare, in caso di necessità, circa un centinaio di armati, provvedendo anche al loro equipaggiamento. Si può dedurre questo dai patti che intervengono tra i consoli di Palodi, affiancati da Opizo Gastaldo e Grimaldo dei Gualchi in rappresentanza dell'intera comunità, ed un certo Girardo pittore, di Voltaggio.

A questi viene affidata la dipintura in giallo e vermiglio - come stabilito dal Comune di Genova - delle armi di proprietà della comunità di Parodi, in numero di cento e oltre, a dodici denari il paio.

Nella convenzione, che interviene a Genova, dietro la Chiesa di San Lorenzo, viene stabilito anche che verrà rimborsata a parte la spesa necessaria per rifare le imbracciature e i relativi guarnimenti.

Il pagamento dovrà seguire entro otto giorni dall'ultimazione del lavoro, per il quale il pittore avrà gratis il locale da adibire a laboratorio e quanto altro occorrente, compreso il giallo ed il vermiglio di minio, per tutta una settimana, nonché il trasporto da Voltaggio a Parodi della sua roba e dei suoi arnesi.

Dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento

Nel 1273 i volontari di Parodi accorrono a rinforzare l'esercito genovese che muove da Gavi su Ovada per debellare i marchesi del Bosco, mentre, nel 1284, alla famosa battaglia della Meloria, che segna il trionfo di Genova su Pisa, prendono parte con lunghe lance quaranta parodesi.

A metà del secolo XIV, anche Parodi, come gli altri paesi dell'Oltregiogo genovese, registra una settennale occupazione milanese, ma torna ad essere militarmente presidiato dall'esercito genovese nel corso del 1356⁹⁹.

Dal 1378 al 1383, un difficile periodo, che tra l'altro vede l'ultima e più aspra guerra tra Genova e Venezia concludersi nel 1381 con la pace di Torino, è doge di Genova un esponente di una nobile famiglia originaria di Parodi: Nicolò Guarco, che regge il dogato con grande equità e con grande moderazione. La famiglia dei Guarco darà a Genova altri due dogi: Antonio, nel 1394, ed Isnardo, nel 1436.

Nel 1394, Giacomo Doria, che tiene Parodi come podestà e castellano, appoggia il duca d'Orleans, genero di Gian Galeazzo Visconti, che mira a farsi Signore di Genova, venendo ricompensato con una pensione di 50 fiorini ed un'tantum di 150 fiorini.

⁹⁸ - A. FERRETTO, *Documenti genovesi cit.*, doc. DCXXVIII.

⁹⁹ - Il 31 agosto 1352, essendo l'arcivescovo Giovanni Visconti di Milano, signore di Genova, vengono apposti i termini di confine tra Parodi e San Cristoforo. Tra i testimoni figurano Omodeo Gualco e Francesco de Spissia, *sindici* del Comune di Pallodi (ASG, *Archivio Segreto*, fz. 2; *Collegii Diversorum*, fz. 10).

Di questo Giacomo Doria non viene precisata la paternità. Noi riteniamo di identificarlo come figlio del q. Luchino e quindi fratello di quel Pietro Doria, il quale possiede la seconda metà di Mornese, e riteniamo anche che egli fosse in possesso di Parodi, essendone stato nominato Podestà e Castellano per consentirgli di recuperare sui redditi locali qualche credito da lui vantato verso il patrio erario. L'ipotesi è suffragata dal fatto che il 19 febbraio 1377 Giacomo Doria q. Luchino aveva nominato un suo procuratore per giungere ad un accordo con il Doge e con il Consiglio degli Anziani in ordine a diritti che egli vantava per il castello ed il luogo di Silvano¹⁰⁰.

Ancora il 25 settembre 1393 per il castello di Parodi aveva avuto luogo il consueto scambio delle consegne tra Francesco de Cambiaggio, castellano uscente, e Tomaso di Fontanegli nuovo castellano; nel relativo inventario si citava la reliquia della Vera Santa Croce, quella che secondo la tradizione era stata portata seco da Guglielmo il Francigeno al ritorno dalla prima Crociata¹⁰¹.

La posizione di ostilità di Giacomo Doria contro il doge Antoniotto Adorno risulta tuttora in atto nell'anno successivo, quando l'Adorno, per non intralciare i negoziati in corso con Parigi (cui seguirà la dedizione di Genova al Re di Francia) si limita a difendere la Valpolcevera e ad operare per ricondurre ad ubbidienza le terre a nord dei Giovi, occupando Busalla l'11 agosto e presentandosi davanti a Parodi con delle bombarde. Lerma viene ripresa nel maggio 1395; l'ex doge Antonio Montaldo continua a tenere Gavi e cede Montaldeo ad Antonio Guarco; Castelletto è in possesso del marchese di Monferrato che ha estromesso Adornino Adorno, figlio di Antoniotto¹⁰².

Questo atteggiamento così scoperto di Giacomo Doria può ben spiegare perché suo fratello Pietro - in assenza di personali motivi di gratitudine verso Teodoro II - non si sia allineato al comportamento di Marco Doria, l'altro condomino di Mornese, e, nonostante la riserva da questi fatta a suo favore, non abbia donato la sua metà di Mornese al marchese monferrino.


Giacomo Doria risulta ancora Castellano e Podestà di Parodi nel 1399, quando ormai il paese, a seguito della dedizione di Genova al Re di Francia voluta dall'Adorno, è tornato a tutti gli effetti sotto il dominio del Comune di Genova. Lo documenta il verbale della riunione che i capi famiglia della Comunità di Parodi tengono in data 13 aprile 1399 per approvare la definizione dei confini con il vicino feudo di San Cristoforo, di cui è a quel tempo titolare Filippone Spinola di Luccoli, figlio del q. Greppo¹⁰³.

¹⁰⁰ - ASG, ms. 541, f.18, c.5, *not. Theramo di Maggiolo*.

¹⁰¹ - L.TACCHELLA, *I castelli genovesi in Liguria e Piemonte alla fine del secolo XIV*, in "Novinostra" n. 3 del 1986.

¹⁰² - E. JARRY, *Les origines de la domination française a Genes (1392-1402)*, Parigi 1896, pp. 34, 135, 148, 180.

¹⁰³ - Copia del verbale in questione, conforme ad altra ricavata nel 1415, risulta fornita alla Cancelleria genovese dal marchese Giacomo Antonio Guasco (ASG, *Archivio Segreto*, fz. 3).



Aderenza di Giacomo Doria al Duca d'Orleans per il castello di Parodi
(Biblioteca Nazionale di Parigi, Dept. Ms. p.O.875, dossier Coucy, c.23)

Giacomo Doria muore pochi mesi dopo. Il 24 settembre 1399, quando a Genova il governatore francese Colart de Calleville ed il Consiglio degli Anziani approvano la delibera assunta dalla Comunità di Parodi, l'informativa relativa avviene a cura di suo figlio, Giovanni Doria, che ha a sua volta assunto la carica di podestà e castellano.

Nel 1409, il maresciallo Boucicault, governatore francese di Genova, si lascia tentare dalla possibilità di impadronirsi del Ducato di Milano.

Nel luglio-agosto ammassa tra Gavi e Novi 5.500 cavalieri e 800 fanti. Altri 800 cavalli sono stanziati nei pressi di Parodi: sono i rincalzi venuti dalla Francia.

Assunto il comando di queste e di altre forze che assommano in tutto a 11.000 soldati, egli occupa Piacenza e Pavia e il 29 agosto entra in Milano. Ma c'era chi a Genova non aspettava altro per liberarsi di un "protettore" ormai divenuto scomodo per tutti.

Così viene rapidamente convinto il marchese Teodoro II di Monferrato a marciare sulla città. Egli muove con duemilaottocento fanti e ottocento cavalieri da Molare per Rossiglione, Voltri, Pegli, Sestri e Coronata.

Lo affianca, con tremilaottocento armati, Facino Cane, lo spregiudicato condottiero che, militando da ultimo per lo stesso Marchese, si è ormai creato un vasto dominio personale, insignorendosi di Alessandria, Tortona e Novara.

I suoi ferocissimi soldati, detti "le belve", passano da Mornese e Casaleggio e vanno a congiungersi con quelli del Marchese alle Capanne di Marcarolo.

A Genova, nonostante Facino si presenti assieme a Teodoro come liberatore, non si hanno dubbi in proposito, tale è la fama che ha saputo crearsi.

Così, mentre Teodoro viene acclamato capitano e Presidente della Repubblica, a Facino vengono precipitosamente offerte ben 20.000 genovine d'oro, perché si allontani al più presto con i suoi terribili mercenari.

Non si fa troppo pregare: ché vuol prevenire il ritorno del Boucicault e già intravede l'occasione favorevole per fare in proprio altre conquiste territoriali.

Il 6 settembre, rivalicato l'appennino e accolto in Novi dalla antichissima e potente famiglia dei Girardenghi, ne espugna la rocca, vi si insedia e la rafforza, in attesa del Maresciallo francese.

Lo scontro con questi avviene alla Frascheta e si protrae fino a notte.

Solo approfittando delle tenebre il Boucicault riesce a riparare in Gavi, dove resterà due mesi prima che le cose di Francia lo costringano a tornarsene in patria, rinunciando a qualsiasi rivincita.

In questo frattempo Teodoro II, muovendo da Genova con 2.100 fanti e 300 cavalli, tenta inutilmente di ricuperare Gavi. Non essendovi riuscito, prima di rientrare alla base, provvede secondo le buone regole, a devastare il territorio circostante.

Così, come al solito, tocca alla incolpevole gente del contado di sopportare le peggiori conseguenze di siffatti avvenimenti.

Nel maggio dell'anno successivo, mediante carovane di muli, viene radunata in Voltaggio una grande quantità di materiale da guerra: bombarde, verrettoni, bombardelle, pietre e polvere da bombarde.

Ma i castelli di Gavi, Capriata, Parodi e Montaldeo restano ancora presidiati dai francesi.

La situazione non muta sostanzialmente nel 1411, nonostante venga organizzato un corpo di duecento cavalieri, centocinquanta stipendiati da Genova e cinquanta dai feudatari di Lerma, di Castelletto e di altri luoghi appartenenti al Monferrato.

L'obiettivo di sloggiare i francesi da Gavi resta più che mai difficoltoso dato che i transalpini godono naturalmente dell'appoggio di numerosi ribelli al nuovo regime genovese.

Le operazioni nell'Oltregiogo entrano quindi in una fase di stallo, appena interrotta in ottobre, quando, sollecitato dal governo genovese, Tomaso Conte da Novi, Capitano di Capriata, tenta - o finge di tentare - la conquista di Gavi e di Parodi.

Dietro l'ambiguo comportamento del Conte c'è quasi certamente lo zampino di Facino Cane, ormai padrone di Novi. Ed infatti chi trae da tutta la situazione il maggiore profitto sarà proprio lui che, da quegli stessi francesi che aveva combattuto strenuamente con le armi alla Frascheta, acquista, sborsando 15.000 fiorini d'oro, Gavi, Parodi e Montaldeo.

L'operazione viene conclusa da Facino con tempestiva spregiudicatezza, poco prima che i francesi abbandonino definitivamente la partita.

Tomaso Conte, possessore del Castello di Capriata, viene nuovamente sollecitato dal governo di Genova ad adoperarsi per il recupero di Gavi e di Parodi.

Inutilmente, che anzi, nel 1412, egli usurpa Capriata ed a nulla serve la promessa di un salvacondotto per Casaleggio e Genova, con l'invito di tornare all'obbedienza.

Naturalmente non serve neppure il reclamo che Genova avanza nei confronti di Facino Cane, nella sua qualità di governatore Ducale.

Costui non esita anzi ad imprigionare Barnaba Goano, l'ambasciatore genovese, che protesta anche per l'occupazione di Gavi, Montaldeo e Parodi.

Ma Facino Cane muore il 16 maggio 1412: i genovesi hanno via libera e vanno a riprendersi Capriata, catturando e traducendo a Genova Tomaso Conte, il castellano traditore, che viene condannato alla fossa in perpetuo.

Con assoluta rapidità Antonio Guasco ottiene di essere infeudato di Parodi, il 28 maggio successivo, ma come vedremo, riuscirà a conservarla soltanto poco più di un anno.

Milano invece si impadronisce di Novi e la manterrà in suo possesso sino al 1447.

Genova recupera Ovada, Parodi e Gavi

Sull'onda di questi avvenimenti i genovesi "non volendo più per l'avanti sopportare un governo forestiero" licenziano Teodoro II, accordandogli un lauto compenso per i suoi servizi e pattuendo che tutti i castelli in mano sua tornino a Genova.

Ai ventisette di marzo del 1413 viene eletto di nuovo il doge nella persona di Giorgio Adorno.

Il pronto recupero dell'Oltregiogo avviene ad opera di Giacomo Adorno, primogenito del Doge. Nominato Capitano Generale ed ottenuta la riconsegna di Ovada egli riceve il 27 agosto 1413 il giuramento di fedeltà che ottantasei capifamiglia di Parodi, dei Gualchi, della Spessa, delle Zucche, della Grilla, di Bosio, dei Ponassi, radunati nella chiesa di San Remigio, rinnovano alla Repubblica di San Giorgio¹⁰⁴.

¹⁰⁴ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 3. - Tra coloro che giurano figura un certo Beltrame da Ponticello, (la villa di Ponticello corrisponde oggi al nucleo Benefizi di Momese).

Beltrame da Ponticello è ancora citato il 15 aprile 1429 ed il 23 gennaio 1431 in due lettere scritte da Genova al podestà di Parodi. In questa seconda lettera si diffida quest'ultimo a giudicare sul reclamo presentato da Beltramo contro l'ex podestà Raffaele Frugone, cittadino genovese, in quanto contrariamente a quanto prevede lo Statuto di Parodi il foro competente è Genova, dove Beltramo può venire e si provvederà con rito sommario (ASG, *Archivio Segreto*, *Litterarum*, fz. 1780, lett. n. 69 e 134).

Già nel 1419 il castello di Parodi non presenta più l'antico interesse dal punto di vista militare: solo il *locus et villa Palodii* vengono chiesti a Genova in pegno da Filippo Maria Visconti, cui preme invece di ottenere i castelli di Voltaggio, Gavi, Novi ed Ovada.

È la premessa per conseguire nel 1421 la signoria della stessa Genova, durante la quale, nel 1432, il Luogotenente Ducale ed il Consiglio degli Anziani di Genova, con apposito decreto, approvano gli Statuti di Parodi, la cui originaria stesura deve ritenersi anteriore di circa un secolo.

Quando nel 1435 cessa la signoria viscontea su Genova, il borgo di Parodi resta milanese, e viene recuperato solo nel 1447, dopo la morte di Filippo Maria Visconti¹⁰⁵. Poi di nuovo, nel 1464, con Francesco Sforza, signore di Genova, l'Oltregiogo torna sotto il dominio milanese: il 5 e 11 ottobre 1467, rispettivamente, gli uomini di Gavi e Parodi, tra i quali si notano diversi *de Spissia, de Castagnola, de Boxio, de la Serra, de Zucchis, de Fistogna, de la Costa*, giurano fedeltà a Galeazzo Maria Sforza¹⁰⁶, che infeuda i due paesi, già feudo

¹⁰⁵ - A istanza di uno dei Signori di Mornese, Giovanni Doria, figlio del q.Marco, e del Comune e degli uomini di Parodi, viene emanata il 22 agosto 1440, nella chiesa di San Giacomo di Gavi, da Giovanni della Costa e da Rolando Quaglia, cittadini gaviesi, una sentenza intesa a dirimere la vertenza confinaria insorta tra le due comunità, vertenza che interessa tutto il corso del Rivo Perussio, dalla sua sorgente sino alla confluenza nel rivo Molarie.

Vengono citati nel dispositivo della sentenza suddetta il Monte Brisco, la via "Vultabina" che corre sopra la Magia di quelli dei Ghisini, e il Rivo di Valbetania, e viene riferito che ai sopralluoghi sono intervenuti, nella loro qualità di Sindaci di Parodi, Jacopo Rabito e Tomaso Bruno e, quali testimoni, Francesco Merlo e Giorgio Grosso.

Quest'ultimo risulta proprietario di un terreno che in parte confina con il territorio di Mornese, ed in parte, anzi, vi rientra.

Abbiamo poi nel testo la esplicita conferma che, di fatto, tanto il territorio di Parodi quanto quello di Mornese, sono al momento sottratti alle naturali rispettive giurisdizioni, genovese e monferrina.

Ed infatti vi si dice che le parti in causa non hanno potuto e si trovano tuttora impedita a procurarsi le copie degli atti comprovanti i loro diritti.


¹⁰⁶ - Il giuramento di fedeltà degli uomini di Parodi trovasi trascritto in A.S.M., *Archivio Ducale Visconteo Sforzesco, Registri Ducali, n. 12, e. 146 e sgg.* In esso compaiono due de Maxereto: Antonio e Zorzino. Una copia, estratta nel 1762, trovasi anche in A.S.T., *Repubblica e Riviera di Genova (Gavi, Palodio e Bisio)*, mazzo n. 1. Osserviamo che, contrariamente all'avviso espresso dal De Simoni a pag. 122 dei suoi *Annali di Gavi*, risulta chiaramente che il giuramento di fedeltà degli uomini di Parodi è fatto essendo già deceduto nel 1467 Spinetta di Campofregoso. (*Cum Magnificus Dominus Spinetta de Campofregosio Dominus Terrae Gavii et Palodii ac Feudatarius Ducalis decesserit, relicto Mag.co Comite Antonieto de Campofregosio eius Filio legiptimato et haerede ecc.*)

dei Fregoso, alla nobile famiglia dei Guasco, assieme a Voltaggio e Fiaccone¹⁰⁷.

I Guasco continuano a detenere Gavi, Bisio e Parodi.

Queste due ultime località, in particolare, sono rinnovate in feudo da Gian Galeazzo Maria Sforza ai fratelli Bernardo, Nicolò e Paolo Guasco in data 7 gennaio 1490, e costoro nel 1492-93 concedono "a quei di Mornese di poter pascolare e far legne nel bosco di Palodi e di esser franchi per loro uso e del peaggio e gombetta con pagar però ogni anno mine nove e mezza di biava e soldi nove".

Nel 1515 Gavi e Parodi vengono temporaneamente ripresi da Genova, ma Francesco I, re di Francia, irritato dal rifiuto opposto alle sue reiterate richieste di finanziamento, dopo tre anni di liti legali, obbliga i genovesi a restituire questi capoluoghi ai Guasco, suoi fedeli sostenitori.



Questo disegno dei primi anni del secolo XVIII mostra al centro della piana solcata dall'Albedosa la chiesa di San Remigio, ancora costituita da una sola navata (ASG, *Magistrato Comunità*, fz. 320)

La signoria dei Guasco dura sino al 1528, quando Andrea Doria, abbandona il servizio del re francese e passa a militare sotto la bandiera spagnola di Carlo V, un evento che convince Antonio Guasco a cedere a Genova ogni sua ragione, riservandosi il solo feudo di Bisio.

La Comunità di Parodi, liberata da ogni vincolo feudale, torna così a far parte della Repubblica di Genova, e vi resta per oltre due secoli, assieme a Novi, Ovada, Voltaggio e Gavi, i capoluoghi dell'Oltregiogo che i Sinda-

¹⁰⁷ - Bisio perviene ad Antonio Guasco nel 1473. L'11 luglio 1486 Bernardino Guasco e fratelli, figli del fu Antonio, beneficiano di una proroga per la ricognizione dei loro feudi di Gavi, Bisio e Pallodio (vedi E. PODESTA, *Uomini monferrini* cit., p. 78).

catori vengono annualmente a visitare, per verificare che l'amministrazione della giustizia avvenga nel rispetto delle leggi e delle consuetudini locali.

Quando, dopo la secessione dei nobili vecchi, Genova si dà una nuova costituzione che, promulgata in Casale, inaugura un lungo periodo di relativa pace e concordia sociale, i luoghi genovesi dell'Oltregiogo vengono chiamati a rinnovare il loro giuramento di fedeltà al patrio governo.

Così avviene anche per Parodi, dove l'8 aprile 1576 giurano nelle mani del magnifico Stefano Gentile Falamonica, Commissario della Repubblica e Podestà di Gavi e di Parodi, i Consoli, i consiglieri, i Sindaci ed altri centocinque capifamiglia.

Ci sono tanti dei cognomi largamente diffusi ancor oggi a Parodi e a Bosio (allora una frazione di Parodi), e nei vicini paesi di Montaldeo e di Mornese: Arecco, Bricola, Divano, Merlo, Gualco, Bodrato, Calcagno, Ghio, Grosso, Mazzarino, Burono, Robuto. Vi si trovano anche i Mazzarello: Agostino, Filippo, Pasquino e Giovanni Antonio, tutti di Parodi e perfettamente integrati nella comunità, tanto che Pasquino e Filippo saranno nunzi del Comune rispettivamente nel 1581 e nel 1589.

Questo Filippo lo si trova nel 1597 trasferito a Gavi, dove anche fa il messo: un manifesto del 20 dicembre a stampa ci rivela al suo riguardo un gustoso particolare. Nonostante la sua professione egli è analfabeta e così il notaio deve suggerirgli le parole del proclama che, a sua volta, Filippo grida ed alta intellegibile voce, nei luoghi soliti di Gavi e delle sue frazioni.

Codesti Mazzarello di Parodi che giurano nel 1576 ed altri tre che, insieme ad uno di essi, compaiono nel ruolo degli uomini atti alle armi, redatto dal Podestà di Parodi una prima volta il 28 luglio 1552, dove figura soltanto Tognino Mazzarello come archibugiere, ed una seconda volta l'8 maggio 1557, quando sono elencati come archibugieri Tognino e Gio. Antonio e come alabardieri Giorgio e Paolino Mazzarello, costituiscono la più antica citazione che si ritrovi circa la presenza del cognome in questione nell'Oltregiogo¹⁰⁸.

Il numero dei Mazzarello che giurano lascia supporre che in Parodi, a metà del secolo XVI, vi fossero almeno quattro famiglie con il suddetto cognome, e che quindi la formazione dello stesso, se non il primo insediamento in territorio parodese, risalga ad alcune generazioni¹⁰⁹.

¹⁰⁸ - Nel "Quinternetto delle castagne, vini, grani ed altre victualie che sono in la Podestaria di Pallodio" un inventario del 1580, distinto per le diverse Ville di Parodi (Serra, Bosio, Spissia, Zucche, Codepladio, Reguardia e Tramontana) offre una indicazione circa la relativa importanza demografica delle stesse essendo censiti 21 nominativi in villa Serra, 17 in villa Boxii, 13 in villa Spissiae, 17 in villa Zuche, 21 in villa Codepladii, 30 in villa Reguardie e 20 in villa Tramontanae (ASG. Archivio Segreto, fz. 3136).

¹⁰⁹ - Nel ruolo degli uomini di Parodi atti alle armi, redatto nel 1552, figurano 25 archibugieri, 26 alabardieri, 13 pichieri e 42 individui che hanno soltanto la spada (ASG. Senato, fz. 434); in quello del 1557 sono elencati 35 archibugieri, 17 pichieri e 150 alabardieri o con altre diverse armi. Scrive il podestà che essi "sono talmente

Nel Registro di Parodi, di cui possediamo un estratto riferito al maggio del 1606, si trovano iscritti come creditori del Comune alcuni Mazzarello: Giovanni il nunzio per lire 10; Giovanni Antonio per lire 6, soldi 2, denari 11 1/2 e Antonio Mazzarello per soldi 10. Sono i Mazzarello di Parodi, o meglio della Villa della Spessa.

Nello stesso Registro ed alla stessa data si trovano per contro iscritti come debitori "forenses moronesii" - cioè come forestieri abitanti a Mornese che posseggono terreni in territorio di Parodi - numerosi individui : Giacomo, Paoletto e Pietrino Quarlero; Bernardo Pestarino; Gianello, Gregorio, Bernardo e Leo Bodrato; Domenico Sicherio nonchè gli eredi di Pantalino Ferrettino, di Nicolò Calcoforte, di Giorgio Pestarino, di Pietrino Bodrato, di Giuliano d'Arecco, e di Meghino Ferrettino.

Vi si trova anche un certo Matteo Mazzarello, che ha costruito la propria cascina su di un estremo lembo del territorio mornesino (i futuri Mazzarelli di là) allo scopo di poter più comodamente sfruttare il suo bosco, che in virtù di un recente acquisto si estende anche in giurisdizione di Parodi.

Identificato come figlio del q. Gregorio, e sposato con Batestina di Domenico de Arecho il 3 maggio 1595, la sua paternità è sottaciuta negli atti di un quinquennio posteriori relativi alla sua cattura da parte del barigello di Parodi, cattura che avviene giustappunto alla sua cascina, sotto l'accusa che non paga le tasse.

Preso e legato, gli vengono sequestrati una vacca e l'archibugio, e portato a Novi viene istruito a suo carico un regolare processo.

Dalle testimonianze che vengono raccolte il 24 agosto 1611 apprendiamo molti interessanti particolari, primo fra tutti che lui stesso ha fabbricato la cascina circa dieci anni prima, dopo aver acquistato dagli eredi di Cabrino Grosso il bosco sito in località "li Berzi" (ovvero li Ferzi), detta anche Castelletti, Campej e bosco di Bertone.

Sono le testimonianze dell'ottantenne Bertola Grosso q. Antonino della Villa Costa di Pallodio, del settantenne Marcianino Merlo q. Ruffino e di Domenico Grosso q. Obertino che ha sessantanni e dichiara di esser figlio di una figlia del suddetto Cabrino. Testimoniano ancora Carbone Grosso q. Steffanio e Bartolomeo Bricola q. Petrino.

A conclusione del processo si riconosce che il Matteo Mazzarello ha subito un sopruso: prima lo si libera e poi si restituisce a Battista Bodrato, suo procuratore, la vacca e l'archibugio.

A Mornese la cosa non passa senza reazioni : viene istituito un processo contro i funzionari novesi e parodesi, accusati di aver sconfinato.

Si prevede che tutti: vicario fiscale, barigello e famiglia, che avevano catturato il Matteo Mazzarello, verranno banditi dal Monferrato.

mal ad ordine si di vestimenti che d'arme che in caso di bisogno non si potrà valler della metà di loro", ed aggiunge di averli invitati a provvedersi delle armi (ASG, *Senato, militarium*, fz. 1102).

Sollecitato da costoro il capitano di Novi, Alessandro Invrea, informa il Senato Genovese e supplica che si intervenga per evitare così pesanti conseguenze.

La lettera dell'Invrea è del 29 ottobre 1611; letta due giorni dopo ai Serenissimi Collegi si dispone che i deputati dei Confini chiamino il m.co Nicolò Pallavicino "e le dicano che faccia desistere dalla struttura di detto processo"¹¹⁰.

Non è da dubitare minimamente che ciò sia stato puntualmente eseguito.

La sentenza del 5 ottobre 1611

Era infatti appena intervenuta il cinque ottobre precedente una sentenza arbitrale, che sulla *vexata quaestio* dei confini aveva dato piena soddisfazione allo stesso magnifico Pallavicino e che non sarebbe stata tanto facilmente digerita dagli uomini del borgo di Parodi.

Tra le due comunità questa vertenza confinaria, che interessava quasi tutta la lunga linea di demarcazione, non era mai degenerata prima di allora in episodi di una certa gravità come questa cattura del Matteo Mazzarello, per cui il mancato pagamento delle tasse era certo un pretesto.

Si erano pur tuttavia verificati precedentemente alcuni episodi da ambo le parti.

Di uno di essi ad iniziativa di quelli di Mornese abbiamo notizia da questa lettera che Battista Bianco, podestà di Parodi, indirizza il 18 giugno 1607 a Genova.

Essa consente a noi, che a tanta distanza di tempo possiamo leggere con un certo distacco tra le righe, di partecipare con un sorriso di affettuosa solidarietà alle passioni di quei nostri antenati.

"Serenissimi et eccellentissimi Signori e Procuratori osservantissimi.

Da Nicolosio Merlo, uno dei sindaci di questo Comune a suo e nome di Raffele Bricola suo Collega, mi è stato denontiato qualmente li giorni passati venne Batta Ponasso qual li diede notizia come quelli di Mornese venero a far le litanie su la fine di Pallodio passando in un prato di messer Giorgio Carretto e di ciò ha richiesto sì in iscritto come a bocca, ne dii avviso a vostre Signorie Serenissime, come faccio, acciò siano servite ordinarmi quanto le piacerà perché tanto eseguirò ed a qual fine le bascio le mani e da Dio le prego il colmo di ogni felicità.

Di Palodio li 18 di giugno 1607

di V.V. S.S. Ser.me

dev. aff mo

Batta Bianco Podestà"

¹¹⁰ - L'intera pratica si trova in ASG, *Archivio Segreto*, fz. 38.

Questo di strumentalizzazione la processione, con cui si andava per i campi facendo le rogazioni, traducendola provocatoriamente in un atto di usucapione, era certo una furbesca trovata¹¹¹.

Di fronte ad essa sindaci e podestà di Parodi presi in contropiede, non sanno che pesci pigliare ed anche il serenissimo senato, pur escludendo di drammatizzare la questione, se ne lava le mani, girando la missiva agli Ill.mi. Deputati dé Confini perché "considerino se sia ispediente di far qualche diligenza".

Di un altro episodio concretatosi alla fine del mese di ottobre dell'anno 1610 abbiamo conferma dalla supplica che il m.co Nicolò Pallavicino, padrone del luogo di Mornese, indirizza al Senato di Genova¹¹².

Protesta innanzitutto di aver "in ogni tempo procurato che li suoi sudditi, quali confinano con quelli di Parodi vivano quieti et pacificamente, e si contengano nei termini di ragione nè usurpino quello che ad altri tocca".

Lamenta poi che, per contro, quelli di Parodi tentano di usurpare "quel tanto che a loro non tocca sopra di una possessione feudale investita col castello e posseduta per tale da centinaia d'anni in qua".

Alcuni dei parodesi, soggiunge il Pallavicino "erano andati a fare fogliami nella detta possessione" per cui ha dovuto dare "ordine che siano tolti, et essi all'incontro si hanno preso il vantaglio et hanno dato querella per questa caosa contro alcuni mornesini davanti al Podestà di Parodi¹¹³.

Quindi, aveva supplicato il m.co Nicolò, che si ordinasse al detto Podestà di non procedere oltre nella causa ed, anzi, di comandare a quelli di Parodi di contenersi "nei termini della ragione".

L'11 ottobre il Senato incaricava congiuntamente "Ill.mi habentes curam finium in Societate ill.mi Ambrosij Gentilis deputati in causis nemorum" di espletare l'istruttoria e di esprimere un motivato parere.

Nicolò Pallavicino veniva quindi invitato a depositare una cauzione, in oro e in argento, del valore di cinquanta scudi; si erano frattanto scritte lettere

¹¹¹ - (ASG, *Archivio Segreto*, fz. 33). Le processioni per le rogazioni, che si ritengono istituite nel 477, si rifanno ad antiche tradizioni pagane. Esse si svolgevano nei tre giorni prima della Festa dell' Ascensione, durante i quali, portando la croce, l' acqua lustrale e le reliquie dei Santi e cantando le litanie, si percorreva la campagna.

Obiettivo principale era quello propiziatorio: con l'occasione però si faceva anche, direttamente od indirettamente, una ricognizione dei confini. Questi, particolarmente quelli delle comunaglie, erano sovente contraddistinti da croci di ferro, infisse in tronchi di alberi secolari, dal che sono derivati taluni toponimi. (A. FERRETTO, *Murta preromana, romana e medioevale* su il Cittadino di Genova, del 12.2.1928).

¹¹² - ASG, *Archivio Segreto* fz. 38.

¹¹³ - Tra questi vi è anche Agostino Mazzarello "al quale fu preso ultimamente le fassinate" ed è stato processato " sotto pretesto che abbia mal trattato di parole alcuni uomini" di Parodi e "condannato in contumacia in qualche denari e bando" (ASG, *Archivio Segreto*, fz. 38).

al Pretore di Parodi di sospendere le sue procedure e di assumere le opportune informazioni sulle pretese del feudatario mornesino, e si era anche deliberato di invitare Nicolò Pallavicino ad astenersi dal compiere atti modificativi in fatto e in diritto.

È evidentemente a seguito di quest'ultimo episodio, che si era messa in moto la procedura arbitrale la quale, come abbiamo ricordato, si era conclusa il 5 ottobre del 1611.

La relativa sentenza - anche questo già lo abbiamo anticipato - dava ampia soddisfazione al Nicolò Pallavicino, nominato arbitro da parte del marchese di Monferrato, mentre arbitro per la Repubblica Genovese era il M.co Stefano Lazania, uno sperimentato patrizio, già distintosi nella sistemazione di questo tipo di vertenze¹¹⁴.

Il dispositivo della sentenza stessa, ricco di toponimi e quindi molto interessante, stabiliva che il territorio e la giurisdizione di Parodi sono divisi e terminati da quelli di Mornese dai luoghi e dai termini infrascritti: "Cominciando dalla costa della Castagneta e continuando per detta costeria fino a quella di Valponasca, così come piove l'acqua da dette Costerie e fluisce verso Moronesio è stata ed è giurisdizione di Mornese.

E quindi dalla Costeria di Valponasca discendendo per retta linea nel rivo di Meraria e al luogo dove finisce il rivo di Perussia - dove viene affisso un cippo in pietra con due testimoni a destra e a sinistra, sporgente da terra, il tutto cementato con calce e pietre - dal suddetto termine verso Pallodio è territorio di Parodi e da detto termine verso Moronesio è territorio di Mornese.

E quindi da detto cippo e dalla fine del rivo di Perussia andando e continuando su per il rivo verso i monti e pervenendo al monte di Castelletto ed entrando dalla parte destra verso Moronesio in un certo rivo esistente sotto il detto monte di Castelletto - il quale piccolo rivo dagli uomini di Pallodio è ancora detto rivo di Perussia, mentre dagli uomini di Moronesio è detto il rivo della Gorra - ed andando in su per detto piccolo rivo sino ai confini della terra boschiva e castaneativa del Signor Conte di Tassarolo (che anticamente era di Giorgio Carretto) la qual terra confina con la terra boschiva e castaneativa di Matteo Mazzarello di Moronesio, in capo alle quali terre ed al confine delle stesse è stato oggi apposto un cippo vicino alla terra arativa di detto Matteo esistente sotto la sua cascina".

Prosegue ancora il documento citando un altro cippo apposto sul monte della Costa del Mendico ed un altro ancora apposto su di un colle vicino, sotto il quale passa la via Vultabina, diretta al Monte Brisco per la quale si va a Voltaggio, che il confine segue sino alla sommità del suddetto monte Brisco.

Tutto il monte ovvero poggio di Castelletto resta in territorio di Pallodio, mentre il territorio compreso tra il rivo di Perussia, dalla sua fine a questo poggio, rimane giurisdizione di Moronesio, così come piove l'acqua dalla Costiera del Pozzo verso Pallodio.

¹¹⁴ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 62.

Dalla sommità del monte Brisco, lasciando a sinistra la via che va a Voltaggio, il confine scende verso destra ad un luogo denominato "le rovere binelle", nelle cui vicinanze vi è una fonte, e poi scende ancora nel fiume Roverno.

Da qui il confine risale alla sommità della Rocca di Bussetto, da dove scende al luogo detto le Iselle e poi nel fiume Gorzente; da questo fiume sale per la Costeria al monte ovvero alla Costa di Pero e continua lungo questa costa sino alla via Cabaneria.

Gli arbitri dichiarano inoltre che la terra (che misura circa uno staro) di Domenico Grosso sita alla confluenza del rivo di Perussio nel rivo di Meraria, pur restando in territorio di Mornese debba restare esente da tutte le imposte (collette e avarie) ordinarie e straordinarie presenti e future, cosiccome la terra castaneativa e boschiva che Nicolò Pallavicino possiede in Valle Bettania e che resta in giurisdizione di Palodi, fin tanto che essa rimanga in proprietà dello stesso Nicolò, dei suoi figli ed eredi.

L'atto è fatto in Mornese, nell'aula del castello, tre ore dopo il tramonto, alla luce di tre lumi (tribus luminibus accensis), presenti cinque testimoni genovesi

Da un verbale di sopralluogo redatto durante la fase istruttoria si desumono altri toponimi che riteniamo interessante riportare. Secondo gli uomini di Parodi il rio di Perusso va sino alla fontana di Perosso e alla Cappella di Repettonne, (dove sono certe muraglie antiche che quelli di Mornese chiamano la Giesola) e nella sua parte più alta si chiama riale di Val Bettana, mentre più in basso si chiama riale delle Monge e riale della Tana della Volpe.

Quelli di Mornese chiamano invece riale della Gorra quello che viene dal monte detto Fensecco: tra questo riale e quello di Val Bettana resta compreso il monte di Castelletto da essi rivendicato.

Sopra la Costa del Pozzo, alla Brigna del Mullo vi è una terra di Stefano Grosso q. Bernardino, che per qualche staro resta in territorio di Mornese.

Il luogo dove è la cassina di Matteo Mazzarello, nella falda del monte di Castelletto, è detto anche li Berzi, sopra i quali vi è un luogo detto la Cravassa, e di qui la Val di Bettana poi va su sino al monte Brisco.

Quei di Mornese ancora dicono che, tra la Costa del Pozzo e la Brigna del Mullo, la costera che continua si chiama Feiga e Pragaletto.

Dei principali testimoni delle due comunità ci vengono tramandati i nomi: sono, per Parodi, Carlo de Boni, Gio. Batta Merlo, Bertola Grosso, e Domenico Grosso; per Mornese, Battista Bodrato, figlio di Antonio, Domenico Pestarino, Simone Ferrettino e Giannettino d' Arecco.

Nell'incartamento vi è anche traccia del parere dell'Ufficio Legale della Repubblica Genovese.

Questo critica innanzitutto la sentenza del 1440, osservando tra l'altro che gli uomini di Parodi non potevano compromettere la questione territoriale senza il consenso del "dominus". In quell'anno Parodi si trovava sotto i Visconti.

Inoltre viene osservato essere "inverosimile che Mornese, che era una Abbazia di Parodi, abbia un territorio così ampio" ed ancora "i signori di questi luoghi erano abituati ad ampliare il loro territorio con più arti".

La prima di queste osservazioni ci conferma l'antica origine di Mornese, legata all'esistenza della Abbazia, che tuttavia non riteniamo dipendesse da Parodi.

Vi è poi un'altra annotazione la quale dice che la via Vultabina non segue più il tracciato del 1440 essendone stato fatto uno nuovo ad opera di Nicolò Pallavicino : un ulteriore elemento a comprova della pluralità di iniziative del nuovo feudatario, che non solo si adopera per definire le vecchie vertenze confinarie, ma anche si preoccupa di migliorare la viabilità locale.

Proseguendo il suo impegno a questo riguardo Nicolò Pallavicino intraprende nel 1616 anche la costruzione di un ponte inteso ad agevolare il passaggio del Gorzente, in corrispondenza del guado dell'antica via Cabanera che scende dalla Costa di Pero.

Ritiene di poter così anche incrementare, a spese dei Polceveraschi, le sue piuttosto modeste entrate per i pedaggi. Ma da Genova arriva subito l'ordine di demolire la prima pila appena costruita¹¹⁵.

Non è solo perché il ponte attraverserebbe il Gorzente, che qui funge da confine. La sentenza del 1611 ha rotto infatti quell'equilibrio che, nonostante tutto, teneva i rapporti tra Parodi e Mornese su di un piano di relativamente tranquilla convivenza.

Gli uomini di Parodi ritengono, forse non a torto, che ultimamente a vantaggio del Pallavicino abbiano giocato pesantemente i suoi rapporti personali. Gli uomini di Mornese, a loro volta, sentono di avere ora un Signore che ha del potere e che si interessa di loro.

Tra le due comunità i normali contrasti di interesse diventano, adesso, subito e facilmente questioni politiche.

Così nel gennaio del 1618 da Parodi vengono inoltrati a Genova due esposti, denunciando che "gli uomini di Mornese non solo continuano in rovinare affatto li boschi della Serenissima Repubblica posti sul territorio di Palodio, detti cui legnami grossi e piccoli ne fan grande mercantia etiamdio in altri stati ma etiamdio continoano in voler usurpare il territorio et giuredittione, cercando di allargarsi a più che ponno"¹¹⁶.

Poco prima, nel dicembre del 1617, i Mornesini hanno catturato nei boschi controversi un certo Luigi Gualco della Serra, e "fortemente legato et con mali modi" l'hanno condotto prigioniero nel Castello di Mornese, dove gli han fatto passare le feste di Natale e, dopo averlo rilasciato con cauzione, l'hanno condannato alla multa di 50 scudi d'oro in oro con le spese¹¹⁷.

¹¹⁵ - L'8 giugno 1616 gli vengono assegnati sei mesi per adempiere (ASG, *Archivio Segreto*, fz. 44).

¹¹⁶ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 45.

¹¹⁷ - Nelle testimonianze circa il luogo della cattura si citano le cascine "la Serra" e "di Pizzigallo" (ASG, *Archivio Segreto*, fz. 45).

Rende più grave il rammarico dei Parodesi, ed essi se ne lamentano, che il luogo della cattura del Gualco è stato teatro negli ultimi anni di tre delitti (uno degli uccisi era di Voltaggio) e la Comunità di Parodi è stata costretta a pagare le spese dei sopralluoghi fatti dal vicario del capitano di Novi.

Tra Mornese e Parodi ora si paga il pedaggio, che è stato anzi raddoppiato e quel che è peggio *la tratta forana*, da cui i Parodesi erano esenti tanto al tempo della Signoria dei Doria quanto più recentemente durante quella dei Da Passano.

Ed ancora - sempre a dire degli esponenti della Comunità di Parodi - questa non ha mai accettato la sentenza del 1611, dato che i suoi uomini non furono sentiti, anzi furono rifiutate le prove che erano in grado di addurre, mentre le loro proprietà sono state trasferite dal Registro di Parodi in quelli di Monferrato, e così ora "per guardar i boschi da quelli di Mornese spendono a l'anno lire 100".

L'illustrissimo Collegio delibera a palle "si dica al m.co Nicolò Pallavicino che lo Signorie Illustrissime lodano e vederanno volentieri che gli uomini di Mornese non innovino.

Circa il supplicato per conto della condanna detti scudi 50 cerchi li suoi huomini non usino mali termini con quei di Pallodi contenendosi.

All'incontro detto quindi alli doi di Pallodio (i sindaci Gio. Domenico Merlo e Marziano Gualco) che quei di Pallodi non usino tampoco mali termini con quei di Mornese".

Quanto sopra viene tempestivamente notificato al signore di Mornese, nella sua casa di Genova, dove si trova ammalato.

I rapporti tra le due comunità sono ora inaspriti al massimo: già il 14 marzo del 1618, trattando di certe differenze di confine, lo scrivano Giulio Cesare Gualco di Parodi deve lamentare di essere stato minacciato ed ingiuriato da alcuni dei Pestarino. Poi, il 28 dello stesso mese, la Camera Genovese revoca le concessioni fatte dai Guasco a quelli di Mornese nel 1492 e 1493 ed il podestà di Parodi conferma con sua lettera del 17 aprile successivo che la relativa grida è stata "pubblicata su li confini di Mornese sentendo il podestà ed altri di quel luogo di Mornese e pubblicata ancora a Gavi e Pallodi et si è infilata nel fogliazzo del Bosco d'Ovada e Pallodi"¹¹⁸.

In maggio il Camparo di Polcevera, Battista Molinaro, denuncia di aver sorpreso ad Iselle un uomo di Mornese, identificato successivamente come Antonio de Bruno, che faceva carbone e ne aveva ben cento sacchi.

Pochi giorni dopo, ancora il suddetto Camparo segnala che gli uomini del Signor Nicolò Pallavicino, sempre ad Iselle, si sono serviti di legnami non loro per far la presa dell'acquarosso del mulino.

Non c'è quindi da sorprendersi per quel che capita nel giugno di quell'anno a Bartolomeo Merlo, uno degli esattori delle avarie (cioè delle imposte) di Parodi, che se ne viene a Mornese per riscuotere quanto è dovuto da alcuni del paese per le terre che gli stessi possiedono in quella giurisdizione.

¹¹⁸ - ASG, ex Archives des Affaires Etrangères, vol. 17, statistiche 1730, p. 138.

Il Merlo, che a suo tempo aveva dato sicurtà (cioè aveva garantito) per il Luigi Gualco, viene prima maltrattato "con stracciarli sino alla camisia" e poi anche imprigionato. Così da Genova si deve intervenire ancora una volta su Nicolò Pallavicino affinché ordini ai suoi mornesini di liberare il malcapitato¹¹⁹.

A perseguitare gli uomini di Parodi ci si mettono nel 1622 anche i doganieri del Monferrato, che al confine in Valponasca ossia Castagnea, catturano sette asini e due muli carichi di vino "parte negro e parte bianco" che Meghino Gualco di Tramontana, in compagnia di Battista figlio di Santino Calcagno q. Matteo, nonchè di Antoniotto Malvasio e Francesco Ozano di Montaldeo conducevano a Genova¹²⁰.

Armati "d'archibuggi curti e lunghi et altr'arme prohibite" i sette monferrini costringono i malcapitati mulattieri a varcare il confine e a seguirli sino a Silvano e a Capriata, dove vengono sequestrare loro le bestie, per riscattare le quali vengono loro richieste sedici doppie.

Al sopralluogo che, dopo la denuncia del Gualco, viene fatto in Ponasca sive (ovvero) alla Ginestra, intervengono tra gli altri Nicolosino e Cristoforo Gualco q. Nicolosino, due fratelli settantenni, che abitano nelle vicine cascine dei Gualchi e Domenichin Arecco, uno dei nunzii della Curia di Parodi.

Tutti testimoniano concordemente che il luogo della cattura appartiene alla giurisdizione di Pallodio.

Dai successivi interrogatori che in giugno ed in agosto vengono ripetuti a Novi, dove il processo viene avvocato, ed in cui compaiono come testimoni anche Biagio Calcagno q. Bartolomeo e suo figlio Domenico di Tramontana, risulta che i compagni di sventura del sessantenne Meghino Gualco non sono quelli da lui nominati nella sua prima denuncia.

Quelli nativi di Tramontana che lo accompagnavano sono infatti due giovani Andrea Calcagno q. Matteo e Battista Robutto di Giovanni, rispettivamente di 23 e di 18 anni: forse Meghino Gualco ha in un primo tempo dichiarato i nomi dei proprietari delle bestie e del vino.

Del quale vino i prepotenti doganieri monferrini hanno anche fatto vilipendio che "avancorno una gueggia ad un barrile di vino rosso e fecero spandere il vino in detto loco" e spintonando a fianconate di archibugio i malcapitati, per strade ad essi sconosciute, giunti a Silvano, colà mangiarono e bevettero, naturalmente a spese dei poveri mulattieri di Parodi.

Risulta poi che le doppie da pagare a Pietro Maria Pagliano, padrone del dazio di Capriata, erano dodici e non sedici: anche qui Meghino Gualco non era stato in un primo tempo preciso e, forse, aveva aggiunto al conto le spese vive e i danni diretti.

La pleonastica sentenza che il 3 agosto 1623 conclude la vicenda contempla la condanna in contumacia di Bernardino da Capriata, detto il Volpino, e del

¹¹⁹ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 45.

¹²⁰ - ASG, *Archivio Segreto*, fzz. 48 e 49.

caporale Pietro Bertolotto, ai quali, per rapina, vengono comminati due anni di galera "super triremibus".

Un giudizio certamente non risolutivo della situazione che Nicolò Pallavicino, il quale è frattanto deceduto il 23 gennaio 1619, ha lasciato in eredità a suo figlio Antonio.

Sono anni in cui, al fine di prevenire l'insorgere, per incuria, di fatti usucupativi, il Senato genovese prescrive ai giudicenti delle zone di confine di effettuare visite periodiche di ricognizione e di descrizione della relativa linea di demarcazione.

Per quella di Parodi, nei confronti di Gavi, San Cristoforo, Montaldeo, Voltaggio e Mornese, abbiamo un documento datato 25 giugno 1590¹²¹.

Dalla relativa lettera accompagnatoria del 1 luglio successivo, a firma del podestà di Palodio Battista de Bernardi, risulta confermato che è in atto il fenomeno stagionale migratorio di una notevole parte della popolazione.

Scrivetestualmente il De Bernardi, scusandosi per il ritardo nel mandare la richiesta descrizione dei confini: "atteso che il consiglio di questa comunità ha deputato molte persone più pratiche della sua giurisdizione e parte di esse erano andati in Lombardia a tagliar li grani".

L'interesse per il proprio territorio da parte dei genovesi è tuttavia diminuito da quando essi - la cui presenza nella penisola iberica già notevole al momento della caduta di Costantinopoli si è incrementata dopo la scoperta dell'America - relegate in secondo piano le attività commerciali e sfruttando le esperienze accumulate nel corso dei secoli in campo finanziario, sono diventati i primi banchieri d'Europa.

Assoluti padroni delle fiere dei cambi, i magnifici patrizi, che si stanno arricchendo alle spalle della Spagna, costretta da un'ambiziosa politica a sostenere enormi spese militari, muovono straordinarie masse di denaro sulla carta e non hanno più la necessità esistenziale di percorrere e di proteggere le rischiose vie transappenniniche.

La diplomazia e l'appennino stesso vengono considerati le migliori difese della città, e, occorrendo, è comunque sempre possibile far appello a qualcuno dei paesi cui necessita il denaro genovese. Una filosofia che non risparmia l'antico castello di Parodi, militarmente obsoleto, che verrà lasciato andare definitivamente in rovina dopo l'incendio appiccato dai franco-savoardi durante la guerra da essi condotta contro Genova nel 1625.

La guerra del 1625

Già all'inizio del 1613 Carlo Emanuele I di Savoia aveva dimostrato le sue tendenze alla sopraffazione altrui invadendo il Basso Monferrato.

¹²¹ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 22. Una interessante relazione sul confine da Masone a Parodi, datata 25.6.1634, è conservata nel fondo medesimo, fz. 53.

Come è naturale l'iniziativa di Carlo Emanuele I aveva messo in allarme anche il governo della Repubblica di S. Giorgio.

Ci si era tuttavia preoccupati soltanto di prevenire qualche sorpresa sul piano burocratico, facendosi confermare dall'imperatore Mattia l'investitura di Novi, Gavi, Parodi, Ovada e Rossiglione.

Pochi anni dopo, nel 1618, la situazione demografica di Parodi e delle sue diverse ville appariva come dal seguente prospetto:

| | fuochi | abitanti |
|--------------------------------|--------|----------|
| Parodi Reguardia | 80 | 386 |
| Spezia | 49 | 191 |
| Boso e Poggio | 29 | 127 |
| Nesporo | 4 | 30 |
| Serra e Valle de Pagani | 41 | 196 |
| Pian della Castagna | 1 | 9 |
| Costa | 30 | 171 |
| Cartesegni e lo Poggio | 18 | ? |
| Codepiazza | 63 | 293 |
| Cabanne | 10 | 15 |
| Li Eremiti | 3 | 14 |
| La cassina de Comaretto | 6 | 7 |
| Tramontana appresso la Chiesa | 39 | 160 |
| Tramontana di quà dalla Chiesa | 29 | 106 |

Nel 1625, con una spregiudicatezza che non trova precedenti, e senza nemmeno cercare qualche plausibile pretesto, Carlo Emanuele, alleatosi con i francesi, muove guerra a Genova, che si faceva cogliere assolutamente impreparata.

Abbandonate dai rispettivi difensori, Ovada e Novi cadono rapidamente in mano dei franco-piemontesi, che occupano anche San Cristoforo.

Sul Brisco, il monte che sovrasta Parodi e Mornese, una postazione affidata al capitano detto il Tagliavache viene abbandonata, ed al fuggitivo viene comminata ipso facto la pena di morte¹²².

Anche un certo Gio Antonio Ferrando delle Capanne di Marcarolo, dove era avvenuto un primo scontro con 45 francesi che tentavano di incendiare le case, viene accusato di tradimento.

C'era in realtà molta disorganizzazione in campo genovese: proprio alle Capanne, in marzo, cento miliziani polceveraschi avevano disertato a causa del vitto ed a presidio erano rimasti soltanto 150 corsi, 100 paeselli e altri 100 polceveraschi.

Dopo due sole scaramucce sostenute vittoriosamente nella giornata del 6 aprile, questo stesso presidio era rimasto senza munizioni¹²³.

Una lettera di don Nicolò Schiappacasse parroco di Torbi, datata 27 giugno 1625, ed indirizzata al governo genovese, riferisce efficacemente le

¹²² - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 1118 (doc. 4.4.1625).

¹²³ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 1118.

drammatiche giornate vissute dalle popolazioni di Masone, di Rossiglione e delle Capanne di Marcarolo.

Scriva don Schiappacasse, **mentre** è ancora **viva** in lui l'**impressione dei fatti** di cui è stato testimone oculare: "dev'esser noto a tutti li grandi ed eccessivi danni che gli huomini di Campo hanno dato agli huomini della valle di Polcevera, valle dell'Orba, Valle di Rossiglione e luogo di Masone, fedelissimi sudditi di Vostre Signorie Serenissime.

E dalli 10 marzo che l'inimico assaltò lo Stato di Vostre Signorie in terra di Ovada e li primi accessi furono che istituirono una compagnia tra loro di 120 uomini li quali assaltarono in diversissime volte loro soli senza il Sartorio il loco e il castello di Masone e quando videro di non poter prendere detto loco li abbruciarono tutte le cassine et anche li edifici del fil di ferro presero i bestiami e molte altre robbe et una volta amasorno un vecchio di 70 anni et un altro che ritrovarono senza armi come Vostre Signorie Serenissime pon chiarire da comisari che erano a quel tempo.

Adorno poi alle cabanne di Marcarolo in cima alla Polcevera e le abrusciorno tutte con grandissimo et eccessivo nostro danno finirono di devastare et saccheggiare et rubare le dette ville di Rossiglione che vi fecero più danno che il proprio nemico... hanno saccheggiato bruciato et assassinato 11 o 12 cassine nella valle dell'Orba, andati lontani da Voltri 4 miglia e preso 14 sudditi di Vostri Serenissimi per farli ricattare molti dei quali hanno ancora molti altri delitti che per non far lunghezza tralascio"¹²⁴.

Sono le popolazioni di Voltaggio, Gavi e Carrosio quelle che vivono le giornate più drammatiche : in particolare a Voltaggio, dove il 9 aprile gli ispano-genovesi subivano una grave sconfitta, sembra che anche donne, vecchi e fanciulli rifugiatisi in chiesa e sul campanile siano periti nell'incendio appiccatovi dai soldati lorenesei.

I suoi consoli hanno fatto in **tempo ad avvisare Genova che i nemici fanno prede** sulle colline circostanti il loro paese e su quelle di Parodi : trentadue bestie di questi terrazzani sono state condotte senza ostacoli a San Cristoforo già occupato dai franco-piemontesi ¹²⁵.

I consoli lamentano che anche i soldati nostri fanno ruberie e maltrattano i cassinari. Si vedono spie nemiche dappertutto.

Ad assistere alle operazioni militari dirette dall'ottuagenario conestabile di Lesdiguière, che si è già reso padrone di Capriata, Ovada e Novi, è giunto nel frattempo uno spettatore di eccezione, Renè Descartes, il grande fondatore del pensiero moderno.

È lui, Cartesio, che qui **conclude la fase giovanile della sua movimentata** esistenza dedicata agli interessi militari, osservando prima la conquista della

¹²⁴ - G.CASANOVA, *La Liguria ecc.*, pp. 36 e 37, nota n. 26.

¹²⁵ - Una lettera del 7 aprile 1625 del cap. Gio.Battista Meazza avvisa che il duca di Savoia è a San Cristoforo (ASG, *Archivio Segreto*, fz. 1118).

città di Gavi dopo nove giorni di assedio, e poi la resa del suo forte che capitola il 25 aprile, dopo aver resistito per altri diciassette giorni¹²⁶.

Successivamente le operazioni investono soprattutto la riviera di Ponente e la zona dei Giovi.

Ma qui, in una giornata cruciale, le bande della milizia contadina polceverasca riportano a Monte Pertuso, il 10 maggio 1625, una decisiva vittoria.

Alla battaglia partecipa da protagonista la compagnia del capitano Battino Maragliano, forte di 218 moschettieri ed archibugieri, nel cui *Rollo* figura un certo Gio. Antonio Mazarè di Parodi, figlio del q. Gio. Antonio¹²⁷.

Ai primi di giugno le sorti della guerra, in questo scacchiere, si sono ormai capovolte. Temendo di essere presi alle spalle dal Governatore spagnolo dello Stato di Milano, che stava radunando un grosso esercito, i franco-piemontesi sono costretti ad abbandonare l'Oltregiogo.

I soldati in ritirata tagliano le vigne e gli alberi da frutto e naturalmente appiccano il fuoco alle messi, ai casolari isolati ed ai paesi che lasciano alle loro spalle. Le fiamme devastano Borgo Fornari, Fiaccone e ancora Voltaggio, da cui però i nemici "si partono senza far danno al Monastero dei Cappuccini".

Le truppe che si incamminano alla volta di Acqui non risparmiano alcuno dei piccoli borghi che costellano le colline dell'Oltregiogo. Non è difficile congetturare che tra quelli che neppure vengono nominati siano da annoverare proprio Parodi, Mornese, Casaleggio, Lerma e Montaldeo.

Anche le canoniche e le case comunali bruciano con i loro archivi, cosicchè, in tutta la zona, è difficile ritrovare documenti anteriori a questa data.

Il castello di Parodi è ridotto ad un rudere smozzicato: così lo raffigurerà Gio. Battista Massarotti nel suo Atlante del 1648.

Ritornato l'Oltregiogo in possesso di Genova, i ruoli si invertono: preoccupata dalle ripetute scorrerie dei Piemontesi in Monferrato, la Repubblica di San Giorgio, poichè la fortezza di Gavi ha dimostrato alla prova dei fatti di essere relativamente obsoleta e di avere quindi bisogno di essere urgentemente ristrutturata decide di inviarti, per un sopralluogo, Vincenzo Maculano, detto frà Vincenzo da Fiorenzuola, assieme a Lelio Brancaccio e Giacomo Spinola¹²⁸.

Ma in linea prioritaria l'esperienza dei recenti avvenimenti bellici consiglia al governo genovese la costruzione delle nuove mura: una cinta poderosa di cui viene posata la prima pietra già nel 1626, e che sarà ultimata

¹²⁶ - L.A. COLLIARD, *Michel de Montaigne, Francois de Sales e Rene Descartes, turisti a Venezia e pellegrini a Loreto*, Verona 1983.

¹²⁷ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 1147 (doc. del 26.5.1625 "Rolli di soldati"). Al Mazarè veniva corrisposta la paga mensile di lire 15.

¹²⁸ - ASG, *Archivio Segreto, Relazione di Giacomo Spinola in data 8.4.1629*.

nel 1632 sotto la direzione di Bartolomeo Bianco e con la collaborazione del suddetto Fiorenzuola.

Le gravi conseguenze determinate dagli incendi dei raccolti del grano e delle biade si faranno sentire per tutto il 1626, dato che verranno anche a mancare le sementi relative, così come quelle dei legumi. Il 23 febbraio 1626 i Consoli di Parodi faranno presente al Governo Genovese che la popolazione, per sopravvivere, è costretta a cibarsi di erbe selvatiche che vengono cotte senza sale. Conseguentemente impetrano l'abolizione della tassa che si deve pagare per il salario del Capitano di Novi e del podestà di Gavi, nonché che vengano sospese per almeno diciotto mesi le procedure esecutive promosse dai Gaviesi creditori di gente di Parodi. Il Senato rinvia la riscossione delle quote per i salari suddetti a data da destinare, mentre, per le altre tasse in generale, concede una dilazione fino al prossimo raccolto delle castagne¹²⁹.

La guerra di successione austriaca (1745-1748)

Nel 1745, quando Genova viene suo malgrado coinvolta nella guerra di successione austriaca, anche al Podestà di Parodi Giuseppe Maria Antola viene ordinato di mobilitare i Capitani dei Scelti e tutti i loro soldati, affinché si *tenghino prompti co loro archibuggi ben a l'ordine e monizione per dodeci cariche, invigilando che venendo gente forestiera non si permetta il far disordini et a chi volesse commetterli resistere di buona forza.*

L'immediata risposta è quanto mai deludente: i Capitani dei Scelti si trovano fuori della giurisdizione; parte dei soldati sono andati in Lombardia per mietere le biade (è la solita migrazione stagionale) e quelli che sono rimasti non solo si trovano *sprovisti di monizione ma ancora de schioppi per essere persone misserabili.* In conclusione, anziché concorrere alla comune difesa la gente delle povere Ville di Parodi, molto intimorita, ha bisogno di un aiuto esterno, per cui il podestà, ubbidientemente inchinandosi, attende con attenzione altri ordini.

Intanto il 23 giugno si segnalano scorrerie degli ussari austriaci che - venendo anche dalla strada delle Capanne di Marcarolo - sono arrivati a due passi dal crinale appenninico, e che a Voltaggio hanno commesso qualche violenza.

Il Commissario della fortezza di Gavi, avvalendosi di un valligiano pratico della montagna, riesce il 1 luglio a mandare sue notizie ed insiste a chiedere un rinforzo di quattro o cinquecento uomini per la difesa del borgo.

Suggerisce che gli stessi potrebbero introdursi passando per la Benedetta al Piano della Castagna e Parodi. *È vero che vi sono delli picchetti al detto piano et a Mornese, ma non sono fra tutte e due li posti più di cento sino in centoventi uomini.*

¹²⁹ - ASG, Senato, Litterarum, fz. 676.

È vero ancora che il Piano della Castagna non è lontano più di tre miglia da Voltaggio, dove è numero di gente che potrebbe disturbare il passaggio alli nostri, ma sono assicurato che con buone guide et un poco di risoluzione il detto distaccamento potrebbe eludere le diligenze altrui..

L'ulteriore corso delle operazioni militari, che si svolgono nell'anno 1745 registra comunque il pieno successo dell'armata gallinapoligurispana (sic), che occupa Serravalle, Alessandria, Casale, Tortona, Pavia, Piacenza, Parma e Milano.

Alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo, il sorprendente comportamento del comando francese, che intavola separate trattative di pace, consente però a Carlo Emanuele III di Savoia di riprendere Asti ed Alessandria e di schierare di poi la sua armata lungo la Bormida.

Gli austriaci a loro volta rioccupano Milano, Pavia, Casale e Parma.

Il 18 giugno giunge a Voltaggio la notizia di una scorreria piemontese contro Tramontana, una delle ville di Parodi; il pronto intervento promosso dall'Intendente generale Giovanni Battista de Ferrari riesce a limitare i danni spegnendo l'incendio di una delle due cascine operato dai nemici che fuggono precipitosamente.

Si vorrebbe vendicare la sortita avversaria andando ad abbruciare e saccheggiare il vicino luogo di Mornese, ma prudentemente ci si limita a catturare un certo Matteo Budrà di San Cristoforo da scambiare con Francesco Bisio di Parodi, preso il giorno avanti dai Piemontesi.

Questi viene subito liberato, mentre i piemontesi intimano ai sindaci di Parodi di costituirsi a prendere ordini in San Cristoforo con la minaccia, in caso contrario, di incendiare tutto il Parodese. Una sfida alla quale il de Ferrari risponde rilasciando il suo prigioniero e promettendo a sua volta, per ritorsione, di mettere a ferro e fuoco Mornese.

Il dubbio che una nuova requisizione a carico di Montaldeo serva ad un brindisi particolare può sovvenire a riguardo del prelievo che viene fatto il 3 luglio successivo dal comandante piemontese di stanza a San Cristoforo, il quale insieme ad altre vettovaglie manda a prendere dieci barili di vino nero buono.

Gli è infatti appena accaduto di poter eludere una operazione progettata da Gian Luca Balbi - il Governatore di Novi - che come già detto si è arroccato nella fortezza di Gavi.

Ne apprendiamo i particolari dal dispaccio datato due luglio che lo stesso Balbi spedisce ai Ser.mi Signori per informarli che il giorno precedente un distaccamento nemico composto di qualche truppa regolare e di molti barbetti ha incendiato parte della villa della Spessa. A richiesta della gente di Parodi ha quindi spedito duecento uomini e cinquanta paesani bene armati per attaccare i nemici alle spalle, affidandone il comando al Brigadiere Conte di San Maur.

Costui, seguendo le istruzioni impartitegli per iscritto, ha preso la strada per San Cristoforo con l'intenzione di lasciare sulla destra il paese per indirizzarsi alla volta di Parodi.

Avvicinatosi troppo a San Cristoforo il San Maur è stato però attaccato da quegli abitanti che dalle finestre delle loro case, rinforzati dai barbetti e da cinquanta regolari piemontesi, hanno fatto fuoco contro di lui.

Il distacco genovese riusciva tuttavia a penetrare in paese, ma i nemici ritirati nel castello, fornito di qualche spingardi, riprendevano a far fuoco sugli invasori, che già, incendiate due o tre case, nonostante l'opposizione dei loro ufficiali, si erano disordinatamente sparsi dandosi al saccheggio.

Il conte di San Maur aveva quindi dovuto ordinare la ritirata e preso il cammino per Parodi se ne era ritornato nella fortezza di Gavi.

Il bilancio della sortita da parte genovese si era chiuso con un soldato morto e tre feriti, uno dei quali apparteneva alle milizie paesane; anche due ufficiali risultavano feriti, ma solo leggermente.

Aggiunge il Balbi nel suo rapporto che il tenente Bacigalupo del Reggimento de Franceschi, il sottotenente Antonini del Reggimento Falconi, un cadetto del Reggimento Liguria e nove soldati, attardatisi dopo la ritirata in quanto dediti totalmente al sacco vennero infallibilmente sorpresi dagli austro-sardi, fatti prigionieri e quindi come tali condotti a Novi.

Gli austro-sardi avevano a loro volta perduto due ufficiali, uno di truppa regolare e un altro di barbetti, uccisi assieme a nove o dieci soldati, oltre ad un numero imprecisato di feriti e a due dei loro catturati dai soldati genovesi e portati a Gavi.

Così i fatti: non si può quindi essere molto d'accordo con Gian Luca Balbi, il quale conclude la sua missiva attribuendo la colpa dell'imprevisto insuccesso ai paesani di San Cristoforo che senza essere stati attaccati e senza aver ricevuto il minimo torto hanno fatto fuoco per primi.

Non passano molti giorni che anche Parodi viene occupata dai Piemontesi.

Gli uomini di Costa e Spezza, due delle numerose frazioni di questo paese, ancora il 12 luglio si erano affrettati ad indirizzare al governo della Repubblica Genovese le loro doglianze per le continue oppressioni *che da gran tempo vengono caotate da Mazzarelli de' feudi nel quartiere di Costa e Spezza alli poveri uomini della Comunità di Parodi.*

Nella confusa situazione vecchie tensioni paesane riemergono: gli uomini di San Cristoforo catturano alcuni di Parodi e viceversa; altrettanto fanno quelli di Capriata e due di loro che conducevano a Mornese cinque borricchi carichi di riso vengono arrestati per ritorsione.

A Genova, dove le notizie non sempre arrivano tempestive, ma sono normalmente poco chiare e talvolta anche contraddittorie, si segue con legittima incertezza e perplessità quello che sta accadendo oltregiogo.

Naturalmente, si vedono spie dappertutto. Così vengono arrestati prima sei uomini di Pozzolo e otto di feudi monferrini, poi due di Tramontana con quattro bestie cariche di pane. Il podestà di Masone fa altrettanto per due preti ed un ragazzo di Lerma.

A fine luglio, purtroppo, la situazione per la gente del Parodese si aggrava drammaticamente. Il distacco piemontese di stanza a San Cristoforo si

avanza e abbrucia varie cassine fra quali una detta della Pallavicina. Nuovamente accorrono le milizie genovesi da Voltaggio, ma non riescono ad evitare gravi danni alle ville di Spessa, Costa, Serra e Bosio, incendiate dai nemici che ritirandosi lasciano Mornese alla mercè della inevitabile ed immediata rappresaglia che avviene il 25 di luglio.

Il de Ferrari, il quale ignora che i piemontesi hanno sino spogliate le donne nude e di molte se ne sono serviti ed ancora non sa che cinque abitanti di Parodi sono rimasti uccisi, scongiurato dai sindaci mornesini riesce con fatica a dissuadere la sua truppa ed i suoi paesani dall'attaccare il fuoco e bottinare.

Grazie al suo intervento gran parte del paese è salvo, e a parte l'incendio della masseria marchionale della Corte, di una stanza e del torchio a suo tempo lasciati in eredità alla Compagnia del S.S. Rosario, per il resto risulterà che soldati e paesani in Mornese hanno trattato con tutto il rispetto.

Dopo i tragici avvenimenti testè ricordati la gente di Parodi non ha più alcuna fiducia nell'efficacia e nella tempestività del soccorso che deve venire da Voltaggio.

Guadagnandosi la taccia che primieramente non sono buoni a nulla e poi vogliono fare quello che vogliono ricusa di concorrere alle difese e così i piemontesi muovendo nuovamente da San Cristoforo attaccano e mettono in fuga il picchetto che il commissario de Ferrari tiene di postazione al Brisco.

Il ripiegamento generale delle truppe francoispane, ormai in atto, si converte ben presto in una precipitosa fuga alla volta di Genova, dove il governo continua ancora a credere e sperare che la città verrà comunque difesa dagli alleati.

Ci si accorgerà troppo tardi che questi invece mirano soltanto ad imbarcarsi per continuare il più rapidamente possibile, via mare, la loro ingloriosa ritirata.

Gli austro-sardi non trovano conseguentemente particolari difficoltà ad impadronirsi per la terza volta di Novi ed a riprendere il 21 agosto Serravalle, nel cui castello era rimasta una modesta guarnigione.

Già il 23 di agosto il principe Piccolomini, comandante di un grosso corpo austriaco, lasciandosi indietro il forte di Gavi, avanza fino a Voltaggio. Il commissario genovese che ha sede a Campomorone non fa in tempo ad eseguire l'ordine pervenutogli in extremis di rompere le strade che vengono dalle Capanne, cioè da Voltaggio, Mornese e Lerma, ossia Casareggio, che già altre due colonne austriache, passando per terreni ritenuti impraticabili aggirano le postazioni genovesi e convergono sulla Bocchetta e, superata successivamente la debole difesa opposta da alcune compagnie di granatieri gallo-ispani, raggiungono Campomorone.

È ben nota a tutti la cronaca della resa di Genova nelle mani del marchese Antoniotto Botta Adorno.

Ancor più famosa è la cronaca della rivolta che tre mesi dopo, al grido di *Che l'inse?* di Gio. Battista Perasso, detto il Balilla, costringe il medesimo generale, illuso di poter presidiare Genova con soli quindici battaglioni, di

cui uno staccato da Novi, a rivalicare la Bocchetta, abbandonando al saccheggio popolare gli alloggiamenti ed i magazzini militari situati in Sampierdarena.

Attenendoci strettamente al tema prescelto, ne tralasciamo quindi i particolari. Rievochiamo invece più diffusamente le meno note vicende che interessano più particolarmente la storia dell'Oltregiogo e che si verificano mentre è in atto questa difficile congiuntura.

A Genova il governo, che ha ripreso fiducia in sè stesso e nella popolazione, ha frattanto riorganizzato le difese ed in particolare quelle della Bocchetta, di Voltri e di Rossiglione, rifornendole di armi, munizioni e vettovaglie e non trascurando i consigli dei propri ingegneri militari.

Hanno espresso costoro l'avviso che le Capanne di Marcarolo non siano difendibili, perché troppo soggette ad essere sorprese: comunque, nonostante il rigore invernale si tiene un posto custodito da ventotto uomini al Piano della Colma ed una baracca al principio della stradella che porta a Voltaggio.

Il 28 luglio il paese di Voltaggio viene liberato.

Nel 1748, mentre su gli altri fronti il conflitto fra le grandi potenze si trascina stancamente, il re sabauda vorrebbe acquisire, con l'aiuto dei suoi alleati ed a spese della Repubblica Genovese, qualche risultato da consolidare al tavolo della pace che si profila vicina.

Il 17 febbraio, gli austriaci sferrano in forze un nuovo pesante attacco su Voltri muovendo da San Nicolò, dall'Acquasanta e da Mele, ma le truppe regolari di presidio, unite alle compagnie franche il cui comando è stato assunto dal capitano Berlingero, grazie anche ai soccorsi venuti da Genova con molta tempestività, li costringono alla ritirata.

Il 14 maggio i tedeschi incendiano Voltaggio ed impediscono ai paesani di intervenire a domare le fiamme: si tratta di un colpo di coda di ispirazione savoiarda, giacché ormai sono stati firmati da quindici giorni i preliminari della pace; alla stessa logica si ispirano i successivi attacchi che i nemici sferrano al passo del Bocco, sopra Chiavari, ed ancora alla Bocchetta ed ai Giovi.

Anche se finalmente il 15 giugno viene pubblicato l'armistizio tra Austria e Francia, e ad esso seguono dopo alcuni giorni quello tra i galloligurispani e gli austrosardi, ed il 27 quello della Repubblica con gli inglesi, per il definitivo trattato di pace in Aquisgrana si dovrà attendere fino al 18 ottobre.

Il re di Sardegna riesce comunque a conseguire qualche positivo risultato, ottenendo, in restituzione dalla Francia, Nizza Marittima e Savoia e, come premio dall'Austria, l'Alto Novarese, il Vigevanese, la Lomellina, Voghera e l'Oltrepò Pavese.

I modi ed i tempi per la restituzione dei forti e delle piazze occupate verranno concordati ancora più tardi e cioè nel gennaio del 1749 in Nizza Marittima.

A Genova, reintegrata in tutti i suoi antichi possessi, compreso il Finale, verranno così riconsegnate Savona (il 7 febbraio), Ovada, Rossiglione, Masone e Campofreddo (il 10 febbraio), nonché Gavi e Novi (il 13 febbraio).

Dalla metà del secolo XVIII alla fine del secolo XIX

Nel 1752, e più precisamente in data 23 e 24 maggio 1752, vengono presi in locazione, per nove anni e per il canone annuo complessivo di lire 28, da Lorenzo Mazzarello q. Matteo e da Matteo Mazzarello di Giovanni alcuni terreni boschivi siti nella giurisdizione della Villa della Costa di Parodi.

Questi terreni che si trovano al confine con Mornese, e cioè nel luogo detto la costa di Mandigo, nel luogo detto l'albergo de Grossi, nel luogo detto la Tagliata del Taffone, nel luogo detto la Tagliata di Biaggio, nel luogo detto Li Boschi di Sopra e nel luogo detto li Rovi, avranno l'onore nel 1761 di essere rilevati dal noto cartografo col. Matteo Vinzoni.

Il fatto che la Comunità di Parodi abbia deliberato di affittarli mediante asta pubblica costituisce una riprova della crescente pressione demografica esercitata dai cascinari dei Mazzarelli e correlativamente del regresso della comunità parodiese da tempo in atto.



Le diverse frazioni di Parodi in un disegno dei primi anni del 1700
(ASG, *Magistrato Comunità*, fz. 320)

Successivamente le vicende di maggior rilievo non consentono di evocare seducenti fantasmi, essendo tutte, burocraticamente, di carattere amministrativo¹³⁰.


¹³⁰ - Per il 1791 (ASG, *Magistrato Comunità*, fz. 391) si ritrovano i seguenti dati: Riscossione delle avarie che si pagano:

Nel 1797 la Repubblica di Genova si trasforma in Repubblica Democratica Ligure e nel 1802, il comune di Parodi, che continua a farne parte, viene ascritto alla Giurisdizione del Lemmo, di cui è capoluogo Novi, ed appartiene al Cantone di Gavi.

Nel 1805, quando la Repubblica Ligure cessa di esistere ed il suo territorio viene annesso alla Francia, la Giurisdizione del Lemmo rimane comunque assegnata al Dipartimento di Genova.

Nel 1815, con la restaurazione post-napoleonica e l'annessione della Liguria al Regno di Sardegna, Parodi viene invece a dipendere dalla Vice-Intendenza di Novi, costituita nell'ambito della Provincia di Alessandria.

Quando, nel 1818 Novi viene eretta ad autonoma Provincia e torna ad essere inquadrata nella Divisione di Genova, Parodi vi rientra sotto il mandamento di Gavi, e questa situazione perdura immutata sino al 1859, quando, abolita la Provincia di Novi, la maggior parte del relativo territorio torna ad essere aggregato alla Provincia di Alessandria.



La Provincia di Novi in una carta del 1823

| | |
|---------------|----------|
| Codepiaggio | 248.7.15 |
| Tramontana | 139.9.97 |
| Costa | 183.6.50 |
| Reguardia | 282.2.12 |
| Serra e Bosio | 280.0.30 |

Introiti e debitori della M.ca Comunità di Parodi: citati i boschi di Brusè e Cornaglia, i boschi situati nel quartiere della Costa, gli uomini delle Capanne, il pedaggio del Brisco e Roverno, il pedaggio di Serra, Bosio e Spessa.

Gli antichi Statuti

Una imbarazzante vicenda

Nel maggio del 1609 Gio. Andrea Bianco, da poco entrato in carica come podestà di Palodi, rilevava che la copia degli antichi statuti, che si usava in quella Corte per amministrare la giustizia, recava per autenticazione la firma falsa del cancelliere e segretario della Repubblica Genovese Guglielmo Diana, del quale apocrifo si era reso responsabile il notaio Giulio Cesare Merlo¹³¹.

Il Bianco scriveva pertanto immediatamente al Senato di Genova una sua lettera il 25 dello stesso mese di maggio, lettera che, a suo dire, sarebbe rimasta inevasa fra gli atti del cancelliere Correggia.

A distanza di quasi un anno, essendo ormai imminente la scadenza del suo mandato, il Bianco, che nel frattempo ha tranquillamente continuato ad operare nel suo ufficio ignorando il problema da lui medesimo sollevato, sarà costretto a ritornare sull'argomento.

Qualche giorno prima del 6 aprile 1610 il Senato Genovese aveva infatti decretato che si dovesse rilasciare alla Comunità di Palodi una nuova copia autentica degli Statuti in questione, previa collazione con l'originale che avrebbe dovuto trovarsi in archivio. Tale originale non veniva rintracciato e la procedura di rilascio veniva conseguentemente interrotta. Riassumiamo in breve gli atti che si sviluppano successivamente:

- Il causidico Francesco Bernabò, agendo a nome del sindaco della comunità di Palodi venuto a Genova per il perfezionamento della pratica, ricorre al fine di conseguire in qualche modo lo scopo sostanziale che è quello di dotare la suddetta comunità di uno strumento indispensabile per l'amministrazione della giustizia, rilasciato con tutti i crismi di legge.

Egli propone quindi in alternativa:

a) di considerare valido il testo che reca la falsificazione operata da Giulio Cesare Merlo;

b) che siano autenticati quegli altri statuti che gli uomini di Palodi hanno *modernamente rifatto* e che già sono stati rivisti dai *due Illustrissimi di casa*,

¹³¹ - Una testimonianza collettiva a favore del notaio Giulio Cesare Merlo risulta raccolta il 29 dicembre 1596 *prope Ecclesiam Sancti Petri* della Spessa e presso la *villa Bosuli* (ASG, *Senato, Litterarum*, fz. 570). Processato ed assolto dall'accusa di falsa testimonianza nel 1592, Giulio Cesare Merlo è anche notaio di fiducia dei Nantua, una famiglia ebrea che esercita in Gavi un banco di pegni, a cui ricorrono numerosi anche gli abitanti di Parodi e di altri paesi circostanti. Angelo Nantua, l'esponente di maggiore spicco, nel dicembre del 1597 viene assassinato in territorio di Parodi, derubato della borsa delle scritture e del cavallo. Prima di morire riesce a pronunciare il nome del suo assassino, un tal Bernardino Moré di Castelletto, con complici in Parodi (R. URBANI, *Il monte dei pegni di Gavi nel sec. XVI*, in "NOVINOSTRA", N. 4, DICEMBRE V1987).

cioè dai due senatori che hanno l'obbligo di risiedere a palazzo per assistere il Doge nel disbrigo degli affari ordinari;

c) di provvedere diversamente quell'altro rimedio che *più giustamente parerà alle giustissime menti di VV. SS. Serenissime*.

- Il 6 aprile i Governatori genovesi scrivono al podestà di Palodi, invitandolo a fare ricerche, per vedere se si trovano colà *i capitoli autentici*.

- Il 20 aprile, scusandosi per non aver prima provveduto a rispondere in quanto indisposto, il podestà ricorda di aver già scritto in proposito la lettera del 25 maggio 1609 sopracitata ed afferma che a Palodi vi è un solo statuto antico, in forma non autentica, che non viene osservato dai giurisdicenti. Fa presente che i sindaci del luogo gli hanno fatto pressione perché attestasse il contrario, ma che lui si è rifiutato.

- Bartolomeo Bricola¹³², il sindaco di Palodi che si trova ancora a Genova, è riuscito nel frattempo a reperire presso il notaio Antonio Mayda di Gavi, *un volume di statuti molto antico che resta quasi conforme a quelli de quali si desiderava la comprovazione*. Francesco Bernabò lo presenta ai Serenissimi Signori, concretizzando come terza alternativa la proposta che si autentichino come Statuti in vigore questi ultimi, in modo che il povero sindaco, che sta sulle spese da quaranta giorni, possa ritornarsene alla Comunità di Palodi con *lo statuto sopra quale si possa ministrare la giustizia*.

- Il 26 aprile il Senato conferisce agli Illustrissimi Tomaso Fransoni e Pietro Maria de Ferrariis, i due Governatori che risiedono a Palazzo per assistere il Doge, l'incarico di vedere e riferire.

- Il 4 maggio 1610 essi esprimono l'avviso che *sia autenticata come copia ufficiale quella che corrisponde al testo di un libro di tavole in quale vi è un decreto fatto l'anno 1538 sopra una relazione del q. sig. Nicolò Senarega, e che detto libro si consalvi per l'autentico in l'archivio et a loro la copia autentica segnata per i loro statuti*;

- Udita la suddetta relazione si va a sentenza ed il Senato approva *ad calculos* il seguente decreto:

+ 1610 die Quarta Maij

Ser.mus D. Dux et Ex.mi li. D. Gub.res Reip.ce Genuen. lectis coram suis Ser.mis D.D. ante hac supp.one sup.ta presentata per dictum Bartholomeum Bricolam sindicum comunitatis Palodij pro comprobatione capitulorum dicte communitatis ac litteris superscriptis Praetori Palodij ad suas Ser.mas D.D. datis circa capitula prefata; Intellectaque relatione Ill.orum Thome Fransoni et Petri Mariae de Ferrarijs Gubernatorum in Palatio residentium quibus cura videndi, et considerandi capitula omnia prefata et alia dicte communitatis ad referendum demandata fuerat, examinato negotio ed ad

¹³² - Bartolomeo Bricola q. Petrino testimonia il 24 agosto 1611 nel processo a carico di Matteo Mazzarello di Mornese, accusato di non pagare le tasse per i beni che possiede in territorio di Parodi e quindi arrestato, previo sequestro della sua vacca e del suo archibugio.

In conclusione si riconoscerà che il Mazzarello ha subito un sopruso.

calculos deducto omni modo etc. euntes in sententiam prefatorum Ill.rum Thome et Petri Marie dictis hominibus et communitati Palodij capitula omnia supr.ta que ex decreto anni 1533 die 7a februarij videntur per suas Ser.mas D.D. confirmata licet originale dicti decreti non inveniatur denuo concesserunt, et concedunt ac confirmaverunt et confirmant iuxta tenorem et continentiam dicti decreti anni 1538 ad beneplacitum suarum Ser .marum D .D. mandantes de eis in cancellaria copiam retineri et in posterum capitula ipsa valere et observari debere im omnibus ut in eis legitur et continetur et sub penis in eis prefixis quibusvis in contrariis facientibus non obstantibus vel non citatis citandis.

La copia ufficiale

Il fascicolo messo agli, atti a seguito del suddetto decreto del 4 maggio 1610, perché serva quale copia ufficiale degli Statuti di Palodi, non comprende solo gli articoli già confermati il 7 febbraio 1538, ma altri numerosi articoli che risultano esser stati approvati il 20 dicembre 1538.

Più precisamente, mentre il decreto del 4 maggio 1610 viene trascritto sul retro della seconda istanza prodotta da Francesco Bernabò, lo stesso scritturale, addetto alla cancelleria retta da Zaccaria Vadorno, ricopia, uno di seguito all'altro, senza soluzione di continuità, e con non pochi errori di ortografia, grammatica e sintassi, i diversi documenti che vanno a costituire il suddetto fascicolo e cioè:

- un breve cappello, dove si dichiara che questi sono gli statuti e gli ordinamenti ovvero i capitoli della comunità di Palodi circa i danni campestri ed altre materie, fatti da Prino Calcagno, Meghello Ghiotto, Lorenzo della Chiesa e Gregorio Bricola¹³³ che ne hanno avuto speciale incarico dal Consiglio di quel luogo;

- un primo lotto di 65 capitoli, in calce al quale è riportato il decreto del 20 dicembre 1538 per la loro approvazione, da cui si ricava che la relativa richiesta è stata presentata da Gregorio Bricola, uno degli estensori, e che la

¹³³ - In relazione agli antichi conflitti territoriali conseguenti alla espansione polceverasca, contestata dalle comunità di Tagliolo, di Lerma, di Casaleggio e di Mornese erano state raccolte nel 1546, dal 26 giugno al 23 agosto, nella cancelleria della Repubblica Genovese, ad istanza di Agostino Rosso e di Giacomino Montaldo della villa di S. Martino, plebato di Ceranesi, diverse testimonianze fra gli abitanti di Parodi.

Tra coloro che erano stati allora interrogati figura anche il cinquantenne Gregorio Bricola, andato assieme ad altri all'Abbazia di Tiglieto, avendo inteso che presso quell'Abate esistevano certe scritture di antica data riguardanti le proprietà della Curia ossia degli uomini di Parodi (E. PODESTÀ, *Uomini monferrini signori genovesi*, Genova 1986, p.132.

relazione in merito è stata fatta dallo spettabile d. Ansaldo Giustiniano¹³⁴, il quale decreto reca la sottoscrizione del cancelliere Gerolamo Centurione de Illice:

- un secondo lotto di 23 capitoli (di cui uno annullato) che risale a data anteriore, in quanto di seguito è riportata la relativa approvazione intervenuta con

- decreto del 6 febbraio 1432, rilasciato da Oldualdo de Lampugnano, Luogotenente ducale e dal Consiglio degli Anziani del Comune di Genova. Dal suo testo si ricava che la relativa relazione è stata fatta dagli *elegantes legumdoctores* Barnaba de Goano e Fregoso Grimaldi, mentre il cancelliere che ne ha sottoscritto la copia è Nicolò de Camulio.

È da rilevare che alcuni dei capitoli compresi in questo secondo lotto prevedono delle pene espresse in fiorini di Genova, una moneta che fu in uso nel periodo compreso tra il 1300 ed il 1350.

- una supplica senza data, ma che appare essere quella intesa ad ottenere l'approvazione del primo lotto di capitoli, presentata da Zaneto de Merlo e Gregorio Bricola nella loro qualità di sindici del comune di Palodi;

- una relazione di Nicolò Gentile di Senarega, il quale, affermando di aver preso visione dell'originale dei capitoli approvati nel 1432, contenuti in un volume che appare mancante delle prime diciassette carte, propone l'abolizione del capitolo di cui alla rubrica *de non procurando pro forense*, e, per quanto riguarda l'esazione delle avarie, raccomanda che siano confermate le prassi in atto;

- il decreto 7 febbraio 1538 che, sulla base della suddetta relazione di Nicolò Gentile di Senarega, alla quale si conforma totalmente, rinnova la approvazione dei suddetti capitoli risalenti al 1432¹³⁵

Si può quindi concludere che gli Statuti di Palodi, qui pubblicati per la prima volta nel testo originale in latino, risalgono in parte al 1538 ed in parte al 1432¹³⁶.

¹³⁴ - A chiusura della vertenza con Lerma i Magnifici Ansaldo Giustiniano, deputato dai Sindaci di Polcevera, e Bartolomeo Fiesco Costa, deputato dal M.co Giacomo Maria Spinola q. Luca, feudatario di Lerma, decidono il 10 novembre 1552, a chi appartiene il territorio controverso cioè la parte del bacino del Piota sita in sponda destra. Viene dichiarato che il territorio di Lerma, *a ponte ubi congiungitur flumen Gurgentis ut superioris (cioè con il Piota) veniendo sursum ad costam de Montedevi ed inde ad Castagneta delle Nebbie ed inde ad fontem Cerri inclusive tamen et non ultra se extendere, et a dicto fonte Cerri descendere sive per rectam lineam usque ad flumen Piote ed a dicto flumine descendit dictum flumen Piote usque ad dictum pontem*. Per contro viene stabilito che: *a dicto vero fonte eundo usque ad Marcarolum et dictam Ecclesiam S. Mariae de Marcarole iuxta dictum flumen Piotae, ad quam Ecclesiam prefatus d. Jacobus Maria praeintendebat eius territorium se extendere, esse territorium Exc.me Rei Pub.cae Ianuae et de eius jurisdictione ac potestatae Pulcipherae, sine tamen preiudicio pro eo quod ultra se extendat dictum territorium eundo versus Cabanas* (E. PODESTÀ cit., p. 131).

¹³⁵ - Tutti i documenti sopra citati sono custoditi in ASG, *Archivio Segreto*, fz. 37.

¹³⁶ - G. Rossi, in *Statuti della Liguria*, (ASLSP, vol. XIV del 1878, p. 148 e sgg.)

La stessa approvazione del 1432 appare tuttavia dettata dalla opportunità di armonizzare con la legislazione genovese un preesistente statuto. Infatti, come già ricordato, il 13 gennaio 1431 il podestà di Parodi era stato diffidato a giudicare sul reclamo presentato da un certo Beltrame da Ponticello contro l'ex podestà Raffaele Frugone. Essendo questo cittadino genovese si faceva rilevare che, contrariamente a quanto previsto dallo Statuto di Parodi, il foro competente era Genova, dove il suddetto Beltrame poteva ottenere che si provvedesse con rito sommario.¹³⁷

Oltre a quanto osservato sulla base delle pene espresse in fiorini, altri elementi lessicali e, soprattutto, la misura delle pene autorizzano anzi a ritenere che la loro prima stesura sia anteriore alla metà del secolo XIV.

Dal punto di vista formale va osservato che il decreto del 4 maggio 1610, dimenticando di citare quello precedente del 20 dicembre 1538, non ha convalidato l'intero complesso di capitoli messo agli atti come copia ufficiale, ma solo quella parte di essi risalente al 1432, già confermata con il decreto del 7 febbraio 1538.

citava la promessa, effettivamente poi mantenuta, del cav. Domenico Maria Guarco, già sindaco di Parodi, dove era nato il 29 dicembre 1814, di pubblicarne il volgarizzamento steso nel secolo XVII.

Una copia del relativo volumetto, mancante del frontespizio, è custodita presso l'Archivio Comunale del Comune di Parodi Ligure.

Ne alleghiamo in appendice la riproduzione anastatica, dalla quale si può rilevare:

- che la volgarizzazione è stata effettuata sulla base della copia autentica di quanto approvato con decreto del 4 maggio 1610, rilasciata il 16 dicembre 1633 da Bernardo Vadorno, Cancelliere e Segretario, già esistente nell'archivio privato del fu Magnifico Signor Silvestro Guarco q.Bartolomeo, Colonnello de Scelti della Repubblica del di qua da Giovi;

- che in detta copia è annotato come *Ex veteri Statuto* sette degli articoli esistessero sotto rubriche diverse

- che in detta copia si trovano aggiunti in latino ed italiano altri quattro capitoli sul *Modo di raffrenare la malizia dei Campari, Di eleggere Terminatori, Che il Podestà sia obbligato a terminare le liti dei confini sommariamente*; e *Delle pene ed emende*, un elenco questo con valori mediamente superiori a quelli previsti negli *Statuti* approvati nel 1610.

- che nella volgarizzazione sono, in calce, ricordati altri due capitoli, di cui sono peraltro riportate soltanto le rubriche in latino;

- l'esistenza di altri documenti:

a) decreti dei Sindicatori di là dai Giovi in data 24 maggio 1632 e 13 maggio 1641;

b). lettera del Governo genovese in data 20 aprile 1646 a Davide Tiscornia Podestà di Pallodio.

Circa la figura di Domenico Maria Guarco, appassionato studioso di storia locale, dei cui manoscritti si trova copia presso l'Accademia Urbense di Ovada, vedi E.PODESTÀ cit., p. 48.

¹³⁷ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 1780; E.PODESTÀ cit., p. 57.

Le rubriche dei capitoli

Elenchiamo qui di seguito le rubriche dei singoli capitoli, traducendo in italiano il loro testo e numerandole per poter fare ad essi un più facile riferimento nel contesto del discorso circa i contenuti sostanziali degli statuti:

Nel nome del Signore, così sia

- 1) Del giuramento del Podestà e dei consoli
- 2) Che non si debba bestemmiare Dio e neppure i Santi
- 3) Che le accuse e le denunce dei campari siano poste in comune
- 4) Che non si debba andare attraverso la possessione altrui
- 5) Che non si debbano asportare le carasse dalle vigne altrui
- 6) Delle bestie che fanno danno
- 7) Del far abusivamente erba nei prati altrui
- 8) Che non si debbano tagliare gli alberi
- 9) Che non si debbano tagliare ed asportare le recinzioni
- 10) Che non si debba entrare negli orti altrui
- 11) Che non si debba entrare nelle vigne altrui
- 12) Che non si debbano raccogliere i frutti altrui
- 13) Che non si debba rastellare ed asportare il fieno altrui
- 14) Che non si debba mettere fuoco nei castagneti e nei boschi altrui
- 15) Dell'invasione della possessione altrui
- 16) Della pena per chi tiene pesi falsi
- 17) Del guasto fatto di notte
- 18) Che non si possa deviare l'acqua dal suo letto
- 19) Che non si prenda la cosa altrui ovunque essa sia
- 20) Della fede da prestarsi agli attori ed in qual misura
- 21) Che non vengano inquinate le fonti
- 22) Dei danni campestri dei quali non si fa menzione nei capitoli
- 23) Del non mettere a prato alcuna possessione senza proclama
- 24) Che nessuno asporti le messi, i legumi e le uve altrui
- 25) In qual modo debba andare chi ha il passaggio attraverso la possessione altrui
- 26) Che nessuna persona osi asportare messi dai fienili o dai cumuli altrui
- 27) Che nessuno osi tagliar le viti, raccogliere i salici ed estirpare le barbatelle
- 28) Dei cani che fanno danno nelle vigne
- 29) Delle oche e delle galline che fanno danno
- 30) Che non si debbano cogliere le castagne nei castagneti altrui
- 31) Che non si faccia un fosso od una buca vicino ai confini od al consorte
- 32) Che non si debbano oltrepassare i confini
- 33) Che non si debbano tagliare i polloni selvatici né far legna nei boschi altrui
- 34) Delle bestie morte fuori delle ville
- 35) Delle vie comuni e vicinali

- 36) Che non si debba tagliare nei castagneti altrui
- 37) Che si debbano chiudere i propri ingressi
- 38) Della pena per chi non va al lavoro comune
- 39) Che non si debba tagliar alberi vicino all'acqua comune
- 40) Della pena per chi rimuove o sposta i termini
- 41) Della pena per chi pianta un albero tra sè ed il vicino
- 42) Della pena per chi spergiura
- 43) Del termine concesso a chi è accusato ed a chi fa denuncia
- 44) Delle parole ingiuriose
- 45) Delle questioni che riguardano i termini ed i confini
- 46) Che non si debba rubare lo zafferano
- 47) Che non si debba entrare nella casa altrui
- 48) Che non si debba chiedere il pagamento di un debito già riscosso
- 49) Della cauzione e della garanzia di rimborso da prestarsi
- 50) Che non si debba gettare alcunchè sulla pubblica via
- 51) Dei creditori che non provvedono a riscuotere i loro crediti
- 52) Delle bestie da rifiutare per i loro difetti
- 53) Della avocazione delle case e delle terre
- 54) Delle vertenze cui si pone fine mediante giuramento
- 55) A chi si deve rendere giustizia con rito sommario
- 56) Delle recinzioni che si hanno da fare tra sè ed il vicino
- 57) Delle strade da ultimare, delle acque da deviare e delle vie da aprire
- 58) Che si debba giudicare i forestieri sulla base delle norme che essi applicano a quelli di Palodi
- 59) Delle bestie che fanno danno nelle vie
- 60) Che si debbano pagare le collette e le avarie
- 61) Circa l'elezione degli estimatori ed il loro salario
- 62) Circa il percepire l'ammenda o far stimare il danno
- 63) Della pena per coloro che vengono citati in giudizio ad istanza dei loro creditori
- 64) Che non si debba deviare l'acqua dal letto
- 65) Che non si debbano cacciare le pernici
- 66) Che non si debba distruggere la siepe comune
- 67) Del salario dei consiglieri del comune
- 68) Dei propri frutti da cogliersi a qualunque albero che sporga sulla propria possessione
- 69) Che non si debbano distruggere le trappole
- 70) Circa il conseguire il debito sui beni di qualche debitore
- 71) Che non si debbano cacciare le pernici
- 72) Che non si debba costruire alcun edificio sulle acque
- 73) Che non si debba falsificare lo staro,
- 74) Che non si debba tenere il cane al tempo delle uve
- 75) Che le collette debbano esigersi entro l'anno
- 76) Chi deve giurare e fino a che punto gli si debba credere
- 77) Quando debba pagarsi il salario al signor Podestà

- 78) Quando le donne debbano avere gli alimenti sulle loro doti
 79) Che non si debbano cogliere le nocciole
 80) Che non si debba dare alcunchè al Podestà
 81) Che non si debba agire come procuratore per uno straniero
 82) Che si possa deliberare su ciò di cui non è fatta menzione nel presente statuto
 83) Che il Podestà di Palodi non abbia compenso per andare a vedere qualche controversia
 84) Del giuramento del Podestà
 85) Dell'arbitrato per vertenze **tra uomini di Palodi**
 86) Che nessuno di Palodi possa essere luogotenente dal Podestà salvo come qui sotto.

Da notare che, quantunque ciò non risulti dalla relativa rubrica, alcuni capitoli comprendono fattispecie particolari. Più precisamente:

- il capitolo 27 penalizza il furto delle marze di castagno per l'innesto a spacco;
- il capitolo 33 si riferisce anche alle fogliate, cioè alla raccolta di foglie verdi che viene fatta in estate per servirsene come foraggio durante l'inverno;
- il capitolo 39 prevede il diritto di passo per il bestiame e la possibilità di bandire possessioni e prati;
- il capitolo 41 tratta anche di altre costruzioni sul confine.
- il capitolo 63 contempla il divieto di lavorare nei giorni festivi.

La sostanza ed il significato delle normative

Da un punto di vista generale, come primo rilievo, emerge l'assoluto disordine con cui gli 86 capitoli degli Statuti, che appartengono a differenti categorie normative, si susseguono l'uno all'altro.

Risulta quindi di tutta evidenza che non ci si trova di fronte ad una codificazione organica, ma alla formalizzazione di antiche consuetudini, attuata e completata via via che le circostanze lo rendevano necessario.

Ad un iniziale nucleo, costituito prevalentemente dai cosiddetti Bandi Campestri, sono stati così aggiunti nel modo più estemporaneo, insieme ad altri capitoli dello stesso genere, numerosi ordinamenti che riguardano differenti comparti della vita sociale: si trovano pertanto affrontate occasionalmente, e solo per certi particolari riguardi, alcune delle più importanti tematiche concernenti l'amministrazione del comune, l'esazione delle imposte, le procedure giudiziarie, la tutela del patrimonio privato ed il diritto di famiglia. Anche certi aspetti essenziali della viabilità, della sanità pubblica e del commercio sono regolamentati senza che affiori mai l'intenzione di dare un assetto coordinato a tutto il complesso statutario.

Una considerazione questa che vale per gli stessi bandi campestri, indubbiamente i più numerosi, i quali nonostante la minuziosità e la varietà

delle fattispecie considerate, non esauriscono la materia. Si deve quindi ritenere che sono generalmente rimaste escluse dal processo di formalizzazione le normative e le prassi universalmente e pacificamente rispettate nel tempo.

L'esigenza di una precisa formalizzazione è rimasta latente persino per quanto riguardava la struttura, l'elezione e la regolamentazione delle diverse cariche pubbliche, una problematica che diverrà di scottante attualità soltanto al principio del secolo XVIII. I contrasti di potere che emergeranno localmente in proposito, renderanno infatti necessaria una prima elaborazione di specifici capitoli, approvati dal Senato genovese con decreto del 1° luglio 1709, e la successiva loro riforma con altro decreto del 17 aprile 1728¹³⁸.

Un secondo rilievo riguarda la quasi totale assenza di norme di carattere penale, in aggiunta alla parte coperta indirettamente dai bandi campestri e dalle altre particolari normative. Gli unici reati specificatamente contemplati sono la bestemmia (2), la mancata prestazione di lavoro a favore della collettività (38) e l'ingiuria (44), ed il lavoro nei giorni festivi (63).

Il fatto che una categoria di norme così importante non venga più diffusamente rispecchiata negli statuti è certamente da rapportare alla considerazione che, per i reati non considerati, doveva essere esclusa qualsiasi possibilità di intervento in materia da parte dei consoli della comunità, contrariamente a quanto poteva invece avvenire per quasi tutti i reati previsti negli ordinamenti statutari. Era quindi operante un implicito rinvio alla legislazione genovese, restando in via ordinaria e salvo le eccezioni ricordate riservata al locale Podestà la competenza che, per i reati più gravi, era anzi di spettanza dei tribunali genovesi.

Passando a trattare dei contenuti sostanziali dei singoli capitoli, sembra opportuno, vista anche l'iterazione di molte locuzioni di stile, rinunciare alla traduzione generalizzata del pur facile latino e ad una analisi puntuale e dettagliata; un lavoro che non conseguirebbe risultati di particolare interesse, specie quando la normativa risulta del tutto analoga a quella rispecchiata in altri statuti già noti e pubblicati.

Ci limiteremo quindi ad annotare sinteticamente gli elementi più significativi e peculiari degli statuti di Palodi in rapporto ad altri consimili, facendo un pratico riferimento alle categorie normative di fatto rappresentate nel complesso degli statuti medesimi.

I bandi campestri

Come è ovvio le norme appartenenti alla categoria dei bandi campestri sono finalizzate alla prevenzione delle azioni di danneggiamento e dei furti e tutelano quindi i diritti di proprietà.

¹³⁸ - ASG, *Magistrato Comunità*, fzz. 319 e 320. Domenico Maria Guarco si era ripromesso la pubblicazione anche di questi capitoli (G. ROSSI cit., p. 149).

Esse appaiono tuttavia anche preordinate a salvaguardare, nell'interesse dell'intera collettività, le più importanti fonti di sostentamento.

La sorveglianza relativa è pertanto affidata a dei pubblici ufficiali, i campari, che hanno l'autorità di denunciare al Podestà o ai Consoli i contravventori. Le penalità comminate a questi ultimi vengono riscosse dai massari, che ne devono rendere conto, facendo affluire alla cassa comunale il saldo restante a loro mani (3); agli eventuali danneggiati spetta infatti, oltre alla restituzione del maltolto, un indennizzo, di norma forfettario, equivalente alla quota che viene riscossa come multa (*et totidem pro emenda*), con possibilità peraltro di optare per il risarcimento del danno effettivo, da valutare a mezzo di probiviri.

Per certi furti fatti di notte è normalmente prevista un'aggravante (10, 11, 24), ma per gli atti vandalici operati nottetempo, che si concretizzano in *modium guasti aut in modium. furti*, vige un apposito capitolo (17) in cui viene particolarmente stigmatizzata l'intenzione ingiuriosa e riprovato l'avvalersi del favor delle tenebre (*furtive et iniuriose*). Per i danni fatti da qualsiasi persona o bestia, non specificatamente previsti nei singoli capitoli degli statuti, è contemplato un generico rinvio all'arbitrio del Podestà o di uno dei consoli, con l'assistenza di due probiviri eletti dalle parti (22).

Tra le diverse proibizioni ricordiamo quella che vieta in generale di entrare nelle vigne e nelle altre proprietà altrui e di attraversare queste ultime, con o senza bestie. Naturalmente la violazione di questa norma è considerata più grave se vi sono frutti pendenti e se l'attraversamento avviene da parte di *boves iuncti*, cioè di buoi appaiati (4, 11). Altra norma, che risulta in proposito contraddittoria consente invece il passaggio di tutte le bestie di Palodi (ma non delle persone, almeno stando alla lettera) in qualsiasi luogo, tanto domestico che selvatico, purchè non facciano danno (39).

Un apposito capitolo proibisce poi di mettere a prato (appagare) e recingere una proprietà senza averlo prima reso di pubblica ragione mediante un proclama (23); ciò è evidentemente inteso a salvaguardare eventuali diritti di terzi che potrebbero rimanerne pregiudicati.

I prati ed i boschi, tanto domestici che selvatici, sono minuziosamente tutelati: le relative norme si riferiscono ad una prima e ad una seconda fienagione (6), all'esistenza di culture cerealicole diverse (tra cui la spelta, un tipo di grano molto diffuso nei tempi antichi, le biade per il foraggio ecc.) definite genericamente *messi e segiti* per le quali come criterio distintivo sembra valere la necessità di usare, per il rispettivo raccolto, un diverso tipo di falce (falce messoria o falce lunga, per cui risulta differente l'atto del *messionare* (26) dal movimento che si compie per *secare*), nonchè la presenza di fienili chiusi e all'aperto (*borellas*, 24, 26). Tra i frutti del bosco sono ricordate le castagne, le ghiande e le nocciole (13, 30, 79).

Come danni sofferti dai prati sono considerati più gravi quelli addebitabili ai maiali che roncano, ovvero sciamano sommuovono grufolando il terreno, piuttosto di quelli provocati da un gregge di pecore (*tropo pecudum*, 6).

Tra le piante del bosco sono particolarmente protetti i castagni (36), le querce, i giovani innesti (*inselga*) ed anche i polloni selvatici ancora da innestare (33, 59) e sono puniti i furti di legna nonchè il far foglieate (33) ed il far carasse nei boschi altrui (27). Una disposizione quest'ultima che, insieme ad altra che vieta di tagliare salici ed ancora di far carasse *super alienas gabas*, (una varietà di salice), è inserita nel corpo di un capitolo relativo alle vigne (27), dove un capovero riguarda anche le marze (*tessoras*) per l'innesto dei castagni.

Vigne, orti ed alberi fruttiferi sono oggetto di norme assai dettagliate.

Nelle vigne è proibito entrare anche quando già è stato vendemmiato (*si fuerit agrestum*) (11); oltre il furto dell'uva (24) e degli ortaggi, tra i quali è citato come il più prezioso lo zafferano (46), è proibito lo sradicamento delle barbatelle e l'asportazione di carasse, pertiche e pali (5), è vietata la distruzione delle recinzioni comunque costituite e quindi anche delle siepi (9) e sono particolarmente puniti i danni causati dai cani alle uve (28, 74) e dalle oche, anatre e galline agli orti (29).

La possibilità di proibire il pascolo (*bannire*) è ammessa solo per i terreni che se ne sono già avvalsi in passato, Dalla festa di San Michele, cioè dal 29 settembre, alle calende di marzo, i pascoli saranno liberi, eccetto per i maiali che roncassero, fermo restando il diritto di bandire i prati non ancora falciati (39).

Il reato più grave, non solo nell'ambito dei danni campestri ma in tutto il complesso degli statuti di Palodi, è quello di porre il fuoco nei castagneti e nei boschi selvatici altrui (la locuzione relativa sembra voler proibire, non solo l'incendio delle propri età altrui, ma anche il semplice far fuoco in esse per cucinare o per riscaldarsi). Come vedremo più avanti la relativa pena in denaro (20 soldi) non è la più elevata, ma se essa non viene pagata, essendo anche stato risarcito il danno, il colpevole verrà esiliato e privato dei diritti civili (*bannetur et forestetur*) e la condanna non potrà venir revocata se egli non avrà prima soddisfatto alle suddette condizioni ed ottenuto il perdono da parte di chi ha subito il danno (14).

Questa particolare severità e tutto l'insieme della normativa contenuta nei bandi campestri ci confermano il carattere collinare e montano della economia palodiense.

Da rilevare anche che l'entità delle pene in denaro risulta non superiore a quella propria di altri statuti di data molto antica (ad. esempio quella degli Statuti di Serravalle), il che convalida ulteriormente l'ipotesi già espressa che la prima stesura degli Statuti di Palodi può risalire alla prima metà del secolo XIV.

Nel loro ambito infatti le pene più pesanti di 4 lire o di 4 fiorini (71, 72, 86) e di 3 lire (40, 42, 44) sono comminate per categorie diverse dai bandi campestri, mentre per questi ultimi - a parte il caso di taglio di una pianta fruttifera punito con 60 soldi - tutte le pene si aggirano tra un minimo assoluto di un denaro ed un massimo di venti soldi, relativamente frequente.

Il diritto pubblico

Già abbiamo osservato Come non siano formalizzate nei capitoli molte delle prassi e delle regole relative all'amministrazione della cosa pubblica ed in particolare alle funzioni dei pubblici ufficiali.

L'obbligo che il Podestà ha di giurare l'osservanza degli statuti al momento in cui assume la sua carica (84), già contenuto nella parte più antica dei capitoli, è invece replicato al primo posto dell'aggiunta approvata il 20 dicembre 1538 e la medesima prescrizione vale anche per i consoli (1); gli uni e gli altri devono amministrare la giustizia *non indulgendo nè a destra nè a sinistra, ma, avendo del tutto le mani pulite, osservare i capitoli così come suona la lettera e avendo posposta ogni simulazione*, per il solo Podestà sono previste alcune particolari norme (77, 80, 83 e 86), mentre delle diverse funzioni spettanti ai consoli emergono soltanto quelle di amministrare la giustizia in alternativa con il Podestà per quasi tutti i reati considerati negli statuti, nonchè altre particolari in materia di viabilità (57), di salvaguardia del raccolto dell'uva (74), di esazione delle collette cioè delle imposte straordinarie(75) e di pagamento del salario del Podestà (77).

In modo implicito sono riservate al Podestà alcune funzioni (16, 66, 85), tra le quali risulta di particolare interesse il ruolo che egli deve tenere nel promuovere, quando nascono vertenze tra gli uomini di Palodi, eventuali arbitrati *pro expensis evitandis et ut odia cessent inter ipsas partes*.

L'esistenza dei consiglieri risulta soltanto dalla menzione che se ne fa in alcuni capitoli (57, 60, 67, 77). Sono invece regolamentati con una certa precisione gli estimatori (61 e 70), mentre gli esattori (60), i massari del comune (3, 75) e quelli delle chiese parrocchiali (63), i campari (3), i ministerali (16), i nunzi pubblici (23) e il notaio della curia che funge anche da cancelliere comunale (42) sono ricordati solo occasionalmente.

Anche i due più importanti organismi rappresentativi dell'intera comunità, l'assemblea popolare (*arengo*) ed il consiglio, sono citati una sola volta (82, 2).

Di un certo interesse sono le norme che pertengono alla potenzialmente ben più ampia tematica concernente la regolamentazione del commercio, della viabilità, delle acque, dell'igiene pubblica e della caccia: essendo infatti escluso il proposito di una trattazione di carattere organico, risulta ancora una volta chiaro che negli statuti sono state formalizzate soprattutto le prassi e le regole più importanti o quelle più controverse, in quanto potevano sacrificare interessi individuali.

Ricordiamo in proposito la normativa che riguarda le vie comuni e quelle vicinali, delle quali viene stabilita con precisione la larghezza rispettiva, che nelle curve deve essere anche maggiore, in relazione al fatto che il veicolo più usato è la lesa (una slitta con tavole, senza ruote) trainata dai buoi (35); ricordiamo anche la proibizione di usare reti per la cattura delle pernici (71) ed il divieto di cacciare certe specie (71), nonchè la proibizione di tagliare le

piante sugli argini delle acque di proprietà comune (evidentemente ritenute anch'esse demaniali) e in particolare lungo il corso dell'Arbiosa (l'Albedosa), l'unico toponimo citato in tutto il contesto degli statuti (39).

Da rilevare che nella parte più antica dello statuto, quella risalente almeno al 1432, le pene riscosse per i diversi reati - al netto della quota eventualmente spettante a chi aveva denunciato gli illeciti - venivano tutte devolute al comune; negli articoli aggiunti nel 1538 sono invece previsti numerosi casi di devoluzione totale (16, 46, 47, 48) o parziale (38, 42, 44, 50) a favore del podestà o del console che funge da giudicante.

Il diritto privato

Le norme afferenti a questa sfera non sono molto numerose, anche se risultano regolate con un certo dettaglio alcune tematiche, come quelle relative alle recinzioni (37, 39, 56), al rispetto delle distanze e dei confini (31, 32, 40, 41, 69), così come i più elementari diritti di proprietà per quanto riguarda i beni immobili (15, 25, 31, 47) e per i beni mobili esposti alla pubblica fede (19).

In modo indiretto, e cioè attraverso il combinato disposto dei capitoli 20 e 34; risulta confermato che la piena capacità giuridica si conseguiva al compimento del 25° anno di età, mentre dal 18° si potevano compiere atti giuridici con l'assistenza dei curatori e dei parenti, valendo per i pastorelli di almeno dodici anni l'eccezione di cui al capitolo 34.

Per il resto vi è un solo accenno al diritto di famiglia e più precisamente agli alimenti che spettano alle vedove (78).

Le procedure

Le norme di tipo procedurale sono numerose; per la maggior parte sono oggetto di capitoli appositi, mentre in alcuni casi si trovano anche formalizzate unitamente alla definizione dei singoli reati e delle relative pene (es. 6, 15).

È ricorrente, attraverso la iterazione della formula, la distinzione tra l'accusa, presentata dalla parte lesa o mossa dall'autorità competente, e la denuncia, che può provenire da un terzo, ivi compresi gli ufficiali sprovvisti di poteri giurisdizionali, tra i quali troviamo esplicitamente citati i campari (3).

Già abbiamo detto dei magistrati (il podestà ed i consoli) che normalmente fungono da giudici; come loro ausiliari compaiono due dei consiglieri in materia di viabilità (57) ed i probiviri eletti dalla parti per la determinazione dei danni (6, 22, 36).

I termini assegnati alle parti sono sempre molto brevi, da tre a dieci giorni, per cui normalmente il processo si esaurisce nel giro di un mese (6, 43).

La speditezza dei giudizi è assicurata, nelle cause di minor valore e quando ricorrono motivi di urgenza, dalla possibilità di deferire il giuramento alle parti interessate od anche soltanto ad una di esse (20, 54, 74, 76) nonchè di procedere con rito sommario (40, 55). In questa stessa ottica sono stabiliti termini di decadenza altrettanto brevi (cinque giorni, un mese), mentre invece l'unica prescrizione di cui si fa menzione è di cinque anni (52, 53, 60, 51).

Sono previste specifiche norme per quanto riguarda i casi in cui è necessaria la emissione di un pubblico proclama (23, 38, 39, 60) ed i casi in cui, per l'esecuzione, si deve ricorrere all'asta di pegni, (*incalegari*) o alla vendita forzata di immobili (70).

Le più interessanti norme di questa categoria sono, a nostro avviso, quelle che obbligano le parti, in tema di confini, od anche in altre materie, quando almeno una di esse lo richiede, a definire le vertenze tra di loro intercorrenti mediante un arbitrato irrituale (*de plano et sine omni strepitu et figura iudicis*) (45, 85).

Il glossario

Per facilitare l'approccio diretto al testo latino riportiamo qui di seguito la versione dei vocaboli meno consueti. Avvertiamo che per quelli non rintracciabili in un comune dizionario latino-italiano ci siamo in genere avvalsi del *Nuovo Glossario Medioevale Ligure*, (Genova 1984) di Nilo Calvini, nonché del volumetto di Pietro Rocca, *Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato*, Genova 1871. Alcune integrazioni e rettifiche sono invece nostre.

Circa il testo latino in questione rammentiamo che la copiatura fattane dalla Cancelleria Genovese nel 1610 presenta indubbiamente alcuni errori di grammatica e di ortografia, imputabili allo scrivano, per qualche difficoltà di lettura dell'originale.

agrestum = (agruatum ?; aggestum ?) già raccolto

alevamina = pianticelle, vivaio (nel dialetto : alvami, poco usato

annata = anitra (nel dialetto : ania)

anser = oca,

apotheca = magazzino, bottega

appragare = mettere a prato

arengus = adunanza, parlamento

aucupare = uccellare

aufferre pro pena = riscuotere, esigere a titolo di contravvenzione

auricus = allocco, civetta ?

avaria = imposta (fondiaria o capitaria), anche nel senso del ruolo e registro relativo .

avelana = nocciola,

balestrata = un tiro di balestra

bannire = esiliare una persona; interdire un territorio, proibendo l'accesso al bestiame

blava = cereali, biada, foraggio
borella = fienile, granaio, tettoia (nel dialetto : bura = mucchio di covoni)
bubbo = gufo, barbagianni
calx (gen. calcis) = piede dell 'albero, tallone del pollone
caratia = pali da vigna (nel dialetto : carassa)
cazzare = andare con il carro (nel dialetto : caresà)
carsare = accorciare
clausura = recinzione
collecta = imposta o tassa straordinaria
compentum = riassunto
consors (gen. consortis) = comproprietario, confinante
dimittere = lasciare
emenda = risarcimento, indennizzo forfettario convenzionale
expedire = mandare a sentenza
exportare = asportare .
ex tilo = a poco a poco
extimum = (estimum) perizia, stima
fassum = fascio
florenum = fiorino (moneta aurea di contenuto pressoché equivalente al genovino d'oro)
fogliata = raccolta di foglie verdi che si fa in luglio e più solitamente in agosto come foraggio invernale per gli animali
forensis = straniero. appartenente ad altra comunità
forestare = escludere dalla comunità, privare dei diritti civili
fovea = fosso, buca
gaba = salice bianco (vive tuttora nel dialetto per i soli salici domestici; quelli selvatici si dicono *gure* e *gurini*)
gradicium = graticcio
ignis, ponere ignem = mettere il fuoco
incidere = tagliare (detto degli alberi, più raramente dell'erba)
inertis = improduttivi
inselgum = innesto
insertus = innestato
interfectus = trafitto, ammazzato (con arma da taglio)
legumen = legumie, in particolare i fagioli
levata = derivazione, presa d'acqua comune. argine,
lezzia . slitta con tavole laterali (nel dialetto: *lesa*)
libbra = lira d'argento pari a 20 soldi di 12 denari ciascuno
maceries = muro a ecco (nel dialetto : *maxea*, *macia*)
maiolus = barbatella (nel dialetto: maiöi al plurale.
manica = trappola a foggia di manica
massarius = amministratore, tesoriere
messonare = mietere con il falchetto, detto appunto falce messoria
ministralis = ufficiali comunali incaricati di sorvegliare il commercio
nemur = bosco selvatico

nuntius = messo comunale, banditore
 occisa = abbattuta (con un corpo contundente)
 ortalia = ortaggi
 palmus = cm. 24,776
 passus = (genovese) m. 1.48656; fatto di cinque piedi o di sei palmi
 pes franchii = piede di Francia (pied du Roy) per misurare i legnami da costruzione
 pes pertice = piede di pertica (la pertica longobarda era formata di 12 piedi liprandi di cm. 44.5968)
 perdix = pernice (forse anche il piccione selvatico)
 pladea = falda di monte. pendio
 plaxivus = ripido, molto acclive
 ractor, rector = rettore,. magistrato
 roncare = scavare, dissodare (vive nel dialetto)
 saffranus = zafferano (nel dialetto : safran)
 salix = salice, ma solitamente i rami piccoli delle gabe usati per legare le viti
 salma = carico su bestia, variabile secondo l'animale (circa 80 kg)
 San Michele = 29 settembre
 sapellus = chiudenda. sbarramento secare.= falciare con la falce lunga (detto per il fieno, la biada e l'erba)
 sedimen = abitazione povera, baracca. stalla
 seges (pl. segetes) = le messi
 spaltum = spalto, argine, tratto di terreno sgombro
 spelta = tipo di grano molto diffuso nel medioevo
 starium = staio (1/4 di mina, all'apoca circa kg. 20)
 taleatum = zona disboscata, bosco ceduo
 talia = tassa, diritto casuale
 tensura = rete, tagliola
 terrigina = abitante del luogo, appartenente alla comunità
 tessora = marza per l'innesto a spacco (nel dialetto: *tesra*)
 trazzata = la portata della slitta (nel dialetto: *trasöe*) senza tavole laterali
 troppus pecudum = gregge di pecore (nel dialetto: *stropo*)
 victualia = vettovaglie
 villa = gruppo di cascine
 vulneratus = ferito

Conclusionone

Come si è visto, in tutta la loro storia secolare, Parodi e le sue ville, e quindi anche Bosio, La Spessa e la Serra, che nel recente dopoguerra, molto cresciute rispetto al capoluogo, hanno dato vita ad un autonomo Comune, sono state strettamente legate a Genova.

Un legame che si conferma nella perdurante appartenenza della zona alla diocesi di Genova e che trova la più eclatante dimostrazione nel più comune dei cognomi genovesi, quello dei tanti *sciù* Parodi, che il declino economico della loro terra ha costretto, negli ultimi secoli, ad emigrare in massa verso la più ricca città, da loro stessi sempre, a torto o a ragione, considerata come la propria madrepatria.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Statuta et ordinamenta seu capitula comunitatis Palodii

/c.1/

In nomine Domini Amen.

Haec sunt statuta et ordinamenta seu capitula comunitatis Palodii circa damna campestria et alia de quibus in eis, facta per providos viros Primum Calcaneum, Meghellum Ghiotum, Laurentium de Ecclesia et Gregorium Bricolam electos et deputatos ad hoc per consilium dicti loci Palodii, salvo tamen semper beneplacitum et consensum Ill.me Dominationis Ianuae a qua ex nunc dicti electi nomine totius comunitatis Palodii humiliter consensum ipsum implorant et requirunt.

/c.2/

1 - De iuramento Potestatis et Consulum

Statutum et ordinatum est per suprascriptos electos quod Potestas et Consules Palodii teneantur et debeant in principio sui officii iurare ad Sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter scripturis. Officium Potestatis et Consulatus recte, bene, legaliter ac remotis omnibus a iure removendis, facere et exercere omnibus et singulis causantibus coram eis et redere plenariam rationem, non declinando a dextris neque a sinistris sed habendo penitus manus mundas observare capitula prout litera sonat omni simulatione postposita. et si contra formam alicuius presentis capituli pronuntiaverint, fecerint, differierint et statuerint, sit nullius momenti et valoris ipso iure et pro infecto penitus habeatur.

2 - De non blasphemando Deum nec Sanctos

Statutum et ordinatum est quod nulla persona de Palodio nec forensis in dicto loco et iurisdictione existens audeat vel presumat blasphemare Deum, Beatam Virginem Mariam nec Sanctos et Sanctas quovis modo sub pena sol. decem Ian. pro quolibet et qualibet vice, applicanda pro dimidia communitati Palodii et pro altera dimidia potestati sive consuli coram quo data fuit accusa sive denontia.

Et si aliquis blasphemaverit coram dicto D. Potestate sive Consule statim et incontinenti solvat dictam poenam.

3 - Quod accusae et denontiae campariorum ponantur in commune

Statutum et ordinatum est quod omnes et singulae accusae */c.3/* sive denontiae datae sive dande in futurum per camparios Palodii tam coram D. Potestate quam consulibus dicti loci ponantur in commune. et exigantur per Massarios dicti Communi Palodii qui teneantur exinde de poenis exactis dictarum accusarum sive denuntiarum rationem redere et reliqua restituere sindicis Palodii.

4 - De non eundo per possessionem alicuius

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat aut presumat viam facere nec ire per possessionem alicuius cum bestiis nec sine contra voluntatem D. illius possessionis sub poena denariorum duorum pro quolibet et qualibet vice et sol. unius pro qualibet bestia et qualibet vice si in tali possessione non fuerint fructus nec blave; si vero in dicta possessione fuerint blave et fructus solvatur in duplum et totidem pro emenda; boves vero iuncti solvant pro poena sol. quinque lan. pro qualibet vice et pro quolibet pari bovum. Et si non fuerint fructus solvant dimidiam dicte poene et totidem pro emenda aut solvant damnum et quod sit in electione accusatoris accipere dictam emendam aut extimationem dicti damni, et dicte poene intelligantur applicande D. Potestati sive consuli coram quo data fuerit accusa sive denontia.

5 - De carateis non exportandis ex vineis alicuius

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat vel praesumat exportare caratias, perticas neque palos ex /c.4/ vineis alicuius contra voluntatem d. dictae vinee sub pena sol. duorum lan. pro quolibet et qualibet vice, et totidem pro emenda et ulterius teneatur restituere dictos palos, perticas sive caratias exportatas D. dictae vineae.

6 - De bestiis damnum dantibus

Statutum et ordinatum est quod D. Potestas Palodii sive consul coram quo data fuerit accusa sive denontia teneatur et possit auferre D. bestiarum de quibus infra damnum dantium, ut infra dicitur poenam infrascriptam, videlicet pro qualibet pecude que intraverit sive damnum dederit in pratis alicuius tempore primi et secundi feni, den. duos pro pena pro qualibet vice, et totidem pro emenda; pro quolibet vero troppo pecudum sol. quinque lan. pro pena et pro qualibet vice, et totidem pro emenda; et de qualibet bestia bovina et porchina ac omnibus aliis bestiis grossis damnum dantibus in pratis ut supra sol. unum pro qualibet bestia et pro qualibet vice, et totidem pro emenda, et si aliqua bestia porchina roncaverit in pratis alicuius D. dictae talis bestiae incurrat in poena sol. quinque lan. pro qualibet bestia et pro qualibet vice et totidem pro emenda, et si aliqua bestia grossa et porchina damnum dederit in aliis possessionibus ubi sint fructus cuiuscumque sortis sint /c.5/, solvat D. dicte talis bestie sol. duos lan. pro pena pro qualibet bestia et pro qualibet vice et totidem pro emenda; pro qualibet vero bestia menima solvat sol. unum lan. pro qualibet vice et pro qualibet bestia, et totidem pro emenda aut teneatur restituere damnum estimandum per duos probos viros eligendos per accusatorem et accusatum infra dies tres proximos futuros a die condemnationis et quod sit in electione accusantis sive denuntiantis accipere dictam emendam aut estimationem dicti damni.

7 - De sgarbatione pratorum

Statutum et ordinatum est (quod nulla persona audeat).vel presumat secare et incidere herbam in pratis alienis sine expressa licentia D. dicti prati sub pena

sol. quinque Ian. pro quolibet , et qualibet vice , et totidem pro emenda et ultra teneatur restituere herbam secatam sive incisam per ipsum patronem dicti prati.

8 - De arboribus non incidendis

Statutum et ordinatum est quod si aliquis inciderit calcem alicuius arboris frutiferi solvat et incurrat in poenam sol. sexaginta Ian. et totidem pro emenda et pro quolibet vero ramo inciso ex aliqua arbore frutifera solvat pro pena /c.6/ sol. quinque Ian. et totidem pro emenda ; de qualibet vero arbore non frutifera solvat pro pena sol. viginti Ian. et totidem pro emenda; et pro quolibet ramo sol. unum et totidem pro emenda ac restituat, et solvat damnum D. dicti arboris, et quod sit in electione accusantis sive denuntiantis accipere estimationem dicti damni aut dictam emendam.

9 - De clausuris non incidendis nec exportandis

Statutum et ordinatum est quod Potestas sive Consul Palodii coram quodata fuerit accusa sive denontia teneatur et possit auferri pro banno illi persone qua inciderit sive fregerit aliquam clausuram seu sepem alicuius orti seu possessionis sol. duos et den. sex Ian. pro quolibet et qualibet vice, et totidem pro emenda ; si vero aliquis inciderit vel fregerit aliquam clausuram ut supra et exinde exportaverit illam incurrat in penam sol. quinque pro quolibet et qualibet vice, et totidem pro emenda ac ultra teneatur restituere dictam clausuram exportatam per ipsum D. eiusdem, et quod sit in arbitrio accusantis sive denuntiantis accipere dictam emendam aut estimationem damni.

10 - De non intrando in ortis alienis

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat vel preBumat intrare in ortis alienis nec ex eis ortalia /c.7/ exportare contra voluntatem D. dicti horti sub pena sol. quinque Ian. si fuerit de die et si fuerit de nocte sivat pro pena sol. decem, et totidem pro emenda pro quolibet, et qualibet vice ac restituat damnum D. illius orti in electione cuius sit accipere estimationem dicti damni aut dictam emendam.

11 - De non intrando in vineis alienis

Statutum et ordiatum est quod nulla persona audeat vel presumat intrare de die in vineis alienis nec ex eis exportare uvas sub pena sol. duorum cum dimidio pro sapele et pro qualibet uva matura devastata sive exportata per ipso den. sex Ian. et si fuerit agrestum denarios duos pro qualibet uva, et totidem pro emenda. de nocte vero solvat et incurrat in penam dupli et quod sit in electione accusatoris vel denontiantis accipere dictam emendam aut estimationem damni illati per accusatum in dictis vineis.

12 - De fructibus non accipiendis.

Statutum et ordinatum est quod si aliqua persona acceperit et exportaverit castaneas, glandes vel alios fructus contra voluntatem illius cuius

fuerint incurrat in penam si exportaverit dictos fructus in saculo, cavagno sive in seno aut alio quovis modo solidorum quinque pro quolibet, et qualibet vice, et /c.8/ totidem pro emenda; si vero non exportaverit solvat dimidiam dicte pene, et totidem pro emenda, et quod sit in eiectione damni passi accipere dictam emendam aut estimationem dicti damni.

13 - De non rastellando nec exportando fenum ex pratis alienis

Statutum et ordinatum est quod nullus audeat vel presumat rastelare in pratis alienis contra voluntatem illius cuius fuit donec fenum non fuerit ductum et exportatum de prato. Item quod nullus audeat accipere nec exportare fenum secatum ex pratis ut supra contra voluntatem d. prati sub pena sol. duorum lan. pro quolibet et qualibet vice et totidem pro emenda, et ultra teneatur restituere fenum exportatum accusatori sive denontiatori.

14 - De non ponendo ignem in castagnetis neque in nemoribus alicuius

Statutum et ordinatum est quod Potestas sive consul Palodii coram quo data fuerit accusa sive denontia teneatur et possit auferre illi persone que posuit ignem in castagnetis seu nemoribus alicuius vel in aliqua eius parte nisi in suis propriis sol. viginti lan. pro qualibet persona et pro qualibet vice et ulterius damnum emendare facere patienti et si solvere non poterit dictam penam et damnum forestetur et bannetur de loco Palodii et iurisdictione Palodii, de quo banno et forestatione exire non possit nisi prius sit in concordia cum illo qui damnum sustinuerit et solverit dictam penam.

15 - De invasione possessionis alterius

Statutum et ordinatum est quod quicumque intraverit vel invaserit vel occupaverit violenter malo modo possessionem alicuius rei immobilis contra voluntatem possessori pacifici illum possessionis vel ipsum possessorem ipsius rei expoliando ac privando ipsum de facto de possessione illius rei condemnnetur, et puniatur per Potestatem sive consulem Palodij coram quo data fuerit accusa sive denuntia in sol. viginti lan. pro qualibet vice et ulterius condemnnetur ad restitutionem ipsius rei ipsi qui de dicta possessione fuerit spoliatus de facto et dictus D. Potestas sive consul non teneatur nec debeat ipsum talem invasorem occupantem aut spoliantem audire vel sibi ius redere si agere voluerit vel experire de proprietate ipsius rei nisi prius possessionem ipsius rei restituat possessori pacifico expoliato de facto ut supra.

16 - De pena tenentis falsa pondera

Statutum et ordinatum est quod quaecumque persona /c.10/ que in loco et iurisdictione Palodii vendiderit vel rivendiderit ad minutum vel in grossum victualia vel alia quecumque re cuiuscumque generis sit qua consistit in pondere vel mensura teneatur et debeat habere et tenere iusta et legalia mensuras et pondera et cum illes vendere, emere et revendere omnibus et singulis emere volentibus et si quis contrafecerit in aliquo predictorum condemnetur per ministras nec non, et ad emendandum damnum passo. et

ministrales predicti teneantur et debeant singulo mense saltem semel perquirere et recognoscere dicta pondera et mensuras per apothecas vendendorum et emerantorum et ipsas ac ipsa iuste et legaliter adaptare si iusta non fuerint et a contrafacientibus penas auferre alioquin puneantur dicti ministrales per D. Potestatem Palodii in penam sol. quinque pro quolibet et qualibet vice eidem D. Potestati applicandam.

17 - De guasto facto de nocte

Statutum et ordinatum est quod si aliquis de nocte furtive aut iniuriose devastaverit vel inciderit alienam vineam vel messem, blavam aut arbores aut /c.11/ aliquos alienos fructus sive ortum in modium guasti aut in modium furti teneatur in penam sol. viginti lan. per d. Potestatem sive consulem Palodii coram quo data fuerit accusa sive denontia et totidem pro emenda et ultra ad emendandum damnum illi qui passus fuit ipsum damnum. Si vero prefata facta fuerint de die solvat accusatus vel denunciatus dimidiam pene predictae et totidem pro emenda et ultra solvat damnum ut supra.

18 - De non extrahendo aquam de lecto

Statutum et ordinatum est quod si aliquis extraxerit aquam de lecto et loco suo solito sive de fossato seu fossatis volvendo et ponendo ipsam in viis comuni teneatur et debeat d. Potestas sive consul Palodii condemnare et cogi et compelle illum qui dictam aquam extraxerit ut supra ad restituendam ipsam et reducendum in pristinum intra dies tres et ulterius ipsum condemnare in poenam sol. quinque lan. et ad aptandam viam devastatam occasione dicte aque.

19 - Quod res aliena non capiatur ubicumque fuerit

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat vel presumat accipere vel exportare aliquam rem alienam mobilem de domo aut de area alicuius aut de via publica vel vicinali sine licentia d. talis rei /c.12/ sub pena solidorum quinque lan. pro quolibet et qualibet vice et ultra compellatur et condemnatur per D. Potestatem sive consulem coram quo data fuerit accusa vel denontia ad restituendum talem rem D. eiusdem rei in eodem gradu et statu quo primo erat cum omnibus damnis expensis et interesse.

20 - De fide adhibenda actoribus et de quantitate

Statutum et ordinatum est quod qualibet persona etatis annorum decemocto et sane mentis possit accusare dantes damnum in re propria sine consensu curatoris vel propinquorum et suo iuramento credatur cuilibet etatis predictae et ab inde supra usque ad summam sol. viginti lan. iurando eius damnum.

21 - Quod non fiat vituperium in fontibus

Statutum et ordinatum est quod quilibet persona non audeat vel presumat facere aliquod vituperium vel lavare in aliquo fonte vel prope fonte a passibus quinque sub pena sol. quinque lan. pro quolibet, et qualibet vice, et hoc intelligatur de fontibus visitatis et visitandis.

22 - De damnis campestribus de quibus non fit mentio in capitulis

Statutum et ordinatum est quod quando continget dari aliquod damnum aut datum reperiatur in bonis campestribus cuiusvis per aliquam personam sive bestiam de quibus non fit mentio in capitulis condemnetur et puniatur arbitrio D. Potestatis sive consulis Palodii coram quo data /c.13/ fuerit accusa sive denuntia cum consilio duorum bonorum virorum elligendorum per accusantem et accusatum.

23 - De non appragando possessionem aliquam sine proclamatione

Statutum et ordinatum est quod si aliquis appragare voluerit aliquam suam possessionem teneatur et debeat prius per publicum proclama emanatum in locis publicis et consuetis Palodij per nuntium publicum dicti loci notificando sicuti vult dictam possessionem appragare, et custodire, aliter vero non possit aliquem in ea accusare vel denuntiare et nullus possit appragare possessionem aliquam nisi servata prius forma predicta.

24 - Quod nemo exportet de alienis messibus vel leguminibus. aut uvis

Statutum et ordinatum est quod si aliquis exportaverit de messe, segite , spelta seu leguminibus alienis vel de aliis similibus victualibus solvat pro pena pro qualibet brancata den. sex, pro quolibet fasso ab homine sol. quinque lan., pro qualibet salma ab asino sol. octo lan., pro qualibet salma a mulo aut alterius bestie a basto soldos decem lan., pro qualibet trazzata bovum sol. viginti et totidem pro emenda, et ultra compelatur per magistratum restituere rem ablatam D. eiusdem rei et predicta intelligantur de die /c.14/, si vero de nocte solvat duplum pene predictae et totidem pro emenda et ulterius restituatur D. res ablata. Item si aliquis exportaverit uvas de vineis alienis de die solvat pro quolibet cavane sol. quinque, pro qualibet salma a bestiis a basto sol. decem et pro qualibet trazzata sol. viginti lan. et de nocte solvat duplum et totidem pro emenda et ultra teneatur restituere rem ablatam D. ipsius.

25 - Si quis habuerit viam per possessionem alterius qualiter ire debeat

Statutum et ordinatum est quod si aliquis habeat vel deberit habere viam per possessionem alterius et voluerit per possessionem ire causa eundi ad suam possessionem , quod ille talis qui debet habere viam et seu carezzandi debeat debitis et congruis temporibus et ad minus damnum illius cuius erit possessio obligata ad talem servitutem et hoc sub pena contenta in capitulo sub rubrica de non eundo per alienas possessiones.

26 - Quod nulla persona audeat messonare ad alienas borellas nec legumina comulata accipere

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat vel presumat messonare nec spicas colligere ad alienas borellas nec legumina cumulata sub pena sol. duorum cum dimidia lan. e pro quolibet et qualibet vice, et totidem pro emenda et ulterius teneatur restituere id quod acceperit vel valorem rei ablate.

27 - Quod nullus audeat incidere vites nec salices colligere nec extirpare magliolos

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat vel presumat incidere aliquas vites alicuius sub pena sol. quinque Ian. pro qualibet vice et totidem emenda. Item quod nullus audeat colligere salices ad alienas /c.15/ gabas domesticas sub pena den. duorum pro qualibet brancata, ad gabas vero salvaticas solvat pro pena den. unum pro qualibet brancata et totidem pro emenda, et ultra teneatur restituere salices D. gabe.

Item quod nullus audeat arancare alienos maiolos sub pena denariorum duorum pro quolibet maiolo et ultra teneatur restituere maiolos.

Item quod nullus audeat incidere nec exportare alienas tessoras de castanee sub pena den. unius pro qualibet tessora et totidem pro emenda et teneatur restituere dictas tessoras illi cuius fuerint.

Item si aliquis inciderit carratias in alienis boschis vel super alienas gabas solvat pro pena sol. unum et totidem pro emenda et ultra teneatur restituere caratias D. dicti nemoris et gabe.

28 - De canibus damnum dantibus in vineis

Statutum et ordinatum est quod si aliquis canis damnum dederit in vineis alicuius tempore uvarum condemnetur patronus dicti canis in soldis quinque Ian. pro pena pro qualibet vice et totidem pro emenda et quod sit in arbitrio accusatoris accipere dictam emendam aut extimationem damni.

29 - De anseribus gallinis damnum dantibus

Statutum et ordinatum est quod si anser, annata /c.16/ vel galina aliqua dederit damnum in ortis alicuius solvat D. illius tantum D. no dic. ti orti

30 - De non colligendo castaneas in alienis castagnetis

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat colligere nec exportare castaneas de alienis castagnetis sub pena sol. quinque Ian. et totidem pro emenda pro quolibet, et qualibet vice, et ultra condemnetur per magistratum ad restituendum castaneas D. castagneti.

31 - De non faciendo fossatum sive foveam prope terminos vel consortem

Statutum et ordinatum est quod si aliquis facere voluerit fossatum vel foveam inter se et consortem suum teneatur et debeat ipsum vel ipsam facere a longe et seu dimittere de suo tantum quantum profundo fecerit dictum fossatum et hoc intelligatur in pladeis et terris plaxivis, in planis vero teneatur facere dictum fossatum sive foveam et stare a longe a termino divisorio et a consorte suo ad minus per pedem franchij et hoc sub pena sol. quinque Ian., pro quolibet et qualibet vice, et totidem pro emenda, et ultra teneatur facere fossatum sive foveam modo quo supra et non aliter.

32 - De non transeundo terminos

Statutum et ordinatum est quod si aliquis transiverit /c.17/ terminos a se et a consorte suo laborando, condemnetur per potestatem sive consulem coram quo data fuit accusa sive denontia in sol. quinque lan. pro pena et totidem pro emenda pro quolibet, et qualibet vice in arbitrio accusatoris vel denuntiantis accipere dictam emendam vel estimationem damni estimandi per duos probos viros eligendos per ambas partes.

33 - De non incidendo alevamina salvatica nec faciendo ligna in nemoribus alicuius

Statutum et ordinatum est quod si aliqua persona incidere aliquod alevamen salvaticum videlicet quercurem vel alia alevamina non inserta condemnetur in penam sol. decem lan. pro quolibet calce, et totidem pro emenda ; si vero aliquis incidere alia ligna seu exportaverit ex alienis boschis condemnetur si fuerit de fasso persone in sol. unum lan. et pro qualibet salma a basto sol. quinque lan. et pro qualibet trazzata sol. decem lan. et totidem pro emenda et ulterius teneatur restituere ligna D. illius boschi sive nemoris, et quod sit in electione accusatoris sive denuntiantis accipere dictam emendam aut estimationem damni estimandi per duos probos viros eligendos per ambas partes.

/c.18/Si aliquis vero exportaverit ligna incisa ex alienis boschis condemnetur pro fasso persone in denariis duobus, pro salma bestie a basto in sol. quinque lan. et pro qualibet trazzata sol. decem et totidem pro emenda et ultra teneatur restituere ligna exportata illi cuius fuerit in electione cuius fuerit accipere dictam emendam aut estimationem damni estimandi per duos probos viros eligendos per ambas partes , et ita intelligato de lignis exportatis de castagnetis videlicet de inertis.

Item si aliquis fecerit aliquam fogliatam in nemoribus alicuius contra voluntatem d.ni illius nemoris condemnetur in sol. viginti pro pena, et totidem pro emenda et ultra ad relaxandum et demittendum dictam fogliatam D. dicti nemoris.

34 - De bestiis interfectis extra villas

Statutum et ordinatum est quod si aliqua bestia, cuiusvis generis sit, fuerit seu erit interfecta, et occisa seu vulnerata extra villas quando sunt foris ad pasculandum quod credetur iuramento custodis dicte bestie si fuerit presens quando fuit occisa seu vulnerata non obstante quod ipse custos esset minor viginti quinque annis maior tamen duodecim et sine aliqua probatione exinde fienda vigore dicti iuramenti condemnetur dictus talis occisor sive vulnerans ad solvendum pretium et valorem dicte bestie /c.19/ una cum damnum et interesse D. eiusdem bestie.

35 - De viis communibus et vicinalibus

Statutum et ordinatum est quod omnes vie communis et maxime frequentate cum bobus iunctis debeant esse, et fieri largas ad minus pal. novem et in locis

in quibus vie vertentur ut boves cum lezziis faciliter possint **vertere** pal. duodecim ad minus; vicinales vero vie debeant esse largitudinis palmorum septem ad minus et compellantur per magistratum consortes dictarum **viarum** ad faciendum et dimittendum dictas vias modo quo supra sub pena sol. **viginti lan.**

36 - De non incidendo in alienis castagneticis

Statutum et ordinatum est quod si aliquis incidere ligna in alienis castagneticis condemnatur pro fasso persone in sol. quinque ; pro salma a basto sol. decem et pro qualibet trazzata sol. viginti lan. et totidem pro emenda et ultra teneatur restituere ligna D. illius castagneti, et quod sit in ellectione accusantis seu denontiantis accipere dictam emendam aut estimationem damni estimandi per duos probos viros expertos in similibus eligendos per ambas partes.

37 - De claudendo ingressus suos

/c.20/Statutum et ordinatum est quod quilibet de Palodio vel in dicto loco habitans teneatur et debeat claudere ingressus suos apud vias comunes aliter non possit aliqua bestia que damnum dederit in eis accusari nec denuntiari et intelligantur ingressus per distantiam unius balestrate a qualibet villa Palodi-.

Item quod qualibet persona habeat ortos apud villas teneatur eos claudere circum circa cum fassinis minutis ita et taliter quod anseres, galine nec pulli non possint faciliter in eis introire et damnum dare, aliter nullus ex dictis animalibus non possit in eis accusari nec denuntiari.

Item quod qualibet persona habens ortos in quovis loci quantumcumque distante teneatur ipsos claudere circum circa sive cum tribus perticis ita et taliter quod bestie non possint in eis faciliter introire et damnum dare, aliter nulla bestia possit in eis accusari nec denontari.

38 - De pena non euntis ad laborem comunem

Statutum et ordinatum est quod semper et **quandocumque parte exc.mi** Potestatis sive consulis Palodij proclamatum aut preceptum fuerit quod qualibet persona que sit in avaria debeat ire ad adaptandum vias publicas aut aliquem laborem comunem, et non /c.21/ iverit, condemnatur in pena soldorum duorum pro quolibet, et qualibet vice applicanda Potestati sive consuli ex parte cuius factum fuerit dictum proclama sive preceptum et ulterius teneatur reficere iornatas et quilibet teneatur sufficiens instrumentum pro laborando et faciendo dictum laborerium comunem.

39 - De non incidendo legnamina prope aquas communis

Statutum et ordinatum est quod nullus audeat vel presumat **incidere legnamina** prope aquas comunis specialiter prope aquam nominatam Arbiosam sub pena sol. quinque lan. pro quolibet fasso et pro qualibet arbore sol. viginti lan. applicando potestati sive consuli coram quo data fuerit accusa sive denontia de predictis videlicet pro dimidia et pro alia dimidia accusatori, unusquique

tamen possit incidere legnamina sua propria ubicumque fuerit sine aliqua pena.

Item quod omnes bestie Palodiensium possint et valeant passare in quodvis loco tam domestico quam salvatico dummodo non faciant damnum sine aliqua pena.

/c.22/ Item quod nullus audeat nec possit banniri facere possessionem aliquam nisi circa legitima precedente.

Item quod nulla bestia possit accusari in pratis a festo Scti Michaelis usque ad cal. Martiis inclusive preterquam si essent bestie porchive que roncaverint in eis, quas in tali casu possint condemnari iuxta formam statuti positi sub rub. de bestiis damnum dantibus et si aliquis vellit posse accusare in pratis adhuc non secatis in dictis temporibus teneatur et debeat banniri facere dicta prata de diebus in diebus octo, aliter vero accusa sive denontia sit nulla et nullius molnenti.

40 - De pena arrancanti vel amoveni terminos

Statutum et ordinatum est quod nullus audeat vel presumat arrancare vel movere a loco suo aliquem terminum qui sit in terris vicinis fixum vel in quocumque alio loco sine voluntatis vicini vel consortis sui vel illius vel illorum inter quos ipse terminus fuerit vel planctatus esset et si quis contrafecerit condemnatur in pena librarum trium Jan. applicanda D. Potestati sive consuli coram quo data fuerit accusa sive denuntia de predictis, et nihilominus teneatur /c.23/ emendare totum damnum passo vel passis, et super similibus dictus D. Potestas sive consul possit et debeat procedere summarie et sine figura Iudicis et ex presuntionibus sive inditiis et omnibus modis quibus melius poterit veritatem invenire.

41 - De pena planctanti arborem inter se et vicinum

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat vel presumat planctare vel alevare aliquam arborem domesticam vel silvestre quocumque nomine vocatur et nomineretur prope vicinum et consortem suum nisi derelinquat tres pedes pertice sui fondi et si quis contra fecerit teneatur infra tertiam diem post querimoniam factam per vicinum vel consortem tollere et auferre dictam arborem sub pena sol. sex Ian. pro quolibet et qualibet vice qua fuerit facta querimonia per vicinum; si quis autem sepem vel maceriem iuxta alterius regionem, et possessionem facere et planctare voluerit terminum non excedat, vitet autem et fere medium pedem derelinquat sub eadem pena predicta.

42 - De pena periurantis

Statutum et ordinatum est quod si quis vel si qua /c.24/ a quattuordecem annis supra. delato sibi sacramento per D. Potestatem sive per consulem Palodij aut per notarium curie de eorum mandato supra quacumque re vel causa, deiuraverit vel periurium fecerit. condemnatur in libris tribus Ian. appli candis dicto Potestati sive consuli coram quo datum fuerit dictum iuramentum et ulterius dictus talis periurus habeatur pro infame et ei amplius non credatur in iure.

43 - De termino stato accusato et denontianti

Statutum et ordinatum est quod qualibet persona accusata teneatur et debeat respondere dicte accuse inter dies octo a die citationis sibi facte personaliter semel vel bis ad Domum denontie, . vero inter dies decem; quibus elapsis. inter alios dies decem tunc proxime futuros quilibet denontians vel accusans sive accusatus vel denontiatu s teneatur facere suas probationes et deffensiones quas facere voluerit in causa; postea vero in alios dies decem tunc proxime futuros D. Potestas sive consul coram quo data fuerit dicta accusa /c.25/ vel denontia teneatur et debeat ad instantiam actoris sive rei eius sententiam ferre ex dictam accusam sive denontiam expediri, aliter non possit nec debeat accusatum vel denontiatum molestari, nec condemnari per dicta accusa sive denontia et predicta locum habeant in quavis accusa vel denontia q. a quamvis occasione contenatur in presenti volomine Statutorum Palodij.

44 - De verbis iniuriosis

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat dicere alicui verba iniuriosa in presentia D. Potestatis sive consulis Palodij sub pena sol. XX Ian. e pro quolibet, et qualibet vice, et pro qualibet iniuria ; si vero dixerit alicui verba iniuriosa extra presentiam D. ni Potestatis sive consulis in quocumque loco condemnetur in sol. decem Ian. et hoc si ipsa verba fuerint levis iniurie aliquo usu loquendi, si vero ipsa verba fuerint atrociter iniuriosa tunc condemnetur in duplum ; si autem dicta verba dicta fuerint iniuriosa D. Potestati sive consuli quandocumque et in quocumque loco condemnetur in libris tribus Ian. et predicte pene intelligantur applicate pro dimidia comuni Palodij, et pro altera dimidia /c.26/ officiali coram quo dicta fuerint dicta verba sive accusa vel denuntia de predictis data fuerint.

45 - De questionibus terminorum et finium

Statutum et ordinatum est quod si aliqua questio oriretur inter consortes vel vicinos de terminis et finibus quod potestas sive consul teneatur et debeat ipsam questionem deffinire summarie et de plano et sine omni strepitu et figura iudicis cum consilio tantum duorum hominum electorum per eos inter quos ipsa questio vertitur, quos ipsas partes eligere teneantur videlicet quelibet pars unum, postquam fuerit eis prescriptum per Potestatem sive consulem in termino eis statuto per eum sub pena sol. quinque Ian. pro qualibet parte contrafaciente, et qualibet vice ; quod duo sic electi si concordet non fuerint in deffinitione dicte questionis teneatur D. Potestas sive consul eligere unum tertium non suspectum partibus , quos electos D. Potestas sive consul possit cogere ad acceptandum deffinendum et terminandum dictam questionem, et ubi duo erunt concordet quod tertium non habeat locum.

46 - De non accipiendo saffranum

Statutum et ordinatum est quod nullus audeat vel /c.27/ presumat accipere nec exportare saffranum ex ortis et possessionibus alicuius contra voluntatem D. ipsius sub pena sol. viginti Ian. e pro quolibet et qualibet vice applicanda

potestati sive consuli coram quo data fuerit accusa vel denontia de predictis et ulterius teneatur emendare damnum de dicto saffrano.

47 - De non intrando in domo alicuius

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat vel presumat ingredi in Domum alicuius quando ianue sunt clause, et quod nullus est in domo sub pena sol. quinque lan. applicandorum D. potestati sive consuli coram quo data fuerit accusa vel denontia , et ulterius teneatur ad emendationem damni illati in dicta Domo.

48 - De debito soluto non petendo

Statutum et ordinatum est quod si aliquis petierit alicui aliquid debitum solutum incurrat in penam dupli applicanda officiali coram quo petitum fuerit dictum debitum.

49 - De cautione ex satisfactione prestanda.

Statutum et ordinatum est quod actor non aliter admitatur ad agendum in iudicio ordinato nec in quovis alio iudicio contra reum nisi /c.28/ prius prestita idonea satisfactione de solvendo expensas reo in casu subcumbentis ,et ita teneatur facere et satisfacere reus versus actorem aliter non admittatur ad se deffendendum et predicta locum habeant quando non possident bona imobilia nec mobilia in iurisdictione Palodij ; si quis autem deposue rit pignora penes idoneum depositarium eligendum per magistratum Palodij pro dictis expensis restituendis ut supra non teneatur ad aliquam satisfactionem predictam.

50 - De non proijcendo aliquid in via publica

Statutum et ordinatum est quod nulla persona audeat vel presumat proicere letamen nec aliquam brutturam in viis communis, et si quis contrafecerit D. Potestas sive consul Palodij ei percipere et mandare quatenus infra dies tres proxime futuros a die citationis debeat expedire, et exportare ex dictis viis dictum letamen sive pulredinem sub pena sol. quinque Jan. dicto officiali applicanda.

51 - De creditoribus non exigentibus eorum credita

Statutum et ordinatum est quod si aliquis creditor alicuius tam occasione pecuniis victualium quam alienarum rerum seu mercium cuiusvis generis steterit in mora per quinquennium in non /c.29/ exigendo dictum eius creditum a dicto suo debitore et hoc intelligatur inter presentes non possit amplius dictus creditor audiri in iure nec aliquid petere dicto suo debitore etiam quando haberet q.a ipsum instrumentum. Immo intelligatur fuisse, et esse dictus creditor integre satisfactus a dicto suo debitore.

52 - De bestiis pro magagnis refutandis

Statutum et ordinatum est quod si aliqua persona emerit ab aliquo aliquam bestiam cuiusvis generis sit que post venditionem et contractum sequensetur habere aliquod vitium, magagnam, morbum seu defectum occultum non specificatum per venditorem emptori, liceat dicto emptori inter dies quinque proxime futuros a die contractus dictam bestiam restituere dicto venditori et dictus venditor teneatur illam accipere et pretium receptum eidem restituere et preddicta intelligantur etiam de bestiis habitis titulo permutationis vel quovis alio titulo.

53 - De avocationibus Domorum sive terrarum

Statutum et ordinatum est quod si eliquis emerit ab aliquo aliquam Domum seu terram et proprietatem, liceat affinibus venditoris sive consortibus dicte terre sive Domus /c.30/ intra mensem tunc proxime futurum a die scientie contractus dictam terram sive Domum avocari a dicto emptore quod illomet pretio pro quo illa emerit et aquisiverit, et dictus emptor teneatur et obligatus sit dictam Domum sive terram relaxare dicto affini sive confinui illa avocare volenti pro eodem met pretio pro quo illam emerit, in qua avocatione ille qui erit magis affinis sive confinis debeat preferri ceteris affinibus sive consortibus.

Item si aliquis emerit aliquam proprietatem sive domum ab aliquis cum pacto de retrovendendo eam venditori, et post dictam emptionem emptor locaret dictam terram sive domum dicto venditori liceat, finitodicto pacto de retrovendendo sive dicta locatione affinibus venditoris sive consortibus dicte terre sive domus illam avocare infra mensem tunc proxime futurum a die sententie et emptor dicte terre sive domus teneatur et obligatus sit illam relaxare dictis affinibus dicti venditoris sive consortibus dicte terre sive domus avocare volentibus pro eodem met pretio pro quo illam emerit, et ille qui erit /c.31/ magis affinis dicti venditoris sive magis confinis dicte terre debeat preferri in avocando dictam domum sive terram ceteris affinibus et consortibus.

54 - De questionibus terminandis iur iurando

Statutum et ordinatum est quod si aliqua questio fuerit coram Potestate consule Palodij in qua legitime probationes defficere si questio ipsa fuerit a sol. XX Ian., et fuerit probatum in causa per unum testem vel per alium evidens indicium tunc Potestas sive consul possit arbitrio suo ipsam questionem terminare per ius iurandum quod possit et debeat defferri illi parti qui sibi videatur legalior, et verisimili quod per tam modicam quantitatem deiurare non debeat, et melius noverit veritatem, cui determinationi D. Potestas sive consul cogat condemnatum observare et stare.

55 - Quibus debeat fieri ius sommarium

Statutum et ordinatum est quod unicuique habere debenti occasione carniium, cibi et potus sibi fieri debeat ius sommarium et constito de debito debitor

possit tam terrigina quam forensis personaliter arestari et detineri donec satisfecerit creditum. iusque summarium reddatur mercenarijs, pupillis, viduis et miserabilibus personis si res desiderat celeritate vel esset tempore peritura
/c.32/

56 - De clausuris fiendis inter se, et consortem

Statutum et ordinatum est quod si quis voluerit facere aliquam clausuram inter se et consortem in aliqua domo vel cassina ubi non pluat vel sit sub tectu, quod possit compellere consortem ad contribuendum medietatem tam pro manufatura, et alijs necessarijs quam pro situ, et quod fieri possit gradicibus vel asseribus aut materiebus secundum facultatem partium in arbitrio duorum elligendorum per partes. In sediminibus vero, et ortis possit altera pars cogere consortem ad faciendum sepem vel spaldum pro dimidia situs, et aliorum necessariorum et ille qui recusabit possit cogi a D. Potestate sive consule ad praedicta faciendum sub pena pro primo precepto sol. duorum Ian., pro secundo sol. quinque Ian.e et pro tertio sol. decem, et penis solutis vel non nihilominus predicta facere teneatur, si vero altera pars voluerit facere murum innito vicino teneatur et debeat dimittere pedem unum pertice ad minus de suo fundo.

57 - De vijs finiendis et aquis avertendis et vijs dandis

Statutum et ordinatum est quod consulem una cum duobus de consilio licitum sit facere omnes */c.33/* vias his modo et forma quibus melius ipsis placuerit et sic aquas avertere ad minus damnum et unicuique possessioni dare suam viam si opus fuerit.

58 - Quod tale ius redato forensibus quale redunt forenses illi de Palodio

Statutum et ordinatum est quod pari passu quantum ad effectum iustitie ambuletur quod tale ius in quibuscumque causis et bannis redatur et fiat forensibus qualiter forenses redunt, faciunt et administrant illis de Palodio et quod D. Potestas et consules et omni alij officiales dicti loci teneantur per dictum statutum observare.

59 - De bestiis damnum dantibus in vineis

Statutum et ordinatum est quod si aliqua bestia cuius vis generis brutaverit vel devastaverit aliquam vitem in vineis seu filaneis aut aliquem inselgum in castagnetis sive taleatis alicuius contra voluntatem D. ipsius terre solvat D. talis bestie dennarios sex pro pena videlicet pro qualibet viti et pro quolibet inselgo brutato sive devastato, et totidem pro emenda et quod sit */c.34/* in electione accusatoris sive denuntiantis accipere dictam emendam aut estimationem damni estimandum per duos probos viros eligendos per accusatum et per accusatorem sive denontiatorem.

60 - De colectis et avariis solvendis

Statutum et ordinatum est quod postquam consiliarij et homines Palodij imposuerint avariam quilibet de Palodio sive forensis teneatur et debeat infra dies octo proxime futuros a die notitie et scientie sibi facte de dicta avaria per publicum proclama emanatum in locis consuetis et publicis Palodij sive in locis ubi habitant dicti forenses iuxta consuetudinem antiquam Palodij et non aliter solvere consuli, et esatori dicte avarie ipsam avariam, aliter vero dictis diebus octo elapsis dictus esator sive consul possit et valeat dare estimum in bonis illius vel illorum qui non soluerint dictam avariam ut supra videlicet pro vera sorte et pro quarto pluri ac etiam pro extimatores et facto dicto estimo dictus esator sive consul possit et valeat cogere unum ex consortibus quem sibi magis vidibitur /c.35/ et placebit dicte terre in que datum fuerit dictum estimum ad accipiendum dictum et sibi dandum et solvendum summam pecuniarum contentam in eo. exinde vero ille cuius erat dicta terra in qua datum fuerit dictum estimum ut supra possit et valeat luere dictum estimum infra mensem unum proxime futurum a die citationis et notitie sibi legitime facte personaliter, quo mense elapso amplius non audiat in iure nec admittatur ad luendum dictum estimum sed remaneat et sit pleno iure illius cui datum fuerit dictum estimum per esatorem sive consule dicte avarie ut supra.

61 - De electione estimatorum et eorum salario

Statutum et ordinatum est quod omni anno iuxta solitum eligantur per consilium Palodij quattuor publici estimatores qui sint homines bone vocis et fame qui in introitu sui officii teneantur et debeant iurare ad Sancta Dei Evangelia manibus eorum et cuiuslibet eorum corporaliter tactis scripturis bene et legaliter et fideliter facere et exercere eorum officium et qui estimatores possint accipere et habere debeant pro eorum /c.36/ salario ut infra videlicet pro quolibet estimo usque in libris XXV et ab inde infra denarios quattuor pro libra, pro quolibet estimatore ; et a libris XXV usque in quinquaginta habeant denarios tres pro libra et pro quolibet estimatore ; a dictis vero libris quinquaginta supra quantumcumque erit habeant denarios duos pro quolibet estimatore et pro qualibet libra et sortis vere principalis et tantum habeat nuntius.

Item statutum et ordinatum est quod ad faciendum estima usque ad summam librarum XXV et ab inde infra debeant esse tantummodo duo ex dictis estimatoribus communis , et a dictis libris XXV usque in quinquaginta debeant esse tres ex dictis estimatoribus, ab inde vero supra debeant esse omnes quattuor dicti estimatores.

Item statutum et ordinatum est quod pro estimis fiendis in bonis mobilibus non habeant dicti estimatores nisi dimidiam summae praedictae pro eorum salario et similiter habeat nuntius, de estimis vero fiendis occasione avariarum non possint dicti estimatores pettere nec accipere nisi solidum unum lan.e pro quolibet estimo et pro quolibet estimatore et tantum habeat nuntius et quod ad faciendum /c.37/ dicta estima occasione avariarum debeant esse omnes

quattuor estimatores juxta consuetudinem antiquam dicti loci Palodij vel saltem duo ex ipsis ad minus.

62 - De accipiendo emendam aut estimationem damni

Statutum et ordinatum est quod si aliquis dederit accusam vel denontiam contra aliquem quibuscumque occasionibus vel causis possit dictus talis accusans sive denontians et sit in eius electione accipere emendam sibi tangentem occasione contentorum in dicta accusa sive denontia aut estimationem damni estimandi per duos probos viros eligendos per ambas partes.

63 - De pena citatorum in iure ad instantiam creditorum eorum

Statutum et ordinatum est quod si aliquis citatus ad comparandum in iure ad instantiam creditoris sui non comparuerit condemnetur per magistratum coram quo citatus fuerit pro prima citatione sol. unum, pro secunda sol. duos et pro tertia in sol. quinque Ianue et ulterius procedatur contra ipsum ad condemnationem iuxta formam statuti Ian. positis sub de contumacibus /c.38/. Item statutum et ordinatum est quod nullus audeat laborare in diebus festivis de praecepto a S.ra Matre Ecclesia sub pena sol. duorum sine bestiis et cum bestijs sol. quinque Ian. pro quolibet contrafacien-e et pro qualibet die aplicanda pro dimidia Iusdicenti Palodij coram quo data fuerit accusa sive denontia de predictis et pro altera dimidia Massarijs ecclesie illius Parrochie sub qua erit ille qui in dictis diebus laboraverit et qui massarii teneantur dictas pecunias expendere in reparationem et beneficium dicte ecclesie.

MDXXXVIII die XX decembris

Ill.ma Dominatio Ex.se Reipublice Genuensis lecta supplicatione presentata per Gregorium Bricolam syndicum hominum et universitatis Palodij requirentem approbari nonnulla Statuta condita super rebus campestribus et alijs concernentibus statuti et conditionibus eorum, auditoque dicto Gregorio sindico super predictis visoque presenti volumine dictorum statutorum mandataque cura sp. D. Ansaldo Justiniano circa revidendi et refferendi an sint approbanda vel ne visaque deinde relatione facta in scriptis per prefatum sp. D. Ansalduum tenoris infra /c.39/ perlegi constitutiones istas hominum Palodij in quibus nihil esse compentum quod maiestatem nostri nominis offendat sed solum continere vise sunt que ad commodum eorum resque suas rusticas pertinent itaque arbitror esse illustrissimi vestri ordinisque subditorum commodis invigilare consuevit probare. eas ad hunc qui sequitur modum licere tamdiu hominibus loci Palodij his constitutionibus uti quam diures Genuen. publica duxerit premitterit sic et super ea ad calculos se resolventes omni meliori modo predictum volumen dicti Statuti ac Statuta in eo contenta pro ut. jacent approbaverunt confirmaverunt approbant et confirmant et voluerunt et volunt dictos homines Palodij utere dictis statutis et ordinibus tamdiu et tempore quamdiu placuerit prefate Ill.me D. prout in relatione prefati sp. D. Analdi non obstantibus quibusvis in contrarium.

copia

Hieronimus Centurionus de Illice cancellerius

64 - De non extrahendo aquam de lecto

Statutum et ordinatum est quod si illi vel ille qui habuerit possessionem aliquam prope viam ab alia parte vie commode extrahere poterit, possit ille talis accipere dictam aquam usque ad mediam viam et alius usque ad aliam mediam viam /c.40/ versus possessionem suam et si unus commode ipsam aquam extrahere non poterit de dicta via ille qui comode ipsam aquam extrahere poterit ipsam aquam in totum extrahere debeat de dicta via.

65 - De non aucupando ad perdices

Item quod nullus forensis cuiuslibet gradus vel conditionis existat audeat nec presumat aucupare ad perdices nec accipere salvaticos in et super posse et territorio Palodij sub pena florenorum decem cuius pene tertia pars accusatoris et relique due tertie partes sint comntunis Palodij et iremisibiliter auferenda.

66 - De non destruendo aliquam levatam communis

Item quod nemo debeat destruere aliquam levatam communis sub pena sol. decem usque in sol. XX Ian. arbitrio Potestatis qua pena sit communis dimidia et alia accusatoris.

67 - De salario consiliariorum communis

Item quod quolibet homo de consilio sive consiliares dicti communis habeant et habere debeant pro eorum laboreria et mercedea commune Palodij in anno quo servibunt sol. decem Ian. pro quolibet consiliario dicti communis.

68 - De coligendo fructus suos cuiuslibet arboris qui corrigaverit super suam possessionem

Item quod quilibet de Palodio possit et valeat coligere omnes /c.41/ castaneas, glandes et fructus qui inciderint super suam possessionem de qualibet arbore si voluerit sine eo quod perdat aliquam penam salvo tamen si illi cuius erit dicta arbor probaverit legitime se de iure debere coligere.

69 - De non destruendo aliquam tensuram

Item quod nullus debeat destruere aliquas alienas tensas sub pena sol. quinque Ianue salvo quod ille cuius erit illa possessio in qua erit edificata et quod aliquis non debeat ire ad accipiendum aliquam salvaticinam nec volatiam aliqua tensura sub pena solidorum duorum Ian., et totidem pro emenda et ultra restituere damnum illi cuius erit dicta tensura

70 - De consequendo debitum in bonis alicuius debitoris

Item quod contingit aliquem de loco Palodij velle consequi pro aliquo debito solvere in bonis alicuius debitoris quod a soldis quadraginta infra debeat incalegari res debitoris et ab inde supra solutionem consequi debeat per viam estimi fiendi per estimatores communis Palodij.

71 - De non aucupando ad perdices

Item quod nullus de Palodio cuiusvis conditionis existat /c.42/ audeat vel presumat aucupare ad perdices cum manica nec rete in posse Palodij nec etiam in dicto posse accipere auricos sive bubones sub pena librarum trium Ian.

72 - De non faciendo edificium in aquis

Item statutum et ordinatum est quod nullus de Palodio audeat nec presumat facere aliquod edificium vel novitatem in aquis vel fluminis Palodij quod redundet in preiudicio alterius sub pena florenorum quattuor Ianuae applicanda communi et minus si magistratum videbitur.

73 - De non carsando starium

Item quod nullus de Palodio cuiusvis conditionis existat audeat nec presumat carsare starium vel aliam mensuram quando vendit blavam vel avenam vel mensurat sub pena sol. quinque Ianuae.

74 - De non tenendo canes tempore uvarum

Item statutum et ordinatum est quod consules Palodij teneantur annuatim proclamari facere quod nullus de Palodio dimittat canem suum ire in vineis Palodij tempore uvarum donec fuit vendemiatum sub pena sol. quinque, cuius pene dimidie sit illius cuius fuerit vinea in quo talis canis damnum dederit et si plus fuerit damnum stetur Iuramenti damnum passi, si enim canis fuerit alicuius forensis in duplum dicte pene /c.43/.

75 - De collectis exigendis infra annum

Item statutum et ordinatum est quod consules vel massarij communis Palodij exigentes collectas communis Palodij debeant exigisse dictas collectas infra annum unum a tempore quo imposito fuerint, alias scilicet post annum stabitur iuramento illorum qui dixerit se solvisse et si forte mortui fuerint stabitur iuramento heredum vel tutorum si iurabunt se credere dictam taliam sive collectam per defunctum esse solutam, quo casu dicti exigere debentes solverint de suo proprio si forte de ipso non fecerint rationem comunitati Palodij.

76 - Cui debet Iuramentio et usque in quam quantitatem, quis credatur suo Iuramento

Quoniam multoties quis debitum suum probare non potest, statutum est quod quilibet bone fame credatur suo Iuramento usque in sol. decem et unus testis tam in soldis XX, sed si quis iuraverit et unum testem bone fame produxerit credatur usque in libris quinque, qui suprascripti omnes in duplum credi possit si aparuerit ractori coram quo questio fuerit super qua iuratur vel testes productur videlicet propter magnam famam sive iustitiam sive credentiam iurantis sive sit persona sine testis sed quia multi dubitare possent cui potius defferatur iuramentum reo vel actori /c.44/ hoc sit in arbitrio rectoris qui inspiciat quis melius novit veritatem quis melioris fame existat et alia

similia prefatus magistratus sed omnibus paribus et si reus non est malefame, tunc si uterque vult iurare stetur iuramento rei et si uterque dicat volo stare sacramento suo, tunc si uterque scit veritatem vel credat scire, actor iuret alias absolvatur reus et quilibet presumatur bone fame nisi probetur contrarium sive masculus sive femina quo sit maior quattuordecim annis.

77 - Quando salarium D. Potestatis sit prestandum

Item statutum et ordinatum est quod salarium D. Potestatis Palodij integre solvi debeat in quinto mense eius officii pro primis sex mensibus et pro aliis sex mensibus in undecimo mense, collecte tamen pro solvendo dictum salarium imponi et exigi possint quando videbitur consulibus et consiliariis dicti communis Palodij.

78 - Quando mulieres habere debeant suarum dotium alimenta

Si aliqua mulier coram aliquo magistratu petierit alimenta pro dotibus suis ab heredibus mariti teneatur dictus magistratus sine libello et pignore banni /c.45/ absque aliqua cognitione ordinaria dari facere dicta alimenta arbitrio duorum bonorum virorum per partes eligendorum et non merito alicui ex partibus suspecti, de quo stetur arbitrio dicti magistratus, qui boni viri debeant discernere dicta alimenta secundum facultatem mariti et dotis quantitatem pro ut ipsis melius videbitur et quod dictus magistratus teneatur declarare secundum consilium dictorum electorum et si aliqua pars perierit quod ipsis vel alicui ipsorum detur iuramentum de faciendo legaliter et bona fide; teneatur magistratus dictum iuramentum sibi prestare et teneatur dictus magistratus eligi facere antequam aliqua partium de eius presentia recedat vel saltem illa que suum non elegit.

79 - De non colligendo avelanas

Item statutum est et ordinatum quod nullus terrigena nec forensis audeat nec presumat colligere avelanas nec aliquos fructus in aliqua possessione alicuius de Palodio sub pena sol. unius pro quolibet et totidem pro emenda.

80 - De non dando aliquid Potestati

Item statutum et ordinatum est quod nullus de Palodio audeat nec presumat donare nec conservare aliquid /c.46/ Potestati Palodij quod valeat ultra solidos duos Ian. sub pena solidos decem nec eidem Potestati aliquas lignorum quantitates ducere nec trazzatam sub dicta pena, quarum penarum quarta pars sit accusatoris et relique partes communis Palodij.

81 - De non procurando pro forense

Item statutum et ordinatum est quod nullus de Palodio terrigena audeat nec presumat procurare nec avocare pro forense aliquo contra aliquem alium de Palodio quavis occasione vel causa sub pena florenorum quattuor Ian. applicanda communi Palodij.

Casum et annullatum prout in decreto.

82 - De possendo deliberare super his de quibus non fit mentio in presenti capitulo

Item statutum et ordinatum est quod reformationes et deliberationes fiende et facte per arengum seu eius auctoritatem communis Palodij valeant et observari debeant per officiales Palodij nisi talia essent quae contra honorem ex.se Reip. Genuen. evenirent.

83 - Quod Potestas Palodij solutionem non habeat pro eundo ad videndum aliquam differentiam

Item statutum et ordinatum est quando semper et quodcumque contingit aliquam differentiam verti inter aliquos homines Palodij occasione alicuius possessionis et ad quam differentiam opus sit per Potestatem Palodij /c.47/ ire pro ipsa deffinenda quod potestas pro eundo ad videndam talem differentiam nullam possit petere solutionem a partibus ipsis nec aliqua alia prefata occasione dicte differentie.

84 - De Iuramento Potestatis

Item statutum et ordinatum est quod quicumque Potestas Palodij semper in introitu sui officii teneatur et debeat iurare in manibus consilij quod omnia in presenti parvo volumine contenta effectualiter observabit salva semper alia ordinatione seu dispositione ill.me Ex.se Reip.ce Gentile.

85 - De committendis questionibus inter homines Palodij

Statutum et ordinatum est quod semper et quotiescumque oritur vel movetur questio vel differentia aliqua inter homines Palodij quavis occasione coram Potestate vel consulibus Palodij et per unam dictarum partium litigantium vel litigare volentium requisitum fuerit se velle dictam differentiam committere bonis viris pro expensis evitandis et ut odia cessent inter ipsas partes quod reliqua et altera pars recusare non possit committere pro parti sua dictam differentiam. Immo teneatur et debeat eligere arbitrum et arbitratorem suum unum vel plures que partes declarationi et sententiae dictorum mediorum ferende stare et parere debeant et observare ac Potestas ipse teneatur cogere partem recusantem dictam commissionem ad ipsam faciendum et committendum ut supra defferri/c.48/.

86 - Quod nemo de Palodio possit esse locumtenens Potestatis Pallodij nisi ut infra

Statutum et ordinatum est quod nemo de Palodio vel qui ibi habitat audeat vel presumat esse nec stare pro locumtenente Potestatis Pallodij si ipse Potestas discedere a Palodio tempore officii nisi per dies decem propria auctoritate et quid sciens fecerit incurrat in penam florenorum quattuor applicandorum communi Pallodij.

[6.2.1432] *Mag.cus et Prest.mus D. Oldualdus de Lampugnano Ducalis Locumtenens et spect. Consilium Dominorum Antianorum Civitatis Ian. in sufficienti et legitimo numero congregati visa presentatione de suprascriptis capitulis facta per elegantes legum doctores Barnabam de Guano et Fregoxio de Grimaldis quibus tanquam tunc sapientibus communis facta fuerat commissio revidendi corrigendi et emendandi dicta capitula si cognoverint fore expediens referentes eos diligentissime vidisse et examinasse omnia et singula capitula suprascripta eaque esse rationabilia honesta et convenientia universitati Palodij neque quicquam continere quod sit contra honorem vel statum Ill.me Dominationis D. Ducis Mediolani neque contra Rem Publicam Ianue omnibus via modo et forma quibus melius et validius fieri possit auctoritate preservata approbaverunt ratificaverunt omologaverunt lc.49/ ea et omnia in eis contenta in quantum non contradicant sive eorum aliquis contradicet aliquid statutis vel regulis comunis Ian. sive alicui statuti vel regulis declarantes insuper ad cautelam prefata Palodij universitas et homines dicte universitatis dictis capitulis uti possit quodquam ipsa capitula apud eos locum habeant et servientur et in casibus quibus non esse per ipsa capitula locum habeant statuta et capitula comunis Ianue et ita mandant penitus observari debere.*

signata Nicolaus de Camulio canc.

o o o

Vobis Ill.mo D. Duci et M.cis D. Gubernatoribus Ex.se Rei.ce- Ianuen. exponetur reverenter per Zanetum de Merlo et Gregorium Bricolam syndicos Universitatis Palodij sicuti ex eorum inveterata et antiquissima consuetudine actenus per ipsos in dicto loco observata in exigendis taleis et avariis positis per ipsam universitatem per publicum proclama statuunt terminum ad solvendum avarias impositas et quia in similibus non potest dari longam delationem et executioni proceditur pro ut est notorius contra non solventes et contumaces mutuntur excercare de mandato iudicis ad instantiam exactoris lc .50/ in bonis debitoris et illud estimum contulitur proxemior confinis emere cum quarto pluri quod sit debitum quod postea solverit ipsi exactori et inde fit citatio specialis illis contra quos sunt stima facta infra terminum mensis assignatum debeant illud redimere et ipsi nolentibus vel negligentibus remaneat dictum estimum validum et firmum dicto emptori et ita hactenus semper fuit observatum. Verum quia superioribus diebus coram officio pauperum heredes q. Laurentii Scortie videntur obtinuisse restitutionem cuiusdam terre vendite pro dicta avaria post longum tempus et emptor exinde mulestat dictam universitatem et hoc modo si ista admitterentur de cetero et permitterentur ordines et consuetudines antiquissime que sunt plusquam observande esset male consultum ipse universitas, et prout et ex contumacia facere quis non solveret si posset quandocumque redire ad suam terram venditam pro eius debito et prout de iure etiam posse vendi et ex tilo quasi omnium locorum venduntur et redetur materia cualiter videri predicta prevertere, supplicant Ill.mis D. V. ut dignentur discernere et ordinare ut de cetero secundum consuetudines dicte universitatis Palodij lc.51/ et dicti loci hactenus observatas procedatur ad exactionem dictarum avariarum et quod magistratus qui super hijs fuerit requisiti teneantur secundum

dictam consuetudinem hactenus observatam ius redere, insuper supplicant pariter ut quedam capitula et ordinamenta alias facta inter ipsos homines et ipsi loco convenientia honesta et rationabilia prout alias fecerunt ex relatione sapientium communis Ian. declarata per Senatum et comprobata ut constat per decretum quod exhibent dignentur pariter comprobare et ordinare quod observentur.

Ill.mus D. Dux et M.ci D.ni Gubernatores visa supplicatione hominum Palodij visis quibusdam capitulis alias confirmatis per Ducalem Gubernatorem et Mag.cum Consilium Antianorum, quod quidem volumen non est integrum et in eo defficiunt plures carte a prima usque ad decimam septimam et omnibus ipsis diligenter consideratis, dico et prefatis ill.mis D. V. refero sub tamen benigna earundem correctione dicta capitula contenta in dicto volumine posse approbari excepto tamen cap.lo de non procurando pro forense quod est in ipso volumine c. 22, respectu vero exactione avariarum idem servari debere quo hactenus fuit servatum intellecto tamen semper /c.52/ quod terminus mensis assignatus ad redimendum estimum non currat nisi a die citationis legitime facte personaliter debitori et ita ut super dico et prefatis ill.mis D. V. sub tamen semper earum benigna correctione.

copia Ego Nicolaus Gentilis de Senarega Iur. utr. D. in quorum fide me manu propria subscripsi.

MDXXXVIII die VII Febr.ii

Ill.mus D. Dux et Mg.ci Gub.es ex.se Reip.ce Genuen. lecta supplicatione suprascripta coram ipsis presentata per syndicos universitatis Palodij auditisque ipsis iudicis quicquid dicere voluerunt visaque relatione inde facta scripta per spect. D. Nicolaum Genilem de Senarega unum ex sapientibus ex.se Reip. cui per prefatos Ill.mos et Mag.cos mandata fuerat cura revisionis dicte supplicationis et contentorum in ea nec non revisione imperfecti parvi voluminis carta pergamene statutorum dicti loci Palodij alias confirmatorum pro ut in eis legitur anno 1432 sexta febrarii per tunc Mag.cum Oldarandum de Lampugnano Ducalem locumtenentem et m. D. Antianorum decreto manu Nicolai de Camulio Cancelarii in quo quidem pauco volumine deficiunt a prima usque ad decimamseptimam inclusive principium cuius talis legitur vz illi vel ille habuerit possessiones finiens cuius est statutum quod nemo de Palodio possit esse locum tenens Potestatis Palodij his omnibus /c.53/ maturo examine consideratis ad calculos se prius absolventes omni meliori modo decreverunt et sanxerunt in omnibus pro ut in relatione suprascripta de verbo ad verbum dicti spectabilis D. Nicolai continetur tam circa usum dictorum statutorum contentorum in dicto parvo volumine excluso tamen statuto de non procurando pro forense quod quidem reprobare et reprobatum habere volunt quam etiam circa consuetum modum hactenus observatum circa exactionem avariarum iuxta formam et tenorem dicte relationis, et servatis circa terminum in ea servandis non obstantibus obstantis in contrarium ad beneplacitum semper prefati Ill.mi D. Ducis et Mag.rum Guber.orum.

Statuto Del 1432

NEL NOME DEL SIGNORE. SIA

Questi sono gli Statuti, ed Ordinamenti, ossia Capitoli della Comunità di Parodi circa i danni campestri ed altri, dei quali in essi, fatti da prudenti uomini PRINO CALCAGNO, e MEGHELLO GHOTTO, LORENZO DELLA CHIESA, e GREGORIO BRICOLA, eletti, e deputati a tale effetto dal Consiglio del Luogo di Parodi, salvo però sempre il beneplacito, e consenso dell' Illustrissima Signoria di Genova, di cui sin d'ora li detti eletti a nome di tutta la Comunità di Parodi umilmente lo stesso consenso implorano e richiedono.

1.º

Del giuramento del Podestà, e Consoli.

È statuito, ed ordinato per li soprascritti eletti, che il Podestà e Consoli di Parodi siano tenuti e debbano nel principio del loro ufficio giurare nei santi Evangelii di Dio, toccate corporalmente le Scritture, l'ufficio del Podestà e Consolato rispettivamente fare ed amministrare bene, legalmente, e toltone tuttociò, che di ragione si deve togliere a tutti e

singoli i litiganti, dinanzi gli stessi rendere pieno conto, non inclinar più da una, che dall'altra parte, ma avere *le mani totalmente sincere*, osservare i Capitoli conforme dicono, rimossa ogni simulazione, e se contra la forma d'alcuno di questi Capitoli pronunzieranno, faranno, definiranno, e statuiranno, sia *ipso jure* di niun momento e valore, e s'abbi totalmente per non fatto.

2.

Di non bestemmiare Iddio, nè i Santi.

È statuito ed ordinato, che niuna persona di Parodi, nè forastiere dimorante in detto Luogo e Giurisdizione ardisca o presuma bestemmiare Iddio, la Beata Vergine Maria, nè i Santi e Sante in qualunque modo sotto pena di soldi dieci di Genova per ognuno, e per ogni volta, da applicarsi per la metà alla Comunità di Parodi, e per l'altra metà al Podestà o Console davanti a cui sarà data l'accusa o denuncia, e se alcuno bestemmierà alla presenza del detto signor Podestà o Console, subito ed incontanente paghi detta pena.

3.

Che le accuse e denunce dei Campari si pongano in comune.

È statuito ed ordinato che tutte e singole le accuse, e denunce date o da darsi in avvenire dai Campari di Parodi, tanto dinanzi al Signor Podestà, quanto alli Consoli di detto Luogo, si pongano in comune e si riscuotino dal Massaro del detto Comune di Parodi, il quale dopo sia tenuto dar conto delle pene di dette accuse o denunce riscosse, e restituire le restanti alli Sindici di Parodi.

4.

Di non andare per la possessione d'alcuno.

È statuito ed ordinato, che niuna persona ardisca o presuma far via, nè andare per la possessione d'alcuno con

bestie nè senza contro la volontà del padrone di essa possessione sotto pena di due denari per ognuno, e per ogni volta, e di un soldo per ciascuna bestia, e per ogni volta se in tal possessione non saranno frutti nè biade, ma se in detta possessione saranno biade e frutti, paghino il doppio, ed altrettanto per l'emenda; per i bovi poi aggiogati paghino per la pena soldi cinque di Genova per ogni volta e per ogni paia di bovi, e se non vi saranno frutti paghino la metà di detta pena, ed altrettanto per l'emenda, ovvero paghino il danno, e che sia in elezione dell'accusatore prendere detta emenda o l'estimazione di detto danno, e dette pene si intendino da applicarsi dal signor Podestà, o dal Console, dinanzi al quale sarà data l'accusa ossia denunzia.

5.

Di non portar via le carasse dalle vigne altrui.

È statuito ed ordinato, che niuna persona ardisca o presuma portar via le carasse, pertiche, nè pali dalle vigne altrui contro la volontà del padrone di detta vigna, sotto pena di due soldi per ognuno, e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda, ed inoltre sia tenuto restituire detti pali, pertiche o carasse portate via al padrone della vigna.

6.

Delle bestie che dannificano.

È statuito ed ordinato che il signor Podestà di Parodi, o il Console davanti al quale sarà data l'accusa, o denunzia, sia tenuto e possa prendere al padrone delle bestie, le quali danneggiano, come si dirà in appresso, l'infrascritta pena, cioè per ciascuna pecora che entrerà o darà danno nei prati d'alcuno nel tempo del primo e del secondo fieno, denari due per la pena, e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda; per ogni torma di pecore poi soldi cinque di Genova per la pena e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda; e

per qualsivoglia bestia bovina e porcina, e tutte le altre bestie grosse dannificanti nei prati, come sopra, un soldo per ciascuna bestia e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda; e se alcuna bestia porcina pascolerà nei prati d'alcuno, il padrone di essa incorra nella pena di soldi cinque di Genova per ogni bestia e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda. E se alcuna bestia grossa e porcina darà danno in altre possessioni, dove siano frutti di qualunque sorta, il padrone di detta bestia paghi soldi due di Genova per la pena, per ogni bestia, e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda; ma per qualunque bestia minuta paghi un soldo di Genova per ogni volta e per ogni bestia, ed altrettanto per l'emenda, ovvero sii tenuto restituire il danno da estimarsi per due uomini probi da eleggersi per l'accusatore ed accusato fra giorni tre prossimi a venire dal dì della condanna, e che sia in elezione dell'accusante o denunziante prendere detta emenda od estimazione del detto danno.

7.

Della sgarbazione nei prati.

È statuito ed ordinato che niuna persona ardisca o presuma segare e tagliare erba ne' prati altrui senza espressa licenza del padrone del prato, sotto pena di soldi cinque di Genova per ciascuno, e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda, ed inoltre sia tenuto restituire l'erba segata, ossia tagliata, al padrone del prato.

8.

Di non tagliar alberi.

È statuito ed ordinato, che se alcuno taglierà la calce di qualche albero fruttifero paghi, ed incorra nella pena di soldi sessanta di Genova, ed altrettanto per l'emenda; di qualunque albero non fruttifero però, paghi per la pena soldi venti di Genova ed altrettanto per la emenda, oppure restituisca e pa-

ghi il danno al padrone di detto albero, e che sia in elezione dell'accusante o denunziante prendere l'estimazione del danno ovvero l'emenda.

9.

Di non tagliare nè portar via le chiusure.

È statuito ed ordinato, che il Podestà, o Console dinanzi al quale sarà data l'accusa o denunzia, sia tenuto e possa pigliare per il bando a quella persona che taglierà o romperà qualche chiusura, o siepe d'orto o di possessione di alcuno, soldi due, e denari sei di Genova, per ognuno e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda. Ma se alcuno taglierà, o romperà qualche chiusura come sopra, e indi quella porterà via, incorra nella pena di soldi cinque per ognuno, e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda, e di più sia tenuto restituire la detta chiusura da esso portata via al padrone della medesima, e che sia in arbitrio dell'accusante ossia denunziante prender detta emenda ovvero estimazione del danno.

10.

Di non entraré negli orti altrui.

È statuito ed ordinato, che nessuna persona ardisca o presuma entrare negli orti altrui, nè da essi portar via ortaglia contro la volontà del padrone di detto orto sotto pena di soldi cinque di Genova se sarà di giorno, e se sarà di notte paghi per la pena soldi dieci, ed altrettanto per l'emenda, per ognuno e per ogni volta, ovvero restituisca il danno al padrone di quell'orto, in elezione di cui sia di prendere la estimazione del detto danno, o la detta emenda.

11.

Di non entrare nelle vigne altrui.

È statuito ed ordinato, che niuna persona ardisca o presuma entrare nelle vigne altrui di giorno, nè da esse por-

tar via uve, sotto pena di soldi due e mezzo per sapello, e per ogni uva matura guastata ossia portata via da esso, denari sei di Genova, e se sarà agresto denari due di Genova per ogni uva, ed altrettanto per l'emenda, ma di notte paghi ed incorra in pena doppia, e che sia in elezione dell'accusante o denunciante prendere detta emenda, o la estimazione del danno dato dall'accusato in dette vigne.

12.

Di non pigliare i frutti.

È statuito ed ordinato, che se alcuna persona piglierà e porterà via castagne, ghiande o altri frutti contro la volontà di quello di cui saranno, incorra nella pena, se porterà via detti frutti in sacco, cavagno, o in seno, o in qualsiasi altro modo, di soldi cinque di Genova per ognuno, e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda, ma se non li porterà via paghi la metà di detta pena, ed altrettanto per l'emenda, e che sia in elezione di chi ha patito il danno prendere detta emenda o l'estimazione del detto danno.

13.

Di non rastrellare, nè portar via fieno dai prati altrui.

È statuito ed ordinato, che niuno ardisca e presumi rastrellare nei prati altrui contro la volontà di quello di cui fosse, finché il fieno non sarà tagliato, e portato via dal prato. Similmente che niuno ardisca pigliare, nè portar via fieno segato dai prati, come sopra, contro la volontà del padrone del prato, sotto pena di soldi due di Genova per ognuno; e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda, ed inoltre sia tenuto restituire il fieno portato via all'accusatore o denunciatore.

14.

**Di non porre il fuoco nei castagneti,
e nemmeno nei boschi altrui.**

È statuito ed ordinato, che il Podestà, o Console davanti a cui sarà data l'accusa, ossia denuncia, sia tenuto e possa prendere per la pena a quella persona che ha posto il fuoco nei castagneti, o boschi altrui, ossia in alcuna parte di essi, fuori che nei suoi propri, soldi venti di Genova per ciascuna persona e per ogni volta, e di più far emendare il danno a chi l'ha patito, e se pagare non potrà detta pena e danno, sia forestato e bandito dal Luogo e Giurisdizione di Parodi, dal quale bando e forestazione sottrarsi non possa, se prima non sia d'accordo con quello il quale avrà sofferto il danno, e pagherà detta pena.

15.

Dell'invasione del possesso altrui.

È statuito ed ordinato, che chiunque entrerà, invaderà, ossia occuperà violentemente con mala maniera il possesso di alcuna cosa immobile contro la volontà del pacifico possessore di essa, ossia spogliando esso possessore della stessa cosa, e privando il medesimo di fatto del possesso di quella, si condanni e punisca dal Podestà, o Console di Parodi, davanti al quale sarà data l'accusa o denuncia, in soldi venti di Genova, per ogni volta, e di più si condanni a restituire la stessa cosa a quello che sarà stato di detto possesso spogliato di fatto, e detto signor Podestà, o Console non sia tenuto, nè debba sentire tal invasore, occupatore, e spogliatore, nè ad esso render ragione, se vorrà agire o sperimentare della proprietà di essa cosa, se prima non restituisca il possesso dell'istessa cosa al possessore pacifico, e spogliato di fatto come sopra.

16.

Della pena a chi tiene pesi scarsi.

È statuito ed ordinato, che qualunque persona, la quale nel Luogo e Giurisdizione di Parodi venderà o rivenderà a minuto o all'ingrosso vettovaglie, od altri oggetti di qualsivoglia genere da peso o misura, sia tenuto e debba avere e tenere giuste e legali misure e pesi, e con quelli vendere, comperare e rivendere a tutti e singoli quei che comprar vogliono, e se alcuno contravverrà in alcuna delle predette cose, si condanni dai Mestrali di Parodi in soldi cinque di Genova per ognuno, e per ogni volta che si sarà contravenuto, da applicarsi alli detti Mestrali, ed anco ad emendare il danno a chi l'ha patito, e li predetti Mestrali siano tenuti e debbano ogni mese, almeno una volta, cercare e riconoscere detti pesi e misure per le botteghe dei venditori e compratori, ed essi ed esse giustamente e legalmente accomodare, e se giuste non saranno, prendere le pene ai contravventori, altrimenti si puniscano detti Mestrali dal signor Podestà di Parodi nella pena di soldi cinque per ognuno, e per ogni volta, da applicarsi al medesimo signor Podestà.

17.

Del guasto fatto di notte.

È statuito ed ordinato, che se alcuno di notte furtivamente, o ingiuriosamente guasterà ovvero taglierà l'altrui vigna o messe, biada, od alberi, o frutti d'altri, o d'orto, in modo di guasto, o in modo di furto od ingiuria, si condanni nella pena di soldi venti di Genova dal signor Podestà o Console di Parodi, dinanzi al quale sarà data l'accusa o denuncia, ed altrettanto per l'emenda, e di più ad emendare il danno a quello che avrà esso danno patito; ma se le predette cose saranno state fatte di giorno, paghi l'accusato o denunziato la metà della predetta pena, ed altrettanto per l'emenda, e più paghi il danno come sopra.

18.

Di non deviare l'acqua dal suo letto.

È statuito ed ordinato, che se alcuno devierà l'acqua dal letto e luogo suo solito, o dal fossato o fossati, voltando e ponendo la stessa nelle vie comuni, sia tenuto, e debba il signor Podestà o Console di Parodi condannare e costringere quello che avrà deviato detta acqua a rimuovere la stessa, e ridurla nello stato di prima fra giorni tre, e di più condannare lo stesso nella pena di soldi cinque di Genova e ad accomodare la strada guasta per occasione di detta acqua.

19.

Che l'altrui robba non si prenda dovunque sarà.

È statuito ed ordinato, che niuna persona ardisca, o presuma prendere o portar via alcuna cosa d'altri, mobile, dalla casa, o ara di alcuno, o dalla strada pubblica o vicinale senza licenza del padrone di tal cosa, e sotto pena di soldi cinque di Genova per ognuno, e per ogni volta, e più sia costretto e condannato dal signor Podestà o Console davanti al quale sarà data l'accusa o denuncia, a restituire tal cosa al padrone della medesima, nello stesso grado e stato che era prima, con tutti li danni, spese, ed interessi.

20.

**Della fede che deve prestarsi agli accusanti
ed in quale proporzione.**

È statuito ed ordinato che qualsivoglia persona dell'età d'anni diciotto, e di mente sana, possa accusare chi le dà danno nella cosa propria, senza consenso del curatore, o dei parenti, e si creda al giuramento di ciascuno della predetta età, e da essa in su, sino alla somma di soldi venti di Genova, giurando il danno sofferto.

21.

Che non si faccia vituperio nelle fontane.

È statuito ed ordinato, che qualsivoglia persona non ardisca o presuma fare alcun vituperio, o lavare in alcun fonte o vicino al fonte di passi cinque, sotto pena di soldi cinque di Genova per ognuno e per ogni volta, e questo si intenda delle fontane usate e da usarsi.

22.

Dei danni campestri, dei quali non si fa menzione nei Capitoli.

È statuito ed ordinato, che quando accade esser dato alcun danno, o sia ritrovato dato da alcuna persona, ossia bestia, nei beni campestri di qualcuno, dei quali non si fa menzione nei Capitoli, si condanni e punisca ad arbitrio del signor Podestà o Console di Parodi, dinanzi al quale sarà data l'accusa o denuncia, col consiglio di due uomini probi da eleggersi dall'accusante ed accusato.

23.

Di non appragare alcuna possessione senza proclama.

È statuito ed ordinato, che se alcuno vorrà appragare alcuna possessione sia tenuto e debba prima per pubblico proclama fatto nei luoghi pubblici e consueti di Parodi per il Nuncio pubblico di detto luogo, notificare conforme vuole appragare, e custodire detta possessione, altrimenti non possa accusare o denunciare alcuno in essa, e niuno possa appragare alcuna possessione, se non prima osservata la forma predetta.

24.

Che nessuno porti via delle altrui messi, o legumi od uve.

È statuito ed ordinato, che se alcuno porterà via delle messi, biada, spelta o legumi altrui, o altre simili vettova-

glie, paghi per pena, pèr ogni brancata denari sei, per ogni fascio da uomo soldi cinque di Genova, per ogni soma da asino soldi otto di Genova, per ogni soma da mulo, o d'altra bestia da basto soldi dieci di Genova, per ogni trainata di boyi soldi venti, ed altrettanto per l'emenda, e più si costringa dal Magistrato a restituire la robba tolta al padrone della medesima, e le predette cose s'intendano di giorno, ma se di notte paghino il doppio della pena predetta, ed altrettanto per l'emenda, e di più si restituiscano al padrone le cose tolte, ed altresì se alcuno porterà via di giorno dalle vigne d'altri delle uve, paghi per ogni cavagno soldi cinque, per ogni soma di bestie da basto soldi dieci, e per ogni trainata soldi venti di Genova, e di notte paghi il doppio, ed altrettanto per l'emenda, ed inoltre sia tenuto restituire la robba tolta al padrone di esso.

25.

Che se alcuno avrà la strada per la possessione d'un altro come debba andarvi.

È statuito ed ordinato che se alcuno avrà o dovrà avere la strada per la possessione d'un altro, o vorrà passare per la possessione altrui a causa di andare alla sua, che quel tale che deve avere la strada debba andare ossia carreggiare a debiti e congrui tempi, ed al minor danno di quello di cui sarà la possessione obbligata a tal servitù, e questo sotto la pena contenuta nel Capitolo sotto la Rubrica — Di non andare per la possessione d'alcuno — .

26.

Che niuna persona ardisca messonare alle borelle d'altri nè prendere i legumi cumulati.

È statuito ed ordinato, che niuna persona ardisca o presuma messonare, o cogliere spighe alle borelle d'altri, nè prendere i legumi accumulati, sotto pena di soldi due e mezzo

di Genova per ognuno, e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda, e di più sia tenuto restituire ciò che prenderà, o il valore, al padrone della cosa tolta.

27.

**Che niuno ardisca tagliare viti, nè raccogliere salici,
nè estirpare maggioli.**

È statuito ed ordinato, che niuna persona ardisca o presuma tagliare alcuna vite altrui sotto pena di soldi cinque di Genova per ogni volta ed altrettanto per l'emenda. Similmente che niuno ardisca cogliere salici alle gabbe domestiche di altri, sotto pena di denari due per ogni brancata, ma alle gabbe selvatiche paghi per la pena un denaro per ogni brancata, ed altrettanto per l'emenda, e più sia tenuto restituire li salici di detta gabba. Similmente che niuno ardisca svelere maggioli d'altri, sotto pena di denari due per ogni maggiolo, e di più sia tenuto restituire i maggioli.

Similmente che niuno ardisca tagliare nè portar via le tessore di castagna sotto pena di un denaro per ogni tessora, ed altrettanto per l'emenda, e sia tenuto restituire dette tessore a quello di cui saranno.

Similmente se alcuno taglierà le carasse nei boschi altrui, e sopra le gabbe d'altri, paghi per pena un soldo, ed altrettanto per l'emenda, e di più sia tenuto restituire le carasse al padrone di detto bosco e gabbe.

28.

Dei cani che fanno danno nelle vigne.

È statuito ed ordinato, che se alcun cane darà danno nelle vigne di alcuno nel tempo delle uve si condanni il padrone di detto cane in soldi cinque di Genova per la pena e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda, e che sia in arbitrio dell'accusatore prendere detta emenda, ovvero l'estimazione del danno.

29.

Delle oche, anitre e galline che fanno danno.

È statuito ed ordinato, che se alcuna oca, anitra o gallina darà danno negli orti d'altri, lo paghi il padrone di dette bestie.

30.

Di non raccogliere castagne nei castagneti altrui.

È statuito ed ordinato, che niuna persona ardisca raccogliere, né portar via le castagne nei castagneti altrui, sotto pena di soldi cinque di Genova, ed altrettanto per l'emenda, e per ognuno, e per ogni volta, e di più sia condannato dal Magistrato a restituire le castagne al padrone del castagneto.

31.

Di non fare fossato ossia fossa appresso i termini del vicino.

È statuito ed ordinato che se alcuno farà fossato o fossa fra sè ed il suo vicino, sia tenuto e debba fare esso, o essa da lungi, ossia lasciare del suo tanto quanto sarà profondo detto fossato, e questo s'intenda nelle piazze e terre piazzive, ma nei piani sia tenuto fare detto fossato o fossa, e stare lungi dal termine divisorio e dal suo vicino almeno un *pie*de di *Brando*, e questo sotto pena di soldi cinque di Genova per ognuno e per ogni volta, ed altrettanto per l'emenda, e più sia tenuto per il fossato ossia fossa nel modo di sopra e non altrimenti.

32.

Di non passare i termini.

È statuito ed ordinato, che se alcuno passerà i termini tra sè e il suo vicino, lavorando, si condanni dal Podestà o

Console davanti al quale sarà data l'accusa o denuncia, in soldi cinque di Genova per la pena, ed altrettanto per l'emenda per ognuno, e per ogni volta, e che sia in arbitrio dell'accusatore o denunziatore prendere detta emenda, o estimazione del danno da estimarsi da due uomini probi da eleggersi da ambe le parti.

33.

Di non tagliare allevami selvatici, nè fare legna nei boschi d'alcuno.

È statuito ed ordinato, che se alcuna persona taglierà qualche allevame selvatico, cioè rovere, o altri allevami non innestati, si condanni nella pena di soldi dieci di Genova per ogni calce, ed altrettanto per l'emenda, ma se alcuno taglierà altre legna, o le porterà via dai boschi d'altri, si condanni, se sarà fascio di persona in un soldo di Genova, e per ogni soma da basto soldi cinque, e per ogni trainata soldi dieci di Genova, ed altrettanto per l'emenda, e di più sia tenuto restituire la legna al padrone di quel bosco, o selva, e che sia in elezione dell'accusante o denunziante prendere detta emenda od estimazione del danno, da estimarsi da due uomini probi da eleggersi per ambe le parti; ma se alcuno porterà via legne *tagliate* dai boschi d'altri, si condanni per fascio di persona in denari due, per soma di bestia da basto in soldi cinque, e per ogni trainata soldi dieci, ed altrettanto per l'emenda, e di più sia tenuto restituire la legna portata via a quello di cui sarà, in elezione del quale sia di prendere detta emenda, o l'estimazione del danno da estimarsi da due uomini probi, da eleggersi da ambe le parti, e così s'intenda delle legna portate via dai castagneti cioè delle *tagliate*. Similmente se alcuno farà qualche fogliata nei boschi d'altri contro la volontà del padrone di quelli, si condanni in soldi venti per la pena, ed altrettanti per la emenda, e più a restituire, e rilasciare detta fogliata al padrone di detto bosco.

34.

Delle bestie uccise fuori le ville.

È statuito ed ordinato, che se alcuna bestia di qualsivoglia genere sarà uccisa o ferita fuori le ville, quando sono di fuori a pascolare, che si creda al giuramento del custode di detta bestia, se sarà stato presente quando fu uccisa o ferita, non ostante che esso custode fosse minore d'anni venticinque, maggiore però di dodici, e senza alcuna prova da farsi dopo in vigore di detto giuramento, si condanni tale uccisore o feritore a pagare il prezzo o valore di detta bestia assieme colli danni ed interesse al padrone della medesima bestia.

35.

Delle vie comuni e vicinali.

È statuito ed ordinato che tutte le vie comuni, e massimamente le frequentate con bovi aggiogati, debbano essere e farsi larghe almeno palmi nove, e nei luoghi nei quali le vie si voltano, acciocchè i bovi con leze possano facilmente voltare, palmi dodici almeno, ma le vie vicinali debbano essere in larghezza palmi sette almeno, e siano costretti dal Magistrato i vicini delle dette vie a fare, e lasciare dette vie nel modo di sopra, sotto pena di soldi venti di Genova.

36.

Di non tagliare legna nei castagneti altrui.

È statuito ed ordinato, che se alcuno taglierà legna nei boschi altrui, si condanni per fascio di persona in soldi cinque, per soma da basto soldi dieci, e per ogni trainata soldi venti di Genova, ed altrettanto per l'emenda, ed inoltre sia tenuto restituire la legna al padrone di quel castagneto, e che sia in elezione dello accusante o denunziante prendere

detta emenda, o l'estimazione del danno da estimarsi per due uomini probi periti in *simili* da eleggersi da ambe le parti.

37.

Del chiudere i suoi ingressi.

È statuito ed ordinato, che qualsivoglia di Parodi, o abitante in detto Luogo, sia tenuto e debba chiudere gl'ingressi suoi appresso le vie comuni, altrimenti non possa accusare o denunziare alcuna bestia che darà danno in essi, e si intendano gl'ingressi per la distanza di una balestra da qualsivoglia villa di Parodi. Similmente che qualsivoglia persona la quale ha orti appresso le ville sia tenuta quelli chiudere d'ogni intorno con fascine minute, di modo che le oche, galline e polli non possano in essi facilmente entrare e dare danno, altrimenti niuno delli detti animali si possa per ciò accusare nè denunziare.

Similmente che qualsivoglia persona che ha orti in qualunque luogo e a qualsivoglia distanza, sia tenuto chiuderli d'ogni intorno, o con tre pertiche, di maniera che le bestie non possano in quelli facilmente entrare, e dare danno, altrimenti niuna bestia si possa per ciò accusare, nè denunziare.

38.

Della pena a chi non va a lavorare per il Comune.

È statuito ed ordinato, che sempre e quando per parte del signor Podestà, o Console di Parodi sarà proclamato, o comandato che qualsivoglia persona la quale sia nell'avaria, debba andare ad accomodare le strade pubbliche, o ad alcun lavoro del Comune, e non andrà, si condanni nella pena di soldi due per ognuno, e ogni volta, da applicarsi al Podestà o Console per parte di cui sarà stato fatto detto proclama, o precetto, e di più sia tenuto rifare le giornate, ed ognuno sia tenuto portare sufficiente instrumento per travagliare, e fare detto lavoro del Comune.

39.

Di non tagliare legnami appresso le acque del Comune.

È statuito ed ordinato che niuno ardisca o presuma tagliare legnami appresso le acque del Comune, specialmente vicino all'acqua nominata dell' *Arbiosa*, sotto pena di soldi cinque di Genova per ogni fascio, e per ogni albero soldi venti di Genova, da applicarsi al Podestà o Console, davanti al quale sarà data l'accusa o denuncia delle predette cose, cioè per la metà, e per l'altra metà all'accusatore; ciascuno però possa tagliare legnami suoi propri ovunque saranno senza alcuna pena.

Similmente che tutte le bestie di Parodi possano pascolare in qualsivoglia luogo tanto domestico quanto selvatico, purchè non facciano danno, senza alcuna pena;

Che niuno ardisca, nè possa far bandire alcuna possessione, se non con precedente causa legittima;

Che niuna bestia possa essere accusata nei prati dalla festa di San Michele alle calende di marzo inclusivamente, fuori che fossero bestie porcine che ruminassero in essi, le quali in tal caso possano essere condannate secondo la forma dello Statuto posto sotto la rubrica — Delle bestie che dannificano — e se alcuno volesse che potessero accusarsi nei prati non per anco segati in detti tempi, sia tenuto e debba far bandire detti prati di otto in otto giorni, ma altrimenti l'accusa o denuncia sia nulla, e di niun momento.

40.

Della pena per chi toglie o smuove i termini.

È statuito ed ordinato, che niuno ardisca o presuma togliere o smuovere dal suo luogo alcun termine, che sia fra esso ed il vicino, fisso, o in qualunque altro luogo senza la volontà del vicino o consorte suo, o di quello o quelli fra quali esso termine fisso o piantato fosse, e se alcuno contrav-

verrà, sia condannato nella pena di lire tre di Genova da applicarsi al signor Podestà o Console dinanzi al quale sarà data l'accusa o denuncia delle predette cose, e nondimeno sia tenuto emendare tutto il danno a chi l'ha, o a quei che l'hanno patito, e sopra simili cose detto signor Podestà o Console possa e debba procedere sommariamente e senza figura di giudizio, e da presunzioni o indizi, ed in tutti i modi, coi quali potrà meglio trovare la verità.

41.

Della pena per chi pianta alberi fra sè ed il vicino.

È statuito ed ordinato che niuno ardisca o presuma piantare od allevare alcun albero domestico o selvatico, comunque si chiami o nomini, presso il vicino, e consorte suo, se non lascia tre piedi di pertica, o di fondo, e se alcuno contravverrà, sia tenuto fra giorni tre, dopo la querela fatta dal vicino o contermine, levare, e tor via detto albero sotto pena di soldi sei di Genova per ognuno e per ogni volta che sarà fatta lagnanza dal vicino. Ma se alcuno vorrà fare e piantare siepe o muro a *secco* appresso la regione o possessione d'altri, non ecceda il termine, ma per le viti ed il fico lasci mezzo piede, sotto la medesima pena.

42.

Della pena per chi giura il falso.

È statuito ed ordinato, che se alcuno o alcuna da quattordici anni in sù, offertole il giuramento dal sig. Podestà o Console di Parodi, ovvero dal Notajo della Curia di loro comandamento, sopra qualsivoglia cosa o causa, giurerà il falso, si condanni in lire tre di Genova da applicarsi al detto Podestà o Console, dinanzi al quale sarà dato detto giuramento, e di più tale spergiuratore s'abbia per infame, e ad esso più non si creda in ragione.

43.

Del termine statuito all' accusato e denunziato.

È statuito ed ordinato che qualsivoglia persona sia tenuta, e debba rispondere alle accuse fra giorni otto dal di della citazione ad esso una volta personalmente fatta, o due volte alla casa, ma alle denunzie fra giorni dieci, quali passati, fra altri giorni dieci allora prossimi a venire, qualsivoglia denunziante o accusante, ovvero accusato o denunziato, sia tenuto a fare tutte le prove e difese che vorrà fare nella causa; ma dipoi in altri giorni dieci allora prossimi a venire il signor Podestà, o Console, davanti al quale sarà data detta accusa o denunzia, sia tenuto e debba ad istanza dell' attore o del reo dare la sua sentenza, e spedire la detta accusa, altrimenti non possa, nè debba molestare, nè condannare l' accusato o denunziato per detta accusa o denunzia, e le *predette cose* abbiano luogo in qualsivoglia accusa o denunzia per occasione delle cose contenute nel presente volume degli Statuti di Parodi.

44.

Delle parole ingiuriose.

È statuito ed ordinato, che niuna persona ardisca dire ad alcuno parole ingiuriose in presenza del signor Podestà o Console di Parodi, sotto pena di soldi venti di Genova per ognuno, ed ogni volta, e per ogni ingiuria; ma se dirà ad alcuno parole ingiuriose fuori della presenza del signor Podestà o Console in qualunque luogo, si condanni in soldi dieci di Genova, e questo se le stesse parole saranno di lieve ingiuria in qualche uso di parlare, ma se esse parole saranno *atroce-mente* ingiuriose, allora si condanni nel doppio; ma ogniqualvolta, ed in qualsivoglia luogo dette parole saranno dette ingiuriose al signor Podestà o Console si condanni in lire tre di Genova, e le *predette pene* s' intendano applicate per la

metà al Comune di Parodi, e per l'altra all'Ufficiale davanti al quale dette parole saranno dette, o sarà data l'accusa o denuncia delle predette cose.

45.

Delle questioni dei termini e confini.

È statuito ed ordinato, che se nascerà alcuna questione fra confinanti e vicini, di termini e confini, che il Podestà o Console sia tenuto, e debba definire essa questione sommariamente di *piano* e senza strepito e figura di giudizio, col consiglio solamente di due uomini eletti da quei, fra i quali verte essa questione, i quali sieno esse parti tenute di eleggere, cioè uno per parte, dopo che ad esse gli sarà comandato dal Podestà o Console nel termine statutogli nel precetto, sotto pena di soldi cinque di Genova per ogni parte contravveniente e per ogni volta, i quali due così eletti, se non saranno concordi sulla definizione di detta questione, sia tenuto il signor Podestà o Console eleggere un terzo alle parti non sospetto, il quale eletto possa il signor Podestà, o Console costringere ad accettare, definire, e terminare detta questione, e dove due saranno concordi, che il terzo non abbi luogo.

46.

Di non pigliare il zafferano.

È statuito ed ordinato, che nessuno ardisca o presuma pigliare, nè portar via il zafferano dagli orti, e possessioni d'alcuno contro la volontà del padrone di essi, sotto pena di soldi venti di Genova per ognuno, ed ogni volta, da applicarsi al Podestà, o Console, davanti al quale sarà data l'accusa o denuncia delle predette cose, ed inoltre sia tenuto emendare il danno dato per detto zafferano.

47.

Di non entrare in casa altrui.

È statuito ed ordinato, che nessuna persona ardisca o presuma entrare in casa d'alcuno quando le porte sono chiuse, e che niuno è in casa, sotto pena di soldi cinque di Genova da applicarsi al signor Podestà o Console dinanzi al quale sarà data l'accusa o denuncia, e più sia tenuto all'emenda del danno dato in detta casa.

48.

Di non domandare il debito pagato.

È statuito ed ordinato, che se alcuno domanderà ad altro qualche debito pagato, incorra nella pena del doppio, da applicarsi all'Ufficiale davanti al quale sarà dimandato detto debito.

49.

Della cauzione e sicurtà da darsi.

È statuito ed ordinato, che l'attore non altrimenti si ammetta ad agire in giudizio *ordinario*, nè in qualsivoglia altro giudizio contro il reo, se non data prima idonea sicurtà di pagare le spese al reo in caso di soccombenza, e così sia tenuto fare, e dare sicurtà il reo verso l'attore, altrimenti non si ammetta a difendersi; e le predette cose abbiano luogo, quando non possedino beni immobili, nè mobili nella giurisdizione di Parodi; ma se alcuno depositerà tanti *pegni* appresso idoneo depositario da eleggersi dal Maestrato di Parodi per restituire dette spese come sopra, non sia tenuto ad alcuna sicurtà.

50.

Di non gettare alcuna cosa nella via pubblica.

È statuito ed ordinato che nessuna persona ardisca, o presuma gettare letame, nè alcuna bruttura nelle strade comuni, e se alcuno contravverrà, il signor Podestà o Console di Parodi sia tenuto a mandarle ed imporle che fra giorni tre prossimi a venire dal dì della citazione debba *spacciare*, e portar via da dette strade il detto letame o putredine, sotto pena di soldi cinque di Genova, da applicarsi al detto Ufficiale.

51.

Dei creditori che non riscuotono i loro crediti.

È statuito ed ordinato, che se alcun creditore da altro, tanto per occasione di denaro, vettovaglie, quanto d'altre robbe o merci di qualsivoglia genere, tarderà cinque anni in riscuotere detto credito da detto suo debitore, e questo s'intenda fra presenti, non possa più detto creditore essere sentito in *ragione* nè alcuna cosa dimandare a detto suo debitore, ancorchè avesse contro esso instrumenti, anzi s'intenda essere stato detto creditore intieramente soddisfatto dal detto suo debitore.

52.

Delle bestie da rifiutarsi per le magagne.

È statuito ed ordinato, che se alcuna persona comprerà da alcuno qualche bestia di qualsivoglia genere, la quale dopo la vendita, ed il contratto, si ritroverà avere alcun vizio, magagna, morbo, o difetto occulto non specificato dal venditore al compratore, sia lecito al detto compratore fra giorni cinque prossimi a venire dal dì del contratto restituire al venditore la detta bestia, e detto venditore sia tenuto quella prendere, e restituire al medesimo il prezzo ricevuto; e le predette cose s'intendano ancora per le bestie avute a titolo di permuta, o a qualsivoglia altro titolo.

53.

Delle avocazioni delle case o terre.

È statuito ed ordinato che se alcuno comprerà da altro qualche casa, terra o proprietà, sia lecito ai parenti del venditore, o ai contermini di detta terra o casa, fra un mese allora prossimo a venire dal giorno della saputa del contratto, avocare detta terra o casa dal detto compratore per quel medesimo prezzo con cui l'avrà comprata ed acquistata, e detto compratore sia tenuto ed obbligato rilasciare detta casa o terra al detto parente o confinante che vuole quella avocare, per il medesimo prezzo con cui l'avrà comprata, nella quale *avocazione*, quello che sarà più parente o confinante debba essere preferito agli altri parenti o contermini.

Similmente se alcuno comprerà qualche proprietà o casa da altro col patto di essa retrovendere al venditore, e dopo la detta compra appigionasse detta terra o casa allo stesso venditore, sia lecito, finito il detto patto di retrovendere, ossia la detta locazione, ai parenti del venditore, o alli contermini di detta terra o casa, avocare quella fra un mese allora prossimo a venire dal giorno della saputa, e il compratore di detta terra o casa sia tenuto ed obbligato quella rilasciare a detti parenti del venditore, o ai confinanti di detta terra o casa che vogliono avocarla, per il medesimo prezzo con cui avrà quella comprato, e colui che sarà più parente del venditore, o più confinante di detta terra debba essere preferito nell'avocare detta casa o terra agli altri parenti o confinanti.

54.

Delle questioni da terminarsi col giuramento.

È statuito ed ordinato che se sarà alcuna questione dinanzi al Podestà o Console di Parodi, nella quale mancassero le prove, se essa questione sarà da soldi venti di Genova in giù,

e sarà provata nella causa per un testimonio, o per altro evidente indizio, allora il Podestà o Console possa a suo arbitrio terminare essa questione col giuramento, il quale possa e debba dare a quella parte che le sembrerà più ragionevole, e probabile che per così poca somma non debba giurare il falso, e dove meglio conoscerà la verità, alla quale determinazione il signor Podestà o Console costringa stare il condannato.

55.

A chi si deve fare ragione sommaria.

È statuito ed ordinato che a ciascuno che trovisi in credito per occasione di somministranze di carne, cibo, e potabile, se le debba fare ragione sommaria, e constato del debito; che il debitore tanto terriere quanto forastiere possa essere personalmente arrestato, e detenuto finché non soddisferà il debito; e ragion sommaria si renda ai mercenari, pupilli, vedove e miserabili persone, se la cosa desiderasse prestezza, e ritardo alcuno non comportasse.

56.

Delle chiusure da farsi fra sè ed il vicino.

È statuito ed ordinato, che se alcuno vorrà fare qualche chiusura fra sè e il vicino in alcuna casa, o cassina dove non piova, e che sia sotto tetto, possa costringere il vicino a contribuire la metà tanto per la manifattura, ed altre cose necessarie, quanto per il sito, e che si possa fare di graticci, o tavole, o mattoni secondo la facoltà delle parti in arbitrio di due uomini da eleggersi dalle stesse. Ma nei sedumi ed orti possa una parte costringere il vicino a fare la siepe o clausura per metà del sito, e delle altre cose necessarie, e quello che ricuserà si possa forzare dal signor Podestà o Console a far le predette cose, sotto pena per il primo precetto di soldi due di Genova, per il secondo di soldi cinque e per il terzo di soldi dieci, e le pene pagate

o no, sia tenuto nondimeno fare le predette cose; ma se l'altra parte vorrà fare muro contro la voglia del vicino, sia tenuta e debba lasciare un piede di pertica per lo meno del suo fondo.

57.

Delle vie da farsi e darsi, ed acque da voltarsi.

È statuito ed ordinato, che ai Consoli insieme con due di Consiglio, sia lecito fare tutte le vie in quel modo e forma che ad essi meglio piacerà, e così voltare le acque a minor danno, e ad ognuna possessione dare la sua via, se farà di bisogno.

58.

Che tale ragione si renda ai forastieri, quale essi la rendono a quei di Parodi.

È statuito ed ordinato, che a pari passo, quanto all'effetto di giustizia, si cammini; che tale ragione, in qualsivogliano cause, bandi, si renda e faccia ai forastieri quale essi la rendono, fanno, ed amministrano a quei di Parodi, e che il signor Podestà e Consoli, e tutti gli altri Uffiziali di detto Luogo siano tenuti osservare detto Statuto.

59.

Delle bestie che fanno danno nelle vigne e castagneti.

È statuito ed ordinato, che se alcuna bestia di qualsiasi genere brotterà o guasterà qualche vite nelle vigne o filagni, o alcun innestato nei castagneti o tagliate di alcuno contro la volontà del padrone della terra, paghi il padrone di tal bestia denari sei per pena, cioè per ogni vite e per ogni innestato brottato o guasto ed altrettanto per l'emenda, e che sia in elezione dell'accusante o denunziante prendere detta emenda o estimazione del danno da estimarsi da due uomini probi da eleggersi dall'accusato e accusatore o denunziatore.

60.

Delle collette ed avarie da pagarsi.

È statuito ed ordinato che, dopo che i Consiglieri ed Uomini di Parodi avranno imposto l'avaria, ciascuno di Parodi o forastiere sia tenuto e debba fra giorni otto prossimi a venire dal di della notizia e scienza fattagli di detta avaria per pubblico proclama fatto nei luoghi consueti e pubblici di Parodi, e nei luoghi dove abitano detti forastieri, secondo l'*antica consuetudine di Parodi*, e non altrimenti, pagare al Console ed Esattore di detta avaria la stessa avaria, altrimenti passati detti otto giorni il detto Esattore o Console possa e voglia fare estimò nei beni di quello o quelli i quali non pagheranno detta avaria come sopra, cioè per la vera sorte, e per il quanto più, ed ancora per le spese, e fatto detto estimò il detto Esattore o Console possa e voglia costringere uno dei consorti di detta terra in cui sarà fatto detto estimò, chi più le parerà o piacerà, a prendere detto estimò ed a dargli e pagargli la somma del denaro in esso contenuta; ma dappoi quello di cui era detta terra, nella quale sarà fatto detto estimò come sopra, possa e voglia redimersi detto estimò fra un mese prossimo avvenire dal giorno della citazione e notizia ad esso legittimamente e personalmente fatta, il qual mese passato non più si senta in Giustizia, nè si ammetta a redimere detto estimò, ma rimanga e sia di piena ragione di quello a cui sarà dato detto estimò dall'Esattore o Console di detta avaria come sopra.

61.

Dell' elezione degli Estimatori e del loro salario.

È statuito ed ordinato, che ogni anno, secondo il solito, si eleggano dal Consiglio di Parodi quattro pubblici Estimatori, che siano uomini di buona voce e fama, i quali nell'introito del loro ufficio sieno tenuti, e debbano giurare nei

santi Evangelii di Dio, toccate colle mani loro corporalmente le Scritture, di bene, legalmente e fedelmente fare ed esercitare il loro ufficio, ed i quali Estimatori possano prendere e debbano avere per loro salario come in appresso, cioè per ogni estimo sino a lire 25, e da esse in giù, denari quattro per lira; per ogni estimazione da lire 25 in 50 denari tre per lira; ma da dette lire 50 in sù non compete che denari duo per ciascuno Estimatore, cioè per ogni lira della vora sorte principale, e tanto abbia il Messo.

Similmente si è statuito ed ordinato che a far lo estimo sino alla somma di lire 25, e da esse in giù, debbano essere tre di detti Estimatori, o dalle medesime in sù debbano essere tutti quattro detti Estimatori.

Similmente si è statuito ed ordinato, che per gli estimi da farsi nei beni mobili non abbiano detti Estimatori se non la metà della predetta somma per il loro salario o similmente abbia il Messo; ma degli estimi da farsi delle avarie non possano detti Estimatori dimandare nè prendere se non un soldo per ogni estimo o per ogni estimazione, e tanto abbia il Messo, e che a fare detti estimi delle avarie debbano essere tutti quattro gli Estimatori del Comune, secondo la *antica consuetudine* del detto Luogo di Parodi, o almeno due di essi.

62.

Del prendere l'emenda o l'estimazione del danno.

È statuito ed ordinato che se alcuno darà **accusa** o **denunzia** contro un altro per qualsivogliano occasioni o cause, possa detto accusante o denunziante e sia in sua elezione prendere l'emenda a sè spettante per occasione delle cose contenute in detta accusa o denunzia, ovvero l'estimazione del danno, da estimarsi per due uomini dabbene da eleggersi da ambe le parti.

63.

**Della pena dei citati in giustizia
ad istanza dei loro creditori, e che non compaiono.**

Si è statuito ed ordinato che se alcuno citato a comparire in giustizia ad istanza del suo creditore, non comparirà, si condanni dal *Magistrato*, dinanzi al quale sarà citato, per la prima citazione in un soldo, per la seconda in soldi due, e per la terza in soldi cinque di Genova, e di più si proceda contro lo stesso alla condanna, giusta la *forma* dello Statuto di Genova, posta sotto la rubrica dei contumaci.

Similmente, si è statuito ed ordinato che niuno ardisca lavorare nei giorni festivi di precetto della S. Madre Chiesa, sotto pena di soldi due senza bestie, e con bestie soldi cinque di Genova per ogni contravventore, e per ogni giorno, da applicarsi per la metà al giudicante di Parodi, davanti al quale sarà data l'accusa o denuncia, e per l'altra metà ai Massari di quella Chiesa Parrocchiale sotto la quale sarà colui che in detti giorni lavorerà, quali Massari sieno tenuti spendere detti denari in riparazione e beneficio di detta Chiesa.

64.

Di non estrarre l'acqua dal suo letto.

È statuito ed ordinato che quello il quale avrà qualche possessione vicino alla via, e possa estrarre comodamente l'acqua dall'altra parte della via, possa estrarla soltanto fino alla metà della via stessa; e l'altro possa estrarla dall'altra metà della via suddetta verso la sua possessione, e tanto quello che non potrà comodamente estrarre tale acqua da detta via, quanto colui che comodamente estrarla potrà debbano *in tutto* estrarla da detta via, e non in altro modo.

65.

Di non uccellare alle Pernici.

È statuito ed ordinato, che nessun forastiere di qualsi-

voglia grado o condizione, ardisca nè presuma uccellare alle Pernici, nè prendere selvatici, nel podere e territorio di Parodi sotto la pena di Fiorini dieci, la terza parte della qual pena sia dell'accusatore, e le restanti due parti del Comune di Parodi da pigliarsi irremissibilmente.

66.

Di non distruggere alcuna allevata del Comune.

Similmente che nessuno debba distruggere alcuna allevata del Comune sotto pena di soldi dieci fino ai venti di Genova ad arbitrio del Podestà, la metà della quale pena sia del Comune, e l'altra dell'accusatore.

67.

Del salario dei Consiglieri del Comune.

Similmente che qualsivoglia uomo del Consiglio, ovvero i Consiglieri di detto Comune, abbiano e debbano avere per loro fatica e mercede dal Comune di Parodi nell'anno in cui serviranno *soldi dieci di Genova* per ogni Consigliere di detto Comune.

68.

Del raccogliere i frutti di qualsivoglia albero che penderà sopra la sua possessione.

Similmente che qualsivoglia di Parodi possa raccogliere, se vorrà, tutte le castagne, ghiande e frutti i quali cadranno sopra la sua propria possessione da qualsivoglia albero, senza che incorra in alcuna pena, salvo però se quello di cui sarà il detto albero, proverà legittimamente esso di ragione doverle raccogliere.

69.

Di non distruggere alcuna Tesa.

Similmente, che niuno debba distruggere le tese altrui, sotto la pena di soldi cinque di Genova, salvo che quello di cui sarà quella possessione in cui sarà fatta, e che non debba alcuno andare a prendere alcuna selvaggina nè uccello ad alcuna tesa, sotto pena di soldi due di Genova e altrettanto per l'emenda, e di più restituire il danno a quello di cui sarà detta tesa.

70.

Del conseguire il debito sui beni di qualche debitore.

Similmente, che se accade volere alcuno del luogo di Parodi conseguire pagamento per qualche debito nei beni del suo debitore, da soldi quaranta in giù debba *incallegare* le robbe del debitore, e da essi in sù debba conseguire pagamento per via d'estimo, da farsi per gli Estimatori del Comune di Parodi.

71.

Di non uccellare alle Pernici.

È statuito ed ordinato che niuno di Parodi di qualsivoglia condizione sia, ardisca e presuma uccellare alle Pernici con *manica* o *rete* nel podere di Parodi, nè in detto podere pigliare Aurici ovvero Bobò sotto pena di Lire tre di Genova.

72.

Di non fare edificio nelle acque.

Similmente si è statuito ed ordinato, che niuno di Parodi ardisca nè presuma fare alcun edificio o novità nelle acque o fiume di Parodi, che ridondi in pregiudizio di altro, sotto pena di fiorini quattro di Genova, da applicarsi al Comune, e meno se parrà al Magistrato.

73.

Di non scarseggiare lo Staro o altra misura.

Similmente, che niuno di Parodi di qualsiasi condizione, ardisca nè presuma scarseggiare lo Staro o altra misura, quando vende biava o avena o mistura, sotto pena di soldi cinque di Genova.

74.

Di non tener cani nel tempo delle uve.

Similmente si è statuito ed ordinato che i Consoli di Parodi siano tenuti ogni anno a far proclamare che niuno di Parodi lasci andare il suo cane nelle vigne di Parodi in tempo delle uve, finchè non sarà *veulemmia*, sotto pena di soldi cinque, la metà della quale pena sii di quello ove sarà la vigna in cui tal cane avrà dato danno, e se più sarà il danno si stia al giuramento di chi l'ha patito, ma se il cane sarà di alcun forastiere nel doppio di detta pena.

75.

Delle Collette da riscuotersi fra un anno.

Similmente si è statuito ed ordinato che i Consoli o Masari del Comune di Parodi debbano avere riscosso fra un anno dal tempo che sarà imposto, altrimenti dopo l'anno si starà al giuramento di quelli i quali diranno avere pagato, e se per caso saranno morti si starà al giuramento degli eredi o tutori se giureranno credersi detta taglia o colletta esser stata pagata dal defunto, in qual caso detti che devono esigere pagheranno del loro proprio, se *forte* di ciò non avranno dato conto alla comunità di Parodi.

76.

**A chi si deve il giuramento,
e fino a quali proporzioni si debba credervi.**

Perchè molte volte alcuno non può provare il suo debito, si è statuito, che a qualsivoglia di buona fama si creda al suo giuramento sino in soldi dieci, e ad un testimonio solamente in soldi venti. Ma se alcuno giurerà o produrrà un testimonio di buona fama si creda sino in lire cinque, e si possa credere tutti li sopraddetti nel doppio se parrà al Rettore davanti a cui sarà la questione, sopra la quale si giura, o si produce il testimonio, cioè per la gran fama o giustizia o credenza del giurante, sia persona, sia testimonio; ma perchè molti dubitar potranno a chi piuttosto si dia il giuramento, se al testimonio o all'attore, questo sia in arbitrio del Rettore, il quale osservi chi meglio scorge la verità, chi sia di miglior fama, ed altri simili. Ma in tutti i casi se il reo non è di mala fama, allora se esso vuol giurare, si stia al suo giuramento, e l'uno e l'altro dica: *voglio stare al tuo giuramento*; allora se l'uno e l'altro sa la verità, o creda saperla, giuri l'attore, altrimenti si assolve il reo, e qualsivoglia si presuma di buona fama (se non si prova il contrario) sia maschio sia femmina che sia maggiore d'anni quattordici.

77.

Quando deve darsi il salario al Signor Podestà.

Similmente, si è stabilito ed ordinato che il salario del Signor Podestà di Parodi intieramente debba pagarsi nel quinto mese del suo ufficio per li primi sei mesi, e per gli altri sei mesi nell'undecimo mese. Però le collette per pagare detto salario possono imporsi o riscuotersi quando parrà ai Consoli e Consiglieri del detto Comune di Parodi.

78.

Quando le donne debbano avere gli alimenti delle loro doti.

Se alcuna donna davanti a qualche Magistrato domanderà gli alimenti per le sue doti dagli eredi del marito, sia tenuto il detto Magistrato e senza Libello e pegno di Bando, e senza altra cognizione ordinaria, far dare detti alimenti ad arbitrio di due uomini dabbene da eleggersi per le parti e non ragionevolmente sospetti ad alcuna delle parti, del che si stia all'arbitrio di detto Magistrato, i quali uomini dabbene debbano discernere detti alimenti secondo la facoltà del marito, e la quantità della dote conforme ad essi meglio parrà, e che il detto Magistrato sia tenuto dichiarare secondo il consiglio dei detti eletti, e se alcuna delle parti domanderà che ad essi o ad alcuno di essi si dia il giuramento di fare legalmente e con buona fede, sia tenuto il Magistrato dargli detto giuramento, e sia tenuto detto Magistrato fargli eleggere avanti che alcuna delle parti se ne vada dalla sua presenza, o almeno quella che il suo non elesse.

79.

Di non raccogliere le nocciole.

Similmente, si è statuito ed ordinato che niuno terriere nè forastiere ardisca nè presuma raccogliere le nocciole, nè altri frutti in qualsiasi possessione di alcuno di Parodi, sotto pena di un soldo per ognuno ed altrettanto per l'emenda.

80.

Di non dare alcuna cosa al Podestà.

Similmente, si è statuito ed ordinato che niuno di Parodi ardisca nè presuma donare nè conservare cosa alcuna al Podestà di Parodi che vaglia più di soldi due di Genova, nè al medesimo Podestà condurre alcuna quantità nè trai-

nata di legne, sotto pena di soldi dieci, da applicarsi la quarta parte all'accusatore, ed il resto al Comune di Parodi.

81.

Di non procurare per il Forastiere.

Similmente, si è statuito ed ordinato che nessun terriere di Parodi ardisca procurare nè avocare per qualche forastiere contro altro di Parodi, per qualsivoglia occasione o causa, sotto pena di fiorini quattro da applicarsi al Comune di Parodi.

82.

Di osservare le deliberazioni fatte e da farsi sopra quelle cose delle quali non si fa menzione nel presente Statuto.

Similmente, si è statuito ed ordinato che le riformazioni e deliberazioni fatte e da farsi dall'*Arengo* del Comune di Parodi, o di sua Autorità, valgano e si debbano osservare dagli Uffiziali di Parodi, se non vi fossero cose le quali ridondassero contro l'onore della Eccelsa Repubblica di Genova.

83.

Che il Podestà di Parodi non abbia pagamento per andare a vedere alcuna differenza.

Similmente, si è statuito ed ordinato che sempre ed ogni qualvolta accade vertire qualche differenza fra alcuni uomini di Parodi per occasione di alcuna possessione, alla quale differenza faccia bisogno vadi il Podestà per essa definire, che il Podestà, per andare a vedere tal differenza, nessun pagamento possa dimandare dalle Parti stesse nè da alcuna altra parte per occasione di detta differenza.

84.

Del giuramento del Podestà.

Similmente, si è statuito ed ordinatò che qualunque Podestà di Parodi, sempre, nell'introito del suo Ufficio, sia tenuto e debba giurare nelle mani del Consiglio, che ogni cosa nel presente e piccolo volume contenuta effettivamente osserverà, salva sempre, altra Ordinazione o Disposizione dell'Illustrissima Signoria della Eccelsa Repubblica di Genova.

85.

Di commettere le Quistioni fra gli uomini di Parodi.

Si è statuito ed ordinato, che sempre ed ogni volta che nasce, o si muove alcuna questione o differenza fra gli uomini di Parodi, per qualsivoglia occasione, davanti al Podestà o Consoli di Parodi, e se per una di dette Parti litiganti, o che vogliono litigare, sarà dimandato voler commettere detta differenza a uomini dabbene per schivare le spese, ed acciocchè cessino gli odii fra esse Parti, che l'altra Parte litigante non possa ricusare di commettere per parte sua detta differenza, anzi sia tenuta e debba eleggere un suo arbitro ed arbitratore o più. Le quali Parti alla Dichiarazione e Sentenza da farsi da detti Mezzi debbano stare, ubbidire ed osservare, e lo stesso Podestà sia tenuto costringere la Parte ricusante ad essa commettere come sopra e far riferire.

86.

**Che nessuno di Parodi
possa essere Luogotenente del Podestà di Parodi.**

È statuito ed ordinato, che nessuno di Parodi, o che abita ivi, ardisca o presuma essere nè stare per Luogotenente del

Podesta di Parodi, se esso Podestà partisse da Parodi nel tempo dell'Ufficio, se non per giorni dieci, di propria autorità, e chi farà altrimenti incorra nella pena di fiorini quattro da applicarsi al Comune di Parodi.

87.

De estimis avariarum et approbatione Statuti.

88.

De facultate Prætoris scribendi accusas.

DECRETI

MDXXXVIII A XX DICEMBRE

L'Illustrissima Signoria della Eccelsa Repubblica di Genova

Letta la Supplica presentata da Gregorio Bricola Sindaco degli uomini dell'Università di Pallodio, che richiede approvarsi alcuni Statuti fatti sopra le cose campestri, ed altri concernenti Statuti, e condizioni di essi, e sentito detto Gregorio Sindaco sopra le predette cose, e visto il presente volume di detti Statuti, e commessa la cura allo Spettabile Signor Ansaldo Giustiniano di rivedere e riferire se sono da approvarsi o no, e vista in appresso la relazione fatta in iscritto dal prefato Spettabile Ansaldo del tenore che segue:

« Ho letto diligentemente queste Costituzioni degli uomini di Pallodio, nelle quali niente essersi trovato che offenda la Maestà del Vostro Nome, ma solo contenere si sono viste quelle cose, che a comodo loro, ed alle cose loro rusticali appartengono, sicchè giudico potere le Illustrissime Signorie Vostre, state solite invigilare ne' comodi dei sudditi, approvare le stesse in questo modo, che segue: « Essere lecito agli uomini del luogo di Pallodio servirsi tanto tempo di queste Costituzioni, quanto vorrà permettergli la Repubblica di Genova, e sopra dette cose a *palle*, etc. In ogni miglior modo. »

Il predetto volume di detti Statuti e gli Statuti in esso contenuti, conforme stanno, hanno approvato e confermato, approvano e confermano; ed hanno voluto e vogliono li detti uomini di Pallodio si servino di detti Statuti ed ordini, tanto

tempo quanto piacerà alla Prefata Illustrissima Signoria come nella presente Relazione dello Spettabile Signor Ansaldo, non ostanti qualsivogliano cose in contrario.

Per copia Ger. de ILLICE Canc.

MCCCCXXXII, vi Febbraio.

Il Magnifico e Prestantissimo Signor **OLDOALDO (*) DE LAMPUGNANO** Ducale Luogotenente di Genova, e lo Spettabile Consiglio di due Anziani della Città di Genova, in sufficiente e legittimo numero congregati; Vista la *presentazione* dei sopraddetti Capitoli fatta dagli egregi Dottori di Legge Signori Barnaba De Guano, e Fregone De Grimaldi, ai quali, come allora Sapiienti del Comune, fu fatta Commissione di rivedere, correggere ed emendare detti Capitoli, se avessero conosciuto essere espediente, riferendo eglino avere diligentissimamente visto ed esaminato tutti e singoli i soprascritti Capitoli, e gli stessi essere ragionevoli, onesti e convenienti all'Università di Pallodio, nè alcuna cosa contenere che sia contro l'onore e lo Stato dell'Illustrissima Signoria Nostra, del Signor Duca di Milano, nè contro la Repubblica di Genova. In ogni via, modo e forma colle quali meglio e validamente farsi possa. In autorità delle presenti hanno approvato, ratificato, omologato tutte le cose in esso contenute, in quanto non contraddicano, o alcuno di essi contraddica in cosa alcuna agli Statuti e Regole del Comune di Genova, e ad alcun altro Statuto o Regola, dichiarando inoltre a cautela, la detta Università di Pallodio ed uomini di detta Università potersi servire di detti Capitoli, e che essi Capitoli appresso di loro abbiano luogo, e si osservino, e nei casi nei quali non fosse possibile per essi Capitoli fare, abbiano luogo gli Statuti e Capitoli del Comune di Genova, ed essi comandano doversi totalmente osservare.

Per copia Nicolò de CAMOGLI Canc.

(*) Da altri Rolando Olrado.

SUPPLICA.

A Voi Illustrissimo Signor Duce e Magnifici Signori Governatori dell'Eccelsa Repubblica di Genova, si espone riverentemente da Zannetto Merlo e Gregorio Bricola, Sindici della Università di Pallodio, conforme dalla di loro *inveterata ed antichissima consuetudine*, sinora da essi in detto Luogo osservata, di esigere le taglie ed avarie imposte da essa Università per pubblico Proclama, si statuisce un termine a pagare le avarie imposte, e perchè in simili cose non si può dare lunga dilazione, esecutivamente procede, come è notorio, contro quei che non pagano, e contumaci si mandano gli esecutori di comando del Giudice, ad istanza dell'Esattore, nei beni del debitore, e quell'estimo si obbliga comprare il prossimo confinante, col quarto più del debito, che poi si paga ad esso Esattore, ed indi si fa citazione speciale a quelli contro i quali sono fatti gli estimi, che debbano, fra il termine assegnato di un mese, quello redimere, ed essi non volendo o negligentando, rimanga quell'estimo valido e fermo al detto compratore, e così è stato finora sempre osservato.

Ma perchè nei giorni anteriori davanti all'Ufficio dei Poveri gli Eredi del quondam Lorenzo Scorsa pare abbiano ottenuto la restituzione di una certa terra venduta per detta avaria dopo lungo tempo, ed il compratore in appresso molesta detta Università, e in questo modo se si ammettesero queste cose, in avvenire si tralascierebbero e gli ordini e le consuetudini antichissime, le quali sono più che da osservarsi, sarebbe mal provveduto ad essa Comunità per Proclama, e per contumacia; e a chi non pagasse si potesse sempre ritornare sulla terra venduta per il suo debito, e conforme di ragione anco si può vendere, e per usanza quasi di tutti i Luoghi si vendono; ed acciocchè non si dii materia a qualsivoglia Giudice di contravvenire, supplicano le Illustrissime Signorie Vostre, acciocchè si degnino statuire ed ordinare che in avvenire si proceda all'esigenza delle avarie

suddette secondo le consuetudini di detta Università di Pallodio, e in detto luogo finora osservate, e che li Magistrati, i quali sopra queste cose saranno richiesti, siino tenuti, secondo detta consuetudine finora osservata, rendere ragione.

Inoltre supplicano parimenti, acciocchè certi Capitoli ed ordinamenti altre volte fatti fra essi uomini, ed allo istesso Luogo convenienti, onesti e ragionevoli, conforme altre volte furono per relazione dei Sapienti del Comune di Genova dal Senato dichiarati e comprovati, come consta dal Decreto che esibiscono, si degnino parimenti comprovare ed ordinare che si osservino.

**All' Illustrissimo Signor Duce
e Magnifici Signori Governatori.**

Vista la supplica degli uomini di Pallodio;

Visti alcuni Capitoli altre volte confirmati dal Ducale Governatore, e Magnifico Consiglio degli Anziani, il quale volume non è intiero, ed in esso mancano più carte, dalla prima sino alla decima settima, e tutti essi diligentemente considerati, dico, ed alle Prefate Illustrissime Signorie Vostre riferisco, sotto però la di loro benigna correzioue, che detti Capitoli in detto volume contenuti, sono da potersi approvare, escluso però il Capitolo *di non procurare per il Forastiere* che è in esso volume a Carte 22. — Rispetto poi alla riscossione delle avarie, si debba osservare il medesimo che sinora è stato osservato, inteso però sempre che il termine del mese assegnato a redimere l'estimo, non corra se non dal di della citazione legittimamente fatta personalmente al debitore, e così come sopra dico, e alle Prefate Illustrissime Signorie Vostre riferisco, sotto però sempre la di loro benigna correzione.

Per copia

*Io Nicolò Gentile Senarega Dottore di una e l'altra Legge
in fede del che di mia propria mano ho sottoscritto.*

1538 a 7 Febbraio.

**All' Illustr. Signor Duce e Magnifici Signori Governatori
della Eccelsa Repubblica di Genova.**

Letta la sopraddetta supplica davanti ad essi presentata dai Sindici della Università di Pallodio; e sentiti essi Sindici, e tutto quello che hanno voluto dire, e vista la relazione in appresso fatta e scritta dallo Spettabile Nicolò Gentile De Senarega, uno dei Sapienti dell'Eccelsa Repubblica, al quale da' Prefati Illustrissimi e Magnifici fu commessa la cura della revisione di detta Supplica e delle cose contenute in essa, come anche la revisione dello imperfetto piccolo volume *di carta pergamenata* delli Statuti del Luogo di Pallodio altre volte confirmati, conforme si legge in essi l'anno 1432, 6 *Febbraio*, dall'allora Magnifico **Oldoaldo De Lampugnano Ducale** Luogotenente, e Magnifici Signori Anziani, con Decreto di mano di Nicolò de Camogli Cancelliere, nel quale piccolo volume mancano Pagine dalla prima sino alla decima settima inclusivamente, il principio di cui tale, si legge cioè: *Illi vel ille habuerit possessionem*, ed il fine del quale Statuto è: *Quod nemo de Pallodio possit esse Locumtenens Potestatis Pallodii*.

Che queste cose tutte con maturo esame considerate, *a palle* prima risolvendosi, ed in ogni miglior modo, etc. Hanno decretato ed ordinato in tutto come nella sopraddetta relazione di detto Spettabile Signor Nicolò di parola in parola si contiene, tanto circa l'uso di detti Statuti, contenuti in detto piccolo volume escluso, però lo Statuto *di non procurare per il Forastiere*, che il medesimo riprovano, e riprovato vogliono avere, quanto ancora circa il consueto modo sin ora osservato circa la *Scossa* delle avarie, secondo la forma ed il tenore di detta Relazione, ed osservate, circa il termine in essa, le cose da osservarsi, non ostanti le *ostanze* in contrario, a beneplacito sempre del Prefato Illustrissimo Signor Duce e Magnifici Signori Governatori.

Serenissimi ed Eccellentissimi Signori.

L'altro giorno fu dalle Vostre Signorie Serenissime decretato, che si dovessero sottoscrivere gli Statuti della Comunità di Pallodio, quali furono falsificati da Giulio Cesare Merlo, e perchè volendosi correggere detti Statuti coll'originale, che dovea essere nell'Archivio, non ostante ogni diligenza in ciò usata, non si è potuto ritrovare detto originale, e per questo si è tralasciato la sottoscrizione di detti Statuti, e ritrovandosi tuttavia il Sindaco di detto Luogo in Genova per la causa suddetta e senza avere sino adesso fatto cosa alcuna, ricorre di nuovo dalle Vostre Signorie Serenissime supplicandole a degnarsi di ordinare, o che si debba ritenere l'originale dei detti Statuti, e che come si è detto furono dal detto Merlo falsificati, ovvero ordinare che gli siano autenticati quelli altri Statuti che modernamente dagli uomini di detta Comunità sono stati fatti, e che di già furono riveduti dai due Illustrissimi di Casa, ovvero provvedere per quel rimedio che più espediente parrà alle giustissime menti delle Vostre Signorie Serenissime, alle quali

Per copia Francesco BERNABÒ Canc.

Duce e Governatori della Repubblica di Genova

Magnifico Nostro Podestà.

Essendo stati supplicati dal Sindaco di codesta Comunità per la comprovazione de' Capitoli ad essa già concessi circa il loro Governo, nè ritrovandosi in questo Archivio l'originale di detti Capitoli, vi diciamo che facciate usar diligenza se costì si trovano detti Capitoli autentici, e trovandosi ce li invierete, acciò possiamo più accertatamente provvederli come sarà giusto, con darci dello eseguito avviso, e dirci quello che avrete ritrovato.

Di Genova a 6 Aprile 1610.

**Serenissimi ed Eccellentissimi Signori
e Padroni Osservantissimi.**

Per Lettera delli 6 istante mi diedero ordine, che usassi diligenza possibile, e non ho ritrovato cosa alcuna per questo particolare, nè si trova alcun Statuto nè Capitoli che siano in forma autentica, salvo uno Statuto antico non autentico quale non viene osservato dalli Giudicenti. Mi hanno fatto istanza questi Sindici a far fede come erano quei Capitoli autentici, ed io gli ho risposto che voglio scrivere la verità, e che per questo particolare già scrissi a' Vostre Signorie Illustrissime una mia delli 25 di Maggio (ma deve essere Marzo), e datogli il mio parere, conforme al loro ordine, come si potrà vedere se così a quelle parrà, quale lettera resta in Cancelleria del Magnifico Cereggia, e persisto continuamente nel contenuto in essa lettera. Io non ho prima d'ora fatta risposta per mia indisposizione dov'era, e per non tediarla farò fine, facendole riverenza; le auguro dal cielo ogni esaltazione.

Di Pallodio li 20 Aprile 1610.

Di VV SS. Serenissime

Fedelissimo Servitore

G. Andrea BIANCO Podestà.

SUPPLICA.

L'altro giorno fu supplicato dal Sindaco della Comunità di Pallodio per la comprovazione dei loro Statuti; tale negozio fu commesso alli due Illustrissimi di Casa, quali avendo veduto detto Statuto, ed anco gli Statuti che tempo fa furono falsificati da Giulio Cesare Merlo, cioè la sottoscrizione del Magnifico Guglielmo Diana, rifersero esser bene che si do-

vesse levare l'ultima carta dove consisteva la falsa sottoscrizione di detto Giulio Cesare, e che si dovesse confrontare coll'originale, e poi detti Statuti dovessero essere sottoscritti dal Cancelliere, ed essendo stato ricercato detto originale con molta diligenza nell'Archivio ed altri luoghi, non è mai stato ritrovato, dove Vostre Signorie Serenissime ebbero per bene ordinare una lettera al Podestà di Pallodio, per vedere se si poteva ritrovare nella detta Corte detto Originale, ed avendo in ciò detto Sindaco usata molta diligenza, non ha potuto ritrovare originale alcuno, salvochè appresso di Antonio Majsà Notaro di Gavi: era un volume di Statuti molto antico, copia del quale si ha fatto detto Sindaco estrarre, ed a' Vostre Signorie Serenissime si presenta, e resta quasi conforme a quelli, dei quali si desiderava la comprovazione. Ora avendo detto povero Sindaco tentato ogni strada con molto travaglio, e spesa di quella povera Comunità, dopo il progresso di quaranta giorni, che è stato necessitato detto Sindaco fermarsi in Genova per detta causa, e non avendo sino adesso ottenuta cosa alcuna, perciò di nuovo ricorre umilmente da Vostre Signorie Serenissime umilmente supplicandole, che per amor di Dio, vogliano degnarsi d'ordinare, che gli siano autenticati, o gli Statuti stati falsificati da detto Merlo, o quelli che esso Sindaco desiderava la comprovazione, ovvero questi ultimi che si trovano appresso di detto Majsà, copia dei quali si presenta a Vostre Signorie Serenissime, perchè detta povera Comunità abbia almeno uno Statuto, sopra il quale si possa amministrare la Giustizia, il che come cosa giusta, e la quale tende ad utile pubblico, spera dalle Vostre Signorie Serenissime ottenere, alle quali

Per copia Francesco BERNABÒ *Canc.*

1610 a 4 Maggio.

**Il Serenissimo Signor Duce
e gli Eccellentissimi Signori Governatori
della Repubblica di Genova.**

Lette davanti a Sue Signorie Serenissime prima d'ora la soprascritta Supplica presentata dal detto Bartolomeo Bricola Sindaco della Comunità di Pallodio, la comprovazione dei Capitoli di detta Comunità, e le lettere soprascritte del Podestà di Pallodio, mandate a Sue Signorie Serenissime circa i Capitoli predetti; intesa la relazione degli Illustrissimi Tommaso Franzeone e Pietro Maria De Ferrari, Governatori, in Palazzo residenti, ai quali la cura di vedere e considerare tutti li predetti Capitoli ed altri di detta Comunità, era stata commessa a riferire, esaminato il negozio ed a *palle* dedotto. In ogni modo e concorrendo nel parere de' predetti Illustrissimi Tommaso e Pietro Maria, alli detti uomini e Comunità di Pallodio tutti li soprascritti Capitoli, i quali per Decreto dell'anno 1538, a 7 *Febbraio*, si vedono dalle Sue Signorie Serenissime confirmati, benchè l'originale di detto Decreto non si ritrovi, di nuovo hanno concesso e concedono, confermato e confermano, giusta il tenore e contenuto di detto Decreto dell'anno 1538, a beneplacito di Sue Signorie Serenissime, ordinando tenersi di essi copia in Cancelleria, ed in avvenire essi Capitoli debbano valere, ed osservarsi in tutto come in essi si legge e contiene, e sotto le pene in essi prefisse, a coloro che il contrario facessero, *non obstantibus, vel non citatis, citandis, etc.*

Estratto dal Fogliazzo *Diversorum* dell'anno 1610 del Magnifico Zaccaria Vadorno allora Cancelliere e Segretario, salvo

1633, 13 Dicembre.

P. Copia Bernardo VADORNO Canc. e Segr.

1634, ai 3 Gennaio.

Presentato dai Signori Sindici di Pallodio da conservarsi
netto Archivio del Comune, etc.

Per copia Antonio etc.

Pallodio, 1641 a 13 Maggio.

Li Molto Illustrissimi Signori Giacomo Giustiniano e Francesco Lercari, Commissari Sindicatori per la Riviera di Genova nei Luoghi di là dai Giovi — *ultra Jugum*. Visto e considerato un abuso trovato in questa Podestaria di Pallodio che cioè li Magnifici Podestà *pro tempore*, intorno alle accuse che si ricevono nella Corte, alla fine delle loro Cure portano via dette accuse ricevute, e che essi Magnifici Podestà sogliono ricevere e scrivere; dette accuse si debbano invece ricevere dallo Scrivano della Corte in iscritto, e mettere nel libro delle accuse d'essa Corte, e non dal Magnifico Podestà, e alla fine di detta loro Cura lasciare dagli Scrivani nella presente Corte, sotto pena di nullità di dette accuse, ed in caso che detto Podestà le scrivesse nel libro, debba anche restituire tutto quello che avrà preso per dette accuse.

In quanto al notarle in assenza del Notaro, il Magnifico Podestà debba dare la Nota delle accuse ricevute al suo Notaro, e scriverle nel libro delle accuse, e così ordinano e decretano per ovviare a quanto sopra si è ritrovato.

Testimoni li Signori:

Cristoffaro MONTAGNA, e

Alberto SARDO chiamati.

Per copia Alberti MARTINETTI Canc.

**Duce e Governatori della Repubblica di Genova
Magnifico Nostro Podestà.**

Riceviamo con la Vostra Lettera dei 20 Marzo la Supplica di cotesti Agenti della Comunità, che tratta delli danni campestri, e delle pene contro i dannificati; in risposta vi diciamo

avere per bene di restringere la pena delle Lire venticinque a chi farà danni nelle terre di quelli Particolari, *a favore dei quali* si sono fatte simili provvisioni, e che detta pena sii di quello che dispongono i particolari Statuti di detto Luogo sino a dette Lire 25, secondo la qualità del danno e delle persone, che perciò Voi e li Vostri Successori *pro tempore* in cotesta Pretura, procederete in dette condanne col dovuto riguardo alla qualità dei danni e delle persone, con sminuire o crescer la pena sino a detta somma, secondochè conoscerete esser li danni leggieri o più gravi.

Genova, li 20 Aprile 1646.

Per copia ORAZIO.

Di fuori

Al Magnifico DAVID TISCORNIA *Nostro Podestà*

PALLODIO.

Pallodio 1632, 24 Maggio.

Gl'illustrissimi Signori **Leopoldo Spinola e Giambattista Palavicino**, Commissari Sindicatori di là dai Giovi per la Serenissima Repubblica di Genova, avendo riconosciuto l'abuso introdotto di riceversi dalli Attuari *pro tempore* della Curia di Pallodio le accuse o denunzie senza giuramento, e senza prova alcuna, contro la disposizione dello Statuto *Municipale*, e volendo provvedere a simile disordine;

Ordinano che in *avvenire* li denunzianti e accusanti debbano giurare il danno patito, altrimenti non possano procedere li Magnifici Podestà in dette accuse, con dichiarazione che detto Giuramento si restringa *all'esistenza* del danno e non alla quantità.

Testimoni: **Giacomo ed Andrea** quondam **Giuseppe**
ed il Notaro **Domenico NASSO** *chiamati, etc.*

Per copia

GIULIO MARIA CAMERE *Canc.*

INDEX

TITULORUM STATUTI PALODII

1. De juramento Potestatis et Consulum.
2. De non blasphemando Deum nec Sanctos.
3. Quod accusæ et denunciæ Campariorum ponantur in Comune.
4. De non eundo per possessionem alicujus.
5. De *carateis* non exportandis ex vineis alicujus.
6. De bestiis damnum dantibus.
7. De *sgarbatione* pratorum.
8. De arboribus non incidendis.
9. De clausuris non incidendis, nec exportandis.
10. De non intrando in ortis alienis.
11. De non intrando in vineis alienis.
12. De fructibus non accipiendis.
13. De non *rastellando* nec exportando Fenum ex pratis alienis.
14. De non ponendo ignem in castagnētis, neque in nemoribus alicujus.
15. De invasione possessionis alterius.
16. De pœna tenendis falsa pondera.
17. De *guasto* facto de noctu.
18. De non extraendo aquam de Lecto.
19. Quod res aliena non capiatur ubicumque fuerit.
20. De fide adhibenda accusantibus et de quantitate.
21. Quod non fiat *vituperium* in fontibus.
22. De damnis campestribus de quibus non fit mentio in Capitulis.
23. De non *appragando* possessionem aliqua sine proclama.
24. Quod nemo exportet de alienis messibus, leguminibus aut uvis.

INDICE

DEI TITOLI DELLO STATUTO DI PARODI

-
1. Del giuramento del Podestà e Consiglio.
 2. Di non bestemmiare Iddio nè i Santi.
 3. Che le accuse e denunzie dei Campari si pongano in Comune.
 4. Di non andare nella possessione di alcuno.
 5. Di non portar via le Carasse dalle vigne altrui.
 6. Delle bestie che dannificano.
 7. Della *sgarbazione* nei prati.
 8. Di non tagliar alberi.
 9. Di non tagliar nè portar via le chiusure.
 10. Di non entrare negli orti altrui.
 11. Di non entrare nelle vigne altrui.
 12. Di non pigliare i frutti.
 13. Di non *rastrellare* nè portar via fieno dai prati altrui.
 14. Di non porre il fuoco ne' castagneti e nemmeno ne' boschi altrui.
 15. Dell'invasione del possesso altrui.
 16. Della pena a chi tiene pesi scarsi.
 17. Del guasto fatto di notte.
 18. Di non deviare l'acqua dal suo letto.
 19. Che l'altrui robba non si prenda dovunque sarà.
 20. Della fede a prestarsi agli accusati, ed in quale proporzione.
 21. Che non si faccia *vituperio* nelle fontane.
 22. Dei danni campestri dei quali non si fa menzione nei Capitoli.
 23. Di non *appragare* alcuna possessione senza proclama.
 24. Che nessuno porti via messi, legumi od uve dall'altrui.

25. Quo modo ire debeat per possessionem alterius cum quis habuerit viam.
26. Quod nulla persona andeat *messonare* ad alienas borella, nec legumina comulata recipere.
27. Quod nullus andeat incidere vites, nec salices colligere, nec extirpare *magiolos*.
28. De Canibus damnum dantibus in vineis.
29. De anseribus et gallinis damnum dantibus.
30. De non colligendo castaneas in alienis castagnētis.
31. De non faciendo fossatum sive foveam prope terminos vel consortem.
32. De non transeundo terminos.
33. De non incidendo *allevamina selvatica*, nec faciendo ligna in nemoribus alicujus.
34. De bestiis interfectis extra villas.
35. De viis communibus et vicinalibus.
36. De non incidendo in alienis castagnētis.
37. De claudendo ingressus suos.
38. De pœna non euntis ad laborem Communi.
39. De non incidendo legnamina prope aquas Communi.
40. De pœna *arancantibus* vel amoventibus terminos.
41. De pœna planctanti arbore inter se et vicinum.
42. De pœna periurantibus.
43. De termino statuto accusato et denunciato.
44. De verbis injuriosis.
45. De questionibus terminorum et finium.
46. De non accipiendo *sasfranum*.
47. De non intrando in Domum alicujus.
48. De debito soluto non petendo.
49. De cautione et satisfactione prestanda.
50. De non proyecendo aliquid in via publica.
51. De creditoribus non exsigentibus eorum credita.
52. De restituendi bestiis pro morbo.
53. De avocationibus domorum vel terrarum.
54. De quætionibus terminandi iure iurando.
55. Quibus debeat fieri Jus sommarium.
56. De *clausure* fiendis inter se et consorte.
57. De vijs facendis et dandis et acquis avertendis.

25. Che se alcuno avrà la strada per la possessione di un altro come debba andarvi.
26. Che nessuna persona ardisca *messonare* alle *borelle* d' altri nè prendere i legumi cumulati.
27. Che niuno ardisca tagliare *viti*, nè raccogliere salici, nè estirpare maggioli.
28. Dei cani che fanno danno nelle vigne.
29. Delle oche, anitre e galline che fanno danno.
30. Di non raccogliere castagne ne' castagneti altrui.
31. Di non fare fossato ossia fossa appresso ai termini del vicino.
32. Di non passare i termini.
33. Di non tagliare allevami selvatici, nè fare legna nei bosch d'alcuno.
34. Delle bestie uccise fuori le ville.
35. Delle vie comuni e vicinali.
36. Di non tagliar legna ne' castagneti altrui.
37. Del chiudere i suoi ingressi.
38. Della pena à chi non va a lavorare per il Comune.
39. Di non tagliare legnami appresso le acque del Comune.
40. Della pena per chi toglie o smuove i termini.
41. Della pena per chi pianta alberi fra sè ed il vicino.
42. Della pena per chi giura il falso.
43. Del termine statuito all' accusato e denunziato.
44. Delle parole ingiuriose.
45. Delle quistioni dei termini e confini.
46. Di non pigliare il zafferano.
47. Di non entrare in casa altrui.
48. Di non domandare il debito pagato.
49. Della cauzione e sicurtà da darsi.
50. Di non gettare alcuna cosa nella via pubblica.
51. Dei creditori che non riscuotono i loro crediti.
52. Delle bestie da rifiutarsi per le *magagne*.
53. Delle avocazioni delle case o terre.
54. Delle quistioni da terminarsi col giuramento.
55. A chi si deve fare ragione sommaria.
56. Delle chiusure da farsi fra sè ed il vicino.
57. Delle vie da farsi e darsi, ed acque da voltarsi.

58. Quod tale Jus reddatur forensibus, quale reddunt forenses illis de Palodio.
59. De bestijs damnum dantibus in vineis et castagnetis.
60. De collectis et avariis solvendis.
61. De electione Estimatorum et eorum salario.
62. De accipiendo emendam aut estimatione damna.
63. De citatorum in iure ad instantiam creditorum eorum.

64. De non extraendo aquam de lecto.
65. De non *aucupando* ad Pernices.
66. De non destruendo aliquam *levata* Communis.
67. De salario Consiglierorum Communis.
68. De colligendo fructas suos cujuslibet arboris qui *corrigerint* super suam possessionem.
69. De non destruendo aliquam *Tensuram*.
70. De consequendo debitum in bonis alicujus debitoris.
71. De non *aucupando* ad Pernices.
72. De non faciendo edificatio in aquis.
73. De non *carsando* Starium.
74. De non tenendo canes tempore uvarum.
75. De collectis exigendis infra annum.
76. Cui debet juramento et usque in quam quantitatem quis credatur suo juramento.
77. Quando Salarium domini Podestatis sibi sit prestandum.
78. Quando mulieres habere debeant suarum doctium alimenta.
79. De non colligendo *avellanas*.
80. De non dare aliquid potestatis.
81. De non procurando pro forensis.
82. De observando deliberationes super his de quibus non fit mentio in presenti Statuto.
83. Quod Potestas Pallodij solutionem non habeat pro eundo ad videndum aliquam differentiam.
84. De juramento Potestatis.
85. De committendis questionibus inter homines Pallodij.
86. Quod nemo de Palodio possit esse Locumtenens Potestatis Pallodij nisi ut infra.
87. De estimis avariarum et approbatione Statuti.
88. De facultate Proetoris scribendi accusas.

58. Che tale ragione si renda ai forastieri quale essi la rendono a quei di Parodi.
59. Delle bestie che fanno danno nelle vigne e castagneti.
60. Delle collette ed avarie da pagarsi.
61. Dell'elezione degli Estimatori e del loro salario.
62. Del prendere l'emenda o l'estimazione del danno.
63. Della pena dei citati in giustizia ad istanza dei loro creditori e che non compaiono.
64. Di non estrarre l'acqua dal suo letto.
65. Di non uccellare alle Pernici.
66. Di non distruggere alcuna *allevata* del Comune.
67. Del salario dei Consiglieri del Comune.
68. Del raccogliere i frutti di qualsivoglia albero che *penderà* sopra la sua possessione.
69. Di non distruggere alcuna *tesa*.
70. Del conseguire il debito sui beni di qualche debitore.
71. Di non uccellare alle Pernici.
72. Di non fare edificio nelle acque.
73. Di non *scarseggiare* lo *staro* od altra misura.
74. Di non tener cani nel tempo delle uve.
75. Delle collette da riscuotersi fra un anno.
76. A chi si deve il giuramento e fino a quali proporzioni si debba credervi.
77. Quando deve darsi il salario al signor Podestà.
78. Quando le donne debbano avere gli alimenti delle loro doti.
79. Di non raccogliere le nocchie.
80. Di non dare alcuna cosa al Podestà.
81. Di non procurare per il Forastiere.
82. Di osservare le deliberazioni fatte e da farsi sopra quelle cose delle quali non si fa menzione nel presente Statuto.
83. Che il Podestà di Parodi non abbia pagamento per andare a vedere alcuna differenza.
84. Del giuramento del Podestà.
85. Di commettere le questioni fra gli uomini di Parodi.
86. Che nessuno di Parodi possa essere Luogotenente del Podestà di Parodi.
87. Degli estimi delle avarie e dell'approvazione dello Statuto.
88. Della facoltà al Pretore di scrivere le accuse.

In esemplare dello Statuto, originale in latino estratto li 13 Dicembre 1633 dall'Archivio Governativo di Genova ex foliatio Diversorum anni 1610 Magnifici Zachariae Vadurni tunc Cancellarii et Secretarii autenticato Bernardus Vadurnus Cancellarius et Secretarius, già esistente nell'archivio privato del fu Magnifico Signor SILVESTRO GUARCO q. Bartolomei Colonnello de Scelti della Repubblica del di qua da Giovi, e che al presente conservasi dal di Lui pronipote Signor Dottor Fisico FRANCESCO GUARCO, trovansi aggiunti all'Indice, preceduti da nota dicente EX veteri Statuto, i titoli di cui infra, senza che però di essi sia fatta menzione nel corpo dell'esemplare stesso.

1. De pensis et mensuris saginnandis.
2. Quod consortes teneantur reddere viam non habentibus.
3. De pœna non ducentes ad sonum campanæ.
4. De pœna bestiarum brontolantium vitis.
5. Quod possit quid impune transire per terra consortorum quando non adest via publica.
6. De pœna disrancantis arborem fructiferum.
7. De fossatis fiendis per consortes viarum.

Nell'esemplare di contro menzionato trovansi pure aggiunti i titoli ed articoli in italiano e latino come segue:

Modo di raffrenare la malizia de' Campari.

E perchè siccome per beneficio pubblico conviene darsi fede nelli modi predetti ai Campari, così par bene, per raffrenare la loro malizia e dolo; Di ordinare come si ordina, che se alcuno dei Campari o suoi coadiutori e famiglia sarà convinto di aver fatto accusa o denunzia falsa o bugiarda, sia ipso facto et jure dichiarato caduto nelle pene del spergiuro, e di più punito col quadruplo di quella pena che averia meritato l'accusato, e privato dell'uffizio, e dichiarato inabile per l'avvenire a più servire il Comune per qualunque officio.

Di eleggere Terminatori.

Conviene soprastare alla pubblica quiete, et a levare le controversie delli uomini, le quali molte volte sono causate per le differentie de confini delle terre.

Si statuisce perciò che debba il pubblico Consiglio ogni anno eleggere e deputare dei due estimatori d'ogni quartiere il più vecchio per Terminatore, il quale richiesto da qualsivoglia persona sarà obbligato andar sopra la differenza, e citate e intese le parti, sommariamente far ragione, e debbano li litiganti stare alla sua determinazione, e se alcuno presumesse d'alterarla de fatto, caschi ipso jure nella pena del termine amosso et arrancato; siano però salve le ragioni per ira ordinaria a tutte le parti le quali si patissero lese.

Che il Podestà sia obbligato a terminare le liti dei confini sommariamente.

È statuito et ordinato, che il Podestà essendovi discordia tra confinanti per non essere qualche possessione bene terminata, debba conoscere, deffinire e terminare ogni discordia sommariamente come meglio crederà di ragione, senza strepito, figura di giudizio e dilazione, e che le parti debbono osservare la sua decisione a pena di soldi 10 di Genova e della esecuzione forzata della decisione.

Delle pene ed emende.

- Pro qualibet *cova* messis exportata ex *burrellis* et campo aliqujus personæ, et quilibet abducens covam unam, incidat in pœna solidorum triginta Januæ, et totidem domino pro emenda.
- Pro qualibet *salma* messis scutorum duorum auri.
- Pro quolibet *cavaneo* uvarum et similiter pro quolibet *rotio* et qualibet *manica* uvarum solidorum triginta.
- Pro qualibet *salma* fœni solidos triginta.
- Pro quolibet *fasce* seu *braciata* solidos quinque pro pœna, et totidem domino pro emenda.
- Pro quolibet *cavaneo*, *senata* et *manicata* cujuslibet *frutei* solidos viginti.
- Pro quolibet *palo* et *pertica* solidos decem pro pœna, et totidem domino pro emenda.
- Pro quolibet *fasce tortanearum* annorum unius seu duorum, solidorum triginta pœnæ nomine, et totidem pro emenda.
- Et quod quolibet de Consiglio possit accusare et habeat dimidiam dictæ emendæ et alia dimidia sit domini.
- Pro *Porcos* in pratis in quocumque tempore pro quolibet solidis quinque.
- Pro *seccando stipulam* in terris alienis pro uno *fasce* solidos duos.
- Pro collectione *castanearum glandium* et aliorum fructuum solidos quinque *de die, de nocte* solidos decem.
- Pro ingressu cujuslibet *bestiæ grossæ* in castagnetis *insertis* solidos quinque.
- Pro qualibet *bestia minuta* solidum unum.
- Pro qualibet *vite brotata* bestiis solidos quinque.
- Pro collectione *foliorum* cujuslibet arboris solidos quinque.
- Pro fiendis *sapellis* in alienis proprietatibus solidos quinque.
- Pro lignis *abiriatis* in boschis alienis pro quolibet plastro solidos decem.
- Pro qualibet *bestia grossa* in pratis, bladis, furmento, leguminibus solidum unum cum dimidio. Item in *vineis* et terris *affragnatis* solidos duo.

Una testimonianza di don Civera

*Alcuni episodi del contrasto tra Parodi Ligure e Bosio, per la sede del Comune, sono narrati in un manoscritto, **Rapidi cenni di vita parrocchiale**, di cui è autore don Carlo Civera (Sori [Genova] 1885 - 1954), che ha retto la parrocchia di San Rocco, nel capoluogo di Parodi Ligure, dal 1926 al 1946.*

È la testimonianza appassionata di chi ha partecipato personalmente alle vicende, ovviamente dalla parte dei suoi Parodesi.

Ma il racconto è di particolare interesse perché, oltre alle vicende campanilistiche, rispecchia la situazione di incertezza, di improvvisazione, di revisione delle regole, che caratterizza la caduta di un potere politico-militare e la difficile costruzione di un nuovo ordine.

[omissis]

19 Aprile 1945

In questo giorno comincia la tragicommedia tra Parodi e Bosio per la sede comunale.

Già da vent'anni circa ed anche più, era cominciata la lotta, ma poi sembrava assopita, anzi morta. Invece non era che fuoco sotto la cenere.

Nel dopo pranzo di questo giorno prima dei vespri si vede arrivare una macchina, avente a bordo due ufficiali e due partigiani [1]. Scesi dalla macchina, i due ufficiali (il Comandante Merlo ed un suo cugino, tutti e due di Bosio) si portarono dal Parroco per porgergli i saluti di Mons. Ferrari, veduto da loro a Genova il mattino di quel giorno.

Dopo i complimenti d'uso i due ufficiali uscirono dalla canonica, seguiti dal Parroco. Qual non fu la meraviglia di quest'ultimo nel vedere la piazza zeppa di popolo ma più di partigiani. Di costoro i più numerosi erano di Bosio, di S.Stefano, di Tramontana ed altri forestieri. Ma la meraviglia del Parroco crebbe quando scorse in mezzo alla piazza un camion, armato di cannoncini, mitra ecc. ecc. ed i partigiani, armati di tutto punto. Domandato il motivo di tanta forza si rispose che si erano portati a Parodi per fare una festa. Intanto un partigiano sparava alcuni colpi di cannone a cui susseguivano altri spari.

Lo scrivente e la popolazione, almeno quella che era in piazza, lì per lì credette alla festa non senza un dubbio però sulla verità delle intenzioni di coloro che la facevano.

Essendo passati tre quarti d'ora dall'ultimo segnale dei vespri, il Parroco invitò la popolazione in chiesa per le solite funzioni domenicali, mentre i partigiani si atteggiavano a partire. Entrando in chiesa qualcuno sussurrò il vero scopo della venuta dei partigiani a Parodi.

La verità era: Avevano bloccato tutte le strade con mitragliatrici, in modo particolare via Umberto [2] ove è la sede provvisoria della casa comunale [3], proibendo il transito delle persone; avevano asportato registri, timbri, mobilio, documenti dalla casa comunale, caricando tutto sopra un camion e poi gloriosi e trionfanti, come se avessero vinto la guerra mondiale,

si erano incamminati alla volta di Bosio, ove giunsero da veri trionfatori agitando proprio in segno di maggior gloria la scopa che avevano trovato in municipio.

Accolti da evviva e battimani, il Comandante Merlo pronunciò, come mi fu riferito, presso a poco questo discorso: "Popolo di Bosio, dopo vent'anni circa di lotta, i Martiri della Beneditta ci hanno portato il comune a Bosio. Se voi saprete custodirlo noi lo difenderemo".

E di fatto da buoni guerrieri avevano già cominciato giorni prima a dar prova di Valore. Un manifesto, comparso sui muri di Parodi invitava la popolazione a Bosio per l'elezione del Sindaco la domenica prossima. Tanti adescarono al laccio, principalmente uomini, cosicchè quei guerrieri, armati fino ai denti, vedendo tanti parodesi a Bosio, con più valore si portarono qui e con eroismo concepirono la loro impresa.

Si pensi come la pensassero quei di Parodi! Non potevano mandarla giù. Per una settimana circa a Parodi vi furono recriminazioni, discorsi concitati, proposte, ecc. tanto che si deliberò di mandare una commissione ad Alessandria composta dal R.do Prevosto, il Sig. Amilcare Porta, il Sig. Bessone Giuseppe ed altri tre in Alessandria per conferire col Prefetto della Provincia, mentre nei giorni addietro già altri di Parodi avevano parlato col Comitato Liberazione Nazionale di Novi.

Non avendo potuto parlare col Prefetto perché impegnato, si ebbe udienza dal Vice Prefetto il quale diede piena ragione a quei di Parodi. Si tornò alla sera a Parodi e si riferì ogni cosa.

Intanto Bosio funzionava come un vero municipio. Aveva assunto un segretario ed altre impiegate. Di più aveva fatto un timbro, avente per stemma il monte Tobbio colla dicitura: "Comune di Bosio dei Martiri della Beneditta." Per legalizzare però i suoi documenti si accertava di porre sotto questo timbro quello vero del Comune di Parodi.

Parodi intanto, forte del vero diritto, coll'aiuto di tutti i suoi abitanti apriva una sottoscrizione pubblica. Si raccoglieva all'incirca undicimila lire e con queste si compravano altri registri, timbri ed altra suppellettile, propria di un comune, per ripristinarlo. Siccome Bosio aveva un sindaco con consiglieri così anche a Parodi si elesse un sindaco col suo consiglio.

Si pensi come poteva funzionare un comune con due sedi, due sindaci e due consigli comunali. Le pratiche erano intralciate, gli abitanti delle frazioni non sapevano a qual sede comunale rivolgersi, in ogni cosa avvenivano lungaggini, imbrogli, pasticci.

In questo frattempo si portò a Parodi un membro del Consiglio Liberazione Nazionale di Novi per studiare sul posto la questione. Non ricordo più il nome, ma so che diede piena ragione a Parodi. Si portò anche a Bosio ma *pro bono pacis* permise che funzionassero i due comuni, cioè Parodi colle frazioni di Cadepiaggio e Tramontana, e Bosio colle frazioni di S.Stefano e Capanne di Marcarolo.

Passò qualche mese quando una lettera di S.E. il Prefetto invitava i due sindaci di Parodi e Bosio coi rispettivi consiglieri, il Sig. Comandante Merlo ed i Parroci tutti del Parodese in Alessandria per un abboccamento e vedere di aggiustare la questione. Siccome la comunicazione si riceveva a Parodi la sera antecedente l'abboccamento verso le ore sei, non fu possibile avvisare gli altri parroci, quindi si risolvette che il solo parroco di Parodi si sarebbe portato in Alessandria. Di fatto si partì al mattino *ante lucem*. Parodi era rappresentato dal Sig. Martinetti, dal Parroco e dal Sindaco.

Del Municipio di Bosio mancava il Sindaco, nessuno del consiglio era presente, vi era però il Comandante Merlo col segretario di quel Comune.

Arrivati in Alessandria si andò in prefettura, accolti da quel Prefetto. Oltre i sopranominati era presente il Sig. Giuseppe Longo Presidente del Comitato Provinciale Liberazione Nazionale.

Si parlò un pò tutti esponendo i rappresentanti dei due comuni le proprie ragioni. Finalmente parlò il Prefetto ed il Presidente Longo quindi si fece una deliberazione presso a poco così concepita: Fino a nuovo ordine Bosio rimane facente parte del Comune di Parodi, quantunque elevato a Delegazione Comunale, con pieni poteri come se fosse comune a parte. Si eleggessero un Sindaco comune e questi dovrebbe essere di Bosio ed un vice Sindaco di Parodi. Si facesse opera di persuasione e di pace presso le due popolazioni, si trasportasse da Bosio a Parodi tutti i documenti e si aspettasse l'opera del Governo con calma fino alla separazione dei due comuni, indipendenti l'uno dall'altro.

Quei di Parodi, come del resto lo dice anche il buon senso, fecero osservare: "Questa è un'imposizione perché non sta alla Prefettura nè a noi stabilire se il sindaco od altra autorità debba essere più tosto di Bosio e di altra frazione. E ciò in omaggio alla tanto decantata libertà dei tempi. Il Sindaco d'altronde deve essere eletto dalla Giunta. Si lasci dunque a lei questa elezione, che le spetta per legge".

Il Prefetto fece buon viso a questa osservazione.

Fatto questo, tutti ad eccezione del segretario di Bosio, firmarono la deliberazione in triplice originale, una da notificarsi a Bosio, l'altra a Parodi e l'altra destinata a tenersi nell'archivio della Prefettura.

Salutato S.E. il Prefetto i rappresentanti di Parodi lasciarono la Prefettura per tornare alle loro case. Il Comandante Merlo e il segretario di Bosio si fermarono ancora.

Intanto, giunta a Bosio la notificazione, **non se ne volle sapere**.

Bosio ormai era comune e basta. Disprezzando ogni notificazione si continuò come prima, tanto che la cosa venne all'orecchio del Comando alleato. Questi mandò un Ufficiale inglese tanto a Bosio come a Parodi. Nei due paesi ordinò: Non si può, in omaggio alla legge, trasportare la sede comunale. Rimanga ove è sempre stata e si aspetti il deliberato di un futuro Governo stabile e legale.

Siccome quei di Bosio **non avevano voluto restituire i documenti** come era stato loro imposto dalla Prefettura, l'Ufficiale inglese se li fece

consegnare, e, caricatili, li portò a Parodi. Non che i principali, considerando di portare gli altri in un secondo tempo.

21 Agosto 1945

Non avendo voluto quei di Bosio **ottemperare** all'ordine dell'Ufficiale alleato i Carabinieri di Gavi in questo giorno si portarono a Bosio per farlo eseguire. Per tutta risposta quei di Bosio buccarono [sic] le gomme delle ruote della macchina dei Carabinieri, gridando, minacciando, insultando tanto che i Rappresentanti dell'ordine dovettero abbandonare la macchina, partire per Gavi, ove giunti, chiesero aiuto al Comando alleato.

Si trovava presente alla scena di Bosio l'applicato comunale Tacchino Enrico fu Giovanni il quale se la cavò con qualche percossa e cogli occhiali rotti. Per fortuna, che essendo un galantuomo, era benvenuto dalla stragrande maggioranza di quei di Bosio altrimenti chi sa come se l'avrebbe passata.

Intanto il Prevosto di Parodi, ignaro affatto di quanto succedeva a Bosio, si portava in quel paese, ove si era ritirato presso la sua famiglia i l R.mo Mons. Giacomo Ghio, già suo cappellano e professore di seminario per passarvi alcuni giorni di ferie, per fargli una visita di omaggio. Da circa due anni non vedeva il su nominato professore ed al parroco sembrava buona occasione per poterlo vedere e conversare con lui.

Giunto il Parroco di buon mattino a Bosio, traversò tutto il paese senza alcun incidente, sembrandogli tutto calmo. Si portò alla casa del professore e si parlò delle nostre vicende senza accennare nè a Parodi, nè a Bosio nè alle loro beghe. Verso le dieci e trenta il Prevosto di Parodi salutava il Professore e si congedava avviandosi tranquillo verso Parodi. I pochi che incontrava lo salutavano come sempre, senza nessuna ombra di malumore contro di lui.

Passando innanzi alla casa di Gastaldo Mondino, siccome da anni ed anni vi era amicizia con lui, entrò per lasciargli il buongiorno. Tra un discorso e l'altro giunse il mezzogiorno senza che nessuno se ne accorgesse. Il parroco, volendo tornare a Parodi, si alzò per congedarsi ed andarsene ma i l Mondino tanto seppe dire e fare, che il parroco si fermò a pranzo.

Finito, potevano essere le due, il prevosto ringraziò, salutò e mentre era sulla porta per avviarsi, alcuni parenti del Mondino riferirono, che in Bosio si litigava, si gridava, si imprecava. Siccome quel giorno era giorno di fiera (eravamo al domani di San Bernardo, festa principale di Bosio) non si dette importanza a quelle voci. Fatti alcuni metri, da qualcheduno il parroco venne a sapere, che quelle grida erano una protesta contro Parodi per la *vexata quaestio* del Comune e che avevano malmenato un applicato comunale di Parodi.

Che fare? Tornare indietro? Non era più possibile, tanto più che alcuni dei più scalmanati l'avevano già veduto e, dal loro fare, si era accorto che se l'avrebbero presa anche con lui. Rifugiarsi quindi in casa di Mondino od in qualche altra non era prudente perché colui che lo avesse ospitato correva rischio di passarsela male anche lui.

Fu giocoforza andare avanti. Quando il Parroco fu vicino al peso pubblico da un'osteria vicina uscì un grido: "Ecco il primo delinquente di Parodi! Ecco la rovina di Bosio! Faccia il prete! Non si mescoli in cose che non sono di sua pertinenza! Comunista! Scandaloso!". Il parroco, non badando a quelle invettive, continuava la sua strada inoltrandosi in paese, ma man mano che andava innanzi la folla cresceva sempre più petulante, sempre più minacciosa. Urla, fischi, grida, titoli i più insolenti e sporchi erano i complimenti che gli si facevano.

Giunto innanzi all'asilo infantile la folla era cresciuta a dismisura. Alcuni dei più mascalzoni [si] scagliarono contro il parroco per mettergli le mani addosso. Ma in questo momento, in cui sembrava finita per il povero parroco, la Divina Provvidenza veniva in suo soccorso. Due uomini che lo avevano sempre seguito e che non avevano mancato di dirgliene anche loro, si interposero tra lui e la folla, ed allungando le braccia dietro la sua schiena "Fermi!" gridarono, "Non si tocchi! Portate rispetto a ciò che rappresenta, rispettate la veste che porta!"

E poi, rivolti a lui: "Lei ha fatto il male, lei se vuole, può riparare tutto! Si porti in Alessandria, dal Prefetto, e dica vogliamo il comune. Lei può fare questo, e, potendolo deve farlo!". Che rispondere? Nemmeno il parroco lo sapeva. Intanto la folla era rimasta alquanto in distanza minacciando e gridando sempre. Il parroco ringraziò i due uomini di quanto avevano fatto per lui.

Intanto uno della folla venne gridando: "I carabinieri hanno arrestato il nostro sindaco ed il comandante Merlo portandoli in Alessandria. Il parroco di Parodi sia impedito di tornare al suo paese, sia tenuto come nostro ostaggio sino al loro ritorno. Il parroco allora pregò quei due di accompagnarlo in canonica, il che fecero. Colà giunti fu ricevuto dalla Mamma del R.do Prevosto di Bosio, che lo introdusse in cucina. Appena entrato si sedette, mentre una moltitudine di persone, tra cui qualche sfollato entravano in cucina, e, dopo aver sfogato la loro bile se ne andavano, dando luogo ad altri, che facevano la stessa cosa.

Il povero parroco di Parodi taceva. Ad un certo punto, vedendo che i suoi calunniatori andavano scemando, fattosi dare uno zolfanello si accese la pipa e fumando pensava ad una risposta per poter calmare quei rimasti.

Finito di fumare prese la parola e disse loro: "Ora che vi siete sfogati, statemi bene a sentire e poi riferite a tutto Bosio quanto vi dico. Rispondete: Siete proprio convinti dei titoli che mi avete dato? Possibile che in tanti anni, e sono vent'anni, che mi trovo nel Parodese mi abbiate conosciuto proprio ora per un delinquente, per un attacca brighe, per uno scandaloso? Non si diventa tali tuttassieme. Un prete principalmente, se devia dalla sua missione, il più delle volte lo fa conoscere alquanto prima. E che non sia quello che voi gridate, me lo avete dimostrato principalmente voi altri stessi di questa frazione.

Grati della mia breve permanenza tra voi, come economo spirituale, mi avete sempre circondato di stima e di affetto, stima ed affetto che mi avete

conservato anche quando vi lasciai e durante i vent'anni che sono a Parodi. Quante volte quei di Bosio hanno bussato alla mia porta di Parodi per un consiglio, per una raccomandazione o per qualche altro piacere!

Ditemi, che sappiate, mi sono mai rifiutato? Sappiate, che durante la guerra, voialtri di Bosio mi avete dato da fare molto, ma molto più che i miei parrocciani di Parodi.

Sappiate poi che se avete un amico a Parodi questi è il parroco, che se non vi ha fatto del bene, ve lo giuro sulla mia parola di sacerdote, non vi ha fatto nemmeno del male.

Voi dite che nella notificazione della Prefettura di Alessandria vi era la mia firma. Ma rispondete: Sapete leggere? E se sapete leggere capite quello che leggete. In quella notificazione non si esortava ad altro che ad un accomodamento provvisorio per il bene comune in attesa della decisione del Governo, che verrà per la separazione dei due comuni indipendenti uno dall'altro. Sappiate che io in Alessandria, come anche privatamente, ho perorato questo.

E che è bene che Bosio sia indipendente da Parodi l'ho manifestato ancora una settiamna fa al cantoniere provinciale Bagnasco Luigi, vostro compaesano. Se è in paese, chiamatelo ed accertatene quanto vi dico." A queste parole gli accusatori del parroco non sapevano che rispondere. Qualcheduno, mentre il parroco parlava appariva commosso, altri si asciugava le lacrime. Finalmente uno disse: "Ma io l'ho sempre detto che il parroco di Parodi è un galantuomo, mi sembrava strano che facesse delle parti contro di noi. Ben, venga in casa mia a bere. Ci raccomandiamo a lei, sig. Prevosto, ci aiuti in Alessandria affinché anche noi abbiamo il nostro comune e non abbiamo più da dipendere da Parodi." Il parroco rispose che, per quanto stesse a lui, farebbe tutto il possibile per contentarli.

Intanto mentre si parlava un colpo di scena accadeva in Bosio. Il parroco notò dalla finestra della cucina, che mette sul [...] piazzale, un movimento insolito, seguito da un fuggi fuggi generale. E subito dopo poco compariva un camion militare alleato, poi un altro, poi altri, seguiti da camionette. Si fece più coraggio e poi tra sé pensò: "Ecco i gastigamatti". Era l'aiuto chiesto dai Carabinieri. Intanto il prevosto salutati quei buoni uomini, dovette per amore o per forza andare a bere in casa di colui che l'aveva invitato, tanto più che la sua casa era proprio al principio di Spessa, in fondo alla salita della chiesa, da dove si doveva necessariamente passare. Prima di entrare in quella casa il parroco fu nuovamente assalito da un gruppo di donne, ma non così violentemente come poche ore prima. Si limitavano a dirgli "Eh! anche lei È contro di noi! Anche lei ce l'ha fatta". Rispose che non aveva fatto niente di male e in breve disse loro quanto aveva già manifestato in canonica.

Salutatele entrò in casa. Vi stette circa un quarto d'ora, indi uscì, accompagnato dal suo ospite e da un'altra persona.

Arrivati quasi in fondo a Spessa un gruppo di uomini lo fermano ancora. Siccome costoro avevano già veduto l'apparato militare, passato di lì

poco prima, lo accolsero se non amichevolmente almeno con non troppa ostilità.

Anche qui il parroco si difese esponendo quanto aveva già detto in canonica, quando un certo Celeste "venga" gli disse, "in casa mia e mi racconti proprio le cose come sono andate" Il parroco ubbidì ed in casa poté parlargli meglio. Gli si diede ragione e quegli si offerse con un altro di accompagnarlo sino a Parodi.

Usciti di casa sua il parroco vide una camionetta militare alleata. Aveva a bordo due militari con mitra. Espresso il desiderio di essere condotto a Parodi per mezzo della camionetta, lo stesso Celeste ne fece domanda. I militari annuirono purchè avessero il permesso del loro colonnello. Saputo che si trovava in un'osteria vicina, il parroco stesso si portò in essa. Veduto il colonnello, che stava parlando con alcuni frequentatori, gli si avvicinò e disse: "Sig.Colonnello sono stato aggredito e già fermato tre volte da quei di Bosio per l'affare del comune.

L'unico delitto che ho si è quello di essere parroco di Parodi.

Per iscansare altri incidenti incresciosi sarebbe così gentile da farmi condurre a Parodi per mezzo di qualche macchina?" Il Colonnello accondiscese anzi volle montare in macchina anche lui, e stando al volante, condusse il parroco a Parodi. Intanto qui era giunta la notizia della cattura del parroco e grosso modo quanto gli era accaduto quel giorno. Quindi non è a dire quanto fosse accolto con entusiasmo e contentezza dal suo popolo. Intanto al domani avveniva per mezzo di un ufficiale alleato [che fossero] restituiti da Bosio tutti i registri e documenti, spettanti al comune di Parodi.

26 agosto 1945

I documenti però restituiti da Bosio il 22 non dovevano aver pace. Il comandante Merlo ed il sindaco di Bosio nei giorni innanzi si erano recati in Alessandria e là tanto brigarono presso il Prefetto ed il Presidente del Comitato Provinciale Liberazione Nazionale che indussero quelle Autorità a disfare quanto avevano fatto gli Alleati. Convinsero le Autorità di questo fatto: quei di Bosio non sono per nulla contenti che la sede comunale rimanga a Parodi e così quei di Parodi [che] sia a Bosio.[sic] Tutti e due i paesi però sono contentissimi se la sede fosse trasportata in una posizione più centrale, quale potrebbe essere per esempio la Pallavicina, posta a S.Stefano. Fecero notare poi che quei di S.Stefano erano arcicontenti (fra i due litiganti il terzo gode) e così tutte le altre frazioni.

Le Autorità, cui non pareva altro che di aver raggiunto la sospirata pace, acconsentirono e subito firmarono un ordine, doversi portare immediatamente documenti e registri alla Pallavicina. Il che fu eseguito la mattina del 26. Per prima di mezzo giorno, presenti il Presidente del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale ed il Viceprefetto di Alessandria, tutte le popolazioni delle varie frazioni compreso Parodi erano pregate ad intervenire per assistere alla elezione del sindaco, dei consiglieri e per inneggiare al sospirato accordo.

Da Bosio e da S.Stefano accorsero moltissimi, meno numerosi quei di Tramontana e Cadepiaggio e nessuno da Parodi. Vi era sì qualche parodese, che per necessità di cose era presente, ma tutti gli altri si astennero. Le Autorità, notando questa assenza, avrebbero dovuto riconoscere il trampolino teso loro da quei di Bosio, invece non fu così. Nella loro fretta di aggiustare le cose, dopo aver eletto il nuovo sindaco e consiglieri credettero bene inviare al Comando Alleato di Novi tutti i documenti per l'approvazione e poi portarsi nelle varie frazioni a rendere conto del loro operato credendo di averne forse approvazione, grazie e gratitudine.

Cominciarono pertanto a venire a Parodi. Giunsero verso le cinque di sera. Da pochi minuti erano terminati i vesperi, quindi la gente era ancora in piazza. Quando i Parodesi si accorsero chi erano e che cosa erano venuti a fare, come un sol uomo si misero a gridare contro l'ingiustizia ed a rivendicare i loro diritti.

Credo che Parodi non sia mai stato un cuor solo ed un'anima sola come in quella sera. Fecero meglio conoscere l'ingiustizia subita, il modo con cui quei di Bosio si erano impadroniti del comune, gli inganni e vessazioni, subite da quei di Bosio per il passato.

Rimproverarono le Autorità, troppo ligie o paurose dei prepotenti e troppo condiscendenti verso di essi. Accompagnarono anche queste loro ragioni anche con titoli e grida poco onorifiche verso le Autorità, che quei due, bianchi come cenci, tremavano dalla paura.

Questa dimostrazione di protesta di Parodi contro le Autorità durarono sino alla sera verso le nove circa. Esito di tante discussioni di tante parole fu che le Autorità riconobbero il loro torto di aver creduto a quei di Bosio, quindi siccome erano ancora in tempo promisero che avrebbero quanto prima inviato nuovamente i documenti a Parodi. "Li vogliamo questa sera stessa" si gridava da tutte le parti e da ognuno, "li vogliamo questa sera stessa. Uno di loro vada a prenderli e l'altro rimanga qui come ostaggio".

Il presidente provinciale del Comit. Lib. Naz. allora [chiese] chi [dei] due dovesse rimanere mentre l'altro sarebbe andato per riportare i documenti. Un parodese rispose: "Noi siamo buoni, crediamo ancora, non ostante tutto, alle Autorità. Andiamo due di noi assieme a loro a prendere questi documenti." I scelti furono Boffito Enrico e Torriglia Lorenzo. Le Autorità, senza pensare più alle altre frazioni, con a bordo i due di Parodi incamminarono la loro macchina verso Novi.

Intanto quei di Bosio, ignari di quanto era accaduto a Parodi, nel loro paese avevano organizzato feste, imbandieramenti, spari per solennizzare la loro vittoria su Parodi. E sparavano ancora quando verso l'una arrivarono da Novi i Parodesi coi documenti.

Nascostili, quantunque notte si sparse la notizia del loro arrivo. Alcuni si radunarono ancora e portandosi sul colle, dove sorge la Croce, fecero alcuni spari in risposta a quei di Bosio; finchè stanchi se ne andarono a dormire.

Note:

1. Dalla cronaca di Don Civera si apprende che il 7 e l'8 aprile Parodi è in mano ai partigiani, che fanno anche celebrare un funerale per i loro caduti.

Il 10 aprile i tedeschi occupano il paese, ma a sera, circondati dai partigiani, si aprono un varco e fuggono a San Cristoforo, portando via quattro ostaggi, tra cui il parroco di Tramontana, per i quali la gente del paese ottiene la liberazione in cambio di viveri.

Da quel giorno il territorio è sotto controllo dei partigiani.

2. Giuseppe Merlo, comandante della Brigata Martiri della Benedicta

3. Oggi via Roma. Il palazzo del Municipio, di fronte alla chiesa, era stato incendiato dai nazifascisti il 7 marzo: gravissima la perdita dell'archivio.

Provvisoriamente la sede del Comune era in un'abitazione privata.

Sono state qui trascritte le pp.122-135 del manoscritto conservato presso l'archivio parrocchiale di San Rocco di Parodi Ligure. Nella trascrizione sono state corrette soltanto poche sviste ortografiche; le integrazioni del testo sono segnalate []. La trascrizione e le note sono di Franca Guelfi.

INDICE DEI NOMI DI PERSONA E DI LUOGO E DI ALCUNE COSE NOTEVOLI

- Acquasanta: 81**
 Acqui, conti di: 14
 Acqui: 9, 12, 18
 Adalardo: 42
 Adalberto, marchese: 13, 15, 17
 Adelasia: 15
 Adorno Antonino f. di Antoniotto: 58
 Adorno Antoniotto, doge: 58
 Adorno Giacomo f. di Giorgio: 61
 Adorno Giorgio, doge: 61
 Aemilia Scauri, via: 9
 Agnese di Franconia: 39
 Aimerò: 47
 Alachi, re dei Longobardi: 11
 Alarico, re dei Goti: 10
 Albarola, torre: 12
 Albedosa, torrente: 9, 15, 31, 47, 52, 63, 96
 Albericus de Ecclesia de Tramontana: 48
 Alberto di Montecucco: 43
 Alberto Zueta, marchese: 38
 Albarto, marchese di Gavi: 16, 39, 47
 Aleramo, marchese: 12
 Alessandria: 42, 44, 59, 78, 83, 182, 183, 185, 186, 187
 Alessandro III, papa: 39, 42
 Alessandro IV, papa: 23, 46
 Alice di Gavi: 51
 Andrea di Massa, f. di Muruello: 47
 Anna q. Oberto Visconte: 15
 Anrico: 42
 Anselmo Adairadi di Castelletto: 43
 Antola Giuseppe Maria: 77
 Antonini, sottotenente: 79
 Aquae Statiellae: 9
 Aquisgrana, pace di: 81
 Arata di Castelletto: 42, 47, 54
 Arata Gio. Andrea, rev.: 35
 Arduino, marchese: 12, 13
 Arecco Battistina, f. di Domenico: 65
 Arecco Domenichino: 72
 Arecco Giannettino: 69
 Arecco Giuliano: 65
 Arecco Simone, massaro: 35
 Arecho (de) Domenico, frate: 24
 Arnaldo di Vesima, arciprete: 18
 Aronne di Busalla, frate: 23, 24
 Asti: 78
 Attila, re degli Unni: 11
 Augusto, imperatore: 10
 Azario, prete: 18
 Bacigalupo, tenente: 79
 Bagnasco Luigi: 186
 Balbi Gian Luca: 78, 79
 Baliano, castello: 12
 Banno: 16
 Bassignana: 43, 44, 46
 Beatrice di Burgundia: 39
 Beatrice, figlià di Federico Barbarossa: 39
 Beltrame di Pavia: 43, 44
 Benedetto, massaro: 16
 Benedicta (La): 45, 46, 77, 182
 Benefizi, nucleo di Mornese:
 Benegassi Andrea, rev.: 33
 Berengario II, re d'Italia: 11, 12
 Berlingero, capitano: 81
 Bernabò Francesco, causidico: 84, 85, 86
 Bernardino da Capriata, detto il Volpino: 72
 Bernardo Agacia: 42
 Bernardo, massaro: 16
 Berniolus de Capite Pladi: 48
 Bertolotto Pietro: 73
 Bertramino di Castelletto: 43
 Berzi (li): vedi Castelletto, monte di.
 Bessone Giuseppe: 182
 Bianco Bartolomeo, architetto: 77
 Bianco Battista: 66
 Bianco Giovanni Andrea: 84
 Bisagno: 56
 Bisio Francesco: 78
 Bisio: 16, 42, 63
 Boccanegra Guglielmo: 48, 55
 Bocchetta, valico: 9, 33, 34, 37, 80, 81
 Bocco, passo del: 81
 Bodrato Battista di Antonio: 65, 69
 Bodrato Bernardo: 65
 Bodrato Gianello: 65
 Bodrato Gregorio: 65
 Bodrato Leo: 65

- Bodrato Matteo: 78**
 Bodrato Pietrino:
 Boffito Enrico: 188
 Bonifacio IX, papa: 20, 21
 Bonifacio, marchese di Monferrato: 43
 Bonoaldo (di) Simone: 48
 Borbera, torrente, valle: 14, **41**
 Borgo Fornari: 76
 Bormida, fiume: 78
 Borzoli: 22, 23
 Bosco Marengo: 16
 Bosio: 24, 48, 61, 64, 74, 80, **83, 84, 99, 181e segg.**
 Bossio Francesco, mons.: 25, 26
 Botta Adorno Antoniotto, marchese: **80**
 Boucicault, maresciallo: 59, 60
 Brancaccio Lelio, architetto: 76
 Bricola Bartolomeo q. Petrino: 65, 85
 Bricola Bernardo q. Bernardo: 30
 Bricola Gregorio q. Battista: 27, **86, 87**
 Bricola Raffaele: 66
 Brigna del Mullo, località: 69
 Brisco, monte: 68, 69, 74, 80, 83
 Bruersa, bruersa: 45, 46, 53
 Bruno (de) Antonio: 71
 Bruno Tommaso: 62
 Brusé, boschi: 83
 Busalla: 58
 Busseto, rocca di: 69
 Cà de Gualchi: 48
 Cabanera, via. 69, **70**
 Cadepiaggio: 15, 26, 28, 33, 48, 64, 74, **83, 182, 188**
 Calcagno Andrea q. Matteo: 72
 Calcagno Battista di Santino: 72
 Calcagno Biagio q. Bartolomeo: 72
 Calcagno Domenico, f. di Biagio: 72
 Calcagno Prino: 86
 Calcagno Santino q. Matteo: **72**
 Calcoforte Nicolò: 65
 Calleville (de) Collart: 59
 Cambiaggio (de) Francesco: 58
 Campo Rainerio: 51
 Campofreddo: 75, 81
 Campofregoso Spinetta: 62
 Campomorone: 80
 Camulio (de) Nicolò, cancelliere: **87**
 Cane Facino: 59, 60, 61
 Canefri Giacoma: 16
 Capanne di Marcarolo: 54, 59, 74, 75, 77, 80, 81, 83, 87, 182
 Capite Pladii (de): Berniolus: vedi Berniolus
 Cappella di S. Maria della Misericordia in Cà de Piazzo: 28
 Cappellania di San Francesco in Santa Maria di Novi: 27
 Cappellania di San Pietro in San Giacomo di Gavi: 27
 Capriana: 12
 Capriata: 11, 12, 21, 42, 50, 60, 61, **72, 75, 79**
 Carbonara Scrivia: 14
 Carlo Emanuele I di Savoia: 73, 74, 75
 Carlo Emanuele III di Savoia: 78
 Carlo Magno, re dei Franchi: 11
 Carlo V, re di Spagna: 63
 Carlona, frazione di Cadepiaggio: 28
 Carlone Francesco q. Taddeo, rev.: 27, **28, 31**
 Carlone Gio. Battista q. Taddeo: 28, 31
 Carlone Gio. Giacomo di Gio. Battista, prete: 28
 Carlone Giovanni di Gio. Battista: 28
 Carlone Giuseppe di Gio. Battista: 28
 Carmandino, famiglia: 15
 Carmelitani, ordine: 28
 Carretto Giorgio: 66, 68
 Carrosio: 14, 44, 46, 75
 Cartesegni: 74
 Cartesio: 75
 Casaccia di Santa Maria: 25
 Casale: 64, 78
 Casaleggio, pieve di: **44**
 Casaleggio: 39, 41, 46, 50, 55, 59, 61, 76, 80, 86
 Castagna, pian della: 74, 77
 Castagneta, costa della: 68
 Castagnola: 54
 Castelletto d'Orba: passim
 Castelletto, monte di, detto anche Li Berzi: 68, 69
 Castelfero, chiesa di: 14
 Castelfero: 9, 11, 16
 Cavaturini: 10
 Centurione de Illice Gerolamo, cancelliere: 87
 Ceranesi: 86
 Cerro, fonte del: **87**
 Ceta, montagna di: **40**
 Chiappino: 37
 Chiavari: 81
 Cilicia: 44
 Civera Carlo, rev.: **181**

Clemente X, papa: 29
 Colla, villa: 51
 Colma, monte: 12
 Colma, piano della: 81
 Comaretto, cascina: 74
 Compagnia del SS.mo Rosario di Mornese: 80
 Confraternita dei Bianchi in Gavi: 28
 Congregazione Carmelitana di Mantova: 28
 Congregazione del Concilio di Roma: 33
 Conte Tommaso: 60, 61
 Cornaglia: 83
 Cornaglietta, cascina: 54
 Coronata: 59
 Corrado, marchese di Monferrato: 39, 43
 Correggia, cancelliere: 84
 Corsica: 13
 Corte, masseria della: 80
 Cortesius (de) Antonio, priore: 23
 Costa (de) Rubadacius: 48
 Costa (de) Willelmus Cedius: 48
 Costa (della) Giovanni: 62
 Costa (La): 48, 74, 79, 80, 83
 Costa Aratoris: 53
 Costa Biasino di Ovada, notaio: 21
 Costa di Piro: 54
 Costa Gio.Maria di Gavi, notaio: 33
 Costa Santo Stefano: 51
 Costantino, imperatore: 10
 Costantinopoli: 73
 Costanza, pace di: 43
 Cravassa, località: 69
 Cremona: 50
 Croce: 47
 Cuneo Giacomo, notaio: 27
 Cuniberto, re dei Longobardi: 11
 Da Passano, famiglia: 71
 De Bernardi Battista: 73
 De Bonis Carlo, notaio: 27, 69
 De Ferrari Giovanni Battista: 78, 80
 De Ferraris Pietro Maria: 85, 86
 De Gatti Giovanni, priore: 23
 De Laude Giacomo, priore: 21
 De Lucchi Giacomo: 27
 De Mauro Gaspare, frate: 24
 De Moti Rocco, rev.: 29, 30
 De Pineto Giovanni, notaio: 21
 Dectunini: 10
 Del Bosco, marchesi: 12, 57
 Del Carretto, marchesi: 12
 Del Conte Nicolò: 46
Della Chiesa Lorenzo: 86
 Della Volta Lanfranco: 46
 Derthona: 9, 10
 Di Negro Pasqualino e Giovanni: 19
 Di Negro, Bartolomeo, priore: 22, 23
 Di Negro: Capretto q. Manuele, Francesco, Loarengo, Romino: 19, 20
 Diana Guglielmo, cancelliere: 84
 Dionigio, priore: 20
 Domenico da Voltaggio, cappellano: 23
 Doria Andrea: 63
 Doria Domenico Bartolomeo di Nicolò, rev.: 35, 36
 Doria Gerolamo, rettore: 20
 Doria Giacomo q. Luchino: 57, 58, 59
 Doria Giovanni q. Giacomo: 59
 Doria Giovanni q. Marco: 23, 62
 Doria Illario q. Percivalle: 20, 21
 Doria Innocenzo q. Orazio: 34
 Doria Lamba: 34
 Doria Luciano di Giovanni q. Marco: 24
 Doria Marco q. Nicolò: 21, 58
 Doria Nicolò di Marco: 21
 Doria Nicolò q. Orazio: 34, 35, 36
 Doria Pietro q. Luchino: 21, 58
 Doria Scipione q. Percivalle: 21
 Doria Taddeo di Giovanni q. Marco: 23, 24
 Doria, famiglia: 23, 34, 71
 Drogo Alberto: 40
 Drogo di Montecucco: 43
 Drogo Guglielmo: 40
 Drogo, consignori di Tagliolo: 40
 Droguis (de), castello:
 Drudo Marcellino: 47
 Durazzo Stefano, cardinale: 28, 29, 30
 Emilia, regione: 13
 Enrico VI, imperatore: 44
 Enrico, imperatore: 13
 Enricus de Spixa: 48
 Eremiti, cascine: 74
 Ermengarda: 13
 Estensi: 13
 Eugenio IV, papa: 23
 faiga: 53
 Fano: 48
 Federico Barbarossa, imperatore: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46
 Federico II, imperatore: 46
 Feiga, costiera: 69
 Fensecco: 69
 Fermo: 23

Ferrando Giovanni Antonio: 74
 Ferrari, mons.: 181
 Ferrettino Meghino: 65
 Ferrettino Pantalino: 65
 Ferrettino Simone: 69
 Ferriere: 54
 Fiaccone: vedi Fraconalto
 Fieschi Masino, canonico, vescovo: 24
 Fiesco Costa Bartolomeo: 86
 Finale: 81
 Fiorenzuola: 76, 77
 Fistogna: 51
 Fontanegli (de) Tommaso: 58
 Fornarii de Montadello: 48, 50
 Fraconalto: 37, 40, 63, 76
 Francavilla Bisio: 43
 Francesco I, re di Francia: 63
 Francia: 33
 Fransoni Tomaso: 85, 86
 Frascheta: 60
 Frassinét: 11
 Fredericus di Montecucco: 43
 Fregoso, famiglia: 63
 Frugone Raffaele: 61, 88
 Frugoni Carlo Maria Innocenzo, abate,
 poeta: 34
 Galletto Arcangelo, prete: 27, 31
 Gandolfo di Capriata: 50
 Gastaldo Mondino: 184
 Gastaldo Oberto: 49
 Gastaldo Opizo: 57
 Gattorba: 47
 Gavazzano, famiglia: 50
 Gavi, oratorio della Confraternita dei
 Bianchi:
 Gavi, pieve di: 17, 52
 Gavi: passim
 Gazzolo, torre: 12
 Genova, Coltelleria, località: 29
 Genova: passim
 Gentile Ambrogio: 67
 Gentile di Senarega Nicolò: 87
 Gentile Falamonica Stefano: 64
 Gentile Giulio Vincenzo, arcivescovo: 33
 Genuati: 10
 Gerusalemme: 39, 44
 Ghio Giacomo, rev.: 184
 Ghiotto Antonio Maria di Giacomo: 33
 Ghiotto Francesco di Giacomo: 33
 Ghiotto Meghello: 86
 Ghisini, magia dei: 62
 Ghito Bartolomeo, prete: 26, 27
 Giacomo di Mirbello: 44
 Giovanni di Alberto, marchese di Gavi: 39
 Giovanni, vescovo di Genova: 14
 Giovi: 76
 Girardenghi, famiglia: 60
 Girardo di Voltaggio, pittore: 57
 Gisla di Burgundia: 39
 Giulietta d'Austria: 39
 Giustiniano Ansaldo: 86
 Goano Barnaba: 61, 87
 Gorra, rivo: 68, 69
 Gorzente, torrente: 40, 48, 53, 54, 69, 70,
 87
 Granello Angelo, rev.: 35
 Gregorio IX, papa: 19
 Grilla, località: 61
 Grilli: 51
 Grimaldi Bartolomeo: 24
 Grimaldi Fregoso: 87
 Grimaldo dei Gualchi: 57
 Grossi, albergo dei: 82
 Grosso Bertola q. Antonino: 65, 69
 Grosso Cabrino: 65
 Grosso Carbone q. Stefanino: 65
 Grosso Domenico q. Obertino: 65, 69
 Grosso Giorgio: 62
 Grosso Stefano q. Bernardino: 69
 Gualchi, località: 17, 61, 72
 Gualco Cristoforo q. Nicolosino: 72
 Gualco de' Gualchi: 49
 Gualco Domenico, massaro: 35
 Gualco Francesco di Gio. Battista: 33
 Gualco Gio. Maria: 33
 Gualco Giulio Cesare: 71
 Gualco Luigi: 70, 71, 72
 Gualco Marziano: 71
 Gualco Meghino: 72
 Gualco Nicolosino q. Nicolosino: 72
 Gualco Omodeo: 57
 Guarco Antonio, doge: 34, 57, 58
 Guarco Domenico Maria: 34, 88, 92
 Guarco Isnardo, doge: 57
 Guarco Nicolò, doge: 57
 Guarco Silvestro q. Bartolomeo: 88
 Guarco Silvestro q. Benedetto, capitano: 33,
 34
 Guardia, località: 16
 Guasco Antonio: 24, 61, 63
 Guasco Bernardino q. Antonio: 63
 Guasco Bernardo: 63

Guasco Giacomo Antonio, marchese: 59
 Guasco Nicolò: 63
 Guasco Paolo: 63
 Guasco, famiglia: 63, 71
 Guastese, colle: 15
 Guercio Tignoso: 45
 Guglielmo Asdente: 42, 43
 Guglielmo di Alberto, marchese di Gavi: 39, 47
 Guglielmo di Montecucco: 43
 Guglielmo il Francigeno, marchese di Parodi: 58
 Guglielmo il Vecchio, marchese di Monferrato: 38, 39, 40, 41, 42, 43
 Guglielmo q. Giovanni, molinaro: 46
 Guglielmo Saraceno, marchese di Parodi: 39, 42, 43, 44, 47
 Guidaldo q. Ingone, conte: 14
 Guido di Montecucco: 43
 Guido, marchese di Gavi: 47
 Guidoboni Bernardo: 44
 Guslerius de Oriis: 43
 Iacopo d'Acqui: 16, 40
 Ido q. Ingone: 14
 Innocenzo II, papa: 17, 18
 Innocenzo III, papa: 14
 Innocenzo, vescovo: 10
 Invrea Alessandro: 66
 Iselle, località: 69, 71
 Isola di Pedemonte: 10
 Isola Dorotea: 34, 35
 Isola Francesco Maria q. Pompeo, rev.: 28, 31
 Isola Gio. Benedetto q. Pompeo, abate: 29, 31
 Isola Gio. Enrico q. Bartolomeo q. Pompeo, abate: 26, 33, 34
 Isola Giuseppe Maria: 31
 Isola Orazio: 33
 Lagagio Gio. Battista, massaro: 35
 Lamberto q. Ildebrando, marchese: 12, 13
 Lampugnano de Odoaldo: 87
 Lanerio Bartolomeo di Giuliano, notaio: 24
 Lanfranco, notaio: 40
 Langasco: 10, 14
 Langenses: 10
 Lavagna, valle di: 15
 Lazagna Stefano: 68
 Legnano: 42
 Lemme, fiume, valle, giurisdizione: 9, 10, 37, 83
 Lerma: 12, 44, 46, 60, 76, 80, 86, 87
 Lesdiguière, conestabile: 75
 Libarna: 9, 11
 Listri: 51
 Liutprando, re dei Longobardi: 11
 Lombardia: 73
 Lomellina, regione: 81
 Longo Giuseppe: 183
 Lucio II, papa: 17, 18
 Lunigiana: 13
 Macagnano, monte: 15
 Maculano Vincenzo da Fiorenzuola, architetto: 76, 77
 Malaspina Alberto: 47
 Malaspina, marchesi: 13
 Malvasio Antoniotto: 72
 Mandello Alberto: 47
 Manfredo de Stulto: 42, 43
 Manfredo di Alberto, marchese di Gavi: 39
 Manfredo, priore: 18
 Mantova: 28
 Manuele II Paleologo, imperatore: 20, 21
 Maragliano Battino, capitano: 76
 Marcarolo: 9, 10, 14, 36, 37, 45, 48
 Marengo: 41
 Maria, priora: 40
 Marinetti, signor: 183
 Martino da Fano, giureconsulto: 48, 49
 Martino V, papa: 23
 Marziano, san: 11
 Masarignus Petrus di Montaldeo: 50
 Masone: 73, 75, 79, 81
 Massa minore: 12
 Massa, marchesi di: 47
 Massa: 12
 Massaroti Gio. Battista: 76
 Matelda ved. di Guglielmo Asdente: 43
 Matilde, contessa: 38, 39
 Mattia, imperatore: 74
 Mauro, monte: 14
 Maxareto (de) Antonio: 62
 Maxareto (de) Zorzino: 62
 Mayda Antonio, notaio: 85
 Mazzarello Agostino: 64, 67
 Mazzarello Antonio: 65
 Mazzarello Filippo: 64
 Mazzarello Giorgio: 64
 Mazzarello Giovanni Antonio: 64, 65, 76
 Mazzarello Giovanni: 65
 Mazzarello Lorenzo q. Matteo: 82
 Mazzarello Matteo q. Gregorio: 65, 66, 68, 69, 85
 Mazzarello Matteo, f. di Giovanni: 82

Mazzarello Paolino: 64
 Mazzarello Pasquino: 64
 Mazzarello Tognino: 64
 Mazzarino Giulio, cardinale: 50
 Meazza Gio. Battista, capitano: 75
 Mele: 81
 Melerose: 30
 Melo boccaprete: 30
 Meloria: 57
 Mendico, costa del: 68
 Mentovini: 10
 Meraria, rivo: 68, 69
 Mercurio: 10
 Merlo Bartolomeo: 71, 72
 Merlo Francesco: 62
 Merlo Gio. Battista:
 Merlo Gio. Domenico: 71
 Merlo Giulio Cesare, notaio: 84
 Merlo Marcianino q. Ruffino: 65
 Merlo Nicolosio: 66
 Merlo Zaneto: 87
 Merlo, comandante: 181 e segg.
 Milano: 59, 78
 Misante Francesco, prete: 19
 Molare: 59
 Molarie, rivo: 62
 Molinaro Battista: 71
 Molini di Voltaggio: 33
 Molonesio: vedi Mornese
 Mondasco: 37
 Moneglia, pieve di: 19
 Monferrato, marchesi di: 44, 68
 Monge, riale: 69
 Montadello (de) Fornarii: 48, 50
 Montaldeo: 38, 50, 55, 58, 60, 64, 72, 73, 76, 78
 Montaldo Antonio: 58
 Montaldo Giacomino: 86
 Montalto: 13, 47
 Montealto, corte: 12
 Montecucco, uomini di, consignori di
 Tagliolo: 38, 40
 Montedevi, costiera: 87
 Moré Bernardino: 84
 Morellus, chiesa di: 14
 Mornese, Compagnia del SS.mo Rosario: 80
 Mornese: 17, 24, 50, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86
 Moro, monte: 53
 Muruello, marchese di Parodi: 44, 47
 Muric Guglielmo: 43
 Nantua Angelo: 84
 Nantua, famiglia ebraica: 84
 Nebbie (le): 54, 87
 Nebb'oli: 51
 Nespolo, cascina del: 74
 Nespolo, piano del: 53
 Nicolò del Castello: 49
 Nicolasco, chiesa di: 14
 Nizza Marittima: 81
 Novara: 59, 81
 Novi: 27, 59, 60, 62, 63, 66, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 188
 Obassenghi: 15, 18
 Obasio Cancelliere, annalista: 39
 Obasio di Babilonia: 43
 Obasio q. Ingone: 14
 Obasio, marchese: 12, 13
 Obasio, Vice Comes: 14
 Oculus Grossus: 42, 43
 Odiati: 10
 Odinus de Pratulungo: 17
 Oglerius, rev.: 18
 Olivetani, ordine: 24
 Oliviero Gio. Battista, rev.: 27
 Oltrepo' Pavese: 81
 Ombrone, fiume: 12
 Onorio III, papa: 46
 Opizo, rev.: 19, 20
 Opizzo, condomino di Castelletto: 42
 Opizzo, vescovo di Tortona: 18
 Opizzoni, signori di Pobletto: 41
 Oratorio della Confraternita dei Bianchi in Gavi: 28
 Oratorio della SS.ma Annunziata: 26
 Orba, fiume, selva, valle: 9, 11, 12, 40, 75
 Orleans, duca di: 57
 Ospedale di Santa Maria di Morigallo: 24
 Otto da Molonesio: 50
 Ottone I, imperatore: 12, 13
 Ottone III, imperatore: 13
 Ottone, vescovo: 18
 Ovada: 57, 61, 62, 63, 74, 75, 81
 Ozzano Francesco: 72
 Pagani, valle dei: 74
 Pagliano Pietro Maria: 72
 Palestina: 38
 Pallavicina, cascina: 26, 80, 187
 Pallavicino Antonio di Nicolò: 26, 73
 Pallavicino Filippo:
 Pallavicino Francesco: 26

Pallavicino Nicolò: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 Pallavicino, marchesi: 13
 Palodino, marchese di **Parodi: 43, 44, 47**
 Paolo II, papa: 24
 Paolo V, papa: 27
 Parigi: 58
 Parma: 15, 19, 78
 Parodi, Alpe di: 45, 46, 51
 Parodi, arimanni: 48
 Parodi, cappella di San Rocco:
 Parodi, Casaccia di Santa Maria: 25
 Parodi, nomi, cognomi e soprannomi: 50, 64
 Parodi, Oratorio della SS.ma Annunziata: 26
 Parodi, reliquia della Santa Croce:
 Parodi, Società del SS.mo Sacramento: 25
 Parodi, toponimi: 26, 30, 51, 52, 53, 62, 65, 82
 Parodi: passim
 Pastor di Montecucco: 43
 Pasturana: 47
 Pavia: 55, 59, 78
 Pedemonte: 10
 Pegli: 59
 Perasso Gio. Battista detto il Balilla: 80
 Pero, costa di: 69, 70
 Pertuso, monte: 76
 Perussio, rivo: 68, 69
 Pestarino Bernardo: 65
 Pestarino Domenico: 69
 Pestarino Giorgio: 65
 Pestarino, famiglia: 71
 Piacenza: 59, 78
 Piccamiglio Guglielmo: 49
 Piccapietra, località: 21
 Piccolomini, principe: 80
 Pietra Bissara: 37
 Pio II, papa: 23
 Piota, valle, torrente: 40, 87
 Pisa: 57
 Pistarino Giovanni: 24
 Pizzigallo, cascina: 70
 Placencia: 9
 Pobleto (de) Aymerico: 40
 Pobleto (de) Mascarò: 40
 Pobleto (de): 40, 41
 Poggio, località: 74
 Polcevera, valle: 10, 56, 71, 75, 86, 87
 Ponassi, località: 17, 48, 61
 Ponasso Barra: 66
 Ponticello (da) Beltrame: 61, 88
 Pontida: 42
 Ponzone, marchesi di: 12
 Ponzone: 12, 50
 Porale, monastero del: 46
 Porta Amilcare: 182
 Porta Crosa, valle: 40
 Postumia, via: 9, 10
 Pozzo, costiera del: 68, 69
 Pozzolo Formigaro: 79
 Pragaletto, costiera: 69
 Pratolongo: 13, 17
 Premontorio di, Paolo: 21
 Prugne damaschine: 30
 Quaglia Antonio Maria, rev.: 35
 Quaglia Rolando: 62
 Quaquaro Bartolomeo, abate: 24
 Quarlero Giacomo: 65
 Quarlero Paoletto: 65
 Quarlero Pietrino: 65
 Queirolò Nicolò Andrea, canonico: 29
 Rabito Giacomo q. Oberto, notaio: 24
 Rabito Jacopo: 62
 Racherius: 42, 43
 Rainaldo, arcivescovo di Colonia: 41
 Raineri, località: 51
 Raineri, marchese di Gavi: 47
 Raineri, marchese di Monferrato: 38
 Rainerio di Montecucco: 43
 Rainero, marchese di Parodi: 42
 Rainfredo q. Ingone: 14
 Ramella Lazaro, rev.: 33
 Ranieri, località: 16
 Rapallo: 56
 Rapiolus di Casaleggio: 50
 Rati Opizzoni: 41
 Ravenna: 12
 Re Gio. Antonio, rev.: 27
 Recco: 56
 Reguardia: 15, 30, 48, 64, 74, 83
 Repettonne, cappella di, alias Giesola: 69
 Reste, valico: 9, 37
 Revellino Cristoforo, notaio: 21
 Rigoroso: 13
 Ripalta, vedi Rivalta
 Rivalta Scrivia, monastero di: 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54
 Riversa, vedi Bruersa
 Riviera di Ponente: 76
 Robutto Battista di Giovanni: 72
 Rocca degli Zucchi:
 Rocca degli Zucchi: 40

Rocca Grimalda: 40
 Rocca Macera, valle di: 51
 Rocca Rondinaria: 40
 Rocca Vallis Urbarum: 40
 Rocca: 39, 40
 Roccatagliata Gio. Antonio, notaio: 25
 Rolando, priore: 18
 Roma: 10
 Ronco: 40
 Rondinaria, chiesa di: 14
 Rondinaria: 39, 40
 Roprando, prete: 12, 13
 Rossiglione: 59, 74, 75
 Rosso Agostino: 86
 Rovereto, bosco di: 16
 Roverito: 12
 Roverno, torrente, pedaggio del: 54, 69, 83
 Rubadacius de Costa: 48
 Rubaldo di Castelletto: 43
 Saint Tropez: 11
 Salef, fiume: 44
 Salonicco: 39
 Saluzzo Agostino: 32
 Sampierdarena: 33, 81
 San Bartolomeo, masseria: 52
 San Benigno di Capofaro, monastero: 20
 San Cristoforo, chiesa: 28
 San Cristoforo: 12, 15, 26, 57, 58, 73, 74, 75, 78, 79, 80
 San Fruttuoso di Capodimonte, monastero: 14, 24, 38
 San Giacomo di Gavi: 32, 62
 San Gregorio di Ceta: 14
 San Lorenzo di Genova: 29, 41, 42, 57
 San Martino di Paravanico: 86
 San Marziano de Arcisio (Alice), chiesa: 25
 San Marziano di Bosio: 24, 25, 32, 36
 San Marziano di Castelvero: 11
 San Matteo di Genova, chiesa: 21, 23
 San Maur, conte, brigadiere: 78, 79
 San Michele della Chiusa, monastero: 14
 San Michele di Campo: 14
 San Michele, priorato: 14
 San Nicolò di Tassarolo: 15
 San Nicolò di Voltri: 81
 San Pietro di Acqui, monastero: 18
 San Pietro di Spessa: 32, 84
 San Remigio: 15, 16, 17 e segg., 48, 51, 61, 63
 San Rocco di Parodi, chiesa: 35, 36, 181
 San Silvestro di Mornese: 24
 San Siro, monastero, abbazia: 14, 16
 San Teodoro: 23
 Santa Maria del Priano: 22, 23
 Santa Maria della Castagna di Quarto, chiesa: 33
 Santa Maria della Cella di Sampierdarena: 25
 Santa Maria di Banno, monastero: 40
 Santa Maria di Castiglione, monastero: 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24
 Santa Maria di Granarolo: 23
 Santa Maria di Marcarolo, chiesa: 45, 87
 Santa Maria di Morigallo, ospedale: 24
 Santa Maria di Novi: 27
 Santa Maria di Promontorio, ossia degli Angeli, monastero: 25
 Santa Maria di Tiglieto, monastero: 16, 86
 Santa Maria di Tramontana: 48, 51
 Sant'Andrea di Sestri, monastero: 16, 24, 42
 Sant'Erasmo di Campi, monastero: 20
 Sant'Eusebio, monastero: 15, 16
 Santi Remigio e Carlo di Cadepiaggio, chiesa: 28
 Santo Stefano di Parodi, chiesa: 17, 18, 25, 28, 32, 36
 Santo Stefano, località: 17, 48, 181, 182, 187, 188
 Saraceni: 11, 12, 13, 44
 Sardegna: 13, 83
 Sartorio, bandito: 75
 Sasso Antonio, arciprete: 15, 16, 34
 Sasso Leonardo, rev.: 36
 Savoia: 81
 Savona: 9, 23, 81
 Schiappacasse Nicolò, rev.: 74, 75
 Schiavolo, colle: 15
 Scribanis A. Camillo, rev.: 25, 26, 30
 Scrivia, fiume, valle: 13, 14, 15, 37, 44
 Seminario dei Chierici di Genova: 29
 Senarega Nicolò: 85
 Serra, cascina: 70
 Serra, località: 48, 64, 70, 74, 80, 83, 99
 Serravalle: 9, 11, 14, 78, 94
 Sestri Ponente: 59
 Sezzadio: 16
 Sforza Francesco: 62
 Sforza Galeazzo Maria: 62
 Sforza Gian Galeazzo Maria: 63
 Sibilia, figlia di Guglielmo Asdente: 43
 Sicherio Domenico: 65
 Sicilia Normanna: 41
 Sicilia: 50

Silvano: 11, 40, 42, 58, 72
 Silvestro, papa: 10
 Sisto IV, papa: 24
 Società del Santissimo Sacramento: **25**
 Sommaripa, bosco di: 43, 44, 46
 Sommaripa, signori di: 40, 41
 Spada, cardinale: 28
 Spessa: 48, 61, 64, 65, 74, 78, 79, 80, 83, 99, 186
 Spinola Alaone: 21
 Spinola Aleramo: 20
 Spinola Antonio di Giuliano, rev.: **21, 22, 23**
 Spinola Carlo di Giuliano: 21
 Spinola Corrado: 22
 Spinola Filippone q. Greppo: **58**
 Spinola Giacomo Maria q. Luca: 87
 Spinola Giacomo, arcidiacono di Pavia: **23**
 Spinola Giacomo: 76
 Spinola Gian Domenico di Gio. Maria, cardinale: 27
 Spinola Gio. Battista, cardinale: 31
 Spinola Opizzino: 20
 Spissia (de) Francesco: 57
 Spixia (de) Henricus: 48
 Strura, valle: 40
 Summaripa (de), chiesa: **14**
 Summaripa, in loco: 14
 Surleone di Tagliolo: 44
 Tacchino Enrico fu Giovanni: **18** ;
 Tagliavacche, capitano: 74
 Tagliolo, castello de Droguis: **40**
 Tagliolo, regione Chargi: 40
 Tagliolo: 39, 46, 86
 Tana della Volpe, riale: 69
 Tanaro, fiume: 12
 Tassara: 47
 Tassarolo, conte di: 68
 Tassarolo: 15, 19
 Teodoro II, marchese di Monferrato: **23, 58, 60, 61**
 Terrasanta: 38
 Tignoso Guercio: vedi Guercio Tignoso
 Tiscornia Davide: 88
 Tobbio, monte: 53, 182
 Tommaso di Fermo, rev.: **23**
 Torbi: 74
 Torino, pace di : 57
 Torriglia Lorenzo: 188
 Tortona: 9, 13, 14, 16, 17, 18, 37, 40, 44, 46, 47, 59, 78
 Toscana: 50
 Tramontana (de) Albericus de Ecclesia: **48**
 Tramontana, chiesa di: 36
 Tramontana: 14, 17, 54, 64, 72, 74, 78, 79, 83, 181, 182, 188
 Tramontanino: 51
 Tripoli: 24
 Tyba (de) Enrico: **49**
 Ughezzone di Ovada: 44
 Urbano VIII, papa: 27
 Urbs, fiume, valle: 10
 Uva Soria: 30
 Vada Sabatia: 9
 Vadorno Bernardo, cancelliere: 88
 Vadorno Zaccaria, cancelliere: 86
 Val Rossara: 48
 Valbetania, rivo: 69
 Valponasca: 68, 72
 Vassallo, prete: 17
 Venezia: 42, 57
 Vesirna: 18
 Vico Molonie: 14, 15
 Vigevano: 81
 Vinzoni Matteo: **82**
 Visconti Filippo Maria: 62
 Visconti Galeazzo, duca di Milano: **21**
 Visconti Gian Galeazzo, duca di Milano: 57
 Visconti Giovanni, arcivescovo: 57
 Visconti, duchi di Milano: 69
 Viturii: 10
 Voghera: 81
 Volpeglino: 44
 Voltaggio: 14, 16, 21, 37, 40, 46, 57, 60, 62, 63, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81
 Voltri: 10, 56, 59, 75, 81
 Vultabina, via: 68, 70
 Willelmus Cedijs de Costa: **48**
 Zacchia Laudivio, cardinale: 27
 Zino Nicolò Maria: 32
 Zucca Ascherio: 43, 44
 Zucca Enrico: 44
 Zucca Guglielmo: **43**
 Zucca Oberto: 44
 Zucche, località: 61, 64
 Zucchi di Silvano: 40

Finito di stampare
nel mese di ottobre 1998
dalla Tipografia Pesce - Ovada

